



**POLITECNICO
DI TORINO**

Collegio di
Pianificazione e
Progettazione

Corso di Laurea Magistrale in
**Pianificazione Territoriale, Urbanistica
e Paesaggistico-Ambientale**

Curriculum: Pianificare la Città e il Territorio

Tesi di Laurea Magistrale

**L'adeguamento dei Piani Regolatori Comunali al Piano
Territoriale Paesistico della Regione Valle d'Aosta.**

Il patrimonio storico-culturale e i centri storici

Relatori

Prof. Mauro VOLPIANO

Prof. Claudia CASSATELLA

(correlatrice)

Candidata

Anna LÉVÊQUE

Anno Accademico 2019/2020

Il presente lavoro di tesi è stato sviluppato a partire dall'attività di tirocinio svolta presso l'ente Regione Autonoma Valle d'Aosta, dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, nella struttura Patrimonio paesaggistico e architettonico, sotto la supervisione del Dirigente Arch. Carlo Salussolia.

Indice

Abstract

Introduzione	1
--------------	---

1 La pianificazione paesaggistica e i centri storici	4
1.1 Lo stato attuale della pianificazione paesaggistica in Italia	4
1.2 I centri e i nuclei storici nei piani paesaggistici	15

2 La Regione Autonoma Valle d'Aosta. Inquadramento, assetto istituzionale, governo del territorio	22
2.1 Inquadramento territoriale	22
2.2 Il sistema politico e amministrativo	28
. <i>L'autonomia valdostana</i>	28
. <i>L'organizzazione politica</i>	33
. <i>L'organizzazione amministrativa</i>	35
2.3 Il quadro legislativo e della pianificazione	37
. <i>Legge regionale 11/1998 – Urbanistica e pianificazione territoriale in Valle d'Aosta</i>	37
. <i>Legge regionale 13/1998 – Piano Territoriale Paesistico</i>	44
. <i>Legge regionale 24/2009 – Legge casa</i>	45

3 Tutela e pianificazione del paesaggio in Valle d'Aosta	47
3.1 La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio in Valle d'Aosta	47
. <i>Le fasi della tutela del paesaggio in Valle d'Aosta</i>	48
3.2 Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali	50

4 L'assetto storico-culturale e territoriale della Valle d'Aosta:

i valori e il sistema degli insediamenti 56

4.1 Analisi dei valori storico-culturali territoriali	56
. <i>Il periodo antico e romano</i>	57
. <i>La Valle d'Aosta tra il Medioevo e l'età moderna</i>	63
. <i>Il primo Ottocento e l'industrializzazione</i>	87
4.2 Analisi preliminari al PTP: il sistema insediativo	93
. <i>Il sistema insediativo rurale</i>	99
. <i>I sistemi urbani</i>	101
. <i>I sistemi del pascolo</i>	103
. <i>Il sistema del bosco</i>	104
. <i>La montagna</i>	104

5 Il Piano Territoriale Paesistico 106

5.1 Il Piano Territoriale Paesistico (PTP)	106
5.2 La struttura e le intenzioni del PTP	109
. <i>Titolo I: Norme generali – l'attuazione</i>	109
. <i>Titolo II: Norme per parti di territorio – i sistemi ambientali, le unità locali</i>	114
I sistemi ambientali	114
Le unità locali	115
. <i>Titolo III: Norme per settori – i caratteri storico-culturali</i>	123
Il paesaggio sensibile	123
Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale	124
I beni culturali isolati	126
Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico	127

6 L'adeguamento dei PRGC 129

6.1 Le modalità di adeguamento	129
6.2 Il ruolo della Soprintendenza per i beni e le attività culturali	135
6.3 Le misure di salvaguardia	138

7	La perimetrazione dei nuclei storici	142
7.1	Le zone territoriali e la classificazione degli edifici	143
7.2	La perimetrazione delle zone A	148
	. <i>La metodologia</i>	149
	. <i>La disciplina degli interventi</i>	155
	. <i>La perimetrazione delle zone A nel Comune di Brusson: alcuni esempi</i>	157
	Conclusioni	168
	Apparati	174
	Allegati	175
	Allegato n. 1 I piani paesaggistici di nuova generazione	175
	Allegato n. 2 I piani paesaggistici e la trattazione dei centri e nuclei storici: Piemonte, Friuli Venezia-Giulia e Provincia di Trento	200
	Allegato n. 3 Lo stato di adeguamento dei PRG valdostani	212
	Allegato n. 4 Le zone territoriali	223
	Bibliografia	232
	Sitografia	240
	Iconografia	243
	Trascrizione di documenti descrittivi	251

Abstract

Aosta Valley is a territory with a thousand-year history told through a rich and articulated cultural heritage, made of material testimonies and intangible assets, which have always characterized Aosta Valley community, determining a strong sense of identity and belonging. In Aosta Valley, an autonomous region, the protection of cultural and landscape heritage is exercised by Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

The territorial governance tool to guide the regional development, with the aim of constituting a reference framework for the activities that affect the regional structure, including the protection and enhancement of landscape and cultural heritage, is Piano Territoriale Paesistico.

The PTP was approved in 1998, following the regional urban planning law (l.r. 11/1998). The law regulated the municipal planning and specified that the PRG must be adapted to the law 11/1998 and the PTP, reconsidering the territorial planning, not only with a land use planning and management, but, above all, by placing at the base landscape and environmental values. The PRG reviewing process is still in the completion phase.

The main objective of this work is to understand how PRGs adapted to PTP, with particular reference to historical and cultural heritage and to the perimetrating historic agglomerations process (zones A).

A review of regional landscape planning in Italy, with reference to the treatment of historical centers was carried out. A detailed analysis of landscape planning process in Aosta Valley is provided. An analysis of regional historical-cultural values, that introduce the treatment of the Plan, was important to understand how, starting from the current territorial characteristics and insisting on the 'materials of history', it is possible to identify local complexity in a dynamic territorial system highlighted by a chronological context.

In conclusion, my work proposes a discussion on the logic which lead the identification (and, definition of boundaries) of the so-called "zones A" (historic centers) and on the oncoming PTP revision (approved 22 years ago). The research was born thanks to the work done during the stage at Regione Autonoma Valle d'Aosta, Department of Soprintendenza per i beni e le attività culturali, in landscape and architectural Heritage structure.

Introduzione

Il seguente lavoro di ricerca è nato grazie all'operato svolto durante il tirocinio presso l'ente Regione Autonoma Valle d'Aosta, dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, nella struttura Patrimonio paesaggistico e architettonico nel periodo compreso tra aprile e giugno 2019. L'argomento che ho trattato nell'attività di tirocinio è stato l'adeguamento dei piani regolatori al Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta.

Il primo obiettivo che mi sono posta è stato quello di avere un inquadramento sulla pianificazione paesaggistica nazionale, per poi comprendere in che contesto si colloca la pianificazione paesaggistica regionale e in che modo i centri e i nuclei storici sono trattati nei piani paesaggistici. Successivamente, l'obiettivo è stato quello di delineare la normativa regionale che interessa il governo del territorio e comprendere l'iter che ha portato la Regione a dotarsi di uno strumento di governo del territorio con particolare attenzione agli aspetti paesaggistici e ambientali (già con la l.r. 3/1960 in materia di urbanistica e tutela del paesaggio si era prefigurato un "piano regionale urbanistico e paesaggistico" da formarsi a cura dell'Amministrazione regionale per la disciplina dell'attività edificatoria, dello sviluppo urbanistico e della tutela del paesaggio).

Il Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta è stato approvato con la l.r. 13/1998, successivamente alla l.r. 11/1998 sulla normativa urbanistica e di pianificazione territoriale che ha dettato le disposizioni normative per la sua concreta attuazione. Infatti, quest'ultima ha normato la pianificazione comunale e specificato che "I PRG vigenti devono essere adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP". Questa norma ha dato il via ad un processo di revisione dei piani regolatori comunali che è tuttora in fase di compimento, riconsiderando la pianificazione del proprio territorio, non solo in funzione di una programmazione e gestione dell'uso del suolo, ma soprattutto ponendo alla base i valori paesaggistici ed ambientali.

L'iter necessario per adeguare i PRG si articola in tre fasi principali: la formazione, l'adozione e l'approvazione.

Nella formazione di una variante sostanziale generale, il comune elabora una bozza, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della stessa, che sarà sottoposta a valutazione di impatto ambientale in sede di conferenza di pianificazione (strumento di pianificazione concertata introdotta prima dell'adozione della variante per abbreviare i tempi di approvazione, secondo un'ottica di strategia inclusiva) a cui partecipano il sindaco del comune interessato e i responsabili delle strutture regionali coinvolte.

Ad oggi, i comuni che hanno approvato la variante generale al PRG sono 62 su 74 comuni valdostani; tre sono i comuni con testo definitivo in corso di valutazione, tre con testo

definitivo da valutare, due con testo in bozza in corso di valutazione (tra cui il comune di Bionaz che ho seguito più da vicino) e quattro che non hanno ancora avviato l'iter di approvazione della variante generale (dopo ben 22 anni dall'approvazione del PTP, nonostante il termine fosse fissato entro il 2005).

In questa esperienza di tirocinio ho avuto l'opportunità di partecipare ad una conferenza di pianificazione, per la valutazione d'impatto ambientale della bozza di variante generale del comune di Bionaz che mi ha fatto comprendere la metodologia di lavoro, in particolare per quanto riguarda la perimetrazione dei nuclei storici, che sarà oggetto della mia tesi. La struttura Pianificazione territoriale, che convoca la conferenza di pianificazione, redige un'istruttoria ai sensi della l.r. 11/1998, comprendente tutti i pareri e osservazioni delle altre strutture regionali coinvolte, tra cui la struttura regionale competente in materia di beni culturali e tutela del paesaggio, in cui ho svolto il tirocinio (questa struttura, inoltre, avvia una concertazione con il comune interessato, per esporre le criticità emerse tra le scelte di piano e le esigenze di salvaguardia riguardanti non l'intero territorio comunale, ma solamente le aree e i beni tutelati). La struttura esprime il proprio parere osservando i contenuti del PTP, la legge urbanistica regionale, le esigenze di tutela paesaggistica e culturale, e gli estremi del provvedimento di vincolo (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 aprile 1998, n. 13, art. 40 norme di attuazione PTP; l.r. 10 giugno 1983, n. 56). Nello specifico, si verifica la correttezza delle indicazioni dei vincoli di tutela paesaggistica (aree assoggettate ai decreti ministeriali specifici, le aree di interesse paesaggistico, quali le fasce di pertinenza di torrenti, laghi, zone boscate, territori in quota, parchi e riserve naturali, ghiacciai, le zone di interesse archeologico) e di quella dei beni culturali (monumenti, documenti, beni isolati, nuclei e percorsi storici, rus), nonché delle aree archeologiche e quelle di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico. Vengono anche esaminati gli elementi del paesaggio sensibile, i sistemi ambientali e le unità di paesaggio (da PTP).

Prima di esprimersi attraverso l'istruttoria per la bozza del comune di Bionaz, fondamentale è stato svolgere un sopralluogo, in particolare per verificare e comprendere le scelte relative alle perimetrazioni sia dei nuclei storici che delle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

A seguito della bozza, si giunge al testo definitivo. L'ultimo provvedimento della struttura regionale competente in materia di beni culturali e tutela del paesaggio è il risultato dell'istruttoria del testo definitivo di piano. La verifica riguarda il recepimento, o meno, delle richieste emerse in fase di bozza, le modifiche introdotte dalle osservazioni dei cittadini e da altre varianti inserite in sede di progetto preliminare di piano (la fase intermedia tra bozza e definitivo).

Gli argomenti che ho trattato durante il tirocinio sono la base di questo mio progetto di tesi che tratterà il tema dell'adeguamento dei piani regolatori al Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta, nel quadro del patrimonio storico-culturale e paesaggistico, in particolar modo soffermandomi sul processo di perimetrazione dei nuclei storici. Inoltre, sarà presente un'analisi sui valori storico-culturali territoriali che introdurranno la trattazione del Piano, per comprendere come, «partendo dai caratteri attuali e insistendo

sui ‘materiali della storia’, è possibile «identificare la complessità locale entro un sistema territoriale dinamico messo in luce da una spina dorsale cronologica¹». La conclusione del mio lavoro sarà una riflessione sulla perimetrazione delle zone A e sulla possibilità di una revisione dell’intero Piano Territoriale Paesistico, poiché, ad oggi, sono 22 anni che è stato approvato, seppur l’orizzonte temporale che il piano si prefiggeva fosse di 15 anni, anche grazie al contributo di Paolo Castelnovi, che ha diretto il coordinamento delle indagini e dei progetti per gli aspetti del paesaggio nel PTP della Valle d’Aosta.

¹ VERA COMOLI, *Il territorio della grande frontiera*, in VERA COMOLI, FRANÇOISE VERY, VILMA FASOLI (a cura di), *Le Alpi, storia e prospettive di un territorio di frontiera*, Celid, Torino 1997, p. 29

C A P I T O L O

1

La pianificazione paesaggistica e i centri storici

1.1| Lo stato attuale della pianificazione paesaggistica italiana

La Costituzione italiana, tra i principi fondamentali dell'ordinamento, si rivolge al paesaggio all'articolo 9, che così recita: «La Repubblica Italiana tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». L'Italia ha una lunga cultura legislativa inerente i beni culturali e il paesaggio, dalla legge n.411 del 1905 sulla Pineta di Ravenna, alla legge n.778 del 1922 per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, dalle cosiddette leggi Bottai del 1939 (n. 1089 e 1497) che considerano non solamente il paesaggio incontaminato, ma anche quello opera dell'uomo, alla legge Galasso del 1985 in cui si vincolano intere categorie di beni indipendentemente dalla loro bellezza.

**Una lunga cultura
legislativa**

Prima di iniziare ad affrontare lo stato dell'arte della pianificazione paesaggistica in Italia è bene però ripercorrere brevemente, ma più nel dettaglio, il processo che ha portato alla definizione di paesaggio, in particolare dalla Convenzione Europea del Paesaggio, e quindi affrontare il patrimonio legislativo degli ultimi decenni.

Nel corso della storia l'uomo ha agito all'interno di aree, trasformandole a seconda delle opportunità che venivano offerte dal territorio stesso. Non essendo quindi il territorio imm modificabile, si può capire come anche il concetto di 'paesaggio' non lo sia².

**Il paesaggio: un
concetto
interpretabile**

² «Il paesaggio è rappresentativo del rapporto che l'uomo instaura con il suo ambiente naturale, prodotto storico evolutivo dei processi naturali, economici sociali e culturali, rappresentazione più o meno stabile di forme di civilizzazione». ATTILIA PEANO, *Le innovazioni della Convenzione europea del paesaggio e del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in MAURO VOLPIANO (a cura di) *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L'Artistica Savigliano, Torino 2011, II, p.29

Sempre più negli ultimi anni, la componente paesaggistica è al centro di accesi dibattiti, ma l'importanza di questa è più che mai considerata come fondamentale per uno sviluppo consapevole, poiché «la “perdita di memoria” ha caratterizzato la trasformazione territoriale dell'ultimo mezzo secolo e ha legato la questione del paesaggio a quella del patrimonio culturale».³

Dalle norme comunitarie, fino a quelle regionali, le strategie «hanno ulteriormente consolidato la considerazione per gli approcci più inclusivi della pianificazione di scala vasta, nella direzione di un'idea di governo del territorio e del paesaggio che almeno in linea di principio non può esimersi dal prendere in considerazione tutte le aree anche quelle degradate o di minore qualità, cioè non limitandosi più a quelle di maggiore pregio».⁴

Per questo si è sentita l'esigenza di avere una politica europea del paesaggio, poiché esso riveste un ruolo e un fattore d'identità, anche per la crescente dipendenza dei problemi paesistici e ambientali dalle dinamiche e politiche europee. Infatti, nel 2000, è stata firmata dall'Italia e da altri 17 su 47 Stati Membri del Consiglio d'Europa la *Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)*, un trattato internazionale secondo cui i paesi firmatari si impegnano in alcune innovazioni quali l'applicazione della convenzione a tutto il territorio (spazi naturali, rurali, urbani e periurbani), comprendendo sia paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati; il riconoscimento giuridico di paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità; la partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche.

In questa occasione è stata introdotta una nuova definizione di paesaggio che ha generato una profonda revisione concettuale e operativa degli approcci disciplinari nella pianificazione urbana e territoriale.

Dal punto di vista concettuale, l'accezione di paesaggio tiene conto dell'evoluzione storico-culturale del termine nelle diverse culture europee ed è vista come risorsa che richiede

**La Convenzione
Europea del
Paesaggio (CEP)**

**La definizione di
paesaggio**

«Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni» <<http://www.convenzioneeuropapaesaggio.beniculturali.it>> (25 febbraio 2020)

«Il paesaggio è una categoria interpretativa, che non può essere formalistica e statica, e che mette in gioco le componenti eminentemente relazionali degli oggetti architettonici, ma nelle reti e nelle interazioni che essi instaurano tra loro e con il contesto ambientale» MAURO VOLPIANO, *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L'Artistica Savigliano, Torino 2011, II, pp. 11-13 *Territorio storico e paesaggio*, cit. p.11-13

³ ROBERTO GAMBINO, *La dimensione contemporanea del territorio storico*, in MAURO VOLPIANO (a cura di) *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L'Artistica Savigliano, Torino 2011, II, pag. 2

⁴ CLAUDIA CASSATELLA, MAURO VOLPIANO, *La valorizzazione integrata di un paesaggio culturale e naturale: il Sacro Monte di Orta*, in MAURO VOLPIANO (a cura di) *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L'Artistica Savigliano, Torino 2011, II, p.136

approcci operativi integrati tra gestione del territorio e salvaguardia dell'ambiente naturale e storico-culturale. In Italia si è mantenuta una concezione estetico-percettiva cercando di preservare i valori del paesaggio in maniera prescrittiva, mentre in altri paesi come la Francia, la qualità del paesaggio è parte essenziale dello sviluppo del benessere individuale e sociale. Dal punto di vista operativo, quindi per quanto riguarda il governo del territorio, la CEP richiede l'individuazione di "paesaggi" e di "obiettivi di qualità paesaggistica", sulla base dei quali stabilire diversi livelli di salvaguardia.

La nuova concezione di paesaggio, elaborata sia a livello nazionale che internazionale, ovvero «un palinsesto, scritto e riscritto nel corso del tempo, è il risultato dell'opera della natura e degli uomini che nei secoli lo hanno utilizzato, conservato, innovato e sempre trasformato»⁵, non è ancora diffusa, non sempre recepita e presente negli apparati legislativi, in particolare in Italia dove la tutela del paesaggio deriva direttamente dalla protezione dei monumenti. Però, i valori del patrimonio culturale e quelli identitari del paesaggio che sono richiamati nella Convenzione, sono stati strutturalmente implementati nel Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004⁶. Infatti, l'Italia, per dare attuazione alla Convenzione europea del paesaggio (CEP) del 2000, si è dotata del *Codice dei Beni Culturali e del paesaggio* – o *Codice Urbani* – introdotto con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, abrogando il precedente *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali* (D.L. 29 ottobre 1999, n. 490). L'obiettivo del Codice, il principale strumento legislativo nazionale vigente in materia di paesaggio e beni culturali, è quello di aggiornare la disciplina della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, in particolar modo attuando i principi riguardanti i beni paesaggistici della CEP.

Gli aspetti legati alla tutela e alla valorizzazione sono le due grandi finalità dell'intervento legislativo. Il Codice definisce il concetto di patrimonio culturale come «costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici», per ribadire che il paesaggio è «il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni», tutelato «relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali». Infatti, i beni paesaggistici, tenendo conto delle modifiche al Codice, avvenute attraverso i Decreti Legislativi del 2006 e del 2008, sono definiti quali immobili e aree «costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio». La definizione di beni culturali invece è «le cose immobili e mobili che [...] presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze

Il recepimento della CEP nel Codice dei beni culturali e del paesaggio

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio

⁵ OSVALDO FERRERO, *La valorizzazione del paesaggio: strumenti e azioni per una qualità migliore*, in MAURO VOLPIANO (a cura di) *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L'Artistica Savigliano, Torino 2011, II, p.83

⁶ VOLPIANO, *Territorio storico e paesaggio cit.*, pp.11-13

aventi valore di civiltà», sottolineando la possibilità di un riconoscimento dei beni immateriali come facenti parte del patrimonio culturale della nazione.

Il Codice introduce alcune novità, tra cui l'idea di un trattamento unitario di tutela e valorizzazione, seppur i due concetti vengano trattati separatamente. Infatti, il concetto di tutela, volto a garantire la protezione e la conservazione del bene, è ricondotto alla fruizione della collettività⁷, come anche succede per il concetto di valorizzazione: si pone l'accento sulla promozione della conoscenza del patrimonio culturale per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione alla pubblica fruizione. Inoltre, si specifica il ruolo dello Stato per quanto concerne la partecipazione di soggetti privati per la valorizzazione del patrimonio culturale anche attraverso interventi di conservazione, il quale la favorisce e la sostiene. Il Codice presenta quindi una visione più attiva e propositiva della tutela.

Inoltre, come elemento di novità del Codice, viene posto l'obbligo al proprietario del bene culturale di garantirne la conservazione.

Per quanto riguarda le competenze specifiche in materia di tutela e valorizzazione, il Codice è molto specifico e prevede forme di cooperazione nello svolgimento di queste attività tra il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e gli altri enti territoriali.⁸ Inoltre,

Le innovazioni del Codice

Il rapporto MiBACT-Regioni-enti territoriali

⁷ Art. 2 “Patrimonio culturale”

I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela

Art. 3 “Tutela del patrimonio culturale”

La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

⁸ Art. 1 “Principi”

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

Art. 4 “Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale”

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Art. 5 “Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale”

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità con quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.

Art. 7 “Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale”

estende anche i concetti di conoscenza, salvaguardia, pianificazione e gestione del territorio attraverso i piani paesaggistici regionali⁹, aumentando l'incisività del piano sui processi di trasformazione del territorio.

Però, ci sono anche aspetti negativi e problemi non risolti. È da notare che i beni culturali e i beni paesaggistici sono trattati come elementi/oggetti distinti e non sistemi di relazioni che strutturano il territorio, e quindi distinti anche in materia di politiche di tutela e valorizzazione. «Staccare i monumenti o le bellezze naturali dal variegato mosaico di paesaggi umanizzati che costituisce il vero volto del nostro paese significa ignorare le ragioni profonde che stanno alla base del ruolo dei valori identitari e il radicamento territoriale delle culture locali, il rapporto costitutivo che lega la gente ai luoghi».¹⁰ Inoltre, seppur il paesaggio è ridefinito come espressione delle identità di un territorio, non viene recepita «l'importante innovazione della CEP del coinvolgimento delle popolazioni nella determinazione dei propri paesaggi»¹¹.

Problematiche non risolte

Il recepimento dei principi della CEP nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha innescato un processo di innovazione del sistema della pianificazione territoriale e del paesaggio, con diverse declinazioni a livello normativo regionale. Infatti, secondo l'art. 135 del D.Lgs. 42/2004, è stato richiesto a tutte le Regioni italiane di dotarsi di “piani paesaggistici” o “piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici”, elaborati congiuntamente tra Ministero e regioni¹². «La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e

Il processo di innovazione della pianificazione territoriale e paesaggistica

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

⁹ Art. 135 “Pianificazione paesaggistica”

1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati “piani paesaggistici”.

¹⁰ GAMBINO, *La dimensione contemporanea del territorio storico* cit, p.23

¹¹ ATTILIA PEANO, *Per l'operatività della pianificazione paesaggistica*, in ATTILIA PEANO, ANGIOLETTA VOGHERA (a cura di), *Innovazioni in corso nella pianificazione paesaggistica delle regioni*, «Urbanistica Dossier» INU Edizioni, n.112, p. 2

¹² Questa è una delle differenze sostanziali con i piani paesistici ovvero paesistico-territoriali della legge 431 del 1985 (cosiddetta Galasso) che erano di esclusiva competenza regionale.

criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali»¹³. Però, il Codice preferisce descrivere non la pianificazione paesaggistica, che è un processo, ma il piano e quindi un oggetto quale contenitore della normativa d'uso¹⁴.

Ritornando all'avvento della pianificazione del paesaggio in Italia, la prima forma di pianificazione (quindi ante Codice) si configura con il *Piano Territoriale Paesistico* (piano di prima generazione) previsto dalla legge 1497/39 e specificato dal suo Regolamento applicativo. Era il Ministero per l'Educazione Nazionale ad avere la facoltà di disporre il piano per le "cose immobili e le bellezze panoramiche" con funzione prettamente conservativa al fine di impedire che le aree di quelle località fossero utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica. Il piano paesistico non venne preso molto in considerazione dalle regioni (a cui erano state trasferite le competenze) visto che non costituiva un obbligo di legge, ma solamente una possibilità dettata dalla norma¹⁵.

Negli anni ottanta, a seguito dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione con la conseguente progressiva perdita di naturalità del territorio, inizia il dibattito sulla questione ambientale, sfociando nel 1985 con la legge n° 431 detta Legge Galasso, in cui si dispone la redazione di *Piani paesistici* o di *Piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali* (piani di seconda generazione). La ratio dei piani ex Legge Galasso sono principalmente la *tutela ambientale* e la valorizzazione ambientale, da attuare tramite la pianificazione riferita non più a un bene puntuale o a un'area ristretta, ma a un areale più ampio (la legge elenca i beni da tutelare che dovranno essere inseriti nel piano paesistico). È proprio in questo contesto che il Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta è stato redatto.

Con l'introduzione del Codice dei beni culturali, la prima citata tutela ambientale diventa *tutela paesaggistica* estesa all'intero territorio regionale nei *Piani paesaggistici* o *Piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici* (piani di terza

Le prime forme di pianificazione del paesaggio: dai piani previsti dalla legge 1497/1939 ai piani paesaggistici previsti dal Codice

¹³ Art. 145 del D.Lgs. 42/2004

¹⁴ CLAUDIA CASSATELLA, *Pianificare il paesaggio. Finalmente*, in ANDREA GUARAN, MAURO PASCOLINI (a cura di), *Pianificazione e governo del paesaggio: analisi, strategie, strumenti: l'apporto pluridisciplinare dell'Università di Udine al piano paesaggistico regionale del Friuli-Venezia Giulia*, Editrice Universitaria Udinese, Udine 2019, pp. 15-26

¹⁵ Nei piani paesistici erano previste, secondo l'art. 23 del Regio decreto 1357/1940:

- l'individuazione di zone di rispetto con il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili;
- le norme per i diversi tipi di costruzione e la regolamentazione della distribuzione e dell'allineamento dei fabbricati;
- le istruzioni per la scelta e la distribuzione della vegetazione.

Pochi sono gli esempi di piani paesistici redatti per le aree vincolate ai sensi della L. 1497/39: il Piano paesistico dell'Isola di Procida del 1971, il Piano Paesaggistico del Comune di Cortaccia (nel 1977 fu adottato il primo piano paesaggistico della Provincia di Bolzano) e il Piano Territoriale Paesistico "Molentargius - Monte Urpinu" del 1979.

e quarta generazione, ovvero prima e dopo la revisione del 2008 del Codice¹⁶). Come già previsto dalla legge Galasso, rimane il dualismo tra gli strumenti di pianificazione, che, infatti, presentano differenze sia nei contenuti e che negli obiettivi. La regione si trova quindi di fronte alla possibilità di redigere un piano territoriale a valenza paesaggistica, un piano territoriale i cui approfondimenti di tutela paesaggistica sono demandati a un successivo piano per il paesaggio di tipo settoriale, un piano per il paesaggio di tipo settoriale come preconditione al piano territoriale¹⁷. Il Codice stabilisce inoltre che i piani paesaggistici sono sovraordinati alla pianificazione territoriale locale ed è per questo motivo che i piani comunali, delle città metropolitane e delle aree naturali protette devono essere adeguati e conformati in base al piano paesaggistico regionale entro due anni dall'approvazione del piano (le modalità e i termini dell'adeguamento sono definiti nelle leggi regionali e nelle norme di piano). Grazie all'adeguamento dei piani locali, si apre una nuova stagione della pianificazione italiana in cui, per la prima volta, il paesaggio entra sistematicamente in tutta la pianificazione ordinaria e su tutto il territorio, incluso quello urbano¹⁸. L'adeguamento dei piani locali coinvolge e modifica la struttura del piano regolatore: anche questo strumento può così concorrere alla tutela del paesaggio¹⁹. Importante, per avere un quadro più completo sullo stato dell'arte della pianificazione paesaggistica in Italia, è comprendere a quale generazione di piano si riferiscono i piani paesaggistici delle regioni italiane, attraverso la consultazione del "Quadro sinottico dello Stato di attuazione della Pianificazione Paesaggistica in Italia"²⁰, aggiornato al dicembre

L'adeguamento dei piani locali: una nuova stagione della pianificazione italiana

Lo stato della pianificazione paesaggistica regionale italiana

¹⁶ I piani di terza generazione sono stati elaborati dopo l'emanazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e al primo correttivo del 2006: sono piani che non sono copianificati con il Ministero e sono vigenti a regime di salvaguardia. I piani di quarta generazione sono stati elaborati a seguito del secondo correttivo del 2008: sono piani elaborati secondo un rigoroso regime di copianificazione tra la Regione e il MiBAC. Il secondo correttivo, inoltre, introduce due temi molto importanti per questi piani: la cogenza immediata delle prescrizioni del PPR che sono prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici.

¹⁷ Le forme del piano paesaggistico ammesse dal Codice dei beni culturali e del paesaggio sono due: un Piano paesaggistico quale strumento a sé stante, oppure un piano territoriale che, per avere efficacia anche paesaggistica, deve in maniera esplicita connotarsi come Piano territoriale "con specifica considerazione dei valori paesaggistici" (art. 135 comma 1 del Codice).

¹⁸ CASSATELLA, *Pianificare il paesaggio. Finalmente*, cit., pp. 15-26

¹⁹ CLAUDIA CASSATELLA, *Perpetuum mobile. La disciplina dei beni paesaggistici in Italia*, in ANDREA LONGHI, EMANUELE ROMEO (a cura di), *Patrimonio e tutela in Italia. A cinquant'anni dall'istituzione della Commissione Franceschini (1964-2014)*, Ermes edizioni scientifiche, 2017, (Cultural Heritage, collana di storia, analisi, conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale), pp. 81-93

²⁰ MiBACT: <https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Trasparenza/Pianificazione-e-governo-del-territorio/index.html>

2018; per questo motivo si sono consultati anche i siti web delle regioni per gli aggiornamenti²¹. Nell'elaborato seguente (FIG 1.1), evidenzierò i piani:

- approvati ante Codice dei beni culturali con piena autonomia in materia di paesaggio;
- approvati in valenza del Codice con piena autonomia in materia di paesaggio;
- approvati ante Codice con attività di copianificazione in corso;
- approvati in valenza del Codice con il primo correttivo del 2006 con attività di copianificazione in corso;
- approvati in valenza del Codice con il secondo correttivo del 2008 con attività di copianificazione.

²¹ Provincia autonoma di Trento:

<http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/> (13 marzo 2020)

Provincia autonoma di Bolzano: <<http://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/pianificazione/pianificazione-paesaggistica.asp>> (13 marzo 2020)

Regione Sicilia: <<http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/sitr.html>> (13 marzo 2020)

<<http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/01formazioneemethodologia.pdf>> (13 marzo 2020)

Regione Liguria: <<https://www.regione.liguria.it/homepage/territorio/piani-territoriali/verso-il-nuovo-piano-paesaggistico-regionale.html>> (13 marzo 2020)

Regione Lombardia: <<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/Pianificazione-regionale/piano-paesaggistico-regionale-ppr/piano-paesaggistico-regionale-ppr>> (16 marzo 2020)

Regione Veneto: <<https://www.regione.veneto.it/web/ptpr/ptpr>> (16 marzo 2020)

Regione Emilia-Romagna: <<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR>> (16 marzo 2020)

Regione Marche: <<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Paesaggio#PPAR--Piano-paesistico-ambientale-vigente>> (16 marzo 2020)

Regione Abruzzo: <<https://www.regione.abruzzo.it/content/piano-regionale-paesistico-prp>> (16 marzo 2020)

Regione Umbria: <<http://www.umbriapaesaggio.regione.umbria.it/pagine/piano-paesaggistico-regionale-000>> (17 marzo 2020)

Regione Molise: <<http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4818>> (17 marzo 2020)

Regione Campania: <<https://www.territorio.regione.campania.it/paesaggio-blog/piano-paesaggistico-regionale-ppr>> (17 marzo 2020)

Regione Basilicata: <<http://ppr.regione.basilicata.it/documentale/>> (17 marzo 2020)

Regione Calabria: <<https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento14/subsite/qtrp/>> (17 marzo 2020)

Regione Sardegna: <<http://www.sardegna territorio.it/paesaggio/verificaadeguamento.html>> (17 marzo 2020)


Regione Piemonte: <<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr>> (10 aprile 2020)

Regione Friuli-Venezia Giulia: <<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/>> (28 aprile 2020)

Regione Toscana: <<https://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico>> (25 marzo 2020)

Regione Lazio: <http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=255> (17 marzo 2020)

Regione Puglia: <<https://www.paesaggiopuglia.it/>> (2 aprile 2020)



**PIANI ANTE
CODICE
con attività di
copianificazione in
corso**

Marche

Nel 1989 è stato approvato il Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR). La regione ha intrapreso un processo di verifica e aggiornamento del PPAR: nel 2010 la Giunta regionale ha approvato il Documento preliminare e nel 2011 è stata firmata l'intesa per avviare l'attività di copianificazione con il MiBAC

Abruzzo

Nel 1990 è stato approvato il Piano Regionale Paesistico. Nel 2006 è iniziato l'iter per la formazione del Nuovo Piano Paesaggistico Regionale e nel 2009 sono stati firmati l'intesa e il disciplinare (nel 2016 è stato aggiornato)

Umbria

Nel 2010 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra Regione, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare; nel 2011 è stato costituito il Comitato Tecnico Paritetico che ha stabilito la redazione di due volumi: nel 2012 la Giunta Regionale ha preadottato la relazione illustrativa del Piano Paesaggistico Regionale con il relativo Volume 1

Molise

Dal 1997 al 1999 sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici-Ambientali di area vasta (P.T.P.A.A.V) che costituiscono il Piano Territoriale Paesistico-Ambientale regionale. Nel 2018 la Regione ha sottoscritto l'intesa e il disciplinare per la copianificazione

Campania


Nel 1987 è stato approvato il Piano Urbanistico Territoriale della Costiera amalfitana e della Penisola sorrentina. Dal 1995 al 2002 sono stati approvati i 14 Piani Territoriali Paesistici (P.T.T.P.P.). Nel 2008 è entrato in vigore il Piano Territoriale Regionale (PTR), ma nel 2011 sono stati firmati l'intesa e il disciplinare per la copianificazione (aggiornati nel 2016). Nel 2018 è stata trasmessa dalla Regione la Proposta di Preliminare di PPR che è stata recepita nel 2019 dal MiBAC

Basilicata

È in corso la formazione del Piano Paesaggistico Regionale. Nel 2011 è stata firmata l'intesa, mentre nel 2017 il disciplinare. Nel 2019 è stata approvata l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici (decima fase). Nel 2020 sono state approvate le attività validate dal Comitato Tecnico Paritetico

Calabria

La Regione non dispone di piani paesaggistici. Nel 2016 ha approvato il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTR/P) che prevede l'elaborazione del PPR costituito dai Piani paesaggistici d'ambito e detta alcune prime norme di salvaguardia per i beni paesaggistici. Nel 2019 è stato deliberato l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica



▲ (FIG 1.1) I piani paesaggistici regionali italiani (elaborazione propria)

Per i piani di ultima generazione, ovvero la Toscana, la Puglia, il Piemonte e il Friuli-Venezia-Giulia, approvati in valenza del Codice con il secondo correttivo del 2008 con attività di copianificazione, ho svolto un'analisi più dettagliata per comprendere in che modo il patrimonio storico-culturale viene trattato nei piani di nuova generazione. Per la regione Lazio, non sono disponibili online i documenti di piano. Queste analisi costituiscono l'**allegato n. 1** | *I piani paesaggistici di nuova generazione.*

Il patrimonio storico-culturale nei piani paesaggistici

1.2| I centri e i nuclei storici nei piani paesaggistici

«La pianificazione paesaggistica è una pratica, non una teoria, un campo di sperimentazione continua, che si costruisce per casi studio²²». Per comprendere meglio la trattazione dei centri e nuclei storici all'interno di un piano paesaggistico, tema di approfondimento della tesi, si è svolta un'analisi prendendo a riferimento alcuni piani che per diversi motivi hanno punti di contatto con il PTR Valle d'Aosta: il PPR della Regione Piemonte (comparabile alla Valle d'Aosta per alcune tipologie di insediamenti alpini e poiché l'analisi del patrimonio storico-culturale è stata svolta dallo stesso gruppo di lavoro – Gambino e Castelnovi), il PPR del Friuli Venezia-Giulia (poiché una regione a statuto speciale e montuosa come la Valle d'Aosta, con strutture insediative alpine) e della Provincia Autonoma di Trento (provincia autonoma di nuovo di natura alpina).

I temi delineati per l'analisi della comparazione sono emersi alla luce del lavoro svolto nel lavoro di tesi e si sono rivelati i più significativi rispetto al PTP valdostano. In questo capitolo, non sarà trattato il piano della Valle d'Aosta, poiché la sede delle analisi saranno i prossimi capitoli, ma saranno delineate le caratteristiche di questi tre piani, che aiuteranno nella comprensione del PTP in un contesto nazionale, relative alla:

- Conoscenza (dimensione relazionale, categorie individuate)
- Tutela e pianificazione
- Modalità di adeguamento dei piani locali.

Per quanto riguarda la disponibilità di *conoscenze*, la dimensione territoriale delle regioni/province è un fattore determinante. Il Piemonte, infatti, presenta oltre 1200 comuni e numerosissimi centri e nuclei storici, la cui conoscenza deve essere ancora approfondita. Il Friuli Venezia-Giulia, essendo una regione autonoma e di minor estensione territoriale, ha avuto la possibilità di avere un maggior patrimonio conoscitivo di questi temi, andando ad affrontarli ad una scala di maggior dettaglio. Soprattutto per quanto riguarda la parte relativa ai beni paesaggistici è degno di nota poiché le analisi sono approfondite e articolano spazialmente la disciplina all'interno dei perimetri di tutela.

Come si è accennato nel primo paragrafo, la *partecipazione* ha un ruolo fondamentale nella stesura dei piani paesaggistici, poiché come da definizione di paesaggio della CEP, ovvero costruito e trasformato dai cittadini, la popolazione è chiamata alla partecipazione per l'individuazione di fattori positivi e negativi al fine di definire le strategie per le future trasformazioni e gli obiettivi di qualità paesaggistica, ricordando che il paesaggio è un tema che non deve essere calato dall'alto, ma deve essere considerato patrimonio della comunità. Ciò, però, non è avvenuto nello stesso modo nei tre piani presi in esame. Il livello di partecipazione del PPR piemontese è considerabile come informazione e consultazione dei rappresentanti eletti (sindaci), oltre al recepimento delle osservazioni; in quello friulano si

La disponibilità di conoscenze

I livelli di partecipazione

²² CLAUDIA CASSATELLA, *Pianificare il paesaggio. Finalmente*, in ANDREA GUARAN MAURO PASCOLINI (a cura di), *Pianificazione e governo del paesaggio: analisi, strategie, strumenti: l'apporto pluridisciplinare dell'Università di Udine al piano paesaggistico regionale del Friuli-Venezia Giulia*, Editrice Universitaria Udinese, Udine 2019, pp. 15-26

è cercato di coinvolgere la popolazione in più momenti della redazione attraverso fasi di informazione, di consultazione e di partecipazione decisionale. Il Friuli ha cercato di porre attenzione alla costruzione sociale della conoscenza attraverso la sperimentazione di modalità partecipative, che in Italia è «istanza più che pratica»²³. Nel PUP trentino il processo partecipativo è avvenuto principalmente attraverso il recepimento delle osservazioni, anche se, grazie ad un livello di governo del territorio intermedio (Piano Territoriale di Comunità), le comunità sono coinvolte e partecipano attivamente allo strumento, senza sottovalutare l'esperienza dell'Osservatorio del paesaggio.

La *dimensione relazionale* è una componente importante da analizzare, poiché il PTP della Valle d'Aosta ne è stato pioniere sia dal punto di vista teorico che metodologico grazie all'impostazione di Gambino. Le unità di paesaggio sono definite «ambiti caratterizzati da specifici sistemi di relazione (ecologiche, storiche, culturali ed economiche) tra componenti eterogenee, che conferiscono loro una riconoscibile identità»²⁴, richiamando il concetto delle unità di paesaggio a quello di rete e l'attenzione sulle trame complesse di relazioni. È per questo che spesso i confini non sono netti, ma labili e sovrapposti (come nel caso del PTP Valle d'Aosta). Importanti da definire sono anche le *categorie individuate*, ovvero come sono definiti e trattati nei piani gli insediamenti storici ai fini di una loro tutela e valorizzazione.

Il PPR piemontese, è strutturato basandosi sull'individuazione di *ambiti di paesaggio* che definiscono il territorio non solo in base alle caratteristiche geografiche, ma anche alle componenti percettive, evidenziando tipologie paesaggistiche riconosciute da caratteri strutturanti²⁵, qualificanti e caratterizzanti secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative, anche grazie al lavoro di analisi della struttura storica del territorio che ha fatto emergere una nuova sensibilità, spostando l'attenzione dal territorio al paesaggio e ai suoi aspetti strutturali, percettivi e identitari²⁶. Il PPR propone una lettura complessiva a più scale del territorio, dai macroambiti alle componenti paesaggistiche che caratterizzano gli ambiti di paesaggio, tra cui le componenti storico-culturali, al cui interno sono identificati i *centri e nuclei storici* definiti come testimonianze del valore storico e documentario e dell'identità culturale regionale e rappresentati ad una scala 1: 50.000. Le

**La dimensione
relazionale e le
categorie individuate**

²³ CASSATELLA, *Pianificare il paesaggio. Finalmente*, cit., pp. 15-26

²⁴ ROBERTO GAMBINO, *Le sintesi interpretative*, in CLAUDIA CASSATELLA, ROBERTO GAMBINO (a cura di), *Il territorio: conoscenza e rappresentazione*, Celid, Torino 2005, pp. 89-95

²⁵ Gambino è da sempre stato un grande sostenitore dell'idea di interpretazione strutturale: «si tratta di riconoscere i punti fermi, i valori non negoziabili, le condizioni irrinunciabili da rispettare nei processi di trasformazione»; «[...] la chiarezza e la credibilità dell'interpretazione strutturale sono tanto più importanti nel processo di pianificazione avviato, quanto più questo processo viene pensato come strumento di governance flessibile e aperta, dialogica e inter-istituzionale». Tratto dalla relazione illustrativa del PPR Piemonte. CASSATELLA, *Pianificare il paesaggio. Finalmente*, cit.

²⁶ ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *La Convenzione europea del paesaggio e le prospettive della ricerca storica*, in MAURO VOLPIANO (a cura di) *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L'Artistica Savigliano, Torino 2011, II, pp. 211-216

schede d'ambito, oltre a riportare cartografia e descrizione, individuano i tratti fisici e storico-culturali prevalenti, gli indirizzi e gli orientamenti strategici a cui fare riferimento nella fase di attuazione del PPR.

Per quanto riguarda il PPR friulano, è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano riconosce le componenti paesaggistiche a scala generale omogenea riferita agli *ambiti di paesaggio* e a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei beni paesaggistici. L'analisi del territorio è svolta a livello di ambito di paesaggio, ambiti individuati attraverso criteri di delimitazione idro-geomorfologico, ambientale-ecologico, identitario-storico-culturale, amministrativo-gestionale, permanenza di territorializzazione storica e coerenza con i sistemi aggregati insediativo-territoriali, quindi con relazioni soprattutto di tipo identitario. Il piano individua, tra gli allegati alle norme di attuazione, i morfotipi territoriali, ovvero tutte le forme riconoscibili e prevalenti degli insediamenti urbani e del territorio agro-rurale (unità territoriali minime dotate di caratteri ricorrenti a livello regionale), tra cui i *morfotipi insediativi*, suddivisi in tessuti storici (insediamenti storici originari “compatti” e “lineari”; insediamenti di fondazione (storico-contemporanei); insediamenti fortificati/difesi, e tessuti contemporanei. Nella trattazione dei tessuti storici, sono interessanti gli insediamenti storici originari “compatti” e “lineari”, i quali sono definiti come «insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche». Il Piano, inoltre, come componente strategica, individua “La Rete dei beni culturali” (scala 1: 150.000) con l'obiettivo di salvaguardare l'intero territorio regionale, di riconoscere, proteggere, conservare e migliorare l'intero sistema di beni culturali e di proporre degli indirizzi di riqualificazione del patrimonio storico-culturale, all'interno della quale è stata individuata una *rete degli insediamenti* (insediamenti urbani stratificati; insediamenti di fondazione; insediamenti fortificati; insediamenti rurali).

Il PUP trentino, nella Carta del Paesaggio, in scala 1: 25.000, individua le *unità di paesaggio*, ponendo in evidenza le immagini identitarie e caratterizzanti dei diversi territori, operando una prima classificazione degli ambiti elementari tra cui gli insediamenti storici, dei sistemi complessi e delle unità di paesaggio, che costituiscono la struttura territoriale delle identità e delle invarianti. Tra gli elaborati cartografici del PUP, l'inquadramento strutturale (IS), in scala 1: 50.000, permette di leggere organicamente l'insieme degli elementi strutturali e si pone come riferimento necessario per i PTC per articolare la carta del paesaggio, disciplinare le reti, ed elaborare le strategie. L'IS rappresenta le reti ordinando i caratteri in tre quadri tra cui il quadro secondario che comprende componenti che testimoniano la stratificazione storica dei processi insediativi (*insediamenti storici*, sistemi di beni storici e artistici, siti archeologici, viabilità storica, cave di pietra e miniere storiche). La Carta del paesaggio può essere considerata un'articolazione fondamentale dell'inquadramento strutturale. Individua il *sistema complesso di paesaggio di interesse edificato tradizionale e centri storici* che considera i nuclei abitati la più preziosa testimonianza culturale trentina. Il sistema mostra la diffusione degli abitati, la loro natura integra o modificata da fenomeni

di espansione, le tendenze evolutive che contrastano con l'impianto originario e con l'equilibrio territoriale.

Per quanto riguarda la *tutela* delle categorie individuate e la *perimetrazione* degli insediamenti storici, il PPR Piemonte è stato impostato su un doppio registro: a scala regionale con un assetto normativo rivolto alla disciplina dei beni e delle componenti di paesaggio e a scala di ambiti di paesaggio con indicazioni normative specifiche. «Nella definizione dei caratteri storico-paesaggistici e normativi degli AP si attua uno dei nodi decisivi dell'impostazione del piano, ossia il passaggio da una concezione tradizionale della tutela dei beni (intesi come sommatoria di oggetti) a una visione per contesti e sistemi di relazioni che strutturano il paesaggio alle diverse scale²⁷». Il PPR indica che i centri e i nuclei storici sono soggetti a direttive, tra cui quella inerente alla perimetrazione. In sede di adeguamento al PPR i piani locali devono verificare le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse, oltre alla definizione di una disciplina di dettaglio assicuri la conservazione e la valorizzazione (art. 24 PPR e art. 24 Legge Urbanistica Regionale del Piemonte).

Il PPR Friuli, per ogni tessuto storico individua dei valori e delle criticità che concorrono a far emergere gli obiettivi di qualità paesaggistica e gli indirizzi/direttive. Gli strumenti urbanistici generali, in sede di adeguamento al PPR, riconoscono e delimitano gli insediamenti espressivi del morfotipo individuati nelle schede d'ambito e nella cartografia, ne ampliano la casistica e ne recepiscono la disciplina d'uso (obiettivi/direttive/indirizzi). La verifica rispetto alla situazione territoriale esistente e la delimitazione dei singoli morfotipi presenti nel territorio sono rimessi allo strumento urbanistico generale. Gli strumenti urbanistici devono anche recepire gli indirizzi e le direttive della Rete dei Beni Culturali che non sono rivolti solamente agli elementi della rete, ma a tutto il territorio circostante, ponendo attenzioni alle relazioni di intervisibilità.

Il PUP di Trento, con la carta del paesaggio, propone un generale approfondimento del paesaggio, orientando la disciplina verso il superamento del semplice sistema del vincolo e dell'autorizzazione dei singoli interventi, grazie all'integrazione di pianificazione, lettura del paesaggio e valutazione delle possibili trasformazioni. Ogni area tematica ritenuta di rilevanza paesaggistica a livello provinciale è stata perimetrata. Infatti, il PUP affronta l'argomento dei centri storici direttamente e indirettamente, indicando nelle cartografie solamente la perimetrazione dell'insediamento. Ai piani subordinati, PTC e PRG, spetta il compito di approfondire la tematica nel suo complesso. Il PUP fornisce delle indicazioni

La tutela e la perimetrazione degli insediamenti storici

²⁷ ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *Lacune, latenze e valenze nella struttura storica del territorio: le indagini per il Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte*, in *Architettura del Paesaggio- Overview*, n.22 (gennaio-giugno 2010), Atti del XIV Convegno nazionale interdisciplinare *Il backstage del mosaico paesistico-culturale: invisibile, inaccessibile, inesistente*, IPSAPA/IPSALEM (Gorizia, 24-25 settembre 2009), 2010, p. 457

metodologiche per la redazione dei PTC per l'identità degli insediamenti storici, individuando alcuni compiti ad esempio il metodo e i criteri per rivedere il perimetro dell'insediamento storico, i margini rispetto all'intorno agricolo, la relazione con complessi monumentali isolati la nuova edificazione.

Per quanto riguarda l'adeguamento dei piani subordinati al piano paesaggistico, il Piemonte e il Friuli ricorrono entrambi a varianti generali o alla redazione di un nuovo piano, poiché l'adeguamento interessa l'intero territorio. Per dare precise indicazioni volte a disciplinare e uniformare gli elaborati presentati dai comuni nelle conferenze di copianificazione, la Regione Piemonte ha redatto un Regolamento per l'adeguamento, idea che sta elaborando anche la Regione Friuli Venezia-Giulia in accordo con la Soprintendenza. Infatti, sta lavorando su un documento utile per indirizzare e definire le modalità e i contenuti dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano paesaggistico. Questi regolamenti attuativi, però, seppur da un lato sono a sostegno degli enti locali, dall'altro evidenziano il rischio di un'attuazione burocratica di rispetto dei singoli elementi, senza un disegno/visione d'insieme²⁸.

Anche nella Provincia Autonoma di Trento, a seguito dell'approvazione del PUP o di sue varianti, gli strumenti di pianificazione subordinati sono adeguati in sede di adozione della prima variante allo strumento urbanistico da parte delle comunità e dei comuni. A complemento dei materiali di supporto per la pianificazione territoriale la Giunta provinciale predispone un documento metodologico costituente le linee guida per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in coerenza con i contenuti e le indicazioni del piano urbanistico provinciale. È bene ricordare che il PUP è uno strumento unitario di governo e di pianificazione del territorio provinciale, con valenza di piano paesaggistico, e che è un piano flessibile poiché da una parte, la disciplina degli elementi permanenti e delle reti è inquadrata nel piano attraverso meccanismi di aggiornamento progressivo, e dall'altra, si sposta sui territori, vale a dire dalla dimensione provinciale al livello intermedio, nell'ottica della sussidiarietà responsabile, individuando il Piano Territoriale della Comunità (PTC) come livello pianificatorio di approfondimento e definizione delle scelte territoriali rispetto a indicazioni o problematiche evidenziate dal PUP. È dunque il PTC che prende in esame i contenuti paesaggistici del PUP e li elabora in termini operativi.

Qui di seguito, uno schema di sintesi per inquadrare meglio i tre piani (FIG 1.2), mentre per la trattazione completa e più approfondita rimando all'**allegato n. 2** | *I piani paesaggistici e la trattazione dei centri e nuclei storici: Piemonte, Friuli Venezia-Giulia e Provincia di Trento.*

Le modalità di adeguamento

²⁸ CASSATELLA, *Pianificare il paesaggio. Finalmente*, cit., pp. 15-26

	PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE del PIEMONTE (2017)	PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE del FRIULI VENEZIA-GIULIA (2018)	PIANO URBANISTICO PROVINCIALE di TRENTO (aggiornamento 2019)
CONOSCENZA	<p>Livelli di partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazione <p>Ambiti di paesaggio</p> <p>Componenti storico-culturali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centri e nuclei storici (art.24) - Patrimonio rurale storico (art.25) 	<p>Livelli di partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazione - consultazione - partecipazione <p>Ambiti di paesaggio</p> <p>Parte statutaria: Morfotipi insediativi (art.17)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tessuti storici (insediamenti storici originari "compatti" e "linear"; insediamenti di fondazione (storico-contemporanei); insediamenti fortificati/difesi. <p>Parte strategica: Rete dei beni culturali (art.44)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rete degli insediamenti (insediamenti urbani stratificati; insediamenti di fondazione; insediamenti fortificati; insediamenti rurali) 	<p>Livelli di partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazione - consultazione (osservazioni) <p>Unità di paesaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insediamenti storici (inquadramento strutturale) - Sistema complesso di paesaggio di interesse edificato tradizionale e centri storici (carta del paesaggio)
	<p><i>Categorie</i></p> <p>I centri e i nuclei storici sono definiti come <i>testimonianze del valore storico e documentario e dell'identità culturale regionale</i>, e sono individuati puntualmente nella Tavola P4 "Componenti paesaggistiche" che costituisce il principale elaborato di riferimento per l'attuazione del Piano nella fase di adeguamento al Ppr. (Quadro d'Unione scala 1:250.000 – 22 fogli scala 1: 50.000).</p> <p><i>Directive</i>: In sede di adeguamento al Ppr, i piani locali devono verificare le <i>perimetrazioni dei centri e nuclei storici</i> individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr.</p> <p>Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse. Inoltre, i prg devono definire una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione.</p>	<p>Gli <i>insediamenti storici originari "compatti" e "lineari"</i>, i quali sono definiti come <i>insediamenti umani</i> le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali <i>aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche</i>. Dai valori e dalle criticità individuati emergono <i>gli obiettivi di qualità paesaggistica e gli indirizzi/direttive</i>.</p> <p>Gli strumenti urbanistici generali, in sede di adeguamento al PPR, riconoscono e delimitano gli insediamenti espressivi del morfotipo individuati nella Scheda di ambito di paesaggio e nella cartografia, ne ampliano la casistica e ne recepiscono la disciplina d'uso (obiettivi/direttive/indirizzi). La verifica rispetto alla situazione territoriale esistente, la puntuale delimitazione dei singoli morfotipi presenti nel territorio, e l'eventuale implementazione degli strati informativi sono rimessi allo strumento urbanistico generale. La specificazione di un dato morfotipo può avvenire attraverso la sola implementazione dell'apparato normativo dell'abaco e attraverso l'individuazione di varianti localizzate.</p>	<p>Il PUP, attraverso la Carta del paesaggio (scala 1: 25.000), propone un generale approfondimento del paesaggio, orientando la disciplina verso il superamento del semplice sistema del vincolo e dell'autorizzazione dei singoli interventi, grazie all'integrazione di pianificazione, lettura del paesaggio e valutazione delle possibili trasformazioni.</p> <p>Il sistema complesso di paesaggio di interesse edificato tradizionale e centri storici considera gli insediamenti storici <i>la pitit preziosa testimonianza culturale trentina</i>.</p> <p>Il PUP fornisce delle indicazioni metodologiche inerenti alla struttura insediativa. In particolare, per l'identità degli insediamenti storici, il PUP delinea per il PTC i compiti di riconoscere e tutelare i valori e le caratteristiche di contesto, per orientare la pianificazione comunale nell'adozione conseguente di scelte insediative corrette, e di approfondire metodologie di analisi e di intervento sui manufatti edili e sugli spazi aperti, ragionando in termini morfologia e di contesto. Il PRG, successivamente, precisa i perimetri e individua gli insediamenti storici stabilendo la disciplina relativa alle modalità di conservazione, di recupero e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi.</p>
ADEGUAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione di un nuovo piano o variante generale. - Regolamento per l'adeguamento per indicazioni volte a disciplinare e uniformare gli elaborati presentati dai comuni nelle Conferenze di copianificazione con la Regione e il Ministero. Le indicazioni hanno la finalità di agevolare la fase di verifica da parte della Regione e di aiutare i Comuni e i professionisti nell'elaborazione dei vari documenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione di un nuovo piano o variante generale. - PPR in continuo aggiornamento. - In elaborazione un documento utile per indirizzare le modalità e i contenuti dell'adeguamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - I PTC o i PRG sono adeguati in sede di adozione della prima variante allo strumento urbanistico da parte delle comunità e dei comuni. - Documento metodologico costituente le linee guida per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in coerenza con i contenuti e le indicazioni del PUP.

▲ (FIG 1.2) I piani paesaggistici e la trattazione dei centri e nuclei storici

Alla luce di queste analisi, è possibile affermare che il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha portato numerose innovazioni per quanto riguarda la pianificazione paesaggistica. Tra le più importanti il passaggio da una concezione vincolistica del piano alla valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico attraverso interventi dinamici e progettuali; l'adozione di nuovi paradigmi come quelli di patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico, invariants strutturali, statuto del territorio (da una visione estetico-percettiva del paesaggio a un'interpretazione strutturale); la coerenza dei piani paesaggistici sui piani e programmi di settore e sui piani urbanistici, attribuendo al paesaggio un valore centrale nella definizione degli obiettivi di pianificazione del territorio. Diventa quindi fondamentale la tutela da parte del governo del territorio, una tutela resa sempre più difficile date le diverse dinamiche (economiche, sociali, speculative, ...) in atto, ma «perdere la memoria dei segni rimasti, o lasciarli all'incuria, è lo stesso che perdere gli ultimi resti delle civiltà scomparse²⁹». Tutelare quindi sia l'intero sistema, sia le singole unità che lo compongono: «Se l'elemento architettonico funge da catalizzatore visivo, il suo contorno ne è il supporto: ogni intervento che tende alterare il supporto non può che creare alterazione nell'oggetto principale³⁰». Per arrivare ad un'azione in grado di tutelare le testimonianze e che possa supportare le decisioni urbanistiche, si deve compiere il primo passaggio di comprensione e conoscenza dei suddetti beni. La rilevazione, il capire come sono strutturati sul territorio, come si sono evoluti nel corso della storia, è fondamentale per raggiungere una politica del governo del territorio compatibile e rispettosa delle preesistenze culturali. Compiere scelte e decisioni con l'assenza di un'adeguata politica, rischia di produrre opere improduttive, poiché senza le valutazioni delle conseguenze è possibile che si perdano investimenti in recuperi di oggetti che possono diventare fini a sé stessi. Risulta quindi indispensabile spostare l'attenzione dagli oggetti, senza dimenticarli, ai sistemi e ai processi, dalla protezione alla pianificazione, e porre attenzione alla costruzione sociale della conoscenza attraverso la sperimentazione di modalità partecipative.

Le novità apportate dal Codice

²⁹ GIAMPIERO VIGLIANO, *Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici*, Regione Piemonte, settore informazione territoriale e settore informazione stampa relazione esterne, Stamperia Artistica Nazionale, Torino 1990, p.14

³⁰ GIAMPIERO VIGLIANO, *Carta delle aree ambientali*, cit., p.14

C A P I T O L O

2

La Regione Autonoma Valle d'Aosta. Inquadramento, assetto istituzionale, governo del territorio

2.1| Inquadramento territoriale

Prima di entrare nel vivo di questo lavoro di ricerca, è fondamentale porre delle basi conoscitive di inquadramento territoriale e politico, del territorio preso in esame: la Valle d'Aosta, che da sempre è consapevole della sua diversità.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta è la più piccola regione italiana, formata da una sola provincia, Aosta. Essa confina a Nord con la Svizzera, a Ovest con la Francia e a Sud e ad Est con il Piemonte. Da sempre ha rappresentato un importante passaggio che ha permesso le relazioni tra i diversi versanti delle Alpi, grazie alle sue peculiarità geomorfologiche come i numerosi passaggi e valichi, rendendola una cerniera tra il nord e il sud delle Alpi, e un luogo di transito in cui il rispetto per il passato e l'apertura al futuro convivono perfettamente. Oltre ad essere la più piccola regione per quanto riguarda la superficie territoriale, la Valle d'Aosta è anche la più montuosa d'Italia. Presenta, infatti, montagne tra le più alte d'Europa: il Monte Bianco (4810 m s.l.m.), il Monte Rosa (4634 m s.l.m.), il Cervino (4634 m s.l.m.) e il Gran Paradiso (4061 m s.l.m.), i cosiddetti "4K" valdostani (FIG. 2.2). Solamente il 20% del territorio valdostano si trova al di sotto dei 1500 metri; l'altitudine media è di 2106 m. Il territorio è quindi caratterizzato da una grande estensione di terre poste a quote elevate, caratterizzate da ghiacciai (sono 210 e ricoprono una superficie complessiva di 170 km²), rocce, praterie alpine, lasciando alle attività antropiche e alle terre atte alla permanenza della vita solo una ridotta superficie (FIG. 2.1).


Dalle acque derivanti dallo scioglimento dei ghiacciai, importanti riserve idriche, si originano tutti i principali affluenti della Dora Baltea, che attraversa da ovest a est l'intera

**La Valle d'Aosta
luogo di passaggio e
relazione**

**La Regione più
montuosa d'Italia**

**Il complesso di valli:
la valle centrale e le
valli laterali; l'adret e
l'envers**

Valle d'Aosta suddividendola in due parti da ovest a est e scavando un complesso di sedici valli convergenti verso la valle principale. Quest'ultima ha una lunghezza di circa 100 km e parte dal comune di Courmayeur (estremo ovest) fino ad arrivare a Pont-Saint-Martin (estremo est), per poi dirigersi verso la pianura Padana e riversarsi nel Po. È una valle di origine glaciale con tipica forma a U, interrotta più volte da strettoie e da residui di vecchie morene. Da questa valle principale, chiamata anche valle centrale, dipartono 16 valli, sia sulla destra (chiamato envers) che sulla sinistra (chiamato adret) orografica, chiamate infatti valli laterali, originando veri e propri sistemi vallivi piuttosto estesi.



▲ (FIG. 2.1) I rilievi della Valle d'Aosta

Poco sviluppati sono invece i territori pianeggianti, che sono localizzati principalmente nel fondovalle principale (FIG. 2.3). Per quanto riguarda l'orientamento degli assi vallivi, si ha un orientamento prevalentemente ovest-est, inizialmente, per la valle centrale, interrotto nelle tre chiusure di Pierre-Taillée, Montjovet e Bard; in particolare nella stretta di Montjovet assume un orientamento verso sud, condizionando notevolmente il clima e la vegetazione. Per quanto riguarda le valli laterali, il loro orientamento è principalmente di tipo nord-sud o sud-nord, a seconda che si trovino all'envers o all'adret rispetto alla valle principale. A nord della Dora Baltea, da ovest a est, troviamo: la Val Ferret, le vallate del Gran San Bernardo e della Valpelline, bagnate dall'Artanavaz e dal Buthier; il vallone di Saint-Barthélemy, la Valtournenche, percorsa dal Marmore, la Val d'Ayas con l'Evançon e la Valle del Lys. A sud della Dora troviamo la Val Veny, la valle del Piccolo San Bernardo, la Valgrisenche, la Val di Rhêmes, la Valsavarenche, la valle di Cogne, il vallone di Clavalité (Fénis), la valle del Chalamy (Champdepraz) e la valle di Champorcher con l'Ayasse.

Solamente le valli di Champorcher e Valpelline seguono un orientamento rispettivamente in direzione ovest-est e nord est-sud ovest.

La Valle d'Aosta presenta numerosi passaggi che hanno sempre permesso le relazioni tra i diversi versanti delle Alpi, influenzando in modo determinante le vicende storiche della regione, come il colle del Gran San Bernardo verso la Svizzera e il colle del Piccolo San Bernardo verso la Francia, oltre alla relazione diretta con l'Eporediese attraverso il passaggio di Pont-Saint-Martin. Dal punto di vista infrastrutturale, la Valle d'Aosta presenta solamente due assi stradali principali, vista la natura montuosa che la caratterizza: l'autostrada A5 (Torino-Aosta-Trafo del Monte Bianco) e la Strada Statale n.26 della Valle d'Aosta. Come già detto precedentemente, importanti sono i collegamenti con l'Europa d'oltralpe: il traforo del Gran San Bernardo (6 km) che conduce in Svizzera, il traforo del Monte Bianco (12 km) che collega Courmayeur a Chamonix (Francia), il colle del Gran San Bernardo (2472 m s.l.m. che unisce la valle con Martigny e la vallata del Rodano (Svizzera), il colle del Piccolo San Bernardo (2188 m s.l.m.) che collega il vallone di La Thuile con la Val d'Isère (Francia). Questi ultimi due passi principali sono carrabili solamente per pochi mesi durante l'anno (solitamente da giugno a ottobre) a causa della neve che ne impedisce l'utilizzo, ma grazie alla costruzione dei tunnel il passaggio nell'Europa d'oltralpe è sempre consentito. La Valle d'Aosta è raggiunta anche dal trasporto su ferro, la cui direttrice ferroviaria principale è la linea Aosta-Ivrea-Chivasso-Torino. Sono presenti anche una linea secondaria, la Aosta-Pré-Saint-Didier, che però è stata sospesa dalla fine del 2015, e due linee ferroviarie dismesse, la Cogne-Acque fredde, in esercizio dal 1921 al 1979, e quella di La Thuile-Arpy, operativa dal 1927 al 1961.

Un altro aspetto importante da prendere in considerazione per un inquadramento territoriale è il sistema delle Aree Protette all'interno del territorio valdostano che è composto dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, dal Parco Naturale del Mont Avic e da diverse riserve naturali (di cui 6 sono zone umide): Côte de Gargantua, Lago di Lolair, Lago di Villa, Les Iles, Marais, Mont Mars, Stagno di Holay, Stagno di Lozon, Montagnayes e Tsaselet. Queste ultime sono tutelate dalla l.r. 30/1991 "Norme per l'istituzione di aree naturali protette" e permettono la salvaguardia di biotopi di elevato valore naturalistico quali torbiere, aree xerothermiche, laghi alpini e stagni, rappresentando comunque solo una parte del patrimonio naturale valdostano che è estremamente ricco di siti di notevole interesse geomorfologico, vegetazionale e faunistico. La percentuale di territorio regionale protetto infatti non è molto elevata (poco più del 13%). Nell'ambito del Progetto Natura 2000 dell'Unione Europea sono stati individuati 26 SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e 1 ZPS (Zona di Protezione Speciale). La rete ecologica europea ricopre circa il 30% del territorio valdostano.

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è stato il primo parco italiano ad essere istituito nel 1922 ed è il secondo delle Alpi per estensione (70000 ha). Esso abbraccia un vasto territorio di alte montagne, fra gli 800 metri dei fondovalle e i 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso, comprendendo cinque valli tra valdostane e piemontesi (Rhêmes, Valsavarenche e Cogne in Valle d'Aosta, e Orco e Soana in Piemonte). L'intero territorio del parco ospita un ambiente intatto e di grandissima bellezza anche grazie allo statuto istitutivo, in cui

**La rete
infrastrutturale e i
collegamenti
internazionali e
regionali**

**Il sistema delle Aree
Protette**

vengono indicate la conservazione della fauna e della flora, la tutela delle bellezze geologiche e paesistiche. Il Parco del Mont Avic è il primo ed unico parco naturale regionale valdostano istituito nel 1989 al fine di conservare le risorse naturali presenti nella medio-alta valle del torrente Chalamy, nel comune di Champdepraz poiché caratterizzata da aspetti paesaggistici estremamente suggestivi e da ambienti modificati marginalmente dalle attività antropiche (agro pastorali e turistiche) vista l'accidentata orografia.



Monte Bianco 4810 m



Monte Rosa 4634 m



Cervino 4634 m



Gran Paradiso 4061 m

▲ (FIG. 2.2) I 4K valdostani



▲ (FIG. 2.3) La valle centrale vista dal Monte Zerbion (2.728 m s.l.m.)

2.2| Il sistema politico e amministrativo

«La Valle d'Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto [...] – ed – ha per capoluogo Aosta». Così recita il primo articolo, compreso nel Titolo I “Costituzione della regione”, della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 “Statuto Speciale per la Valle d'Aosta”³¹. La peculiarità istituzionale della Valle d'Aosta è la coincidenza tra la dimensione provinciale e la dimensione regionale, conseguenza del fatto che al termine della guerra l'organizzazione della Valle d'Aosta fu immaginata come Provincia autonoma anziché come Regione senza province³². L'articolazione dei livelli di governo, infatti, si basa in via esclusiva sul rapporto tra la Regione e i comuni; tutte le funzioni normalmente svolte dalle province sono svolte dagli organi regionali. Inoltre, il Presidente della Regione non è solamente al vertice dell'amministrazione regionale, ma è chiamato a svolgere anche le attribuzioni del Prefetto³³.

La Valle d'Aosta è una Regione autonoma, la cui autonomia consiste principalmente nel potere di legiferare in molte materie normalmente di competenza statale. Il finanziamento della regione deriva in particolar modo dalla restituzione da parte dello Stato della quasi totalità dei tributi raccolti nel territorio regionale: più del 90% dei tributi riscossi in ambito regionale rimane all'interno del territorio.

**La Regione
Autonoma Valle
d'Aosta**

L'autonomia valdostana

La cultura e l'identità valdostane si sono sviluppate nel corso dei secoli grazie ad una situazione geografica molto particolare: su tre lati la Valle d'Aosta è circondata da alte vette, il che la rende conservatrice con una forte personalità collettiva, e, grazie alle vie di comunicazione con la Francia e la Svizzera, è da sempre considerata un territorio strategico e un importante crocevia. Il paragrafo si sviluppa anche grazie alle considerazioni tratte dalla tesi di laurea magistrale di Richard Zublena³⁴.

L'identità valdostana

³¹ (Testo coordinato con le modificazioni introdotte dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, corredato di note, dell'elenco degli articoli modificati, delle leggi costituzionali di modifica e delle norme di attuazione)

³² ROBERT LOUVIN, *La Valle d'Aosta. Genesi, attualità e prospettive di un ordinamento autonomo*, Musumeci, Aosta, 1997, p. 39

³³ Tra le funzioni prefettizie si occupa, in particolare, della gestione dell'ordine pubblico e delle funzioni di rappresentanza del governo nazionale nella Regione, oltre a garantire, in collaborazione con il Servizio affari di prefettura, il monitoraggio ed il coordinamento di tutte le attribuzioni prefettizie.

³⁴ RICHARD ZUBLENA, *Pianificazione a scala territoriale e urbanistica nelle Terre Alte: quattro territori a confronto*, Tesi di Laurea Magistrale, rel. Carlo Alberto Barbieri, Grazia Brunetta, Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-ambientale, aa 2015-2016, pp. 55-60

È esagerato pensare che lo spirito autonomistico dei valdostani sia da ricercare nel periodo dei Salassi per via della loro resistenza alla romanizzazione, ma questo può essere considerato l'ideale antecedente a tutto il processo che ha portato all'autonomia. Dopo la caduta dell'Impero Romano, la Valle d'Aosta subì diverse invasioni tra cui quella dei Franchi nel 575 ed è in quel periodo che si sono delineati i caratteri linguistico e culturale valdostani, confermati sotto l'influenza della famiglia Savoia.

**Le origini dello
spirito autonomistico**

Gli storici individuano l'origine dell'autonomia nella *Charte des franchises* del 1191, accordata alla città di Aosta dal conte Tommaso I di Savoia³⁵. Questo è il primo documento che riconosce lo status speciale valdostano, una sorta di patto bilaterale tra il conte e la Valle d'Aosta, con lo scopo di rafforzare l'autorità dei Savoia sui signori locali, che consisteva in una promessa di fedeltà da parte degli abitanti al conte in cambio di protezione e della non imposizione di tributi senza il consenso delle istituzioni locali. La *Charte* è sempre stata considerata dai valdostani come il riconoscimento dei privilegi più antichi ed è stata mantenuta anche nel 1430 quando Amedeo VIII di Savoia promulgò gli Statuta Sabaudiaë per unificare la legislazione della provincia³⁶.

La *Charte des franchises*

Un altro passaggio importante per l'autonomia della Valle d'Aosta si è svolto nel 1536, anno in cui l'Assemblea degli Stati generali decise di rimanere cattolici e fedeli ai Savoia, di 'vivere e morire' per difendere la religione e la patria, creando la nuova giunta di governo, il *Conseil des Commis*³⁷. Questo organo, composto dai tre ordini della società, era nato senza l'approvazione del duca; infatti fu riconosciuto ufficialmente solamente nel 1570 da Emanuele Filiberto di Savoia in onore della fedeltà dimostratasi dai valdostani nel 1536, permettendo alla Valle d'Aosta di godere di una certa condizione di autonomia. Nell'editto pubblicato da Emanuele Filiberto si autorizzava all'uso della lingua vernacolare, e quindi del francese, nei documenti pubblici, al posto del latino. Però, dopo una tentata riforma fiscale che ledeva le franchigie valdostane e diversi conflitti, Emanuele Filiberto, nel 1580, ha dichiarato il *Pays d'Aoste* come provincia separata con le proprie leggi e imposizioni, trasformandola in zona franca. Tutto ciò è durato fino al 1730 con l'ascesa al trono di Carlo Emanuele III, periodo in cui i Savoia hanno iniziato a sopprimere o ridimensionare i privilegi e le istituzioni di autonomia, iniziando a preoccupare la classe dirigente valdostana.

Il *Conseil des Commis*

Tra il 1757 e il 1763, infatti, si sono avviate delle grandi riforme che ridefinivano e limitavano le competenze del *Conseil des Commis*, ponendo una fine eminente alle istituzioni di autogoverno nate nel 1536. Con la Rivoluzione francese, la Valle d'Aosta è

³⁵ Trascrizione e traduzione del documento negli apparati bibliografici (Trascrizione dei documenti descrittivi)

³⁶ MARIA GRAZIA VACCHINA, *L'autonomia della Valle d'Aosta. Origini - Sviluppo - Prospettive costituzionali*, Musumeci editore, Quart, 1986, p. 36

³⁷ LEO SANDRO DI TOMMASO, «Una biblioteca storica per il cittadino valdostano. Manuali, monografie e cantieri didattici in Valle d'Aosta (1925-2013)», in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 1, CXIV, pp. 125-256

caduta in una profonda crisi che ha diviso il potere politico da quello religioso, fino a quel momento un caposaldo nell'autonomia.

Inoltre, con lo scoppio della guerra tra la Francia e le potenze coalizzate, e la conseguente invasione della Savoia nel 1792, è iniziata una fase che segnò la fine della vita tranquilla della comunità valdostana in cui l'economia, già povera, divenne un'economia di guerra. Ciò nonostante, in Valle d'Aosta è rimasta una forte coscienza autonomista, manifestatasi soprattutto sulle questioni linguistiche e amministrative. In seguito, nel 1860 i valdostani si sono dovuti confrontare con una nuova realtà: la Savoia e Nizza sono passate dal dominio sabauda a quello francese; soprattutto il distacco della Savoia è stato drammatico perché i due territori erano stati legati per ben otto secoli attraverso profonde relazioni culturali, sociali ed economiche. Nel 1861 si è proclamata l'Unità d'Italia e la Valle d'Aosta, dopo essere stata per secoli al centro di uno stato di piccole dimensioni in cui la componente francofona aveva un peso rilevante (nel 1835 pari al 15% della popolazione del Regno di Sardegna), è diventato un territorio marginale nel quale meno dell'1% della popolazione era francofona³⁸. Infatti, solo dopo l'Unità d'Italia in Valle d'Aosta si è diffusa la lingua italiana, subendo una forte italianizzazione sia per l'imposizione dell'italiano nelle scuole che per fenomeni quali l'industrializzazione e l'immigrazione; il francese è stato ostacolato, giungendo al suo divieto durante il fascismo, in cui sono stati italianizzati i toponimi con la previsione di realizzare un analogo provvedimento per i cognomi, col risultato di rafforzare l'identità dei valdostani, il loro desiderio di autodeterminazione e di autonomia dallo stato italiano (FIG. 2.4). «La questione linguistica cristallizzò dal 1860 al 1945, l'opinione valdostana contro i modi d'agire del potere centrale e fu certamente all'origine di tutti gli antagonismi successivi. In un'epoca in cui non vi poteva esser problema di decentralizzazione né a fortiori d'autonomia, restava solamente ai Valdostani la loro lingua, e la maggior parte di loro si accanì nel difenderla con una sorprendente pertinacia»³⁹. La classe dirigente locale ha rafforzato così l'ideale del particolarismo del popolo valdostano, creando nel 1909, insieme al clero e alla classe nobiliare, un'associazione culturale politica con lo scopo di salvaguardare tradizioni, cultura e lingua locale: il *Comité pour la protection de la langue française dans la Vallée d'Aoste*, conosciuto come *Ligue Valdôtaine*. Da qui è nata la convinzione che la difesa della lingua francese fosse legata alle ragioni dell'autonomia e del regionalismo. Nel 1919 la *Ligue* ha inviato al Presidente del Consiglio in carica, Vittorio Emanuele Orlando, una petizione con alcune proposte sia per l'autonomia linguistica che per quella amministrativa poiché per poter salvare il particolarismo linguistico era indispensabile disporre di un potere decisionale nel campo amministrativo. Durante il fascismo, il cui scopo politico-istituzionale non era una valorizzazione dell'identità locale, ma l'eliminazione di ogni specificità del territorio

Il dominio francese

L'Unità d'Italia e l'italianizzazione

La questione linguistica

Il fascismo

³⁸ ROBERTO NICCO, *Il percorso dell'autonomia, le parcours de l'autonomie*, Musumeci editore, Quart, 1997, p. 6

³⁹ ALESSANDRO PASSERIN D'ENTRÈVES, MARC LENGÉREAU, «La Valle d'Aosta, minoranza di lingua francese dello Stato italiano», in «Quaderni di sociologia», 1, XVI, 1967, p. 73.

attraverso una più diretta azione di controllo su di esso, nel 1923, un gruppo di giovani, con a capo Joseph Marie Alliod, ha fondato il *Groupe valdôtain d'action régionaliste* per organizzare una resistenza all'italianizzazione e promuovere la lingua francese attraverso l'istituzione di una scuola autenticamente valdostana. Il movimento non è durato a lungo, ma ha gettato le basi per la nascita della *Jeune Vallée d'Aoste*, fondata nel 1925 su iniziativa dell'abbé Joseph Marie Trèves con Émile Chanoux, Joseph Marie Alliod e Rodolphe Coquillard, con l'obiettivo di sostenere e difendere i diritti, le tradizioni, la lingua e le istituzioni della Valle d'Aosta⁴⁰. L'associazione, a causa dell'ostilità del regime fascista, è diventata poi semi-clandestina, fino ad interrompersi con la morte dell'abbé Trèves nel 1941.

*La Jeune Vallée
d'Aoste*



▲ (FIG. 2.4) L'italianizzazione dei toponimi durante il periodo fascista

⁴⁰ Gli obiettivi di questa associazione erano in particolare: ottenere dal Governo il riconoscimento dei diritti regionali e, di conseguenza, l'annullamento di tutte le disposizioni contrarie ad essi prese finora; sollevarsi contro ogni nuova violenza da parte del Governo o dei suoi funzionari nei confronti di questi stessi diritti regionali; conservare ad ogni costo l'uso del francese nella Valle d'Aosta; persuadere l'opinione pubblica valdostana (e non valdostana) della necessità che la Valle d'Aosta si costituisca come regione amministrativamente autonoma, in un futuro decentramento amministrativo, necessità consacrata dai suoi caratteri storici, etnici, linguistici e topografici.

ETTORE ROTELLI, *La genesi dell'autonomia regionale valdostana*, in *L'alternativa delle autonomie. Istituzioni locali e tendenze politiche dell'Italia moderna*, Il Mulino, Bologna, 1978, p. 277-278.

All'entrata in guerra dell'Italia nel 1940 con l'attacco alla Francia, l'opinione pubblica valdostana verso il regime è mutata: dall'adesione o dall'accettazione del fascismo, al distacco e all'avversione, poiché molti valdostani avevano trovato ospitalità e lavoro in Francia⁴¹. Il *Comité de libération valdôtain*, formato nel 1941 da Émile Chanoux, Amedée Berthod, Lino Binel, Joseph Bréan, Guglielmo Caracciolo, Enrico Chantel e Cesare Olietti, ha organizzato una vera e propria resistenza armata a partire dal 1943 contro il nazifascismo, ribadendo che la Valle d'Aosta è «... indépendante et libre de tout lien envers la couronne royale italienne et le gouvernement italien de Rome». Dopo la caduta del regime, Émile Chanoux e Ernest Page, il 13 dicembre 1943 si sono incontrati a Chivasso con alcuni esponenti delle valli valdesi, redigendo la Dichiarazione di Chivasso⁴² contenente i principi sui quali fondare una vera e propria autonomia, non solo per le popolazioni alpine, ma per tutte le minoranze. Anche dopo la morte di Chanoux nel 1944, sono sempre rimasti accesi gli obiettivi dell'autonomia e della restituzione delle forme di autogoverno, iniziando a preparare le prime bozze di statuto per la Valle d'Aosta. Per raggiungere questi obiettivi, le prospettive che si sono avanzate sono state quelle del separatismo e dell'annessione alla Francia, provocando preoccupazioni in Italia e in coloro, come Federico Chabod, che pensavano ad una Valle d'Aosta autonoma, ma all'interno dello Stato italiano⁴³. Chabod, infatti, ha iniziato una propaganda contro gli annessionisti valdostani e ha richiesto ai partiti politici antifascisti una dichiarazione per garantire ai valdostani l'autonomia amministrativa e linguistica. Grazie al suo operato, Chabod, divenuto viceprefetto, è riuscito ad evitare il referendum sull'annessione alla Francia, fatto che ha contribuito a convincere il governo italiano ad accettare le proposte emerse dai valdostani. Dopo un lungo confronto con lo Stato italiano e l'analisi di vari progetti, il 7 settembre 1945, Umberto di Savoia, luogotenente generale del Regno, ha firmato i decreti luogotenenziali n. 545 e n. 546 con i quali la Valle d'Aosta è diventata Regione Autonoma per le sue condizioni del tutto particolari⁴⁴, quali geografiche, economiche e linguistiche. Questi decreti, anche se limitativi, hanno permesso alla Valle d'Aosta di iniziare il suo

**La resistenza del
Comité de libération
valdôtain**

**La Dichiarazione di
Chivasso**

**La prima Regione
Autonoma italiana**

⁴¹ NICCO, *Il percorso dell'autonomia*, cit., p. 109

⁴² Trascrizione del documento negli apparati bibliografici (Trascrizione dei documenti descrittivi)

⁴³ Federico Chabod aveva contribuito all'incontro di Chivasso, dichiarando che «nel quadro politico unitario dell'Italia di domani, che amministrativamente ed economicamente dovrà essere basata sul più largo decentramento alle Valli Alpine dev'essere riservata, oltre all'autonomia amministrativa comune a tutte le regioni italiane, una particolare autonomia culturale e linguistica». Molte similitudini si trovano nel pensiero di Chabod e Chanoux, seppur da sempre si evidenziano le distanze tra i due personaggi.

EMILE CHANOUX, *De la "Déclaration de Chivasso" à "Federalismo e autonomie"*, Imprimerie Valdôtaine, Aosta, 1973, p. 84

⁴⁴ Ferruccio Parri in *Avanti!*, quotidiano storico del Partito Socialista Italiano, del 4 settembre 1945 dichiarava che «L'autonomia della Val d'Aosta deve servire a rinsaldare i legami della Valle stessa con l'Italia, perché essa non è avulsa dall'Italia».

percorso di autonomia, diventando la prima regione italiana a fruire di un regime di autonomia. Il primo gennaio 1948 è entrata in vigore la Costituzione italiana, la quale al titolo V regola “Le regioni, le provincie, i comuni” ed in particolare all’art. 116 stabilisce che «Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto-Adige, al Friuli Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali»⁴⁵. In virtù dell’art. 116, lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta è stato approvato dall’Assemblea Costituente il 30 gennaio 1948 e promulgato con legge costituzionale n. 4 il 26 febbraio 1948, sancendo definitivamente l’autonomia della Valle d’Aosta. La Regione Autonoma è stata dotata di un’ampia serie di competenze, anche esclusive, di potestà legislativa e di amministrazione e il bilinguismo è stato finalmente riconosciuto. Il percorso verso l’autonomia è stato arduo, complesso e ricco di eventi che hanno, però, caratterizzato questo particolare territorio montano, rafforzando l’identità collettiva dei valdostani.

La Costituzione italiana e lo Statuto speciale del 1948

L’organizzazione politica

Gli organi che compongono l’organizzazione politica della Regione, esposti nel titolo V “Organi della Regione” dello Statuto, sono:

Gli organi della Regione

- il Consiglio della Valle d’Aosta/Conseil de la Vallée d’Aoste;
- la Giunta regionale;
- il Presidente della Regione.

Il Consiglio regionale della Valle è composto da 35 consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto e svolge la funzione legislativa, per una durata di 5 anni. Questo organo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l’Ufficio di presidenza e le Commissioni⁴⁶, in conformità al regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

⁴⁵ Art 116 costituzione ora recita così Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale

⁴⁶ Le commissioni consiliari sono organi collegiali ristretti che svolgono funzioni preparatorie alla funzione legislativa. All’inizio di ogni legislatura sono costituite le commissioni consiliari permanenti, nominate dal Consiglio, su proposta del Presidente. Ogni commissione è costituita da sette consiglieri, con criterio di proporzionalità tra maggioranza e minoranza. Le commissioni consiliari permanenti sono cinque:

- I Commissione permanente - Istituzioni e autonomia
- II Commissione permanente - Affari generali
- III Commissione permanente - Assetto del territorio
- IV Commissione permanente - Sviluppo economico
- V Commissione permanente - Servizi sociali
- Sottocommissione - I Commissione

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale sono gli organi esecutivi della Regione, la cui elezione spetta al Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta è il capo dell'amministrazione regionale e rappresenta la Regione. Promulga le leggi ed i regolamenti regionali, e svolge anche il ruolo di Prefetto. La giunta invece è composta dal presidente stesso, dal vicepresidente e dagli assessori che sono a capo dei seguenti assessorati:

- Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale;
- Assessorato agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti;
- Assessorato alle finanze, attività produttive, artigianato;
- Assessorato all'istruzione, Università, ricerca e politiche giovanili;
- Assessorato alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica;
- Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
- Assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali⁴⁷.

Nel capitolo 3, sarà meglio illustrato il ruolo del precedente assessorato, con particolare riferimento al ruolo della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

Al titolo II “Funzioni della Regione”, in particolare all’art. 2, si elencano le materie in cui la Regione possiede la *competenza esclusiva* nel legiferare, ovvero: **Competenze esclusive**

- a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
- e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
- f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
- g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;**
- h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
- i) acque minerali e termali;
- j) caccia e pesca;
- k) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
- l) incremento dei prodotti tipici della Valle;
- m) usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;
- n) artigianato;
- o) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;**
- p) istruzione tecnico-professionale;
- q) biblioteche e musei di enti locali;
- r) fiere e mercati;
- s) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
- t) toponomastica;
- u) servizi antincendi.

In particolare, la Commissione permanente Assetto del territorio ha competenze in: agricoltura, assetto del territorio, caccia e pesca, edilizia, foreste, opere pubbliche, parchi e riserve naturali, protezione civile, tutela dell'ambiente, utilizzazione delle acque a scopo irriguo, viabilità, zootecnia.

<<http://www.consiglio.regione.vda.it/app/commissioni>> (6 novembre 2019)

⁴⁷ <https://www.regione.vda.it/amministrazione/struttura/default_i.asp> (30 ottobre 2019)

Da mettere in evidenza, poiché di interesse per il mio lavoro di tesi, sono la competenza esclusiva in urbanistica (come vedremo in seguito al paragrafo 2.3 con la l.r. 11/1998) e in materia di tutela del paesaggio.

L'art. 3, invece, dichiara che «La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali», quindi *competenza concorrente* Stato-Regione, nelle seguenti materie:

Competenze concorrenti Stato-Regione

- a) industria e commercio;
- b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
- c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
- d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
- e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
- f) finanze regionali e comunali;
- g) istruzione materna, elementare e media;
- h) previdenza e assicurazioni sociali;
- i) assistenza e beneficenza pubblica;
- j) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
- k) antichità e belle arti;**
- l) annona;
- m) assunzione di pubblici servizi.

L'organizzazione amministrativa

Per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa, la Regione è suddivisa in:

Gli enti territoriali

- Consiglio della Valle d'Aosta (ente regionale);
- Unités des Communes (ente intermedio sovralocale);
- Comuni (ente locale).


La Regione è suddivisa in 74 Comuni organizzati in 8 Unités des Communes Valdôtaines (fino al 2014 denominate Comunità montane), ad eccezione di Aosta, che rappresentano quelle unità amministrative intermedie tra la Regione e i Comuni⁴⁸. Ai sensi della l.r. 6/2014 “Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”, le Unités des Communes valdôtaines, (di seguito denominate Unités), sono enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali⁴⁹.

⁴⁸ Gli organi che compongono i Comuni sono il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Il sindaco, il vicesindaco, gli assessori e i consiglieri sono eletti ai sensi della legge regionale ogni 5 anni. Lo Statuto di ogni comune stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, della partecipazione popolare, del decentramento, della trasparenza amministrativa e quanto ulteriormente previsto dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

⁴⁹ A questi enti locali di ambito sovracomunale è affidata la gestione di:

Le Unités associano i Comuni contermini che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comuni, ad esclusione del Comune di Aosta che è equiparato ad una Unité autonoma, con un limite demografico minimo stabilito in 10.000 abitanti.⁵⁰

Le Unités sono (FIG. 2.5): Valdigne – Mont-Blanc, Grand-Combin, Aosta, Grand Paradis, Mont-Émilis, Mont-Cervin, Evançon, Mont-Rose e Walser⁵¹.



▲ (FIG. 2.5) Le Unités des Communes Valdôtaines

-
- sportello unico degli enti locali (SUEL);
 - servizi alla persona (tra cui assistenza domiciliare, microcomunità, assistenza ai minori, scuole medie e asili nido, soggiorni vacanze per anziani, trasporto di anziani, ...);
 - servizi connessi al ciclo dell'acqua;
 - servizi connessi al ciclo dei rifiuti;
 - servizi di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie.

⁵⁰ Art. 8 (Unités des Communes valdôtaines); Art. 9 (Ambito territoriale delle Unités)

⁵¹ Ogni Unité è composta da un organo formato dal Presidente (uno dei membri della Giunta, eletto a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta), e dalla Giunta (composta dai sindaci dei comuni associati), la cui durata in carica è di 5 anni.

2.3| Il quadro legislativo e della pianificazione

La Regione Autonoma Valle d'Aosta dal punto di vista del governo del territorio ha creato attorno alla propria autonomia un modello di sviluppo territoriale assegnandosi una forte responsabilità per quanto riguarda le sue trasformazioni. Fondamentalmente il quadro normativo regionale in materia di pianificazione territoriale e di urbanistica è così articolato:

- Legge regionale 11/1998 – urbanistica e pianificazione territoriale in Valle d'Aosta (testo coordinato con le successive modificazioni⁵²)
- Legge regionale 13/1998 – Piano Territoriale Paesistico
- Legge regionale 24/2009 – legge casa (testo coordinato con le successive modificazioni).

Legge regionale 11/1998 – Urbanistica e pianificazione territoriale in Valle d'Aosta

La legge regionale 11/1998 è nata dalla necessità di organizzare e disciplinare in maniera organica la materia urbanistica, in particolare sostituendo la l.r. 3/1960 “Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta” e la l.r. 14/1978 “Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale”, le quali, ad avvenuta approvazione del PTP e di tutti i PRG comunali, avevano sostanzialmente esaurita la loro finalità.

Il principio fondamentale a cui si ispira la legge⁵³ è quello generalmente condiviso, dello sviluppo sostenibile, la cui definizione è contenuta al successivo comma 2: «Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, nella consapevolezza della particolare rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della Regione»⁵⁴. La Regione si impegna, quindi, a tutelare e conservare le proprie caratteristiche territoriali e le specificità, perseguendo uno sviluppo sostenibile cercando di limitare il problema del continuo consumo di suolo e intraprendendo tutte quelle azioni fondamentali per un buon governo del territorio. Infatti, l'art.1 comma 3 “Principi fondamentali” afferma che «la pianificazione territoriale-paesistica, urbanistica, di settore e la programmazione generale e settoriale sono orientate a perseguire uno sviluppo

La legge urbanistica regionale

I principi fondamentali e gli orientamenti tra cui la tutela del paesaggio e dei beni culturali

⁵² Ultima modifica: l.r. 5/2018 *Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali.*

⁵³ Art. 1 “Principi fondamentali”

1. Con la presente legge, la Regione determina le condizioni giuridiche riguardanti l'uso del proprio territorio, idonee a perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio medesimo.

⁵⁴ Comma ispirato alla definizione di “sviluppo sostenibile” data dal rapporto Brundtland del 1987: «Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri».

sostenibile gestendo le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente» attraverso determinati orientamenti che dovranno garantire:

- la gestione delle risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente;
- la tutela del paesaggio e dei beni culturali;
- la riserva all'agricoltura delle buone terre coltivabili;
- il pieno recupero del patrimonio edilizio esistente;
- la qualificazione delle zone a destinazione artigianale e industriale;
- la riserva di aree adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse pubblico;
- il divieto dell'edificazione sparsa;
- la distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio.

In particolare, tra i contenuti che la legge prevede ci sono:

I contenuti della legge

- la disciplina della pianificazione regionale ed in particolare la definizione della natura e degli obiettivi del piano territoriale paesistico (PTP);
- la ridefinizione dei contenuti e degli elaborati del piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) tenuto conto, in particolare, dell'avvenuta approvazione del PTP;
- il trasferimento ai comuni di tutte le competenze inerenti all'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici, con l'unica eccezione delle varianti che attengono all'impostazione generale del PRG, qualificate come varianti sostanziali e puntualmente definite dalla legge;
- una generale semplificazione delle procedure di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici (ed in particolare delle varianti sostanziali) e la previsione di apposite conferenze di servizi. Si sottolinea, in particolare, sempre con riferimento alle varianti sostanziali, la previsione di una conferenza di servizi, denominata conferenza di pianificazione, in cui è prevista la partecipazione del sindaco del comune interessato, la quale, prima dell'adozione formale della variante da parte del comune, consente una preventiva valutazione della variante da parte di tutte le strutture regionali interessate, con l'eventuale possibilità di concordare previamente i contenuti della variante medesima;
- una semplificazione delle procedure anche per quanto riguarda gli strumenti attuativi del PRG;
- la previsione di un regolamento edilizio tipo regionale a cui è data facoltà ai comuni di adeguare i propri regolamenti edilizi;
- la previsione di solo due tipi di titoli abilitativi (concessione edilizia e denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera) per le trasformazioni urbanistiche o edilizie;

La l.r 11/1998 si articola in dieci Titoli:

- Titolo I - Principi
- Titolo II - Pianificazione regionale
- Titolo III - Pianificazione comunale

- Titolo IV – Accordi - intese - opere pubbliche comunali, intercomunali e delle comunità montane per radio telecomunicazioni - impianti di energia eolica
- Titolo V – Ambiti inedificabili
- Titolo VI – Piani, programmi e progetti attuativi
- Titolo VII – Disciplina dell'attività edilizia
- Titolo VIII – Vigilanza e sanzioni
- Titolo IX – Poteri di deroga e di annullamento
- Titolo X – Norme finali

Per quanto riguarda la Pianificazione regionale, esplicitata nel Titolo II, le attività sono orientate dal Piano Territoriale Paesistico (PTP), ovvero il piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, approvato con la legge regionale 13/1998, contestualmente approvata alla l.r. 11/1998. Il piano considera l'intero territorio regionale e persegue gli obiettivi di assicurare uno sviluppo sostenibile, di tutelare e valorizzare il paesaggio, di rendere evidenti e fruibili i valori e di garantire la stabilità ecologica⁵⁵. Il PTP, decorsi i 10 anni dalla data in cui ha assunto efficacia e allo scadere di ogni successivo decennio, va riconsiderato nei suoi contenuti anche in relazione dello stato di fatto⁵⁶.

La pianificazione regionale

Nel capitolo 3 sarà meglio argomentato e descritto questo importante strumento di governo del territorio, che è alla base del mio lavoro di tesi.

A livello comunale (Titolo III), l'art.1 afferma che «lo strumento generale di pianificazione urbanistica è costituito dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) [...] di cui tutti i Comuni sono dotati». L'organizzazione del territorio comunale è definita dal PRG, il quale stabilisce gli usi, le forme e le modalità per il suo corretto utilizzo volto a soddisfare le esigenze delle comunità e degli individui, nella consapevolezza e nel rispetto della storia delle comunità⁵⁷.

La pianificazione comunale

⁵⁵ Art. 2 "Natura e obiettivi del piano territoriale paesistico"

5. Il PTP considera l'intero territorio regionale, al quale si applica senza esclusioni; il PTP stesso persegue gli obiettivi di assicurare uno sviluppo sostenibile, di tutelare e valorizzare il paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di garantire la stabilità ecologica.

⁵⁶ Art. 6 "Riconsiderazione del PTP"

1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PTP ha assunto efficacia, e allo scadere di ogni successivo decennio, la Regione provvede comunque a riconsiderarne i contenuti anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto; la disamina anzidetta è effettuata dalla Giunta regionale che riferisce al riguardo al Consiglio, formulando, ove del caso, proposte di variante.

⁵⁷ Art. 11 "Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico"

3. Il PRG, ridelineato ai sensi del comma 2, definisce l'organizzazione dell'intero territorio del Comune cui fa riferimento, stabilendo gli usi propri dello stesso, nonché le forme e le modalità per il suo corretto impiego a soddisfare le esigenze delle comunità e degli individui, nella consapevolezza e nel rispetto della storia di quelle comunità.

All'art. 12 “Contenuti ed elaborati del PRG”⁵⁸ sono elencate le funzioni possedute dal piano locale per giungere ad uno sviluppo sostenibile, tenuto conto del PTP e il coordinamento con i PRG dei comuni confinanti:

- a) la tutela del paesaggio e dei beni culturali, archeologici, ambientali e naturali e la salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli e agro-silvo-pastorali; individuando prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione;
- b) il contenimento del consumo del suolo grazie alla conservazione e alla riqualificazione degli insediamenti abitativi esistenti;
- c) l'individuazione delle parti del territorio da destinare a nuova edificazione, se non può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- d) la valutazione ambientale delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica;
- e) la definizione di criteri e norme per i vari tipi di insediamento e di modalità delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse;
- f) la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo;
- g) la disposizione in merito al sistema di verde pubblico;
- h) l'individuazione dei vincoli che gravano sul territorio, delle aree di proprietà pubblica e di ogni ulteriore elemento, in relazione alle condizioni dei luoghi, al sistema socio-economico, all'uso delle risorse ambientali e all'assetto e alla difesa del suolo per costituire un valido supporto alle decisioni.

**Le funzioni del PRG:
la tutela del paesaggio
e dei beni culturali**

Emerge chiaramente che, coerentemente con i principi fondamentali che hanno ispirato la legge, la funzione prioritaria della pianificazione urbanistica locale, è l'individuazione delle aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione (lettera a), e di parti del territorio da destinare a nuova edificazione, solo se giustificate in quanto il relativo fabbisogno non può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente (lettera b), che devono essere innanzitutto compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia (lettera a).

**L'individuazione delle
aree da sottoporre a
disciplina d'uso**

Come anche per il PTP, anche i PRG hanno un'efficacia di 10 anni e allo scadere di ogni decennio devono essere riconsiderati dai Comuni in merito ai contenuti della pianificazione urbanistica generale⁵⁹.

⁵⁸ Art. 12 “Contenuti ed elaborati del PRG”; comma 1-1bis.

⁵⁹ Art. 19 “Riconsiderazione del PRG”

1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PRG ha assunto efficacia e allo scadere di ogni successivo decennio, il Comune provvede a riconsiderare i contenuti della propria pianificazione urbanistica generale, anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto, allo scopo di assicurare, ove del caso con opportune varianti, la maggior rispondenza possibile della pianificazione medesima all'interesse generale e agli obiettivi di cui all'art. 1.

Per l'attuazione del PTP e dei PRG, la normativa prevede piani, programmi e progetti attuativi, i quali sono elencati e descritti al Titolo VI.

L'attuazione dei piani

A livello regionale, per l'attuazione del PTP, oltre agli strumenti urbanistici comunali generali e di dettaglio, ai piani e programmi settoriali e ai programmi di sviluppo turistico⁶⁰, sono utilizzabili i seguenti strumenti:

- a) progetti operativi integrati di rilievo regionale (PTIR);
- b) progetti operativi integrati di rilievo sub-regionale (PTIL);
- c) programmi integrati di interesse regionale (PMIR).

I progetti operativi integrati⁶¹, sia di rilevanza regionale sia di rilevanza subregionale, provvedono a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento del progetto, a precisare i campi di applicazione degli indirizzi del PTP, eventualmente ad integrarli ed a darne attuazione, ad effettuare delle indagini a scala urbanistica per la definizione degli interventi previsti e a definire gli interventi da effettuare, le azioni da intraprendere e i progetti preliminari degli interventi, la cui esecuzione è ritenuta essenziale per l'avvio dell'attuazione dell'intero progetto.

I programmi integrati provvedono⁶², invece, a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento del programma, a integrare eventualmente gli indirizzi del PTP attinenti agli ambiti considerati dal programma e a definire, con riferimento a insiemi più o meno complessi di interventi, alla cui progettazione si provvede con i progetti integrati di cui all'art. 45 o con altri strumenti operativi di tipo urbanistico o settoriale.

A livello comunale, gli strumenti urbanistici attuativi del PRG sono il piano urbanistico di dettaglio (PUD)⁶³ e i programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio⁶⁴. Il piano urbanistico di dettaglio può essere formato ad iniziativa di privati, PUD

⁶⁰ Art. 47 "Programmi di sviluppo turistico"

1. I programmi di sviluppo turistico (PST), redatti in attuazione degli indirizzi del PTP e in coerenza con le scelte operate nel PRG, provvedono alla valorizzazione delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche mediante la programmazione di azioni e di attività tra loro coordinate di competenza pubblica e privata.

⁶¹ Art. 45 "Progetti operativi integrati"

⁶² Art. 46 "Programmi integrati"

⁶³ Art. 48 "Piani urbanistici di dettaglio"

⁶⁴ Art. 51 "Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio"

1. L'attuazione del PRG, per quanto concerne la riqualificazione del territorio, può intervenire, in coerenza con il PTP, anche attraverso programmi integrati, altri programmi preordinati alla riqualificazione e al recupero degli insediamenti e dell'ambiente, intese e concertazioni disciplinate da specifiche norme; ove l'approvazione di tali atti avvenga attraverso accordi di programma, questi determinano le necessarie varianti al PRG.
2. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i Comuni possono promuovere la formazione di programmi integrati, caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla

di iniziativa privata⁶⁵, o ad iniziativa e cura del Comune, PUD di iniziativa pubblica⁶⁶. Il PUD ha la funzione di esplicitare le indicazioni del PRG e, eventualmente, di proporre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, sia puntuali, sia a rete. Il termine di attuazione del PUD è fissato in dieci anni, termine che può essere prorogato dal Comune, anteriormente alla scadenza, per una sola volta e per non più di cinque anni. Decorsi i termini, non sono più ammessi interventi di nuova edificazione fino a quando il Comune non provvede, mediante variante non sostanziale, a definire le norme tecniche di attuazione dell'intera area interessata dal PUD decaduto.

Per quanto riguarda la disciplina dell'attività edilizia, di cui al Titolo VII, ogni comune deve essere dotato di un regolamento edilizio e di una commissione edilizia.

**La disciplina
dell'attività edilizia**

Il regolamento edilizio comunale⁶⁷, che deve essere coerente con il PRG, il PTP e le leggi di settore, disciplina:

integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e di risorse finanziarie pubbliche e private [...].

5. I programmi integrati sono formati e approvati mediante accordi di programma

⁶⁵ Art. 49 “PUD di iniziativa privata”

1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari dei terreni che rappresentino almeno due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati. Nei casi in cui il PUD di iniziativa privata non interessi la totalità dei terreni, esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione dell'intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia alle opere di urbanizzazione o altre opere pubbliche o di interesse pubblico. A tal fine, il PUD deve fornire indicazioni specifiche anche per l'attuazione degli immobili comunque compresi nell'ambito sottoposto a PUD ma non interessati dal PUD medesimo [...].
3. Sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia, relativamente all'ammissibilità, alla completezza degli elaborati e alla conformità al PRG, il responsabile della struttura comunale competente in materia di urbanistica, sentita la commissione edilizia, qualora costituita, e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove il PUD incida su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche attraverso apposita conferenza di servizi, entro il termine di sessanta giorni [...]. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.

⁶⁶ Art. 50 “PUD di iniziativa pubblica”

1. I piani particolareggiati, i piani di recupero, i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e comunque gli strumenti urbanistici esecutivi di pubblica iniziativa disciplinati da norme di legge costituiscono PUD di iniziativa pubblica.
3. Il PUD di iniziativa pubblica è adottato dal Comune, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche attraverso apposita conferenza di servizi [...]. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.
4. La deliberazione di approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche previste nel PUD.

⁶⁷ Art. 53 “Regolamento edilizio”

- la composizione, la durata, la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia;
- gli adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque alla legittimazione delle trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio;
- i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio o urbanistico e le caratteristiche del prodotto edilizio

La commissione edilizia è istituita dai Comuni, in forma singola o associata, per l'espressione di pareri preventivi obbligatori non vincolanti sulle proposte di PUD di iniziativa privata, di programmi, di intese e di concertazioni attuativi del PRG, delle relative varianti e sulle istanze per il rilascio del permesso di costruire. La commissione edilizia ha anche la facoltà di formulare proposte all'amministrazione comunale e agli uffici in materia edilizia o urbanistica.

La commissione edilizia

Per quanto riguarda la legittimazione dell'attività edilizia, i titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:

- dal permesso di costruire⁶⁸;
- dalla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia)⁶⁹ e dalla comunicazione di varianti in corso d'opera;
- da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico.

Con questa legge urbanistica, la Regione Autonoma Valle d'Aosta determina le condizioni giuridiche riguardanti l'uso del proprio territorio con lo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile delle proprie specificità. Nel 2018, con la l.r. 5/2018 "Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali", è stata modificata anche la l.r. 11/1998, per adeguarsi all'evoluzione della normativa nazionale a seguito della legge 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". In particolare, essa ha delineato degli indirizzi di carattere generale riguardanti i PRG quali assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso il contenimento del consumo di suolo mediante la conservazione e la riqualificazione degli insediamenti esistenti e la valutazione ambientale delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica, al fine di verificare la coerenza, gli effetti e la necessità di tali scelte. Le finalità di questa legge nazionale, che più mi interessa sottolineare, sono:

Le modifiche introdotte dalla l.r. 5/2018

- semplificare l'iter delle varianti ai piani regolatori comunali e migliorare l'integrazione della procedura con il processo di valutazione ambientale strategica (VAS);
- promuovere la revisione del procedimento per l'ottenimento del permesso di costruire;
- riordinare la disciplina relativa ai centri storici;

⁶⁸ Art. 60 "Permesso di costruire"

⁶⁹ Art. 61 "SCIA edilizia"

- favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
- consentire l'accesso ai benefici volumetrici previsti nell'ambito della normativa del cosiddetto "Piano casa" (l.r. 24/2009) ad un maggior numero di edifici;
- precisare i vincoli cui sono soggetti i territori classificati come aree naturali protette.

Legge regionale 13/1998 – Piano Territoriale Paesistico

Contestualmente alla legge urbanistica, il Consiglio regionale, con l.r. 13/1998, ha approvato il Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta (PTP), in attuazione della l.r. 3/1960 e della legge Galasso del 1985, le quali hanno portato l'attenzione sulla tutela e sulla valorizzazione del paesaggio. La legge del 1960 dichiarava che il territorio della Valle d'Aosta era una bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica, introducendo, con grande lungimiranza, il piano regionale urbanistico e paesaggistico⁷⁰, sebbene questo orientamento avesse incontrato ostacoli giuridici e amministrativi. Il PTP sposa una concezione territorialista del paesaggio, delineando un doppio versante nel processo di elaborazione:

Il PTP

- un versante paesistico-ambientale
- un versante economico-territoriale.

La l.r. 13/1998 è formata da un solo articolo che elenca gli elaborati di cui è composto il PTP:

Gli elaborati di piano e le scale di analisi

- a) relazione illustrativa;
- b) tavole di piano:
 - 1) assetto generale, in scala 1: 50.000;
 - 2) disciplina d'uso e valorizzazione, in scala 1: 20.000;
- c) norme di attuazione;
- d) schede per unità locali;
- e) linee programmatiche;
- f) altri elaborati cartografici:
 - 1) schema delle linee programmatiche, in scala 1: 100.000;
 - 2) vincoli paesaggistici ex lege n. 1497 del 1939 e ex lege n. 431 del 1985, nonché fasce fluviali del PSFF dell'Autorità di bacino, in scala 1: 50.000;
 - 3) codici di siti, beni e aree di specifico interesse e di beni culturali isolati, in scala 1: 100.000;
 - 4) pericolosità geologica e idraulica, in scala 1: 100.000.

⁷⁰ JOSETTE MATHIOU, «L'esperienza della Valle d'Aosta per la pianificazione paesaggistica», in «Urbanistica informazioni», XXXXII, 2015, pp. 12-13

Nel capitolo 4, sarà affrontato il Piano Territoriale Paesistico, in particolar modo nel quadro storico-culturale e del paesaggio.

Legge regionale 24/2009 – Legge casa

La legge regionale 24/2009 “Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”, meglio conosciuta come “Legge casa”, nasce nel quadro dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome da cui sono scaturite le leggi regionali che prevedono azioni di riqualificazione del patrimonio edilizio e di sostegno all'economia.

La legge casa

Questa legge, infatti, propone misure di semplificazione delle procedure per la realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio regionale attraverso incentivi volti a favorire il miglioramento della qualità degli edifici (efficienza energetica, sostenibilità ambientale e utilizzo di fonti di energia rinnovabili).

Tutto ciò avviene tenendo presente che il patrimonio edilizio valdostano è caratterizzato da un'importante presenza di seconde case e da qui la necessità di recuperare e di migliorare l'utilizzo delle costruzioni esistenti, riducendo la pressione sulle aree libere, anche attraverso la realizzazione di ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti⁷¹.

La l.r. 24/2009 è composta da tre capi, ma fondamentalmente si sviluppa all'interno del capo I “Riqualificazione del patrimonio edilizio” che disciplina:

La disciplina della riqualificazione del patrimonio edilizio

1. interventi di ampliamento nel limite del 20% del volume esistente⁷²;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale⁷³;
3. l'introduzione di forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi⁷⁴;
4. l'esclusione degli interventi sugli edifici abusivi, sugli edifici classificati monumento e documento, nelle aree di inedificabilità, limitazioni per gli interventi in relazione ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale (previo

⁷¹ <http://www.regione.vda.it/territorio/territorio/pianificazione_territoriale/Ple/edilizia/piano_casa/> (26 ottobre 2019)

⁷² Art. 2 “Interventi sul patrimonio edilizio”

⁷³ Art. 3 “Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica degli edifici”

⁷⁴ Art. 5 “Procedimento”

- rilascio dei pareri, delle autorizzazioni o degli assensi da parte delle autorità preposte alla tutela dei predetti vincoli)⁷⁵;
5. interventi di ampliamento fino al 45% nell'ambito dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni⁷⁶;
 6. specifica attenzione alla sostenibilità ambientale degli interventi proporzionalmente al loro incremento volumetrico e al loro inserimento nel paesaggio⁷⁷;
 7. sistemi di monitoraggio degli effetti sul territorio della legge⁷⁸.

⁷⁵ Art. 6 “Disposizioni per gli immobili vincolati”

⁷⁶ Art. 4 “Interventi per la riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio”

⁷⁷ Art. 7 “Poteri dei Comuni”

1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a vincoli, i Comuni [...] possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle disposizioni tecniche di settore e dell'armonizzazione architettonica con il contesto paesistico e con il patrimonio edilizio esistenti.

⁷⁸ Art. 8 “Obblighi dei Comuni”

2. I Comuni stabiliscono modalità di controllo in merito alla corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di titolo abilitativo [...] nell'osservanza dei seguenti criteri:
 - a. il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori, ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo;
 - b. il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno il 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.

C A P I T O L O

3

Tutela e pianificazione del paesaggio in Valle
d'Aosta**3.1| La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e
del paesaggio in Valle d'Aosta**

La Valle d'Aosta è un territorio dalla storia millenaria raccontata attraverso un patrimonio culturale ricco ed articolato, fatto di testimonianze materiali (archeologiche, monumentali e storico-artistiche, ecclesiastiche e del paesaggio) e di beni immateriali, come le lingue, i saperi, gli usi, i costumi e le tradizioni orali, che da sempre caratterizzano la comunità valdostana e determinano una forte identità collettiva di appartenenza ad un territorio, in questo caso anche territorio di minoranza linguistica, attraverso una continua integrazione e compenetrazione di elementi paesaggistici, artistici, territoriali, culturali e produttivi⁷⁹.

In Valle d'Aosta la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico è esercitata dalla *Soprintendenza per i beni e le attività culturali* dell'Assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali. Nella realtà valdostana, la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale vengono lette come condizione di fondo per uno sviluppo più equilibrato e sostenibile del territorio regionale e per la diversificazione - diffusione del turismo⁸⁰, il quale può concorrere in modo decisivo alla conservazione e alla

**La valorizzazione e la
tutela del patrimonio
culturale valdostano**

⁷⁹ <https://www.regione.vda.it/cultura/patrimonio/default_i.asp> (10 novembre 2019)

⁸⁰ Le radici dell'economia attuale della Valle d'Aosta (economia basata sullo sviluppo turistico) si sono sviluppate alla fine dell'Ottocento, dalle vicende comprese tra il passaggio di Napoleone per il Gran San Bernardo e le chiuse di Bard, e le predilezioni di casa Savoia e dei ricchi viaggiatori inglesi per i soggiorni valdostani, attribuendo alla Regione il ruolo di ricercata località di villeggiatura.

stabilizzazione dei paesaggi e degli ecosistemi infragiliti dai processi di abbandono⁸¹. Sono anche dei fattori decisivi per qualificare e per consolidare la forte identità culturale della regione, che inevitabilmente passa e parte dalla valorizzazione del patrimonio. Una valorizzazione che non deve essere fatta solamente attraverso vincoli e difesa passiva, ma che deve promuovere azioni attive di recupero. I soggetti che promuovono queste azioni sono la Regione e gli enti locali che devono sostenerle e guidarle attivamente. L'amministrazione pubblica, ad esempio, con la formazione di aree protette, di aree di fruizione naturalistica, la realizzazione di circuiti, il risanamento di aree degradate, il restauro paesaggistico, urbanistico ed edilizio, la promozione di nuove forme di fruizione pubblica⁸², deve assumere un comportamento attivo e non di imposizioni vincolistiche e di limitazione, passando da una gestione dei vincoli e da una cultura giuridica legata ai concetti della notificazione o elenchi, a una gestione attiva del patrimonio⁸³.

La strategia di tutela e di valorizzazione non coinvolge solamente le aree più conosciute e di maggior pregio (coinvolte nel fenomeno turistico), ma l'intero territorio, con la sua molteplicità di paesaggi, che comprende sistemi diffusi di risorse (il patrimonio forestale, i sistemi degli alpeggi, il patrimonio degli oltre 1.200 nuclei, ...). Per questi motivi, la scelta delineata dalla Regione è quella di avere una concezione olistica di patrimonio e quindi di considerare unitariamente il patrimonio culturale, paesaggistico e naturale per orientare l'azione di tutela non solamente ai singoli beni e alle singole risorse, ma ai sistemi, alle reti ed ai contesti paesistici, sistemi che saranno descritti nel capitolo 5 "Il Piano Territoriale Paesistico".

Le fasi della tutela del paesaggio in Valle d'Aosta

Importante è, a mio avviso, delineare un quadro su come si sia evoluta la concezione di tutela del paesaggio anche in Valle d'Aosta, che inevitabilmente si intreccia con il lungo processo avvenuto a livello nazionale, dalle prime leggi di tutela delle bellezze naturali e panoramiche del 1922 fino a giungere al concetto vero e proprio di tutela del paesaggio (visto come espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio) nel Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004.

Il primo importante passo verso la tutela del paesaggio è stato fatto dall'amministrazione regionale, avvalendosi della sua competenza primaria in materia di tutela del paesaggio, con la l.r. 3/1960 "Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta", come già evidenziato al capitolo 2, dichiarando bellezza naturale tutto il territorio valdostano. Questa legge, purtroppo, venne in parte dichiarata anticostituzionale proprio

L'evoluzione del concetto di tutela

La legge urbanistica del 1960: la Valle d'Aosta 'bellezza Le leggi del 1983, 1990 e 1991

⁸¹ Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa – Strategie di tutela e di sviluppo, p.41

⁸² Ibidem

⁸³ ROBERTO GAMBINO, *Il paesaggio, verso nuove concezioni di tutela*, in CHIARA DEVOTI (a cura di), *Progetto guida per i borghi minori montani. Leverogne in Valle d'Aosta*, Celid, Torino 2003, p. 22

per questo concetto olistico di tutela dell'intero territorio valdostano. Successivamente, con la l.r. 56/1983 "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali", è stata introdotta la possibilità di stilare elenchi, non solo di edifici monumentali e di aree archeologiche, ma anche di aree di interesse paesaggistico; questa casistica, però, non fu utilizzata poiché superata dalla legge 8/1985, meglio conosciuta come legge Galasso. Anche con leggi meno specifiche, come la l.r. 10/1990 "Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici", la legge sui tetti in lose, si sono delineate finalità per disciplinare gli interventi diretti ad assicurare il mantenimento delle caratteristiche ambientali della regione. Anche con la l.r. 21/1991 "Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta" viene riconosciuto un altro importante aspetto del paesaggio, ovvero l'architettura minore è considerata parte integrante del paesaggio e testimonianza materiale della propria storia. Con l'entrata in vigore del PTP, l.r. 13/1998, in particolare con l'art. 40 delle Norme di attuazione, sono state introdotte le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, che di fatto anch'esse subentrano alla precedente legge del 1983 e concorrono alla formazione degli elenchi delle leggi n. 1089 e 1497 del 1939. La normativa, ai fini della tutela del territorio, prevede che in tali aree non siano consentite edificazioni né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività agricole e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree. Inoltre, devono essere conservati, mantenuti e ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rus, filari, vergers), escludendo ogni intervento che possa comprometterne la complessiva leggibilità o fruibilità. Tra tali aree speciali possiamo ricordare quelle di pertinenza dei laghi, quelle di tutela di insediamenti storici e/o dei relativi contesti paesaggistico visivi e le aree archeologiche⁸⁴. Sotto il profilo della pianificazione, il PTP si pone come strumento di governo del territorio, estendendosi all'intero territorio regionale, e diventa lo strumento di ricerca per i beni da tutelare e valorizzare. Con il d.lgs. 490/1999, lo Stato approva il Testo Unico dei beni culturali e ambientali che costituisce lo strumento per procedere all'organizzazione della materia di tutela dei beni storici e paesaggistici. Il successivo Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze il 20 ottobre 2000, in cui il paesaggio viene definito come una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, ed espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale, fondamento della loro identità. Si supera quindi la concezione estetico-culturale del paesaggio, per giungere a quella storico-culturale, considerando il paesaggio espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, riconoscendo in ogni luogo un

**Le leggi del 1983,
1990 e 1991**

La l.r. 13/1998: il PTP

⁸⁴ DONATELLA MARTINET, *Emergenze paesaggistiche: un approccio culturale*, in «Bollettino, Soprintendenza per i beni e le attività culturali», n. 2, 2006, p. 324-327

elemento importante della qualità della vita delle popolazioni, sia esso di grande qualità, di vita quotidiana o degradato.

La Soprintendenza per i beni e le attività culturali si occupa della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. Da poco ha una nuova sede: il Palais Lostan, un prestigioso edificio che si trova tra via Lostan e Piazza Caveri. È stato un importante intervento di restauro, ma soprattutto di restituzione di un polo culturale alla comunità, diventando luogo di cultura, con l'intenzione di evidenziare e valorizzare i caratteri storici e trasmettere le tracce⁸⁵ di oltre 2000 anni di stratificazioni che si perpetuano e sussistono nella città contemporanea.

3.2| Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali

Dopo aver delineato i concetti di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e dopo aver ripercorso il processo legislativo verso la tutela del paesaggio, è bene avere un quadro sull'organo amministrativo che in Valle d'Aosta si occupa delle precedenti, ovvero la Soprintendenza per i beni e le attività culturali. Le Soprintendenze sono organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) della Repubblica Italiana. Molte delle competenze delle soprintendenze sono definite dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con compiti in ambito territoriale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Nelle Regioni autonome, quindi anche in Valle d'Aosta, le Soprintendenze non afferiscono direttamente al Ministero, ma alle regioni e alle province (nel caso del Trentino e dell'Alto Adige) che hanno le relative competenze di tutela.

Il quadro istituzionale della Regione e la sua limitata estensione territoriale hanno favorito il costituirsi di una Soprintendenza unica retta da un unico responsabile, pur mantenendo al suo interno i settori operativi dell'organizzazione periferica dello Stato in materia di beni culturali. Il Soprintendente è il dirigente unico del Dipartimento (da agosto 2019, è stata nominata Cristina de la Pierre, già dirigente della struttura Catalogo beni culturali, che ha preso il posto di Roberto Domaine).

Il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali è così strutturato amministrativamente:

- Attività espositive
- Patrimonio paesaggistico e architettonico
- Catalogo beni culturali
- Attività culturali

Le Soprintendenze

La struttura amministrativa della Soprintendenza

⁸⁵ Il tema della trasmissione delle tracce e del perpetuarsi della forma urbana è stato trattato nel seminario tematico "La fabrique urbaine: ville, espace urbain et archéologie, l'intégration de la forme urbaine dans le project de la ville actuelle" tenutosi ad Aosta il 16-17-18 aprile 2019 dal Prof. Ricardo GONZÁLEZ VILLAESCUSA (CNRS – CEPAM UMR 7264 Cultures et Environnements Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge – Université de Nice – Sophia Antipolis)

- Patrimonio archeologico
- Sistema bibliotecario
- Analisi scientifiche e progetti cofinanziati
- Bureau Régional Ethnologie et Linguistique et Archives historiques

Queste strutture sono rette da dirigenti tecnici, che apportano le loro competenze ad ogni singolo intervento, consolidando così una prassi operativa basata sulla collaborazione interdisciplinare.

È bene comprendere, inoltre, quali siano i ruoli e i compiti che svolgono all'interno dell'amministrazione regionale. In particolare, tra gli altri, la Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d'Aosta:

Le competenze della Soprintendenza

- cura i raccordi con i Ministeri, le istituzioni nazionali e internazionali, le organizzazioni e i soggetti esterni con riferimento alle competenze del dipartimento;
- formula le proposte alla Giunta regionale al fine dell'elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge o altri atti di competenza dell'Amministrazione;
- garantisce l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e delle norme e disposizioni di riferimento per l'attività del dipartimento;
- pianifica, programma, ove necessario gestisce, e monitora lo svolgimento delle attività, compresi i progetti specifici, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del dipartimento.

Inoltre, più nello specifico:

- garantisce le attività relative alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, provvedendo al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri, ai sensi del Codice dei beni culturali;
- coordina le attività di progettazione museale, manutenzione e gestione dei castelli, siti archeologici ed altri siti di interesse culturale aperti al pubblico di proprietà regionale, promuovendone la valorizzazione, anche in collaborazione con altri enti del territorio, e coordinandone la comunicazione;
- coordina e sovrintende alla programmazione, progettazione, esecuzione e gestione dei lavori e servizi inerenti alla ricerca, la conservazione, il restauro, la valorizzazione, la comunicazione, la fruizione e la gestione scientifica del patrimonio architettonico e storico-artistico;
- cura l'attuazione e il controllo di azioni nell'ambito dei programmi a cofinanziamento europeo e statale.⁸⁶

Da mettere in evidenza, è anche il lavoro divulgativo svolto annualmente dai dipendenti di tutte le strutture della Soprintendenza, ovvero la pubblicazione di carattere scientifico e didattico divulgativo del Bollettino della Soprintendenza. La filosofia del Bollettino è di produrre una pubblicazione indirizzata sia agli specialisti del settore, ma anche ai cittadini

Il Bollettino divulgativo della Soprintendenza

⁸⁶ <https://www.regione.vda.it/amministrazione/struttura/infomappa_i.asp?codmap=75> (11 novembre 2019)

per approfondire le tematiche relative all'importante patrimonio culturale valdostano, elemento essenziale della nostra identità.

In particolare, io ho svolto il tirocinio negli uffici del Patrimonio paesaggistico e architettonico, il cui dirigente è Carlo Salussolia. È proprio in questa struttura che si cura l'adeguamento dei piani regolatori al piano paesistico nel quadro del patrimonio storico-culturale e paesaggistico.

L'ufficio Patrimonio paesaggistico e architettonico

La struttura:

- cura l'informazione e la conoscenza in merito all'attività di tutela;
- provvede al rilascio delle autorizzazioni, dei pareri e delle concertazioni in materia di tutela dei beni paesaggistici, anche in collaborazione, quando necessario, con le altre strutture del Dipartimento;
- svolge le funzioni istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni, dei pareri e delle concertazioni in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici con riferimento al territorio del comune di Aosta;
- cura la gestione dell'archivio cartaceo ed informatico delle pratiche edilizie e urbanistiche relative alla tutela dei beni storici, archeologici, paesaggistici;
- partecipa, quale membro di diritto, a conferenze di servizi, di pianificazione e comitati tecnici, nonché ad accordi di programma ed intese;
- gestisce i procedimenti istruttori di competenza della Giunta regionale previsti dalla normativa di tutela;
- determina le sanzioni amministrative pecuniarie o ripristinatorie in caso di abusi urbanistico edilizi con riferimento alla tutela storica e paesaggistica;
- cura i rapporti con le altre Autorità che hanno compiti di controllo e verifica delle trasformazioni urbanistiche, territoriali ed edilizie;
- collabora alla riorganizzazione e all'aggiornamento delle leggi di settore;
- partecipa alla fase di formazione di norme o leggi che abbiano ricadute a scala territoriale o edilizia congiuntamente ad altre strutture regionali⁸⁷.

L'attività di tutela della struttura si esplica attraverso:

L'attività di tutela

- la tutela passiva, con i vincoli presenti sul territorio in applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ex-leggi 1497/39 e 431/85);
- la tutela mediata, attraverso l'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale;
- la tutela attiva, attraverso azioni che possano migliorare il bene o comunque la sua conoscenza e fruizione: restauro, divulgazione, didattica.

Di seguito, evidenzio i vincoli a cui la struttura fa riferimento per la tutela passiva e la tutela mediata, con i relativi articoli:

- *D.Lgs. 42/2004: Art. 136 (ex 1497/1939) "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico"*

⁸⁷< https://www.regione.vda.it/amministrazione/struttura/infomappa_i.asp?codmap=78> (11 novembre 2019)

Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

- L 431/1985: Art. 142 “Aree tutelate per legge”

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

[...]

- L.R. 13/1998: Art.40 (NdA Piano Territoriale Paesistico) “Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico”

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole del PTP; la loro delimitazione è precisata a seguito di specifica valutazione e motivazione in sede di adeguamento del PRGC al PTP; essa concorre alla formazione degli elenchi di cui alle leggi n. 1089 e 1497 del 1939. Ogni intervento su tali aree richiede la preventiva acquisizione dei pareri favorevoli o favorevoli condizionati delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di tutela dei beni culturali, a seconda che si tratti degli elenchi di cui alla legge n. 1497 del 1939 o della legge n. 1089 del 1939.

2. Nelle aree di cui al comma 1, fatte salve le determinazioni del comma 3:

- a) non sono consentite edificazioni né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività agricole (comprese le ricomposizioni fondiarie che non comportino radicali modificazioni del suolo o delle masse arboree esistenti) e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree;
- b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rus, filari, vergers, ecc.), escludendo ogni intervento che possa comprometterne la complessiva leggibilità o fruibilità; nelle aree a vigneto devono essere mantenuti, altresì, i terrazzamenti artificiali, i manufatti antichi (quali le colonne in pietra) e gli elementi naturali (quali roccioni) che ne fanno parte integrante, i segni della parcellizzazione fondiaria e ogni altro elemento concorrente alla definizione del loro disegno complessivo;
- c) agli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, presenti in tali aree, si applicano le determinazioni dell'articolo 36;
- d) ai beni culturali isolati, presenti in tali aree, si applicano le determinazioni dell'articolo 37.

3. Nelle aree di specifico interesse archeologico individuate nelle tavole del PTP o che saranno individuate in sede di pianificazione locale o dalla competente struttura regionale, sino alle determinazioni della struttura medesima, conseguenti ad adeguate prospezioni archeologiche, sono ammessi soltanto

interventi riqualificativi delle costruzioni esistenti; ogni scavo o lavorazione non superficiale deve essere autorizzato dalla struttura predetta; si applicano inoltre le disposizioni di legge in materia.

4. I PRGC in sede di adeguamento al PTP, precisano e articolano ulteriormente le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 in base a indicazioni di dettaglio e rilevazioni delle situazioni locali delle aree di specifico interesse individuate nel PTP.

5. Le prescrizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dalla data in cui assume efficacia l'approvazione del PTP.

C A P I T O L O

4

L'assetto storico-culturale e territoriale della Valle d'Aosta: i valori e il sistema degli insediamenti

4.1| Analisi dei valori storico-culturali territoriali

Prima di entrare nello specifico del Piano Territoriale Pesistico della regione Valle d'Aosta, è bene ripercorrere la storia della regione, mettendo in evidenza tutto quel sistema di valori storico-culturali territoriali che ha contribuito all'aspetto attuale del paesaggio. Lo scopo di questo paragrafo è, infatti, di avere un quadro generale sulle trasformazioni e sui processi avvenuti nel corso dei secoli nella Valle d'Aosta, avendo un punto di osservazione da pianificatore, ovvero non solamente occupandosi di monumenti, ma avere come oggetto di studio tutto lo spazio di vita, compreso il paesaggio, il contesto insediativo e infrastrutturale. Il territorio, infatti, si può considerare come la stratificazione di storie che gli hanno garantito linguaggi e culture che bisogna conoscere per riconoscerli. Nell'arco alpino si è sviluppata una vicenda storico-economica e politico-amministrativa che ha avuto influssi determinanti per il territorio⁸⁸. Infatti, anche l'illustre storico e geografo dell'università di Ginevra Paul Guichonnet si esprime così parlando della Valle d'Aosta: «*Les Alpes comptent peu de contrées ou, autant que dans la Vallée d'Aoste, l'histoire a été 'fabriquée' par la géographie*⁸⁹». Si sono scelti dei momenti storici-chiave (periodizzazione)

**Il territorio come
stratificazione di
storie**

⁸⁸ VERA COMOLI, *Il territorio della grande frontiera*, in VERA COMOLI, FRANÇOISE VERY, VILMA FASOLI (a cura di), *Le Alpi, storia e prospettive di un territorio di frontiera*, Celid, Torino 1997, p. 23

⁸⁹ PAUL GUICHONNET, *Les bases géographiques de l'histoire de la Vallée d'Aoste*, in MARIAGRAZIA VACCHINA (a cura di), *Atti di convegno Internazionale di studi (Saint-Vincent, 25-26 aprile 1987)*, 1988, p. 46

per mettere in evidenza lo spessore del territorio, per individuarne i valori e per capirne i processi⁹⁰.

Il periodo antico e romano

I primi insediamenti umani, documentati con certezza grazie alle scoperte archeologiche nell'area di Saint-Martin de Corléans che provano la presenza di attività agricole e pastorali in Valle d'Aosta, risalgono al Neolitico (III millennio a.C.) e rivelano legami etnici e culturali tra i primi abitanti della Valle d'Aosta e quelli dell'attuale Vallese svizzero. Ci sono stati molti ritrovamenti archeologici (tombe a tumolo, occupazione di alture arroccate per attività agro-pastorale o mineraria) che testimoniano la continuità insediativa fino all'età del bronzo e del ferro. I segni materiali della fase storica più antica del popolamento incrociano quindi i temi del paesaggio e delle culture attuali attraverso i segni puntuali dell'antropizzazione primitiva e dell'archeologia del paesaggio.

Proseguendo nel corso dei secoli, la Valle d'Aosta è stata attraversata da gruppi celtici tra i secoli VII e il V a.C., passando dai passi alpini per raggiungere la pianura padana. L'incontro tra i Celti e le popolazioni indigene ha dato origine al popolo dei Salassi, con il quale il popolo romano si è scontrato durante le campagne di espansione verso la Gallia e l'Elvetia (II e I a.C.). La regione in questo periodo ha iniziato ad esercitare per la prima volta un ruolo di territorio di transito e di controllo dei passaggi, in particolare per l'importanza strategica dei valichi del Piccolo e del Gran San Bernardo, ponendosi come *trait d'union* tra la pianura padana e le province transalpine (FIG. 4.2).

La conquista romana ha segnato la storia della Valle d'Aosta, in particolare per la riorganizzazione globale del territorio: da un sistema di modeste aggregazioni di villaggi fortificati, alla fondazione di una città, *Augusta Prætoria Salassorum* (odierna Aosta), con l'insediamento di una popolazione nuova e la costruzione della Via delle Gallie (fine del I secolo a.C.), la grande strada per collegare Roma all'Europa nord-occidentale. Grazie agli *itineraria scripta* e agli *itineraria picta* è stato possibile ricostruire i tracciati viari. In particolare, per la Via delle Gallie è significativa la *Tabula Peutingeriana*⁹¹ (FIG. 4.1) che indica le strade che da Eporedia (Ivrea) attraverso Augusta Prætoria portavano alle province transalpine, documentando le distanze tra le varie tappe e la presenza di mansiones (punti di sosta).

Con la costruzione di questa via è evidente il grande genio ingegneristico ed architettonico dei Romani, che sono riusciti a coniugare la tecnica alla morfologia del territorio. Questa perizia dei costruttori e la pianificazione delle opere necessarie hanno consentito la sopravvivenza e l'utilizzo dei tracciati stradali in alcuni punti fino al XVIII-XIX secolo.

I primi insediamenti

I Salassi


La conquista romana e la riorganizzazione del territorio

La Via delle Gallie e le sue tracce

⁹⁰ FRANÇOISE VERY, *Confini e frontiera*, in VERA COMOLI, FRANÇOISE VERY, VILMA FASOLI (a cura di), *Le Alpi, storia e prospettive di un territorio di frontiera*, Celid, Torino 1997, p. 17-21

⁹¹ La *Tabula Peutingeriana* è l'unica carta romana a noi giunta, la cui copia medievale del IV secolo è conservata presso la Biblioteca Nazionale di Vienna. È una pergamena lunga 6,75 m e alta 34 cm. Per comodità di studi è stata suddivisa in 12 segmenti: quello riguardante la Valle d'Aosta è il segmento 3.


Molti sono i segni e le tracce ancora presenti della strada (FIG. 4.3): partendo da Pont-Saint-Martin troviamo uno dei ponti più grandi del nord Italia (alto 25 metri con un'arcata unica larga 35 metri) ancorato alla viva roccia da entrambi i lati. Alla base sono ancora visibili gli alloggiamenti per le travi lignee che hanno costituito l'impalcatura necessaria per la costruzione dell'arcata in pietra.



▲ (FIG. 4.1) Tabula Peutingeriana, IV secolo, segmenti 3-4, Österreichische Nationalbibliothek, Vienna

Proseguendo lungo la via centrale, nel tratto tra Donnas e Bard, la strada è stata realizzata a mezza costa in sinistra orografica per superare il promontorio roccioso (imponenti sostruzioni megalitiche in opera bugnata e taglio di cospicui tratti di roccia). In particolare, a Donnas è possibile ammirare un passaggio ad arco di 4 metri di spessore, 4 metri di altezza e quasi 3 metri di larghezza e si può riconoscere il profilo di un miliario ad indicare la distanza con Augusta Praetoria. La strada proseguiva poi per Montjovet (la via francigena ricalca in questo tratto la strada romana), Saint-Vincent e Châtillon, dove è possibile ammirare altre importanti vestigia archeologiche, in particolare ponti, realizzati per gli attraversamenti della Dora. A Saint-Vincent, inoltre, sono stati ritrovati dei nuclei di strutture a funzione termale, ad indicare come la sua natura caratterizzante termale risalga già all'epoca romana (dal I secolo a.C. al IV d.C.). All'arrivo ad Augusta Praetoria si incontrava un ponte che attraversava il Buthier, ora il cuore del piccolo borgo, l'Arco di Augusto e la Porta Pretoria (doppia porta); da qui si dipartivano i due rami della via. Dal Decumanus maximus dipartiva la strada verso il Piccolo San Bernardo (Alpis Graia) in cui è possibile osservare alcune delle soluzioni ingegneristiche più ardite. Ad Arvier (frazione Mecosse), il percorso stradale fu realizzato seguendo l'andamento del versante utilizzando delle arcate cieche funzionali allo smaltimento delle precipitazioni meteoriche che raggiungevano la struttura stradale. Ad Avise (località Pierre Taillée), la strada è realizzata attraverso una serie di tagli nella roccia, sostruzioni, contrafforti e arcate cieche in opera

cementizia di grandissime dimensioni. Lungo il percorso sono presenti alcuni resti di ponti a Leverogne (Arvier), in località La Balme (Pré-Saint-Didier) e a Pont-Serrand (La Thuile). Giunti al Colle del Piccolo sono ancora presenti due mansiones, un tempietto, il fanum gallo-romano, forse consacrato ad una divinità celtica e il cromlech, grande cerchio di 46 pietre infisse nel terreno a una distanza regolare di 4 metri una dall'altra, posto sulla linea di confine tra Italia e Francia (testimonianza preromana ma non collocabile), che fondono in armonia la storia con la natura. Dal Cardus maximus dipartiva la strada per il Gran San Bernardo (Alpis Pœnina), una delle vie più strategiche d'Europa, di cui rimane visibile un tratto tagliato nella roccia al Plan de Jupiter, al culmine del Passo, insieme ai resti delle mansiones romane e del tempio di Giove Pennino⁹².



▲ (FIG. 4.2) La Valle d'Aosta *carrefour* delle strade romane⁹³

⁹² <<http://www.viadellegallie.vda.it/>> (13 maggio 2020)

<<https://www.youtube.com/watch?v=MQXfCnU7BKI&t=1306s>> (24 aprile 2020) Video realizzato dalla Sovrintendenza ai Beni culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'ambito del Patrimoine Transfrontalier au Petit-Saint-Bernard - Passages, Italie France ALCOTRA (minuti 15.00-22.00)

<<https://www.youtube.com/watch?v=Tg10teLbMO4&t=1767s>> (24 aprile 2020) *La route romaine des Gaules* (minuti 18.00-29.00)

<<https://www.youtube.com/watch?v=ORZrOQ99KEI&t=1849s>> (27 aprile 2020) *La route romaine des Gaules* (minuti 22.00-30.00)

⁹³ JOSEPH RIVOLIN, MARIA CRISTINA RONC, *Histoire, archéologie*, in JOSEPH RIVOLIN MARIA CRISTINA RONC, SAVERIO FAVRE, BERNERD JANIN, ALEXIS BETEMPS, CLAUDINE REMACLE, GIANNA BONIS (a cura di), *Espace temps culture en Vallée d'Aoste*, Imprimerie Valdôtaine, Aosta 1996, p. 48



Pont-Saint-Martin
Ponte Romano



Donnass
Arco, miliario e tratto di strada



Saint-Vincent
Resti di ponte



Châtillon
Resti di ponte



Introd, Champprotard
Strada e sostruzioni



Arvier, Mecosse
Tratto di strada



Avise, Runaz
Tratto di strada e sostruzioni



Colle del Piccolo San Bernardo
Mansio e tempio



Colle del Gran San Bernardo
Tratto di strada

▲ (FIG. 4.3) Cartografia “La via delle Gallie, una strada lunga 2000 anni”, Dipartimento Soprintendenza ai beni e alle attività culturali; fotografie tratte dal sito <<http://www.viadellegallie.vda.it/>>

La presenza della direttrice stradale delle Gallie ha influito sull'assetto insediativo del territorio valdostano: esso, infatti, risulta prevalentemente organizzato lungo l'asse viario lungo il quale si trovavano i principali centri di fondovalle e le infrastrutture deputate a specifiche funzioni itinerarie: le *mutationes* (stazioni per il cambio delle bestie da soma) e le *mansiones* (edifici attrezzati per la sosta prolungata e il ricovero di uomini e animali).

Infatti, è proprio la romanizzazione a segnare nella lunga durata il territorio, attraverso le strade e gli acquedotti quali componenti caratteristiche della struttura territoriale, la centuriazione e l'organizzazione del territorio su un reticolo ortogonale di strade, la *limitatio*, canali e appezzamenti agricoli, condizionando la storia di molte città come quella di Aosta. Infatti, la colonizzazione romana determina una frattura vera e propria con il passato: da un sistema di modeste aggregazioni e di villaggi di altura, organizzati per *vicus* e *castella*, si passa ad una riorganizzazione del territorio. La città di Augusta Praetoria è stata costruita in breve tempo sul modello dell'accampamento militare romano, all'incrocio delle vie del Grande e del Piccolo San Bernardo, e presso la confluenza dei fiumi Dora Baltea e Buthier⁹⁴, assumendo così, grazie alla sua posizione geografica, una nuova importanza strategico-militare (FIG. 4.4). La fondazione di Augusta Praetoria appare quindi finalizzata all'apertura della *via publica*, la Via delle Gallie, in direzione di Lugano, e diventa sede di una *statio* doganale della *Quadragesima Galliarum* per la riscossione del *vectigal* sulle merci in transito per la Gallia⁹⁵.

Per quanto riguarda il rifornimento idrico e potabile è stato realizzato un efficace sistema di adduzione e smaltimento delle acque, favorito appunto dalla vicinanza al torrente Buthier. Si presume che la *Mère des Rives* (la madre, l'origine di tutti i ruscelli), il canale che attraversa la città di Aosta, e gli altri canali derivatori siano risalenti proprio alla fondazione di Augusta Praetoria⁹⁶.

Sulla città romana è cresciuta a poco a poco quella cristiana a partire dal IV secolo. In Valle d'Aosta sopravvivono l'asse stradale, il ruolo dei valichi e il centro urbano di Augusta Praetoria che ha conservato la cinta rettangolare e la struttura interna ortogonale, ma il tessuto urbano si è modificato lentamente, subendo l'attrazione di nuovi luoghi di culto sorti all'interno e all'esterno delle mura. Nel V sec., Aosta è diventata sede vescovile e anche

**L'organizzazione
territoriale romana**

**La città cristiana
nasce sulle tracce
di quella romana**

⁹⁴ L'insediamento è racchiuso in un'imponente cinta muraria comprendente un territorio di 414.128 mq. Quattro porte danno accesso alla città, costruita sul modello ortogonale cardo-decumanico. L'accesso alla città è assicurato da un ponte sul Buthier. La strada carrozzabile procede sotto il monumentale Arco d'Augusto, elevato nel 25 A.C. in memoria del trionfo sui Salassi, ed entra in città attraverso il doppio arco della Porta Praetoria (l'unica ancora visibile delle quattro porte della città). A nord del decumano, sorgono i quartieri residenziali e i principali monumenti pubblici: il teatro, l'anfiteatro, le terme e il foro. A sud si estendono i quartieri popolari. Dal lato opposto si esce a occidente per la Porta Decumana, da dove prosegue la strada per l'alta valle. Da nord a sud la città è attraversata dal cardo maximus. All'esterno delle mura sorgono le ville-fattorie dei grandi proprietari terrieri.

⁹⁵ ROSANNA MOLLO MEZZENA, *La Valle d'Aosta e i rapporti con i paesi transalpini nell'antichità*, in SERGIO NOTO (a cura di), *La Valle d'Aosta e l'Europa*, Leo S. Olschki, Firenze 2008, (I), pp. 3-27

⁹⁶ GIOVANNI VAUTERIN, *Gli Antichi Rù della Valle d'Aosta*, Le Château, Aosta 2007

al di fuori della città iniziano a sorgere delle chiese rurali, costruite sul modello di quelle della città di Aosta. A questo periodo risalgono le antiche chiese di Santa Maria a Villeneuve e di Saint-Vincent, localizzate in posizione strategica sia per gli abitanti delle valli laterali che centrale⁹⁷.



▲ (FIG. 4.3) Augusta Praetoria, illustrazione di Francesco Corni, *Aosta Romana*

⁹⁷ JOSEPH RIVOLIN, MARIA CRISTINA RONC, *Histoire, archéologie*, in JOSEPH RIVOLIN, MARIA CRISTINA RONC, SAVERIO FAVRE, BERNARD JANIN, ALEXIS BETEMPS, CLAUDINE REMACLE, GIANNA BONIS (a cura di), *Espace temps culture en Vallée d'Aoste*, Imprimerie Valdôtaine, Aosta 1996, p. 60


La Valle d'Aosta tra il Medioevo e l'età moderna

Dalla caduta dell'Impero Romano, la storia della Valle d'Aosta è poco nota. Nella tarda antichità, è diventata una terra di frontiera, seppur il ruolo dei valichi sia rimasto importante per le relazioni transalpine, ed è stata toccata dalle complesse vicende politiche che hanno caratterizzato il passaggio all'Alto Medioevo. L'età medievale ha comportato una nuova organizzazione delle scelte insediative, del parcellare fondiario, dei sistemi culturali e produttivi rispetto al mondo antico. Infatti, la montagna divenne popolata, soprattutto alle quote più alte sopra i 1500 m s.l.m. per il pascolo stagionale, come testimonia il popolamento del Monte Rosa da parte dei walser durante l'età feudale attorno al XII secolo che ha portato la propria cultura tradizionale nelle valli di Ayas e di Gressoney esprimendosi attraverso l'architettura rurale (rascard) e nel modo di abitare (in piccoli nuclei disseminati nei prati)⁹⁸. In particolare, nacquero nuovi insediamenti, nuovi sistemi di viabilità e nuovi contatti transalpini soprattutto con il Vallese svizzero. Si riprese anche l'attività commerciale lungo l'Alta via del colle del Teodulo, che raggiunge i 3300 m s.l.m., che permetteva il collegamento tra gli stati Sabaudi con i paesi tedeschi e la valle del Reno⁹⁹. La Biblioteca Regionale della Valle d'Aosta possiede un documento cartografico, il più antico in suo possesso, che raffigura, seppur in modo approssimativo il territorio, che mette

L'età medievale e l'organizzazione delle scelte insediative


I Walser e i contatti transalpini

⁹⁸ Estensione degli insediamenti walse. Tratto da PAUL ZINSIL, *Walser Volkstum*, Veriag Huber, Grauenfeld, 1968



⁹⁹ AUGUSTA VITTORIA CERUTTI, *La regione valdostana, terra di incontri e di scambi fra Mediterraneo ed Europa centro-settentrionale*, in SERGIO NOTO (a cura di), *La Valle d'Aosta e l'Europa*, Leo S. Olschki, Firenze 2008, (I), pp. 111-131

in rilievo i colli del Gran San Bernardo e del Teodulo: la carta del Vallese di Sebastian Munster (dalla *Cosmographia Universalis*, 1550) (FIG. 4.4).



▲ (FIG. 4.4) Carta del Vallese di Sebastian Munster (dalla *Cosmographia Universalis*, 1550)

Il processo di colonizzazione delle montagne alte segna ancora oggi in modo riconoscibile l'assetto dei villaggi, delle mulattiere e del paesaggio antropizzato¹⁰⁰. Nel VI secolo, la Valle d'Aosta è stata teatro di contese tra Goti e Burgundi, e tra Longobardi e Franchi. A partire dal 575, è entrata a far parte del Regno franco fino alla caduta dell'impero carolingio (888), quando fu inglobata nel Regno di Borgogna insieme alle vicine regioni transalpine. Sotto il vescovato di Anselmo (994-1025) la Valle d'Aosta è migliorata per quanto riguarda le condizioni socio-economiche, in particolare la città di Aosta; in quegli anni sono stati infatti costruiti due degli edifici religiosi principali della città: la Cattedrale (sorta sopra il criptoportico nel III secolo) e la chiesa di Sant'Orso, un polo propulsore di vita religiosa, economica, sociale e culturale, a cui si sono aggiunti nel corso dei secoli il chiostro istoriato, la torre campanaria e il palazzo priorale (XV secolo), incidendo sull'assetto urbanistico attraverso documenti materiali e tracce latenti¹⁰¹.

Con la caduta della dinastia di Borgogna (1032) la Valle d'Aosta è passata sotto il governo della famiglia dei Savoia, in particolare del conte Tommaso I. I discendenti dei Savoia hanno rafforzato progressivamente il loro potere sulla regione nei secoli successivi, sottomettendo i signori locali e concedendo numerose carte di franchigia¹⁰² (rapporto diretto tra popolazione e conte) alle comunità urbane e rurali, che diedero origine ad un importante particolarismo politico. Nella politica territoriale dei Savoia, la Valle d'Aosta assume una grande importanza, come zona di passaggio per la politica degli scambi e delle comunicazioni nel nuovo equilibrio politico tra i nascenti stati regionali italiani e la Francia¹⁰³. Per questo motivo assume importanza per le stesse motivazioni anche la Val di Susa, che insieme alla Valle d'Aosta erano collegamenti fondamentali, percorrendo la *via Francigena*: la prima per la pianura del Rodano con la pianura del Po, e la seconda per l'antica Lotaringia con l'Italia, che nelle due chiuse naturali, passaggi obbligati, di Avigliana e Bard riscuotevano i pedaggi. Nei secoli successivi al XII secolo è una moderata flessione d'importanza politica del ramo valdostano della via Francigena poiché i Savoia puntavano maggiormente sul Moncenisio che era al centro della loro regione (la capitale sabauda fu trasferita da Chambéry a Torino nel 1563), mettendo in competizione il valico del Gran San Bernardo (il quale era tra i più frequentati fino alla fine del 1500 anche per via dell'ospizio

**La Valle d'Aosta
nell'alto medioevo**

**La politica
territoriale dei
Savoia: i valichi**

¹⁰⁰ COMOLI, *Il territorio della grande frontiera*, cit. p. 27

¹⁰¹ MONICA NARETTO, *La Collegiata e il Borgo di Sant'Orso in Aosta*, in GIULIO MONDINI, CHIARA DEVOTI, ANGELA FARRUGGIA (a cura di), *Beni culturali, città, territorio – indagini per un patrimonio da valorizzare*, Celid, Torino 2007, pp. 27-28

¹⁰² Carta delle franchigie: il conte di Savoia dichiara la città e i suoi sobborghi sotto la propria protezione e si impegna, e impegna i propri successori, a non imporre tasse fisse o riscossioni straordinarie senza consenso. In cambio, gli abitanti della città promettono perenne fedeltà a Casa Savoia, si impegnano a seguire e a difendere il principe nelle guerre e a offrirgli periodicamente un donativo in denaro.

¹⁰³ VERA COMOLI, *Il territorio della grande frontiera*, in VERA COMOLI, FRANÇOISE VERY, VILMA FASOLI (a cura di), *Le Alpi, storia e prospettive di un territorio di frontiera*, Celid, Torino 1997, p. 27

costruito nel 1050, sia per il suo ruolo di importanza religiosa che commerciale) con quello del Sempione, mandando in decadenza il colle del Piccolo San Bernardo¹⁰⁴.

La parte valdostana della via era più chiusa e senza aperture: anche per questo l'identità valdostana ha sottolineato le proprie diversità¹⁰⁵. Questo aspetto di concorrenza dei valichi è ben rappresentato dalla carta *Gallia Novella* di Francesco Berlinghieri del 1482 in cui sono rappresentati per la prima volta insieme i colli del Gran San Bernardo, del Sempione, del Monginevro e delle Traversette: il colle Sempione si insinua accanto al Gran San Bernardo a dimostrazione che nel sistema dei traffici verso il Nord-Europa i valichi delle Alpi centrali erano concorrenziali a quelli valdostani¹⁰⁶ (FIG. 4.5).



▲ (FIG. 4.5) Gallia Novella: FRANCESCO BERLINGHIERI, *Geographia*, Florentia, Nicolò Tedeschi, 1482

¹⁰⁴ LAURA E GIORGIO ALIPRANDI, *Una storia di passaggi dall'antica cartografia*, in SERGIO NOTO (a cura di), *La Valle d'Aosta e l'Europa*, Leo S. Olschki, Firenze 2008, (I), pp. 275-291

¹⁰⁵ GIUSEPPE SERGI, *Il Medioevo: Aosta periferia centrale*, in SERGIO NOTO (a cura di), *La Valle d'Aosta e l'Europa*, Leo S. Olschki, Firenze 2008, (I), pp. 29-62


¹⁰⁶ ALIPRANDI, *Una storia di passaggi dall'antica cartografia*, cit.

L'assetto territoriale fino alla fine del XVI secolo è fortemente segnato dall'organizzazione signorile e dall'incastellamento, senza dimenticare il potere esercitato dalla Chiesa (in questo periodo furono costruiti anche molti ospizi, situati spesso lungo le strade che conducevano ai colli furono fondate molte chiese parrocchiali, luogo in cui la comunità di ritrovava per discutere dei problemi comuni¹⁰⁷). In questo periodo, infatti, sono stati costruiti dalle famiglie aristocratiche, tra le quali primeggiava quella dei Challant, le *torri*, i numerosi *castelli* (FIG. 4.6) e le *case-forti* che sono presenti in Valle (le maggiori testimonianze di incastellamento), non solamente con funzioni strategico-militari, ma anche come punti di riferimento agrari e sociali¹⁰⁸.

L'organizzazione signorile e l'incastellamento

¹⁰⁷ Le chiese parrocchiali valdostane all'inizio del XIV secolo.

JOSEPH RIVOLIN, MARIA CRISTINA RONC, *Histoire, archéologie*, cit., p. 80



¹⁰⁸ SERGI, *Il Medioevo: Aosta periferia centrale*, cit.



Castello di Cly




Castello di Nus



Castello di Arnad



Castello di Fénis



Castello di Quart




Castello di Verrès

▲ (FIG. 4.6) Dipinti di alcuni castelli valdostani di un pittore piemontese del XIX secolo (1880 circa) – collezione Antica Zecca, concessione della Soprintendenza ai beni e alle attività culturali

Le torri sono state costruite con il ruolo di affermare il potere aristocratico, ma anche con il ruolo difensivo (come la torre della Tornalla di Oyace (FIG. 4.7)) e di 'vedetta' per garantire la piena il controllo dell'intero territorio valdostano attraversato dalle vie di transito. Infatti, laddove non era presente un collegamento visivo tra due o più castelli, sorgevano torri per la segnalazione attraverso specchi, fumate o fuochi.

Le torri e il loro ruolo da 'vedetta'



▲ (FIG. 4.7) La torre Tornalla, fotografia tratta dal sito web del comune di Oyace¹⁰⁹

I castelli valdostani appartengono a diverse epoche medievali e assegnano una radice culturale al presente, riconoscendone il valore¹¹⁰: quelli romanici di Graines a Brusson nella Val d'AYas (FIG. 4.8 e FIG. 4.9), di Cly a Saint-Denis e di Saint Germain a Montjovet ('castelli-recinto', ovvero che si sviluppano intorno alla torre), quelli duecenteschi di Chatel-Argent a Villeneuve, di Montmayeur a Valgrisenche e di Chatelard a La Salle, quelli del Trecento, tra i massimi esempi di architettura militare valdostana, ovvero i castelli di

Il sistema dei castelli

¹⁰⁹

<http://www.comune.oyace.ao.it/Portals/Oyace/documenti/LA%20TORNALLA%20DI%20OYACE%20_%20Relazione%20capitoli%20divisi.pdf>

¹¹⁰ PAOLO CASTELNOVI, *Il senso del paesaggio*, Istituto di Ricerche Economiche del Piemonte, Torino 2000.

Verres (FIG. 4.8), di Ussel a Châtillon, di Fénis e di Issogne (FIG. 4.9), considerato un gioiello del rinascimento, dimora dei Challant. Essi sono tutti ubicati, per necessità militari e quindi tatticamente migliori, su eminenze rocciose, sia per difendersi che per controllare il territorio, sfruttando così le conformazioni naturali.

La presenza di un castello o di una torre stava a significare o la presenza di un pedaggio (la valle centrale che conduceva ai passi transalpini infatti era caratterizzata da una serie di pedaggi) oppure un centro giurisdizionale delle attività agricole della signoria (nei castelli infatti venivano riscossi i tributi). Le tipologie di costruzione sono varie e i materiali utilizzati erano reperiti in loco. Una particolarità dei castelli valdostani è che non presentano fossati, ma delle scarpate alla base delle torri.

Un'altra particolarità legata ai castelli è il fatto che alcuni siti sono composti da due edifici principali, ovvero il castello, a significare il potere statale, e la chiesa, il potere temporale. I più significativi sono ubicati a Verrès, a Saint-Pierre e a Introd. In questo contesto è comunque bene ricordare l'incisività dei legami con gli ambienti religiosi.


I castelli sono quindi la rappresentazione del potere delle signorie, dei veri e propri fulcri politici e visivi. Infatti, «i castelli valdostani sono il risultato della storia delle famiglie a cui sono appartenuti, delle maestranze che li hanno realizzati e di tutti coloro che li hanno guardati, che li hanno rappresentati (in forma orale, scritta, fotografica o pittorica)»¹¹¹. Interessante per questo aspetto dell'inserimento nel paesaggio dei castelli è la tesi di Asvisio, curata da Paolo Castelnovi, Chiara Devoti e Clara Palmas “Un paesaggio di castelli. Analisi di alcune situazioni ‘campione’ al fine di uno strumento di tutela del paesaggio puntuale” (a.a. 2001-2002).

**Il castello come
rappresentazione
del potere delle
signorie**



Brusson

Castello di Graines, inserito nel suo contesto paesaggistico




Verrès

Maniero di Verrès, che si eleva su uno sperone di roccia


▲ (FIG. 4.8) Castelli della Val d'Ayas¹¹²

¹¹¹ ASVISIO ELISA, *Un paesaggio di castelli. Analisi di alcune situazioni ‘campione’ al fine di uno strumento di tutela del paesaggio puntuale*, in GIULIO MONDINI, CHIARA DEVOTI, ANGELA FARRUGGIA (a cura di), *Beni culturali, città, territorio – indagini per un patrimonio da valorizzare*, Celid, Torino 2007, pp. 243-244


¹¹² Fonti: Castello di Graines, fotografia personale, ottobre 2016; Castello di Verrès <<https://www.guideturistiche.vda.it/castelli-valle-d-aosta/castello-di-verres/>>



Brusson
Pianta e castello di Graines



Fénis
Pianta e castello di Fénis



Issogne
Pianta e castello di Issogne

▲ (FIG. 4.9) Pianta e castelli di Graines, Fénis e Issogne¹¹³

¹¹³ Fonti: le piante dei castelli - JOSEPH RIVOLIN, MARIA CRISTINA RONC, *Histoire, archéologie*, cit., p. 90-92; fotografie: Castello di Graines - < <http://www.casevacanzavaldayas.it/castello-di-graines>>; castello di Fénis -

Nel Quattrocento, i nobili iniziarono a spostarsi dai castelli poiché divenuti scomodi per via della loro ubicazione, e quindi iniziarono a costruire le loro abitazioni nelle zone più basse, in pianura o nelle vallate più soleggiate dell'adret. Nascono così le case-forti, ovvero edifici di importanza militare minore o dimore di nobili di rango inferiore, alle quali spesso si addossavano gli *hameaux*, creando degli agglomerati. Troviamo alcune di queste architetture a Villeneuve (casa-torre di Collin), a Bard (casa-forte di Albard) e a Chambave (maison Gaillard ad Arlier e casa-torre a Cellier) (FIG. 4.10).

Le case-forti



Villeneuve
Casa-Torre di Collin



Chambave
Casa-Torre a Cellier

▲ (FIG. 4.10) Le case-torri¹¹⁴

Per quanto riguarda i centri urbani, si ingrandiscono e diventano sempre più ricchi. Al di fuori dei centri nascono i *bourgs*, come anche attorno ad una chiesa o ad un castello, lungo le strade più importanti o vicino ad un ponte (ricordiamo ad esempio Saint Rhémy, Etroubles, Morgex, Leverogne, Nus, Saint-Vincent, Verrès, Bard e Donnas). Le *villes* erano amministrate dal vescovo o dai signori locali e dai loro rappresentanti. La città di Aosta era formata da due quartieri: la *Cité* (ovvero l'antica città romana, e dal borgo (che si estendeva fino a Sant'Orso). Gli abitanti si chiamavano rispettivamente *citoyens* e *bourgeois*, i quali

I centri urbani e la città di Aosta

<<https://www.ciaxigira.net/it/proposte-parti-con-noi/209/aosta-monte-bianco-e-castello-di-fenis.html>>;
castello di Issogne - <<https://valledaosta.abbonamentomusei.it/Musei/CASTELLO-DI-ISSOGNE>>

¹¹⁴ Fonti: Casa-torre di Collin, Patafisik

<https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Colin#/media/File:Tour_Colin_bcd6.JPG>; Casa-torre a Cellier
<<http://www.crdl.scuole.vda.it/images/civilisation/paysage.pdf>>

erano rappresentati da due sindaci diversi fino al XVIII secolo. La Cité conteneva al suo interno molti spazi verdi, circondati da mura: i *vergers* e i giardini degli abitanti e gli intorni della cattedrale e dei monasteri, i quali erano irrigati dai rus (Rive de la ville e Rive du Bourg lungo i quali si trovavano mulini). I signori locali utilizzarono gli antichi bastioni romani per elevare le torri tutt'intorno alla città (il castello di Bramafan, la torre du Pailleron, la torre del Lebbroso, la tour Neuve, la torre du Baillage, la torre Fromage e le torri della Trinità) (FIG. 4.11).



▲ (FIG. 4.11) Veduta aerea di Aosta, fotografia di Alberto Norbiato (anno 2020). È ben visibile l'impianto medievale della città di Aosta, in particolare quello che insiste lungo le vie Sant'Anselmo e di Tillier e i *vergers*.

Quindi, l'antropizzazione, a partire dal XI secolo, ma soprattutto nel basso Medioevo, non è stata spontanea, ma è caratterizzata come spazio di vita che ha comportato una trasformazione del territorio, in particolare per quanto riguarda l'alpicoltura e la coltivazione. Nascono così i *bourgs*, le *villes*, i *villages* (l'agglomerazione ha almeno 12 case e la dimensione del villaggio è proporzionale all'estensione delle terre coltivabili che gli abitanti utilizzano, al cui interno esistono degli edifici comunitari come il forno, un mulino e una cappella) e gli *hameaux* (nuclei di dimensione ridotta, con meno di 12 case, dal tessuto debole; spesso predominano anche per le colture specializzate: castagneti, vigne, pascoli)¹¹⁵. Esisteva un rapporto di subalternità tra 'contrada e campagna' nelle zone pianeggianti della bassa valle, mentre nelle valli c'era già una certa autonomia, grazie alla concessione delle franchigie (di cui parleremo nel capitolo relativo all'autonomia valdostana) che in cambio del dissodamento (trasformazione del bosco in coltivi, prati e pascoli) i signori locali concedevano degli incentivi fiscali, dei privilegi. Grazie a questi e all'introduzione di nuove tecnologie agricole, come la trazione animale, i coltivi sono aumentati e si sono intraprese grandi opere collettive di bonifica, di irrigazione, di dissodamento, e nuove forme di organizzazione sociale, trasmettendoci il paesaggio culturale che ora osserviamo¹¹⁶. Il paesaggio agrario è la forma che l'uomo imprime al paesaggio naturale nel corso dei secoli attraverso le attività agricole ed è per questo un paesaggio antropizzato che rappresenta la cultura e la storia civile, rientrando nei beni culturali¹¹⁷. Tra gli elementi più importanti del paesaggio rurale ci sono i *percorsi storici* (di cui abbiamo già parlato precedentemente con la Via delle Gallie) (FIG. 4.12). È però in questi secoli del medioevo che molti delle mulattiere di connessione dei villaggi, delle vie di monticazione e dei sentieri che permettono l'accesso a coltivi, boschi, pascoli sono stati tracciati. Questi percorsi erano utilizzati per molte funzioni, per i commerci, per le transumanze, i pellegrinaggi e le processioni religiose (in Valle d'Aosta ricordiamo la processione plurisecolare da Fontainemore a Oropa¹¹⁸ che ha inizio circa nel 1620). I *sentieri* si distinguono anche per la loro struttura: ci sono quelli in cui è ben visibile la delimitazione per evitare l'uscita del bestiame dal tracciato, quelli con cumuli di pietre a formare muri d'ala, quelli con pietre piatte verticali conficcate nel terreno (blatti). Da segnalare anche i muri a secco a sostegno del terreno alcuni dei quali presentano delle

I bourgs, le villes, i villages e gli hameaux

Il rapporto di subalternità 'contrada-campagna' e il patto di dissodamento

Il paesaggio rurale e i percorsi storici

I sentieri

¹¹⁵ CLAUDINE REMACLE, *Une vallée, des paysages*, Umberto Allemandi & C., Torino 2002

¹¹⁶ ANNIBALE SALSA, *I paesaggi delle Alpi*, presentazione del libro (conferenza online attraverso Gotomeeting) a cura dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) in data 2/05/2020.

¹¹⁷ CONCETTA PINTACUDA, *Il paesaggio agrario come bene culturale a Mondovì tra Piazza, Breo e Carassone: riconoscibilità degli elementi identitari attraverso l'analisi dei catasti storici*, in GIULIO MONDINI, CHIARA DEVOTI, ANGELA FARRUGGIA (a cura di), *Beni culturali, città, territorio - indagini per un patrimonio da valorizzare*, Celid, Torino 2007, pp. 135-136

¹¹⁸ Il Santuario di Oropa fa parte dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, nella lista del del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO (XXVII Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, Parigi 2003)

scalette realizzate con pietre sporgenti dal paramento. Importantissimi sono anche i *rus*, canali di irrigazione, costruiti tra il XIII e il XV secolo per rendere possibile la coltura sui versanti all'adret, che segnano il paesaggio soprattutto per la differenza di colture: quella irrigua a valle del corso (caratterizzata da coltivazioni foraggere), quella secca o il bosco a monte¹¹⁹. Molto probabilmente, i rus furono anche costruiti poiché ci fu un incremento dell'allevamento bovino e quindi la domanda di buoni prati e buoni foraggi era aumentata (l'apparizione dei ru e dell'allevamento bovino sono concomitanti)¹²⁰. Molti sono i rus valdostani, di particolare interesse è segnalare il ru Courtaud, poiché considerato un capolavoro di ingegneria, il quale captava le sue acque dai ghiacciai della Val d'Ayas e le trasportava, con una rete lunga ben 25 chilometri, attraversando i comuni di Ayas e Brusson, sulle colline di Saint-Vincent, Emarèse e Arbaz, addossandosi ai fianchi delle montagne e superando ben due colli. Dopo il 1500 alcuni di questi rus furono abbandonati (assumendo la denominazione di 'rus morts' o 'rus du pan perdu'; ricordiamo quelli di Chatillon e di Antey-Saint-André), altri invece sono tuttora utilizzati¹²¹. Tra i principali rus valdostani ricordiamo il Ru d'Arlaz e il ru Herbal (Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet e Brusson), il Ru Courtaud, il Ru de la Plaine (Châtillon), Ru de Verrayes (Torgnon e Verrayes), Ru de Chandianaz (Châtillon, Saint-Denis e Chambave), Ru Marseiller (Antey-Saint-André, Saint-Denis e Verrayes), Ru Prévôt (Aosta e Saint-Christophe), Ru du Mont (Ollomont e Doues), Ru de By (Ollomont, Doues e Allein), Ru de Menouve (Etroubles e Allein), Ru d'Éternon (Etroubles), Ru de Vuillen (Saint-Rhémy-en-Bosses), Ru Neuf (Etroubles e Gignod), Ru de la Charbonnière (Avisé), Ru Supérieur (Gressan), Grand Ru (Rhêmes-Notre-Dame), Ru Pompillard (Aosta a Valpelline).

Altri segni forti del paesaggio agrario sono i terrazzamenti, strutture murarie di supporto delle terre per mitigare la pendenza, migliorare l'esposizione e fermare il dilavamento delle acque. La maggior parte dei terrazzamenti è stata costruita parallela alle curve di livello, o realizzata in modo discontinuo o per lunghe fasce. Vicino ai terrazzamenti spesso sono presenti le *murgères*, ovvero cumuli di pietre derivanti dallo spietramento, dalla pulizia dei prati e dei campi): sono disposte lungo le linee di confine degli appezzamenti, lungo la massima pendenza, o a mucchi, soprattutto su rocce preesistenti.

I rus e la differenziazione delle colture

I terrazzamenti e le murgères

¹¹⁹ DONATELLA MARTINET, CHIARA PATERNOSTER, CLAUDIA QUIRICONI, «Le paysage raconte...» *signes d'histoire et de culture*, Atti delle Journées de la civilisation, de l'histoire et de la culture valdôtaines organizzate dalla Soprintendenza ai beni e alle attività culturali della Regione Valle d'Aosta, 3-6 giugno 2014, pp. 109-110

¹²⁰ È stata effettuata una ricerca, un inventario su tre "pattumiere" d'epoca, datate a prima, durante e dopo il periodo di costruzione dei rus. Da questo inventario dei resti alimentari risulta uno spettacolare aumento dei bovini nel XV secolo, ad un livello che si mantiene stabile alla fine del XVI secolo. Molto probabilmente quindi i ru sono stati costruiti proprio per poter allevare i bovini.

ELENA BEDINI, MAURO CORTELAZZO, *I reperti faunistici del Castello di Quart: alimentazione e uso del suolo tra XIII e XVI secolo*, Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines, 24, 2013, pp. 189-206

¹²¹ GABRIELLA GARBINATO, BARBARA JORY, FELICE VERTHUY, «Lungo antichi canali... i rus», in «Environnement», n.51, 2011



Issime
Sentiero con blatti 'péré dréite'



Antey-Saint-André
Ru du Pan Perdu



Ayas
Ru Courtaud



Challand-Saint-Anselme
Ru d'Arlaz

▲ (FIG. 4.12) Alcune fotografie rappresentanti i percorsi storici ¹²²

Un bel esempio di paesaggio agro-pastorale, caratterizzato dalla presenza di un ru, il ru de Tole (ora non più presente), come fonte di irrigazione e dalle murgères, è presente nel comune di Brusson tra i villages di Fontaine, Pilaz e Pasquier (i trois villages raggruppati e sviluppati lungo le antiche mulattiere che univano Verrès ad Ayas e Brusson alla valle del Lys tramite il Col Ranzola), nella porzione di territorio chiamata La Péa. È possibile notare come le colture, alla fine del XIX secolo, sono messe a dimora in funzione della pendenza del terreno e della posizione dei rus. Il paesaggio è suddiviso in zone ben distinte: a valle del ru i prati irrigui, mentre a monte, i campi dedicati alla cerealicoltura e alle patate. La Péa si sviluppa su un conoide di deiezione ed è riconoscibile anche per la presenza di grosse murgères che evidenziano la parcellizzazione fondiaria e il lavoro di spietramento realizzato a mano, con il fine di rendere i terreni coltivabili (FIG. 4.13).

Il paesaggio agro-pastorale della Péa di Brusson

¹²² Sentiero blatti - <<https://www.ayastrekking.it/escursione60.php>>; Ru du Pan Perdu - <<https://maisondutata.it/ru-du-pan-perdu-antey>>; Ru Courtaud - <<https://cestnequeundebut.wordpress.com/2018/06/26/passeggiate-in-valle-daosta-ru-courtaud/>>; Ru d'Arlaz - <<https://www.visitmonterosa.com/experience/ru-darlanz-e-ru-herbal/>>



▲ (FIG. 4.13) I Trois villages di Brusson e La Pea, visti dalla miniera aurifera di Chamousira. La prima illustrazione è una cartolina datata anno 1954 (si nota che i tre villaggi non sono ancora conurbati); la seconda è una fotografia scattata nell'agosto 2015

Sempre in questi secoli, a partire dal XIII secolo, il territorio era sfruttato per la coltivazione dei vigneti, testimoniato da moltissimi inventari, atti notarili testamentari e di compravendita e da documenti del XVI secolo che attestano esportazioni di vino e grappa (ad esempio nelle cronache del Vescovado di Ivrea dell'inizio del Duecento si scriveva dei territori della Signoria di Cly come di una zona estremamente vocata alla viticoltura). È molto probabile, però, che la vite sia arrivata in Valle d'Aosta prima delle legioni romane (nella necropoli di Aosta sono state ritrovate delle anfore risalenti al V sec a.C.). Nel medioevo, quindi sono stati recuperati e diffusi vitigni autoctoni (l'introduzione avvenne tra il V e XI secolo: tra le prime testimonianze della coltura troviamo quella operata dai monaci benedettini del XI secolo¹²³). La vite, tra tutte le colture è quella che ha plasmato maggiormente il territorio attraverso la modellazione dello spazio a fini produttivi e attraverso la costruzione di strutture atte alla lavorazione, conservazione e consumo del vino. Infatti, questa coltura si può considerare come cultura di civiltà e di paesaggio, portatrice di valori storici e sociali¹²⁴. Quello che ne deriva sono paesaggi unici caratterizzati da sistemazioni dei terreni molto complesse. I vigneti si trovano principalmente lungo la valle centrale, a sinistra orografica della Dora Baltea, con esposizione prevalente a sud sud-ovest (*adret*), sui versanti in corrispondenza di rilievi morenici, come ad Aymavilles, sui *glairs* (rive dei torrenti con ciottoli) ben esposti a nord, chiamati dell'*envers*. Le zone vitivinicole più significative valdostane, per caratteristiche tipologiche, sistemazione dei terreni e gestionali, possono essere suddivise in otto siti partendo dal confine con il Piemonte fino ad arrivare a Morgex (FIG. 4.14). Purtroppo, si è verificata spesso la modifica dei paesaggi vitivinicoli a causa di interventi di ammodernamento delle colture, andando a perdere il frutto della sapienza e del lavoro dell'uomo nei secoli. Attualmente la coltivazione della vite avviene su terrazzamenti sostenuti da muretti a secco, su ciglioni o, dove possibile, a ritto chino, andando via via a dimenticare i pilastri in pietra, i terrazzamenti con muretti a secco, le topie e le murgères quali elementi caratteristici del paesaggio che devono essere tutelati e valorizzati. I territori dell'*adret* erano strettamente legati alla coltivazione della vigna e utilizzati soprattutto nel periodo tardo invernale per la potatura della vigna. Infatti, bisogna dire che i vigneti erano spesso di proprietà di famiglie che non abitavano in questi territori, ma che abitavano stabilmente nelle zone più alte delle vallate: infatti, essi scendevano solo saltuariamente, senza trasferire la famiglia e il bestiame per le operazioni di cura della vigna (per questo motivo l'architettura rurale sulla sponda sinistra della Dora Baltea è povera).

¹²³ Archivio capitolare di Aosta, *Cartulaire de S. Ours*, n. 579 (1035)

¹²⁴ CRISTINA NATOLI, *La viticoltura in Valle d'Aosta. Valorizzazione e tutela di un paesaggio storico*, in GIULIO MONDINI, CHIARA DEVOTI, ANGELA FARRUGGIA (a cura di), *Beni culturali, città, territorio – indagini per un patrimonio da valorizzare*, Celid, Torino 2007, pp. 129-130



Donnas



Arnad



Montjovet



Chambave



Aosta



Aymavilles



Arvier



Morgex

▲ (FIG. 4.14) I paesaggi vitivinicoli valdostani¹²⁵

¹²⁵ Pont-Saint-Martin e Donnas: i vitigni sono caratterizzati da terrazzamenti, e a margine della coltivazione sono presenti muri a secco o murgères derivanti dallo spietramento dei terreni effettuato per aumentare la superficie

Lo sfruttamento agrario era quindi esteso a tutte le quote, dando vita a due tipologie di transumanza: quella invernale per coltivare i vigneti e quella estiva (chiamata anche estivazione) per sfruttare i pascoli in altura. Le testimonianze dei primi alpeggi risalgono al basso medioevo¹²⁶ ed erano di proprietà o della comunità, o dei signori o della chiesa (in questo caso spesso erano incamerati per donazioni); i pascoli, invece inizialmente erano collettivi (solamente dopo la peste del 1358, nacquero gli alpeggi di proprietà individuale e in seguito, con l'affrancamento dei censi (dal XVI-XVII secolo) di proprietà individuali, collettive o beni comunali (consorterie)). Il periodo di monticazione, l'inarpa e la desarpa, erano effettuate il 24 giugno (San Giovanni Battista) e il 29 settembre (San Michele), utilizzando i pascoli a diverse quote (prima nei mayens, poi negli alpeggi), caratterizzate da distanze brevi percorribili su sentieri di montagna o su strade carrettabili. Il rapporto

coltivabile. I rami della vigna sono sorretti dalla topia realizzata con legno di castagno selvatico, la quale è sostenuta da pilastri in pietra (a Pont-Saint-Martin) e da pali (a Donnas). (Foto di Antonio Romei)

Arnad: i vitigni sono localizzati su ripidi pendii e in aree prative ai margini dei nuclei abitati. La particolarità rilevabile ad Arnad è l'uso 'domestico' della vigna poiché i pergolati sono quasi addossati alle pareti dei fabbricati. (Foto di < <https://luoghi.italianbotanicalheritage.com/vigneti-di-arnad/>>)

Montjovet: i vitigni erano caratterizzati principalmente da terrazzamenti, che però, a seguito di interventi di bonifica per una coltivazione più intensiva, ha cambiato l'immagine del versante riducendo il numero dei terrazzamenti e sostituendo la topia con il ritto chino (i vigneti sono impiantati a filare lungo la linea della massima pendenza). (Foto da Google Maps, luglio 2019)

Chambave: in origine la sistemazione dei vitigni era principalmente a terrazzamenti con filari, ma oggi questi si sono notevolmente ridotti per le tipologie a ritto chino o a gira-poggio. (Foto di Stefano Venturini)

Aosta: i vigneti dell'Institut Agricole Régional. (Foto di IAR
< http://www.iaaosta.isiportal.com/imgDetail.jsp?src=314_6.jpg&Title=Vigneto%20di%20Cossan>)

Aymavilles: è presente un esempio fondamentale di coltura del vigneto all'envers. La 'piana', area in cui sono posti la maggior parte dei nuclei abitati, è ricoperta di vigneti a filare (ritto chino) e frutteti. È anche presente un piccolo rilievo di origine morenica coltivato a vigneto. (Foto di < <https://www.callmewine.com/cantina/les-cretes-B52.htm>>)

Arvier: siamo in presenza di un esempio di ricchezza e complessità del paesaggio terrazzato valdostano: i vigneti 'eroici' dell'Enfer d'Arvier che sono situati in un anfiteatro naturale che crea un microclima favorevole alla coltura della vigna. I vigneti sono sistemati o a ritto chino o a gira poggio. (Foto di Gian Mario Navillod)

La Salle e Morgex: sono presenti i vigneti 'eroici' più alti d'Europa, sistemati sui prati o addossati alla montagna; essi sono caratterizzati dall'uso della topia sorretta da pilastri in legno di castagno. (Foto di Elena Giovinazzo)

¹²⁶ Il primo atto a testimonianza è la cessione dell'Alpe Citrin alla chiesa del Gran San Bernardo del maggio 1115 da parte di un certo Gontier; nel 1191 è stata donata alla Prevostura di Saint-Gilles di Verrès l'alpe Le Layet di Valtournenche (MARTINET Donatella)

uomo-ambiente-transumanza ha creato dei presupposti che nei secoli hanno trasformato e caratterizzato il paesaggio¹²⁷.

La dimensione degli alpeggi era, ed è tuttora, rapportata all'estensione e alla qualità dei pascoli. Nell'Alta e Media Valle si trovano generalmente dalle grandi montagne, mentre nella Bassa Valle delle montagnette (FIG. 4.15).



Brusson
Alpeggi Palasinaz



Ollomont
Alpeggi Conca di By

▲ (FIG. 4.15) Alpeggi valdostani¹²⁸

Quindi, attraverso la ripartizione delle parcelle utilizzabili, il sistema feudale è possibile considerarlo come probabilmente l'organizzatore dei terreni intorno ai villaggi. Ha tessuto la trama delle relazioni che hanno unito i differenti stadi coltivati dello stesso versante e ha legato alcuni comuni o alcune parrocchie gli un agli altri, oltre a legare le famiglie al territorio. I secoli dopo il basso medioevo non hanno rotto con il sistema feudale, anzi è rimasto in uso fino all'*affranchissement* dei censi al XVIII secolo e talvolta ancora oggi attraverso la proprietà dei terreni.

In questa cornice possiamo parlare del paesaggio come una costruzione, un rapporto di interdipendenza tra natura e cultura che ha permesso la trasmissione, una qualificazione paesaggistica, ma soprattutto culturale¹²⁹. L'organizzazione agraria, infatti, stratificata lungo i secoli, «ha costruito un paesaggio ricco di elementi di particolare valenza estetica e culturale, che ci fa riconoscere e apprezzare in modo diretto la fatica dei nostri antenati, che ci trasmette una sapienza antica, profonda e irripetibile. Segno della civiltà più profonda e radicata della nostra bella terra, che, pur evolvendosi nel corso dei tempi,

L'esito del sistema feudale

Il paesaggio come costruzione culturale

¹²⁷ MARIA FEDERICO, *Transumanza alpina e appenninica*, in GIULIO MONDINI, CHIARA DEVOTI, ANGELA FARRUGGIA (a cura di), *Beni culturali, città, territorio – indagini per un patrimonio da valorizzare*, Celid, Torino 2007, pp. 123-124

¹²⁸ Alpeggio di Palasinaz: fotografia personale, giugno 2020; Alpeggi Conca di By: <<https://www.youtube.com/watch?v=vyupE-ev40g>>

¹²⁹ SALSA, *I paesaggi delle Alpi*, cit.

mantiene ancora le stratificazioni secolari¹³⁰». Il Medioevo è un periodo chiave per comprendere il paesaggio: «Le Moyen Âge tardif apparaît ici comme une période-clé, encore perceptible aujourd'hui dans l'architecture des villages et des hameaux¹³¹».

**Il Medioevo:
période-clé**

A seguire ci fu un periodo di stasi dovuto dalla peste del 1348. La massima espansione delle Signorie si è verificata nel XVI secolo, ma nei primi decenni del Cinquecento, la monarchia sabauda si è trovata schiacciata, e poi cancellata, tra le grandi potenze europee che iniziavano ad assumere delle caratteristiche nazionali. In questo momento storico, la classe dirigente valdostana, che si riconosceva nell'assemblea degli Stati Generali, ha compiuto un'importante scelta di portata storica: o abbandonare la fede cattolica e aderire alla confederazione svizzera o rimanere fedele al cattolicesimo. Nella seduta degli Stati Generali del 1536 è prevalso il partito cattolico ed è stata creata una giunta di governo. Questo organismo è chiamato *Conseil des Commis* ed è composto da 25 membri eletti dai rappresentanti del clero, della nobiltà e delle comunità. La Valle d'Aosta ha costituito così un'entità politica indipendente con uno sviluppo degli organismi politici locali e un'accentuazione del particolarismo politico della regione. I *Commis* hanno stipulato una pace separata con il re di Francia e hanno costituito una milizia popolare per la difesa della valle, fino alla restaurazione della monarchia sabauda ad opera del duca Emanuele Filiberto nel 1559¹³² che diede inizio ad un processo di accentramento del potere nella persona del sovrano. Questo fenomeno si è accentuato sotto i suoi successori e è culminato nel 1770 con l'abrogazione degli organi di governo locali. Tra i secoli XVI e il XIX le condizioni socio-economiche della Valle d'Aosta sono peggiorate a causa di un impoverimento dei commerci, di epidemie, tra cui la peste del 1630 che ha ucciso i due terzi della popolazione, e delle guerre (dall'occupazione francese del 1630 alle campagne napoleoniche). Tutto ciò ha comportato la fine dell'esperienza, durata secoli, dell'autogoverno del popolo valdostano. Infatti, la Valle d'Aosta precipitò nell'isolamento e nella miseria. I valichi alpini, un tempo portatori di ricchezza, divennero veicoli dell'eresia, della peste e della guerra. L'antica via delle Gallie andò progressivamente in rovina come anche i paesi a lei addossati e la rete di ospizi del basso medioevo scomparve. La Valle divenne, come da espressione del *Conseil des Commis* un 'cul de sac' che al di là dello sbocco verso il Piemonte, non possedeva che due passaggi molto difficili in estate e impraticabili in inverno¹³³. In tutto questo, si abbatté anche la 'piccola età glaciale' che provocò la chiusura

**Il particolarismo
politico valdostano
e il Conseil des
Commis**

**La peste e le guerre
del XVII secolo: la
rovina dei valichi e
della Via delle
Gallie**

**La piccola età
glaciale**

¹³⁰ DONATELLA MARTINET, CHIARA PATERNOSTER, CLAUDIA QUIRICONI, «Le paysage raconte...» *signes d'histoire et de culture*, cit., pp. 109-110

¹³¹ CLAUDINE REMACLE, *Maisons et paysages ruraux en Vallée d'Aoste, la pratique et la recherche*, in «*Histoire des Alpes-Storia delle alpi-Geschichte der alpen*», n.4, 1999, pp. 121-133

¹³² JOSEPH-GABRIEL RIVOLIN, *Valle d'Aosta: alla scoperta di una realtà alpina*, Musumeci editore, 2001, pp. 55-56

¹³³ MARCO CUAZ, *L'identità negoziata. La Valle d'Aosta fra Stati Sabaudi, Italia ed Europa*, in SERGIO NOTO (a cura di), *La Valle d'Aosta e l'Europa*, Leo S. Olschki, Firenze 2008, (I), pp. 63-110

dei valichi, l'abbandono degli alpeggi e dei villaggi più alti e la riduzione delle terre coltivabili. Nel corso dell'intero XVII secolo, infatti, si verificò un processo di nuova estensione delle selve e del pascolo causato anche dalla terribile peste del 1630, che falciò una popolazione malnutrita e segnata da decenni di guerre, cattivi raccolti e disastri naturali.

È in questo frangente che Giovanni Tomaso Borgonio fece il rilevamento del territorio valdostano di persona per la realizzazione di una carta della Savoia e del Piemonte: la *carta di Madama Reale*, pubblicata nel 1680 e considerata la prima vera carta topografica militare e carta statale (FIG. 4.16). Questa carta aveva lo scopo di far conoscere agli altri stati europei l'importanza del Piemonte, anche attraverso la monumentale opera del *Theatrum Sabaudiae* (1682), «specchio e metafora del nuovo centrismo in senso architettonico e urbanistico e dell'ideologia del Potere sottesa alle opere¹³⁴». La Valle d'Aosta è stata descritta in modo innovativo da questa carta, rappresentando le montagne in maniera brillante e realistica, e tracciando per la prima volta la strada principale che dalla pianura conduce ad Aosta, al Piccolo e al Gran San Bernardo, il cosiddetto *gran chemin royal*. Inoltre, questa carta fa trasparire, però, una certa decadenza dei traffici (molti colli, come quello del Teodulo tra la Val d'Ayas e il Vallese e il Col Major tra Courmayeur e Chamonix)¹³⁵. Nel corso del Settecento, però, grazie allo sviluppo mercantile (un elemento di ricchezza era il bosco che permetteva di avere legname, pece, resina e trementina), si ha una ripresa delle coltivazioni e l'introduzione della patata, che favoriscono la crescita demografica. Le principali coltivazioni erano la segale, l'orzo, il frumento, le castagne, gli alberi da frutto e la vigna, che costituiva la maggiore fonte di reddito agricolo. Iniziò anche lo sfruttamento del sottosuolo ricco di minerali, anche se non contribuì ad arricchire la comunità (in particolare Cogne, Aymavilles, Champorcher, Chatillon e Arvier). Questo periodo di ripresa è possibile notarlo anche dalla cartografia di Jacopo Stagnone, una riedizione della carta di Madama Reale del 1772, il quale rappresenta il recupero della viabilità e di conseguenza dei transiti e dei commerci (e successivamente per uso militare), identificando nuovamente la Valle d'Aosta come 'area di passaggio' verso i paesi d'oltralpe (FIG. 4.17). A dimostrazione di ciò, è la presenza di percorsi in molte valli laterali come in Val d'Ayas fino a Brusson, nella Valle di Gressoney, in Valpelline, e la rappresentazione dei colli (ad esempio ricompare il colle del Teodulo).¹³⁶ Insieme al commercio, una nuova risorsa economica appare in Valle d'Aosta: il turismo. Nasce così l'alpinismo e il turismo termale grazie alle terme di Courmayeur, Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent, frequentate soprattutto dalle famiglie reali e dagli aristocratici piemontesi.

Le grandi imprese alpinistiche hanno introdotto un ulteriore elemento di sfida per la montagna, aprendo vie indirizzate a luoghi che sino ad allora erano stati aggirati. In questo

La carta di Madama Reale: una nuova immagine della Valle d'Aosta

La riedizione della carta di Stagnone: la Valle d'Aosta 'area di passaggio'

Il turismo

¹³⁴ COMOLI, *Il territorio della grande frontiera*, cit., p. 29

¹³⁵ ALIPRANDI, *Una storia di passaggi dall'antica cartografia*, cit.


¹³⁶ *Ibidem*

contesto, la vetta diviene una meta, anche se la conquista è rimasta fino a pochi anni fa un fatto eccezionale e per pochi. Le prime imprese alpinistiche del Settecento e il turismo alpino dell'Ottocento hanno aumentato l'amore per la montagna, riconosciuto nella sua specificità anche da chi appositamente veniva da lontano.


Tra il XVII e XVIII secolo, inoltre, furono fondate nuove parrocchie, santuari e cappelle, e giunsero in Valle d'Aosta anche nuovi ordini ecclesiastici: i Cappuccini costruiscono dei nuovi monasteri ad Aosta, a Morgex, a Chatillon e a Donnas; le suore della Visitazione si stabiliscono ad Aosta; i canonici *lorrains* ad Aosta e a Verrès. Tra gli edifici religiosi costruiti nel barocco valdostano più significativi ci sono la cappella del Carme, le parrocchie di Antagnod, di Lilliannes, di Fontainemore e di Issime¹³⁷.

**La rete dei beni
ecclesiastici**

¹³⁷ JOSEPH RIVOLIN, MARIA CRISTINA RONC, *Histoire, archéologie*, cit., p. 112



▲ (FIG. 4.16) Particolare relativo alla Valle d'Aosta della Carta generale de' stati di Sua Altezza reale (di Madama Reale), Giovanni Tomaso Borgonio, 1683



▲ (FIG. 4.17) Particolare relativo alla Valle d'Aosta della Carta corografica degli Stati di S. M. il Re di Sardegna data in luce dall'ingegnere Borgonio nel 1683, corretta ed accresciuta nell'anno 1772 di Jacopo Stagnone

Il primo Ottocento e l'industrializzazione

La Valle d'Aosta nel 1796 è stata occupata dalle truppe rivoluzionarie e nel 1798 è stata incorporata nella Repubblica francese: la regione ha fatto parte dell'Impero francese, con imperatore Napoleone, dal 1804 al 1814¹³⁸, seppur la coscienza autonomistica non è mai mancata (FIG. 4.18). Infatti, la Valle d'Aosta ha richiesto di poter costituire un *département séparé*, ma il governo francese ha rifiutato la richiesta. È stata accolta invece quella di ricevere le leggi in lingua francese.

L'occupazione francese e il catasto napoleonico




▲ (FIG. 4.18) Illustrazione di Joseph Skelton e Giuseppe Pietro Bagetti, *Passaggio al Colle del Gran San Bernardo*, 1800

Con il congresso di Vienna e la restaurazione della monarchia sabauda, la Valle d'Aosta è ritornata a far parte del Regno di Sardegna, che si è trasformato poi nel 1861 in Regno d'Italia. Questo periodo è stato sede di una grave crisi economica che ha portato ad una diminuzione della popolazione (da 85.481 unità nel 1861 a 83.529 nel 1901 e 80.860 nel 1911); infatti, oltre 20.000 persone sono state costrette ad emigrare tra il 1862 e il 1911, con

Il Catasto d'Impianto dello Stato italiano

¹³⁸ Durante il dominio francese, è stato realizzato il catasto napoleonico, in due tempi: nel 1806 per masse di coltura in scala 1:5000 per circa 20 comuni e, tra il 1811 e il 1813, in scala 1:2500 nei Comuni situati a nord di Aosta. A causa della caduta del regime francese i rilevamenti non furono terminati, ma rimarrà sempre un documento di archivio eccezionale conservato principalmente all'Archivio di Stato di Torino come 'Carte topografiche per A e B' e 'Catasto francese'.

l'inesorabile abbandono della montagna. È però in questo frangente (fine del XIX secolo) che si verifica la maggior espansione delle coltivazioni (come nell'illustrazione seguente), rappresentata dal Catasto d'Impianto dello Stato italiano, realizzato tra il 1898 e il 1914¹³⁹ (FIG. 4.19). Le mappe di quest'ultimo sono ancora oggi la base fondiaria di tutti gli atti notarili, in quanto, per la prima volta, è stato rappresentato il particellare completo del territorio della Valle d'Aosta. Ricordiamo, però, che il primo catasto del Ducato di Aosta è il catasto sardo realizzato a seguito dell'istituzione dei comuni del 1762 ed entrato in vigore nel 1783. Esso è un catasto descrittivo: i terreni coltivati sono misurati in toises (1 tesa = 3,50 m²), il valore delle rendite dei boschi e dei terreni incolti è stimato, mentre quello degli alpeggi di montagna, è valutato in funzione del numero di capi che vi salivano in estate¹⁴⁰.



▲ (FIG. 4.19) Elaborazione della Soprintendenza per i beni e le attività culturali rappresentante l'Utilizzo del Catasto d'impianto dello Stato italiano (fine XIX secolo) per l'analisi degli elementi del paesaggio agrario¹⁴¹

Inoltre, dall'inizio dell'Ottocento, aveva preso inizio la rivoluzione industriale destinata a cambiare radicalmente le attività economiche. Questi mutamenti però in Valle d'Aosta si sono proiettati relativamente tardi, sia per la morfologia del territorio che per la mentalità degli abitanti che ancora non erano pronti alle innovazioni. L'industrializzazione ha

La rivoluzione industriale

¹³⁹ Il 1° marzo 1886, a 15 anni dalla conclusione del processo di unificazione, il Parlamento italiano promulga la Legge n. 3682, la Legge Messedaglia, dal nome del suo estensore. Questo è l'atto fondativo del catasto italiano geometrico-particellare, finalizzato all'accertamento della proprietà immobiliare. In esso confluiscono gli oltre 20 Catasti degli Stati preunitari, superando il problema delle diversità e delle disomogeneità nei metodi di determinazione delle imposte di carattere catastale.

¹⁴⁰ CLAUDINE REMACLE, NATHALIE BÉTEMPS, *Catasti e territori. Utilizzo dei catasti storici per la gestione degli ecosistemi e per lo sviluppo sostenibile dei territori transfrontalieri*, Programma di iniziativa comunitaria Interreg III A 2000-2006, ALCOTRA – Italia-Francia, p. 7

¹⁴¹ CLAUDINE REMACLE, *Paesaggi terrazzati ed architettura rurale In Valle d'Aosta Materiali, tecniche, fonti d'archivio*, presentazione dell'intervento avvenuto a Domodossola, 5 marzo 2016

portato con sé la necessità di mutui scambi (con nuovi mezzi di trasporto più rapidi come le auto e i treni) tra il bacino del Mediterraneo e l'Europa centrale e quindi il bisogno di attraversare le Alpi che a causa della piccola età glaciale erano diventate delle vere e proprie barriere. La ferrovia che collegava il Piemonte con la Valle d'Aosta venne costruita dal 1881 al 1886, anno di inaugurazione, ma a causa della morfologia del territorio, il progetto in previsione di un'idea di traforo che valicasse i confini verso la Francia per raggiungere più rapidamente le località della centralità politica ed economica non fu realizzato. Contrariamente a quanto ci si aspettasse, ovvero che la ferrovia avesse portato beneficio all'economia, la strada ferrata non aiutò il commercio valdostano poiché in tal modo venivano trasportati i prodotti piemontesi. Tuttavia, favorì un settore che alla fine del XIX secolo prosperò, ovvero il turismo (il turismo termale, l'alpinismo e la villeggiatura). Per quanto riguarda il trasporto su gomma, la prima automobile che raggiunse il valico del Piccolo San Bernardo fu nel 1905, stesso anno dell'inaugurazione della strada carrozzabile del Gran San Bernardo¹⁴².

La ferrovia

Come appena detto, l'industrializzazione in Valle d'Aosta è arrivata in ritardo rispetto ad altre regioni italiane, però alcune innovazioni si sono riscontrate nel territorio valdostano. Ad esempio, nel 1885 Aosta fu la prima città italiana ad avere l'illuminazione pubblica delle strade e nel 1895 la prima centrale (in Valle d'Aosta) con un macchinario per la produzione di energia all'interno di un edificio. Infatti, la regione deve molto all'utilizzo dell'acqua come fonte di energia attraverso le centrali idroelettriche che hanno permesso la localizzazione delle industrie lungo la valle centrale e la ferrovia, seppur la vera e propria industrializzazione è iniziata durante la Prima Guerra Mondiale con l'acciaieria della Società Ansaldo (la Cogne) di Aosta, costruita nel 1917 per l'utilizzo del ferro di Cogne e del carbone di La Thuile, e successivamente nel dopoguerra con il cotonificio Brambilla di Verrès e altre fabbriche tessili e metallurgiche a Pont-Saint-Martin (Ilssa-Viola), Donnas e Chatillon (la Soie). La maggior parte delle centrali idroelettriche furono costruite nelle valli laterali nei primi anni del 1920 per fornire l'energia a queste strutture¹⁴³. Gli impianti erano leggibili nel territorio ed esprimevano la cultura industriale dello sfruttamento intensivo delle risorse, la cui architettura acquisisce un valore storico, addirittura artistico. In seguito al concetto di sviluppo sostenibile sviluppatosi negli anni ottanta, l'obiettivo è stato quello di mantenere e preservare il patrimonio paesaggistico e naturalistico, ponendo una maggiore attenzione all'inserimento dei manufatti nel contesto circostante. Gli edifici pertinenziali alle opere di presa si ispirano ai fabbricati rurali presenti sul territorio, con

Lo sfruttamento delle risorse idriche: la localizzazione delle industrie


¹⁴² CERUTTI, *La regione valdostana, terra di incontri e di scambi fra Mediterraneo ed Europa centro-settentrionale*, cit., p. 131

¹⁴³ Nel 1916 venne presentato il progetto per la realizzazione del bacino del Gabiet e la centrale di Gressoney-La-Trinité, e venne attivata la concessione per lo sfruttamento del Lys (l'acqua prelevata alimentava la centrale di Pont-Saint-Martin), strutture terminate a fine 1919. Le strutture delle centrali di Gressoney-La-Trinité e Pont-Saint-Martin sono caratterizzate da una impostazione neoclassica, con una tendenza architettonica volta al recupero di stile di epoche precedenti, riproponendo elementi di identità locali quali ad esempio la finitura dei fronti in pietra e l'introduzione di elementi lignei.

dimensioni ridotte, l'utilizzo di materiali quali la pietra e il legno, la copertura, solitamente a due falde, in lose. L'importanza dell'inserimento paesaggistico è prevalente sulle altre componenti del progetto e il manufatto è di solito visivamente defilato rispetto alle visuali preferenziali.

Questa industrializzazione ha portato un aumento della popolazione, in particolare della città di Aosta e dei *bourgs* industriali (ad Aosta viene costruito un nuovo quartiere a partire dagli anni Venti per ospitare gli operai, il quartiere Ansaldo, oggi Cogne (FIG. 4.20)), mentre uno spopolamento della montagna. Gli anni Trenta rappresentano il periodo di più intensa trasformazione nell'intera storia del capoluogo valdostano. Furono infatti costruite numerose opere pubbliche, in gran parte celebrative e di rappresentanza, diventando una città terziaria e borghese «ancor prima di avere maturato e metabolizzato la propria crescita da villaggio agricolo a città industriale e operaia¹⁴⁴» (FIG. 4.21). Sempre in questi anni, tra il 1928 e il 1931 fu costruita anche la ferrovia che collegava Aosta a Pré-Saint-Didier.

I bourgs industriali: il quartiere Ansaldo-Cogne



▲ (FIG. 4.20) Il quartiere Ansaldo (oggi Cogne) ad Aosta, che ha accolto gli operai immigrati a partire dagli anni 1920 (Archivio storico regionale); La Nazionale Cogne all'inizio degli anni '30 (Istituto storico della resistenza in Valle d'Aosta)

¹⁴⁴ UMBERTO JANIN RIVOLIN, *La fabbrica sulla frontiera*, in LUIGI MAZZA (a cura di), *Esercizi di piano. L'area industriale Cogne ad Aosta*, Franco Angeli, Milano 2002, pp. 17-80 e 247-278



▲ (FIG. 4.21) Panorama di Aosta all'inizio del XX secolo (JOSEPH RIVOLIN, MARIA CRISTINA RONC, *Histoire, archéologie*); Aosta oggi (<<https://www.musement.com/it/aosta/>>)

A partire dall'Unità d'Italia è riemersa la necessità del popolo valdostano di affermare il suo particolarismo politico e linguistico, necessità che si è fatta sentire ancor di più durante il regime fascista poiché la popolazione autoctona ha dovuto subire un processo di italianizzazione forzata o è stata costretta a emigrare per motivi economici e/o politici. Dopo la liberazione dal nazi-fascismo del 1945, lo Stato italiano ha concesso alla Valle d'Aosta un particolare regime di autonomia sia politica che amministrativa, sancito dalla legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, che ha consentito un notevole sviluppo economico (grazie a sovvenzioni per gli agricoltori e all'attenzione dedicata al turismo) e sociale dell'intero territorio valdostano.


Tra il 1957 e il 1959 iniziarono anche i lavori per la costruzione dei trafori del Gran San Bernardo e del Monte Bianco (inaugurato nel 1965 come 'il tunnel del Mercato Comune Europeo' (FIG. 4.22)), che costituiscono i collegamenti più brevi per la Svizzera e per Parigi e Londra da Roma, vincendo definitivamente l'handicap climatico posseduto dai valichi valdostani e ridando alla Valle d'Aosta la sua antichissima funzione di «ganglio del traffico transalpino [...] e terra di incontro fra i flussi commerciali e culturali che provengono dal Mediterraneo, dalle Gallie e dai Paesi germanici¹⁴⁵».

Dagli anni Settanta, l'industria non è più l'attività economica preponderante, l'agricoltura, che negli anni Sessanta ha subito una grave crisi, ha migliorato la qualità e la quantità della produzione e il settore terziario è quello preponderante nell'economia valdostana. La vera trasformazione, infatti, avviene con il turismo invernale, con l'affluenza di massa, e con l'escursionismo che ha promosso azioni trasformatrici legate alla fruizione turistica (ad esempio il recupero dei sentieri o la predisposizione di rifugi di tappa). La montagna è diventata improvvisamente una fonte di ricchezza, accessibile a tutti. È proprio in questo contesto che l'ambiente e la morfologia non condizionano più gli usi del territorio, ma sono le nuove esigenze e tecnologie che fanno sì che di fronte al paesaggio naturale ci si ponga con un atteggiamento progettuale.

La costruzione dei trafori: 'ganglio del traffico transalpino'

La montagna fonte di ricchezza

¹⁴⁵ UMBERTO JANIN RIVOLIN, *La fabbrica sulla frontiera*, cit.



▲ (FIG. 4.22) 16 luglio 1965 - Inaugurazione del Traforo del Monte Bianco, il presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat e il presidente della Repubblica francese, Charles De Gaulle

4.2| Analisi preliminari al PTP: il sistema insediativo

Per quanto riguarda il patrimonio storico-culturale, un intero segmento del sistema di indagini, coordinate dal Prof. Paolo Castelnovi (*Quaderno INU Piano Territoriale Paesistico della Regione Valle d'Aosta*, da cui sono tratte le considerazioni e le citazioni presenti in questo paragrafo¹⁴⁶) è dedicato all'assetto storico-culturale poiché il paesaggio della Valle d'Aosta, come abbiamo visto nel primo paragrafo di questo capitolo, «è plasmato dall'attività umana che storicamente ne ha utilizzato in modo diffuso le risorse, ha sviluppato forme di insediamento diversificate e adattate ai luoghi, consolidando negli ultimi cinque secoli un assetto del territorio che solo dagli anni Settanta, si è alterato, anche se l'impronta strutturale persiste ed è ancora leggibile in ogni luogo».

L'intenzione del PTP era quella di creare un quadro di riferimento riconoscendo i valori del patrimonio culturale, per mantenere i legami con il passato e permettere che la continuità della testimonianza vitale orientasse l'attuale processo trasformativo. L'indagine ha considerato i modelli di impianto, la distribuzione e le specificità del sistema di

Le indagini sul
patrimonio
storico-culturale

¹⁴⁶ PAOLO CASTELNOVI (a cura di), *Regione Autonoma Valle D'Aosta Piano Territoriale Paesistico*, in «Urbanistica Quaderni INU», n.14, INU edizioni, Roma 1997

manufatti e di tracce degli utilizzi che caratterizzano il territorio, «considerando questo insieme strutturato di oggetti e di segni e delle loro relazioni come paesaggio insediato».

L'obiettivo del PTP è stato quello di svolgere un'indagine diacronica attraverso una ricerca sullo stato allora attuale dell'insediamento e ricercando informazioni sugli aspetti storici: «le testimonianze dei secoli passati sono state trattate solo in termini di importanza e di qualità della conservazione, senza tentare ricostruzioni ipotetiche di paesaggi non più riconoscibili».

È stato effettuato così un riconoscimento della struttura territoriale e della civiltà, impostando come oggetto fisico lo stato del paesaggio e come oggetto culturale l'identità della regione alpina, o meglio l'identità dei luoghi.

Si è costruito un modello relazionale astratto dell'insediamento tradizionale da cui deriva un elenco delle componenti fondamentali e delle nuove componenti come le espansioni e le aree specialistiche.

Il modello che è stato utilizzato è descrivibile come sistema di relazioni strutturali tra le componenti:

- sistema insediativo connotato dal territorio agricolo
- sistema insediativo derivato dalla dotazione di attrezzature urbane
- sistema del pascolo
- sistema del bosco
- la montagna

Il modello ha permesso di conoscere il sistema di connessioni tra i sistemi insediati rurali e altri sistemi, più urbani o meno insediati, le cui tipologie di attività e di relazioni nel tempo si sono modificate. Ad esempio, sono andate scemando le forze coesive dei nuclei di mezza montagna con gli insediamenti dei pascoli, mentre in crescendo quelle degli stessi nuclei con i centri di fondovalle, «innescate dall'abbandono delle pratiche colturali, dall'omologazione dei comportamenti sociali 'urbani' e dalla crescente mobilità dei residenti».

Sia i componenti che i sistemi sono stati valutati con criteri di giudizio indirizzati a obiettivi specifici, quali:

- orientare le trasformazioni dell'insediamento agendo sia nelle previsioni di piani urbanistici sia negli interventi pubblici per consolidare gli equilibri strutturali tra agricoltura, urbanizzazione e natura che si sono stabilizzati nella storia del paesaggio regionale;
- valorizzare i caratteri storici diffusi del patrimonio costruito e del paesaggio insediato, sottolineando le differenze specifiche di ogni organizzazione dell'insediamento tradizionale (fornendo indirizzi per evitare il degrado sul doppio versante: degrado e continuum urbanizzato);
- riqualificare le aree alterate dalle espansioni e valorizzare gli intorni dei centri maggiori, per ottenere un inserimento equilibrato delle "periferie" nel paesaggio agricolo e naturale circostante;

**L'indagine diacronica
e il modello
relazionale**

**Gli obiettivi delle
indagini**

- recuperare e valorizzare gli insediamenti che oggi sono in stato di abbandono, evidenziando i luoghi potenzialmente fruibili da una domanda di residenza qualificata;
- regolare le modalità di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di nuove costruzioni, in base alle specificità di diversi tipi di contesti e alla vulnerabilità del paesaggio circostante;
- valorizzare il patrimonio di beni, nuclei e paesaggi agrari, sia nella loro fruibilità diretta che nel loro ruolo di emergenza importante nel paesaggio visivo.

Le condizioni prese in esame nell'ambito delle valutazioni sono:

- *stato* (degrado fisico, considerato rispetto a una condizione teorica di manutenzione; qualità funzionale, considerata nell'efficienza interna; conservazione della testimonianza, considerata nella riconoscibilità (o nell'alterazione) dei segni che indicano la storia del componente);
- *tendenza dei processi in atto* (processi di investimenti sul territorio, considerati nella dimensione e nell'oggetto degli investimenti recenti; processi di trasformazione attesi, considerati nei piani e nei programmi che inducono nel breve-medio periodo trasformazioni dell'assetto fisico);
- *vulnerabilità* (sensibilità alle modificazioni d'uso, considerata come resistenza (o flessibilità) alle trasformazioni senza perdita delle proprietà strutturali; sensibilità alle modificazioni fisiche, considerata come resistenza dei caratteri tipizzanti o specifici in caso di modificazioni);
- *leggibilità* (incidenza sulla fruizione, che considera l'emergenza in confronto all'intorno rispetto alla fruizione visiva da luoghi frequentati; complessità e disturbo della fruizione, che considera gli impatti rispetto alla fruizione visiva);
- *importanza* (rarietà e specificità, in cui si valutano i caratteri di eccezionalità o di rilevanza per rarità dei siti o della morfologia dell'impianto insediativo; esemplarità, considerata come appartenenza a tipi rappresentativi di aspetti peculiari del paesaggio insediativo regionale);
- *criticità*, che sintetizza le valutazioni del degrado, della vulnerabilità, della leggibilità e dei processi.

**Le condizioni
analizzate**

Il piano ha adottato un doppio riferimento nella lettura: le trasformazioni del paesaggio sono lette non solo negli oggetti, ma anche nelle loro relazioni, e le indagini sono state strutturate per una capacità di lettura strategica di tendenza, correlando le trasformazioni fisiche a quelle dei sistemi di relazioni e attività.

Per quanto riguarda il sistema insediativo, la Valle d'Aosta è un territorio prevalentemente urbanizzato se si considera la limitata disponibilità di aree adatte all'edificabilità. «Per ogni territorio vallivo se ad esso si sottraggono le aree boscate, il sistema idrografico e dei ghiacciai, le zone rocciose, le aree naturali protette e i parchi, gli ambiti inedificabili e le zone già occupate da urbanizzazione, rimane ben poco spazio libero sul quale poter edificare o

**Il sistema insediativo
valdostano**

predisporre politiche di sviluppo del sistema insediativo¹⁴⁷». La Valle d'Aosta può essere vista come una terra di montagna dal popolamento antico, attraversata nel corso dei secoli da flussi di persone e di culture, che ha origini preistoriche, ma consolidato in epoca romana. I luoghi da sempre privilegiati per il popolamento sono laddove ci sono delle terre fertili da colonizzare. I *villages* e gli *hameaux* sono nati vicino alle sorgenti, e, principalmente lontano dai pericoli come valanghe e frane (anche se dopo l'alluvione del 2000, che è stato un evento eccezionale, è emerso, anche grazie al lavoro svolto con il geologo Paolo Loporati, che molti insediamenti sono stati fatti spesso in condizioni di non sicurezza e, in parte, nei secoli sono stati portati via ad esempio dalle grandi frane.; con l'alluvione, sono state portate via molte tracce anche risalenti al XV secolo, quindi non con tempi di ritorno centennali o duecentennali). Malgrado il pericolo, però, i coni di deiezione dei torrenti e i bordi dei thalwegs sono per la maggior parte abitati. Anche le ragioni socio-economiche sono sempre state motivo per la scelta d'installazione ed è per questo che molti gruppi di abitazioni importanti si sono cristallizzati nei fondovalle lungo i percorsi antichi o medioevali. Un altro fattore importante è l'esposizione del versante, l'adret e l'envers, e la pendenza dei terreni. Nonostante questo, nella Bassa Valle, grazie ai castagneti, molti terreni tra i più sfavoriti situati al di sotto dei 1.000 m s.l.m. sono abitati (ad esempio Perloz, Lillianes, Fontainemore, Pontboset).

«Il sistema insediativo valdostano si è sviluppato, quindi, sulla contrapposizione di due tipologie di urbanizzato:

- Un popolamento diffuso, attestato nelle valli e sulle parti accessibili delle montagne e legato economicamente all'agricoltura e alla pastorizia
- Un popolamento concentrato spazialmente nel fondo valle centrale, alimentato dalla presenza delle vie di comunicazione principali.

La prima tipologia è caratterizzata da una struttura insediativa a villaggi lungo i pendii della valle centrale. A questi nuclei principali si somma un insediamento sparso, molto spesso non permanente, costituito da abitazioni e edifici ad uso agricolo nelle parti alte delle vallate per un miglior sfruttamento dei pascoli.

La seconda invece è di tipo lineare e costeggia sia la Dora Baltea che il percorso della via romana verso il colle del Piccolo San Bernardo. L'abitato in questione presenta dimensioni importanti e si rafforza in relazione alla sua capacità di controllare strategicamente le comunicazioni¹⁴⁸. Un caso eccezionale «è quello di Aosta, situata all'incrocio tra la via che conduce al Gran San Bernardo e quella che porta al Piccolo San Bernardo, ma anche Pont-Saint-Martin, Verrès e Châtillon si affermano in quanto posti in corrispondenza dell'innesto sulla valle centrale di importanti valli laterali. A questa collana di borghi si

¹⁴⁷ MASSIMILIANO GLAREY, *Scenari di pianificazione e morfologie insediative emergenti in Valle d'Aosta*, Tesi di Laurea Magistrale, rel. prof Roberto Dini, Umberto Janin Rivolin, Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-ambientale, aa 2013-2014, p. 11

¹⁴⁸ RICHARD ZUBLENA, *Pianificazione a scala territoriale e urbanistica nelle Terre Alte: quattro territori a confronto*, Tesi di Laurea Magistrale, rel. Carlo Alberto Barbieri, Grazia Brunetta, Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-ambientale, aa 2015-2016, p. 52

somma una serie di centri minori le cui fortune sono legate sia alle risorse agricole della piana di fondovalle sia allo sfruttamento di settori vallivi meno significativi (Champdepraz, Saint-Vincent, Fénis e Nus). Completano il quadro tipologico dei centri di fondovalle due piccoli borghi, Bard e Montjovet, posti in corrispondenza di altrettante strettoie della valle centrale, la cui importanza è legata al controllo del passaggio lungo il principale asse di comunicazione transalpina¹⁴⁹». La struttura insediativa è quindi molto diversificata: dagli ambiti lungo la Grande Vallée (da Pont-Saint-Martin a Morgex, con il 54% dei centri, per la maggior parte in fondovalle, che raccolgono la maggior parte della popolazione) agli ambiti vallivi d'alta montagna, agli altri ambiti con caratteri intermedi. Anche dal punto di vista delle connotazioni storico-culturali la struttura insediativa è diversificata, sia nei modelli insediativi, sia nei sistemi aggregativi, in cui prevalgono gli insediamenti di tipo lineare e quelli sparsi.

Le ricerche storiche abbinata alla lettura del territorio, infatti, hanno portato ad elaborare una classificazione dei centri abitati della Valle d'Aosta basati sui processi storici che li hanno generati e sulla complessità del loro tessuto edilizio. In questo scenario la città di Aosta emerge come fenomeno unico e rafforza il suo carattere di polo centrale dell'intera regione. Alla città seguono i *bourgs*, le *villes*, i *villages*, gli *hameaux* e le altre strutture insediative aggregate, come ad esempio i villaggi minerari o i quartieri operai.

I componenti del sistema insediativo

¹⁴⁹ LUIGI CORTESE, *Valle d'Aosta: alla scoperta di una realtà alpina*, Musumeci editore, Aosta 2001, p. 30

I componenti che costituiscono il sistema insediativo grazie alle loro relazioni sono i nuclei storici¹⁵⁰, le aree agricole¹⁵¹ e le urbanizzazioni di nuovo impianto¹⁵².

L'abitato e l'area agricola di pertinenza formano l'ossatura principale del sistema insediativo elementare che è definito sistema rurale semplice; sono poi identificati sistemi più complessi quali:

- i sistemi rurali;
- i sistemi urbani;
- le aree agricole non edificate.

La distribuzione e l'organizzazione dell'insediamento storico nella regione è molto legata alla differente morfologia del territorio, ai contesti fisici e ambientali. Sono importanti da sottolineare le connessioni tra insediamenti: quella *verticale* locale, dal sistema insediativo

**Le connessioni
verticali e orizzontali
tra insediamenti**

¹⁵⁰ L'insediamento tradizionale è molto diffuso (1248 nuclei con oltre 4 edifici costruiti per abitazione permanente, documentati al catasto d'impianto di inizio XX secolo), e denso in Valle d'Aosta (21 ha di superficie agricola per nucleo) concentrato sull'8% della superficie regionale, intervallato da ampi spazi naturali. La dimensione media degli insediamenti è ridotta poiché circa la metà dei nuclei non presenta più di 12 edifici (sono solo 280 i nuclei con oltre 25 edifici al catasto d'impianto). La distribuzione dei nuclei è uniforme fino ai 1800 m s.l.m. e questo testimonia il fatto che la Valle d'Aosta è piuttosto antropizzata anche alle alte quote.

Come abbiamo già visto nel paragrafo dedicato al PTP, i nuclei sono classificati in *bourgs* (di origine mercantile e con impianto versato verso l'asse interno del nucleo), in *villes* (presenza plurisecolare di edifici specialistici o di funzioni di servizio e maggiore dimensione rispetto ai *villages*), *villages* e *hameaux* (è il grado zero della centralità, privo di autonomia nella gestione dei servizi collettivi).

Dalle analisi, era emerso che «a scala edilizia si riconoscono molte ricorrenze nelle modalità costruttive, sia nei rapporti dimensionali che nei singoli elementi (tetti, l'attacco a terra) o nei particolari (le finiture in legno, la tessitura della pietra, i decori), che vanno a caratterizzare soprattutto i nuclei di singole aree culturali». Ci sono però eccezioni, come i borghi medievali maggiori e alcune isole culturali (l'area walser o la bassa Valdigne) in cui appaiono tipologie di grandi dimensioni o edifici specializzati come i *rascard*.

Per quanto riguarda l'analisi sullo stato (di degrado, di conservazione, delle testimonianze, di tendenze in atto), emerge che i nuclei sono sottoposti a due fenomeni differenti: l'abbandono e la nuova urbanizzazione. Il contenimento delle espansioni è stato possibile grazie all'attenzione dell'amministrazione regionale per limitare le edificazioni nell'intorno dei nuclei storici, comportando un aumento degli interventi di recupero nel sistema insediato rurale, ma rimane comunque più presente il problema dell'alterazione dei bordi.

Le analisi volte alla valutazione della sensibilità alle alterazioni fa emergere la necessità di spostare l'attenzione al recupero del paesaggio (gli spazi pubblici del nucleo, l'inserimento del nuovo intervento, ...) senza il quale si arriverebbe alla perdita della testimonianza dell'intorno e del rapporto tra edificio e pertinenza. Per quanto riguarda le criticità, le più significative emerse sono legate al degrado e all'alterazione dovute all'espansione urbanizzativa.

¹⁵¹ Il prato e il seminativo sono definiti "area agricola"

¹⁵² Due sono i componenti principali ricorrenti per impianto, aspetto e rapporto con la preesistenza:

- le espansioni legate alla struttura preesistente dei nuclei, con utilizzi misti e prevalentemente residenziali;
- le aree specialistiche, in cui si raccolgono gli interventi isolati con utilizzi settoriali: dai camping alle aree industriali, dai centri turistici alle discariche.

Si assiste a una doppia e contraria tendenza: i centri urbani si ampliano in espansioni a bassa densità per soddisfare le esigenze di residenza nel verde dei cittadini, i capoluoghi minori cercano nuove centralità in espansioni concentrate ma dense, per soddisfare le esigenze di urbanità dei nuovi abitanti (locali o turisti che siano).

permanente all'alpeggio, e quella *orizzontale* a bassa quota, che collega i centri di maggiore importanza sull'asse dei percorsi internazionali.

La rete storica dei percorsi ha fatto sì che si siano formati alcuni nodi caratterizzati da centri più importanti, intorno ai quali gravitano gli *hameaux* e grandi aree agricole non edificate. Il sistema di relazioni più antico è basato su reti di relazioni autonome e ambiti di influenza intervallivi, indipendenti rispetto agli assi di transito (infatti il fondovalle principale ha due strutture insediative distinte e separate dal fiume Dora Baltea: l'*adret* e l'*envers*). Ora, invece, si presenta una struttura di relazioni ad albero. Il sistema di relazioni storiche si presenta quindi come una rete piuttosto disomogenea e a nodi non molto interconnessi che, però, coincidono con i centri maggiori che incrociano le grandi direttrici di strutturazione del territorio, ovvero l'asse della valle centrale, i percorsi verticali e i percorsi intervallivi in quota. Come già accennato poche righe fa, i sistemi di relazione più incisivi sulla struttura insediativa locale sono stati quelli verticali, mentre quelli orizzontali (intervallivi o internazionali) sono stati incisivi solamente per piccoli tratti o in casi particolari sulle strutture insediative rurali. Oggi, invece, la relazione verticale a poco a poco sta diminuendo, lasciando spazio a quella orizzontale e a nuovi assi di relazioni privilegiate che mettono in contatto il fondovalle con i centri turistici di testata (relazioni ad albero). Le direttrici più importanti della regione rimangono quelle che portano oltralpe. I percorsi intervallivi erano molto più numerosi un tempo, rispetto a quelli, oggi, sono attrezzati con strade: permangono le tracce di questi passaggi importanti per le economie locali grazie ai sistemi insediati ad alta quota e agli scambi documentati attraverso i colli (ne è un esempio la ricchezza delle relazioni che emerge dai modelli costruttivi e dalle strutture edilizie nella Val d'Ayas e in quella di Gressoney improntate alla cultura Walser, o nei centri della Val digne, influenzati dalla cultura savoiarda).

Il sistema insediativo rurale

Il sistema insediativo rurale è il più diffuso del paesaggio insediato ed è identificato dalla relazione tra nucleo e area agricola, articolata in colture diversificate e immersa in un territorio più naturale. Uno strumento molto importante per indagare questo sistema insediativo rurale e la geometria dei paesaggi è il catasto d'origine del 1898 poiché fornisce delle indicazioni precise per capire organicamente la zona d'influenza di un agglomerato e l'insieme delle particelle che i suoi abitanti sfruttano o sfruttavano, fornendo il complemento indispensabile per comprendere l'architettura e la sua relazione con lo spazio circostante. Osservando il paesaggio è possibile comprendere come lo sfruttamento tradizionale del territorio rurale appare come il frutto di una decisione, piuttosto che una battaglia contro la natura, e l'architettura rurale è la risposta della coltivazione delle terre¹⁵³.

Il sistema più diffuso del paesaggio insediato

¹⁵³ CLAUDINE REMACLE, *Il recupero del patrimonio architettonico. Censimento del patrimonio rurale in Valle d'Aosta: metodi, applicazioni e risultati*, in «Insediamenti umani e architettura tradizionale nelle Alpi», Atti dell'incontro di Sampeyre (Sampeyre (Cn) 26-27 settembre 1992), C.A.I. Comitato scientifico Ligure-Piemontese-Valdostano, 1992, pp. 55-61

I sistemi rurali sono così suddivisi in base alle relazioni con i nuclei:

- *sistemi semplici*: composti da un solo nucleo al centro o ai bordi dell'area agricola (generalmente sono evidenti la fascia degli ex seminativi in abbandono nelle zone più aride e pendenti e la piana prativa, vicina all'edificato)
- *sistemi lineari*: composti da più nuclei, distanziati tra loro non più di un km e collegati dalla stessa strada;
- *sistemi a rete*: composti da più nuclei di dimensioni diverse collegati tra loro; la caratteristica principale è l'alto frazionamento dell'uso del suolo e una continua interposizione di usi diversi
- *sistemi complessi*: per lo più derivati storicamente da sistemi a rete o da nuclei storici di grande dimensione, ancora legati alla struttura rurale, ma in cui il rapporto tra nucleo e pertinenza agricola ha subito una metamorfosi dal suo stato originario, composta da componenti intercalati: nuclei storici, espansioni, vigneti, prato e aree specialistiche.

**Sistemi semplici,
lineari, a rete e
complessi**

La maggior parte dei sistemi rurali (circa un terzo) è caratterizzato da un'area a prato occupante più dell'80% del sistema, soprattutto in quei sistemi medio-piccoli dislocati lungo i fondovalle minori e sui versanti; i sistemi di dimensione superiore si trovano sopra i 1.500 m s.l.m. a sottolineare l'agricoltura estensiva del pascolo. Per il restante un terzo dei sistemi, l'occupazione del suolo è per il 70% costituita da edificato (sistemi a rete e complessi in evoluzione tra la struttura rurale e urbana, in cui le residue aree agricole costituiscono un intervallo tra fasce costruite) o in cui più del 50% della superficie è in totale abbandono (in particolare sui versanti e nei sistemi lineari di costa all'adret). Il fenomeno che si verifica in tutti i casi è l'assottigliamento degli spazi agricoli di separazione tra i nuclei e un impoverimento delle reti locali (sistema dei sentieri interni al territorio agricolo) a causa delle carrabili odierne.

**Le caratteristiche dei
sistemi rurali**

«L'urbanizzazione induce a modificazioni strutturali. In particolare, queste modificazioni coinvolgono principalmente i territori più ricchi di agricoltura, con conseguente modificazione del paesaggio rurale soprattutto nei sistemi lineari» (i territori apparentemente meno significativi per dimensione e consistenza del patrimonio abitativo sono diventati la tipologia più diffusa e rappresentativa del sistema rurale); «per i sistemi a rete o complessi la perdita della testimonianza è legata solo alla modificazione del rapporto nucleo-pertinenza agricola, rimane invece forte la testimonianza dei singoli componenti; nelle stazioni turistiche la struttura tradizionale è fortemente penalizzata dai nuovi processi edificatori». L'obiettivo è quindi quello di salvaguardare gli elementi importanti e rari che caratterizzano singoli insediamenti e di valorizzare la rete dei sistemi rimasti integri, che rappresentano ormai il segno più forte, strutturale del paesaggio agrario.

I sistemi urbani

Il paesaggio insediato è stato complessificato negli ultimi settant'anni da dinamiche di trasformazione, con nuove situazioni tra cui anche la ristrutturazione dei sistemi di relazioni. A scala locale (quindi del singolo sistema insediato) il sistema di relazione è formato da un nastro carrabile, mentre, a scala regionale, si è rafforzato l'asse centrale con il potenziamento di tutti i suoi centri, privilegiando, per la crescita degli insediamenti, i sistemi lungo i fondovalle minori, rafforzando le testate delle valli per la risorsa turistica. «La crescita è avvenuta anche in modo diffuso, dettata da un'economia industriale e turistica in cui il binomio comunità/produzione agricola ha perso valore».

La struttura urbana si può dire che è riconoscibile in un solo polo rilevante che è Aosta. Essa è l'unica città della regione con importanti relazioni funzionali (unico centro di servizi di livello superiore), con una consistenza insediativa e con un'autonomia e unicità nella morfologia del paesaggio poiché occupa l'unica grande piana valdostana.

Sono stati individuati poi altri sistemi urbani, localizzati sugli assi di sviluppo principali suddivisi in base alla consistenza delle componenti interne e dei loro rapporti in termini dimensionali e di complessità:

- *sistema micro-urbano*: generato da un borgo medievale il cui impianto è definito da una strada principale, lungo la quale si sviluppano i fronti principali dei corpi di fabbrica a destinazione abitativa e commerciale, con i rustici residui dell'attività agricola sul retro o in posizione autonoma e aree agricole in continuità con il sistema rurale circostante. Il sistema infrastrutturale è duplice: l'attraversamento del vecchio nucleo, e la circonvallazione su cui si è sviluppato l'insediamento recente, separato rispetto al nucleo;
- *sistema urbano*: caratterizzato da una più forte indipendenza dalle radici antiche: o non è generato da un borgo medioevale o le espansioni si sono sviluppate in così stretta connessione con la parte storica da inglobarla e renderla componente minore, così come hanno trasformato l'edificato rurale. Si distinguono per le radici ormai inglobate i centri lungo l'asse centrale (Chatillon, Saint-Vincent, Verrès, Pont-Saint-Martin e, in subordine, Nus); per la mole dello sviluppo legato al turismo i centri delle testate di valle (Courmayeur, Breuil, Champoluc, Cogne, La Thuile, Gressoney¹⁵⁴);
- *fasce urbane senza centro*: espansioni periferiche cresciute lungo strade di grande percorrenza. Si ritrovano nel fondovalle principale ad esempio tra Pont-Saint-Martin e Donnas, nell'area di Fabrique a Champdepraz, nella piana di Aosta lungo la statale sino a Sarre, in regione Amérique e nella zona di Plan Felinaz.

Il paesaggio insediato urbano

Sistemi micro-urbani, urbani e fasce urbane senza centro

¹⁵⁴ Questi sistemi localizzati in testate delle valli possono considerarsi urbani e sono connessi al fondovalle e quindi all'armatura principale da rapporti funzionali.

Il sistema delle grandi vie di comunicazione e dei centri urbani, a scala regionale, si può suddividere in tre segmenti:

**L'alta, la media e la
bassa Valle**

- l'*alta valle*, in cui i sistemi prevalentemente urbani (Courmayeur, Pré-Saint-Didier e Morgex) tendono a costituirsi in un macrosistema con forti relazioni funzionali interne e connessioni con i centri satelliti;
- il *tratto centrale* o *media valle*, da Léverogne a Saint-Vincent, in cui la struttura urbana assume una forma lineare anche se discontinua e disomogenea. Al sistema centrale si aggiungono anche i sistemi rurali dell'envers e dell'adret; si aggiunge anche un insediamento polverizzato, che, nelle aree vicine ai poli, pervade il tessuto agricolo con un sistema urbanizzativo continuo (collina di Saint-Vincent, Saint-Christophe, Villair di Quart, Saint-Pierre). Nell'asta centrale si distinguono il polo di Aosta¹⁵⁵, il polo di Saint-Vincent e Chatillon¹⁵⁶, i tratti Léverogne-Villeneuve e Quart-Chambave¹⁵⁷;
- la *bassa valle* si organizza su una relazione bipolare dei centri di fondovalle (Verres e Pont-Saint-Martin) con i grandi poli di testata delle valli laterali. Le due aree urbane sono distanziate dalla strettoia di Bard e da tratti di tessuto agricolo con insediamenti borghigiani minori (Arnad, Hone, Issogne). Entrambe le aree sono costituite da un sistema concentrico, legato ai borghi storici, e un sistema parallelo, in continuità con il precedente, costituito da parti di nuovo impianto piuttosto indipendenti dal nucleo storico. Importante è la presenza di aree industriali isolate, che occupano parte della piana limitrofa ai centri, mentre l'intorno è caratterizzato da vigneti e zone naturali a rupi e boschi, reso ulteriormente eccezionale dalle barriere di Bard e di Montjovet e dalla presenza di beni puntuali.

¹⁵⁵ Il polo di Aosta è formato dal sistema del capoluogo e da due fasce urbane periferiche (Sarre e Quart) in forma di insediamento continuo con le funzioni centrali tutte condensate nella città romana. La maggior parte delle espansioni della città non sono ben collegate con il centro a causa anche delle barriere infrastrutturali e morfologiche: la ferrovia, il torrente Buthier, la circonvallazione Nord.

¹⁵⁶ Il polo di Saint-Vincent e Chatillon è di più ridotte dimensioni rispetto ad Aosta ed è generato da due borghi medioevali importanti, e si connettono in un sistema unico sia dal punto di vista morfologico che per le relazioni funzionali.

¹⁵⁷ I tratti Léverogne-Villeneuve e Quart-Chambave sono caratterizzati da sistemi micro-urbani, generati da borghi medioevali storicamente importanti con ridotte espansioni. La tendenza di questi tratti è di assumere la forma di città lineare.

Il sistema del pascolo

Il sistema del pascolo rientra nel modello di insediamento tradizionale, in cui i nuclei del fondovalle e dei bassi versanti sono parte della struttura insediativa improntata all'allevamento. In questo sistema rientrano i *mayen*, ovvero insediamenti sparsi utilizzati in autunno e in primavera e quindi il punto di stazione invernale e di partenza della transumanza, e le *tsa*, ovvero base dei pascoli in quota che giunge fino alle praterie alpine, che rappresentano l'attività nomade che occupava quattro mesi all'anno e richiedeva un sistema insediato complesso, di assistenza nelle diverse tappe. La transumanza oggi si è evoluta e non è più la stessa di un tempo poiché gli spostamenti dal fondovalle si attuano quasi nella totalità dei casi in giornata su automezzi. Il sistema del pascolo presenta una rilevanza quantitativa nella struttura del paesaggio, poiché a livello di superficie, occupano un numero maggiore di ettari rispetto alle superfici a prato o coltivazioni. Proprio per questo e anche per il loro ruolo da 'cerniera' tra i territori antropizzati e le grandi aree naturali, connotano il paesaggio delle testate vallive influenzando sull'insediamento e sulla dinamica socio-economica (un tempo per l'allevamento, ora per il turismo, sia invernale che estivo¹⁵⁸).

Il modello di insediamento tradizionale

Il sistema del pascolo può essere suddiviso in tre ambiti, a seconda della loro dimensione:

Gli ambiti del sistema

- *gli ambiti dei grandi pascoli*: Champorcher, La Thuile, Saint-Nicolas, Valtournenche, Valgrisenche, Ollomont e Saint-Barthélemy
- *gli ambiti con una presenza articolata di pascoli di medie dimensioni*: Ayas, Aosta, Saint-Oyen e Bosses, Cogne, Morgex e La Salle
- *gli ambiti con pascoli molto frazionati*, spesso suddivisi da territori naturali nelle valli del Lys, Valpelline, Valsavarenche, Rhemes e di Courmayeur.

Una criticità da segnalare è il fatto che se il pascolo non è infrastrutturato viene abbandonato. Infatti, l'accessibilità carrabile è un fattore determinante per il loro utilizzo anche se è un fattore di criticità ambientale (sia per la vulnerabilità dei territori, sia per il rischio di induzione di pressioni antropiche dannose).

¹⁵⁸ Le tendenze che si individuano sono infatti le seguenti:

- verso la naturalizzazione con progressivo abbandono o sottoutilizzo in territori legati a grandi aree naturali o a sistemi insediati storicamente, ma oggi marginali
- equilibrio con utilizzi turistici con molti casi di recenti investimenti ed interventi sia nel settore dell'allevamento che in quello turistico
- verso nuovi modelli di utilizzo con prevalenza di manzi e presenza di investimenti ed interventi di tipo turistico.

Il sistema del bosco

«Un componente importante nello scenario contestuale ad ogni insediamento è il bosco, che si estende lungo i più ripidi versanti delle vallate laterali, all'envers di tutta la valle centrale e ricopre ormai interi valloni secondari». Da sempre la coltura del bosco stata parte integrante della vita rurale poiché storicamente ha avuto un ruolo complementare all'agricoltura e all'allevamento per l'autoconsumo (anche se non ha mai assunto un ruolo economico rilevante). Tra le colture più fiorenti c'è quella del castagno che ha creato un paesaggio agrario che piano piano si sta naturalizzando. In questo contesto, il sistema insediato è possibile individuarlo nel sistema delle isole nel bosco, ovvero piccole aree a prato con piccoli nuclei stabili o *mayen* stagionali. Questo paesaggio insediato è molto vulnerabile all'abbandono dei pascoli che sta portando all'eliminazione di questi spazi con il conseguente inglobamento degli edificati da parte del bosco, il quale fa perdere i confini storici dell'insediamento e i segni dell'antica antropizzazione che caratterizzavano l'insediamento rurale. In bassa valle, ci sono esempi come i bassi versanti dell'envers o l'alto adret, o l'altopiano di Albard, il vallone di Machaby, i versanti del basso Lys in cui i terrazzamenti, i ru, gli edifici fortificati e quelli religiosi lungo antichi percorsi di grande suggestione con ponti e tratti lastricati sono spesso beni ridotti a casi di testimonianza archeologica che perdono via via di valore se non sono inquadrati in una prospettiva di valorizzazione del paesaggio del bosco nel suo complesso. Fortunatamente, negli ultimi anni, il bosco sta assumendo un nuovo ruolo, ovvero una risorsa fruibile per il turismo, con la conseguente gestione.

Il componente bosco nel sistema insediativo

La montagna

La Valle d'Aosta è connotata dalla montagna, con il cui termine «si raccolgono i territori attualmente non insediati, di frontiera, delle grandi barriere naturali, ma anche di connessione, segnati dei grandi percorsi della storia». Infatti, la montagna ha rappresentato per secoli un anello di congiunzione tra le comunità, dentro e fuori la regione, soprattutto attraverso i colli grazie ai quali avvenivano gli scambi, sia materiali che immateriali (cultura, costumi, ...). La montagna storicamente insediata oggi si presenta come un luogo umanizzato, ma abbandonato. Nella regione si possono riconoscere dei casi con tracce di umanizzazione lungo i percorsi intervallivi sui versanti del Lys, della valle di Champorcher o di Champdepraz (fasce alte di territori scarsi di terreno agricolo, a partire da sistemi rurali fragili, fatti di aree agricole rubate al bosco e alle forti pendenze). Sopra i 2.200 m s.l.m. si situano le aree di abbandono marginale di grandi pascoli (Mont-Fallère, La Thuile, valloni di Cogne), ai bordi di una rete di insediamenti non permanenti (sviluppati durante periodi con un clima favorevole), che si presentano come deboli prolungamenti dei sistemi del pascolo, con un sistema di infrastrutture spesso perduto».

La montagna: i territori attualmente non insediati

È stata effettuata una suddivisione in base alla frequentazione e del ruolo storico-culturale:

- *alte quote*: sopra i 3200 m, ad alto valore simbolico, come confine delle terre abitate i ghiacciai, ora frequentati dagli alpinisti;

La suddivisione in base al ruolo storico-culturale

- *montagna non insediata*: di cornice ai grandi monumenti naturali o ambito in quota delle dorsali non innevate, territorio dell'escursionismo e margine di una presenza umana instabile e senza segni;
- *montagna insediata che porta i segni di una antica umanizzazione, territori di confine tra pascoli e natura*: spesso sono aree separate dal resto dell'insediamento, di difficile accesso, un tempo utilizzate e oggi per lo più terre di solitudine e di convivenza storica con la durezza della montagna;
- *montagna attrezzata*, aree con un utilizzo specialistico, per lo più legato al turismo invernale o alle infrastrutture per l'energia: l'assenza di manufatti riconducibili al segno dell'antropizzazione tradizionale indica l'estraneità del nuovo in confronto alla cultura radicata localmente.

C A P I T O L O

5

Il Piano Territoriale Paesistico (PTP)

5.1| Il Piano Territoriale Paesistico

Alla luce delle analisi effettuate, il Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta è un progetto nelle intenzioni di azione collettiva, ma soprattutto uno strumento di governo del territorio atto ad orientare lo sviluppo della Regione, con l'obiettivo di costituire un quadro di riferimento per tutte le attività, pubbliche e private, che investono l'assetto del territorio (gli sviluppi urbanistici, la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio storico). Il PTP è gerarchicamente sovraordinato rispetto ai piani locali e ai piani regionali di settore, allo scopo di indirizzarne e coordinarne le azioni.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, come abbiamo già visto nel capitolo 2, nel 1998 ha approvato il Piano Territoriale Paesistico (l.r. 13/1998 "Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)", B.U. 32/1998), in attuazione della norma regionale del 1960 e della legge Galasso del 1985, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, concretizzando la lungimirante previsione contenuta nella legge regionale del 1960, ovvero l'esigenza della Regione di dotarsi di un Piano regionale urbanistico e paesaggistico comprendendo sia norme a carattere urbanistico che di tutela del territorio. La formazione del PTP, però, ha richiesto circa un decennio di tempo, considerando le negoziazioni con gli enti locali e con i settori regionali. Infatti, il progetto di PTP è il risultato di un complesso processo di elaborazione iniziato nel 1987. Importante è stata una prima fase conoscitiva per avere un quadro e una documentazione analitica attraverso l'elaborazione di analisi valutative sviluppate su due versanti principali:

- paesistico-ambientale, articolato in tre profili di lettura:
 - assetto naturale (aspetti ecologici, idrogeologici, naturalistici, vegetazionali, ...);
 - assetto culturale (aspetti insediativi, agro-forestali, storici, culturali, documentari, ...);

Il PTP, strumento di governo del territorio

Dieci anni per il processo di formazione

Le analisi valutative

- assetto formale (aspetti geomorfologici, del paesaggio visivo e percettivo, semiologici, ...);
- economico-territoriale, articolato in tre profili di lettura:
 - assetto insediativo (aspetti urbanistici, distribuzione sul territorio di abitazioni, popolazione e attività economiche e produttive);
 - assetto funzionale (organizzazione economica dello spazio regionale e dei suoi rapporti con le regioni contermini, distribuzione delle funzioni urbane e dei servizi, gerarchie dei centri e fenomeni di specializzazione, reti infrastrutturali);
 - assetto relazionale (sistemi infrastrutturali per i trasporti e le comunicazioni e sistemi di relazione).

Nel 1991 sono state prodotte le “linee strategiche del PTP” e nel 1992 si è giunti ad una proposta completa di PTP, disciplinata poi dalla l.r. 1/1993 “Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta”. In quell’occasione, da evidenziare, sono state elaborate ricerche sul patrimonio storico-culturale, sui paesaggi storici, sull’utilizzo storico del territorio e su temi del paesaggio, dell’ambiente e della pianificazione paesistica. Tale proposta del 1992, in seguito alle varie osservazioni dei Comuni e delle Comunità montane (ora Unités des Communes Valdôtaines, come enunciato nel capitolo di inquadramento amministrativo) è stata ridefinita tenendo molto in considerazione le osservazioni degli enti locali, seppur rispettando gli obiettivi e le strategie, fino a giungere al progetto 1996, più chiaro nell’interpretazione, semplificato e con un ruolo più di indirizzo che di prescrizione. Il PTP è stato poi adottato dalla giunta regionale, dall’associazione dei sindaci e dei presidenti delle comunità montane (ora CPEL – Consiglio permanente degli enti locali¹⁵⁹), dalla terza commissione consiliare “Assetto del territorio”, dal comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPT) e dal comitato scientifico per l’ambiente (CSA). Il PTP ha rappresentato un momento cruciale e fondamentale del processo pianificatorio in Valle d’Aosta, sia a livello regionale innovando gli strumenti e i comportamenti di governo del territorio (l.r. 11/1998), sia a livello comunale e intercomunale (comuni ed ex comunità montane) assumendo nuove e più complesse responsabilità nel governo del territorio. Inoltre, durante la formazione del PTP è stata colta l’opportunità di impostare

La prima proposta completa nel 1991

Il progetto 1996

Nuove responsabilità per il governo del territorio

¹⁵⁹ Il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) è l’organismo di rappresentanza degli enti locali valdostani, istituito con l’obiettivo di favorirne la partecipazione alla politica regionale.

Il Consiglio permanente degli enti locali è composto da 83 componenti:

- i Sindaci dei 74 Comuni della Valle d’Aosta
- i Presidenti delle 8 Unités des Communes valdôtaines
- il Presidente del Consorzio Bacino Imbrifero Montano (BIM) della Valle d’Aosta

una revisione generale delle aree tutelate dalle leggi n.1497 del 1939¹⁶⁰ e n. 431 del 1985¹⁶¹, e delle procedure autorizzative, ora contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004.

Come già espresso nella volontà del piano del 1960, per redigere il PTP si è partiti dalla consapevolezza che in Valle d'Aosta i problemi della salvaguardia paesaggistica ed ambientale vanno di pari passo con quelli dello sviluppo economico e sociale. Basti pensare all'economia turistica che ha assunto una forte rilevanza in Valle d'Aosta ed è legata indissolubilmente alle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali.

Infatti, il piano presenta due valenze e si occupa congiuntamente degli aspetti urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali, ma anche dello sviluppo, della tutela e della valorizzazione soprattutto dell'insieme di beni come i nuclei storici e i sistemi delle aree sensibili, definendoli quali fattori fortemente strutturanti e caratterizzanti della Regione.

Il territorio regionale è stato quindi considerato nel suo complesso, affrontando congiuntamente i temi di conservazione e i temi di sviluppo.

Il PTP, in quest'ottica di piano sia urbanistico che paesaggistico, persegue congiuntamente obiettivi:

- economici, per il miglioramento delle prospettive di sviluppo mediante una maggior efficienza del territorio regionale ed un più efficace inserimento nei circuiti internazionali;
- sociali, per il miglioramento delle condizioni di vita e delle opportunità di sviluppo e di partecipazione alla vita civile per tutte le comunità ed i gruppi sociali;
- ambientali, per la tutela ed arricchimento della qualità del territorio e della sua fruibilità.

**Un piano a doppia
valenza**

Da questi obiettivi scaturisce la strategia che il piano vuole portare avanti per la Valle d'Aosta, ovvero la visione di una regione più aperta agli scambi e alle interazioni, e più attenta a valorizzare le proprie risorse e le proprie specificità naturali, storiche e culturali.

Le principali direttrici della strategia proposta riguardano infatti:

- il rafforzamento dell'identità europea della Valle;
- la scelta di forme sostenibili di sviluppo, soprattutto per il settore turistico;
- la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale;
- la riorganizzazione urbanistica e territoriale, volta in particolare a consentire di riabitare, in forme moderne, una montagna storicamente abitata.

**Le strategie di
piano**

Il PTP propone anche il metodo con cui giungere a questa visione della Valle d'Aosta; l'idea alla base del piano era quella di promuovere la gestione del territorio come una grande impresa collettiva e di proporre un nuovo metodo di lavoro, ovvero quello della rete, incentivando la cooperazione e non più la divisione gerarchica delle competenze, e promuovendo una logica di sussidiarietà e di coordinamento delle iniziative. Questo è un processo che al giorno d'oggi è richiesto dalle dinamiche economiche, sociali e culturali,

¹⁶⁰ "Protezione delle bellezze naturali"

¹⁶¹ "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale"

ma che richiama le tradizioni più profonde non solo della cultura valdostana, ma più in generale di quella montanara, legate alla collaborazione e alla solidarietà che un tempo erano alla base della società.

5.2| La struttura e le intenzioni del PTP

Prima di entrare nello specifico dell'aspetto storico-culturale del Piano, è bene comprendere come è strutturato il piano, quali sono gli elaborati e come intende porsi nei confronti della pianificazione regionale, comunale e intercomunale. In particolare, si andrà a delineare un profilo sintetico della parte normativa del piano, che ci farà comprendere globalmente le intenzioni del piano.

Struttura normativa:

- *Titolo I:* norme generali;
- *Titolo II:* norme per parti di territorio (articolazione del territorio in parti differenziate: sistemi ambientali e unità locali¹⁶²);
- *Titolo III:* norme per settori

Titolo I: Norme generali – l'attuazione

Art. 1 “Natura e finalità del Piano Territoriale Paesistico (PTP) della Valle d'Aosta”

Art. 2 “Elementi costitutivi ed efficacia del PTP”

Art. 3 “Attuazione del PTP”

Art. 4 “Deroghe al PTP”

Art. 5 “Progetti e programmi integrati”

Art. 6 “Coordinamento della spesa pubblica con il PTP”

Art. 7 “Valutazione di impatto ambientale”

Art. 8 “Controllo dinamico dell'attuazione del PTP”

Art. 9 “Categorie normative”

Nel Titolo I delle Norme di Attuazione è presentato il Piano Territoriale Paesistico come strumento di governo del territorio. In particolare, voglio soffermarmi su alcuni articoli che ritengo interessanti e fondamentali per la trattazione.

¹⁶² Tra le modifiche più rilevanti tra il progetto del 1992 e quello del 1996 troviamo la definizione del ruolo dei sistemi ambientali e delle unità locali.

I *sistemi ambientali* sono ambiti fondamentali di riferimento per l'articolazione territoriale degli indirizzi di governo e di tutela del PTP e sono stati integralmente ridisegnati con maggior aderenza allo stato di fatto e alle indicazioni della pianificazione locale.

Le *schede per unità locali*, invece, si pongono come strumento d'informazione e orientamento della disciplina urbanistica a tutela e valorizzazione dei sistemi di relazione (ecologici, paesistici e funzionali) che caratterizzano le diverse parti del territorio regionale, perciò non assumono valore né di prescrizione, né di indirizzo ma solamente di informazione per la pianificazione locale e per la redazione di progetti e programmi.

L'art. 2 “Elementi costitutivi ed efficacia del PTP” enuncia quali sono gli elaborati che compongono il PTP, come già visti nel paragrafo dedicato alla l.r. 13/1998 (2.3| *Il quadro legislativo e della pianificazione*).

Interessante è il fatto che il piano definisce nel medesimo articolo e in quello successivo (art. 3 “Attuazione del PTP”) anche il modo in cui intende attuarsi, ovvero attraverso le determinazioni: esse sono contenute nelle norme di attuazione del PTP ed hanno efficacia di prescrizione o di indirizzo¹⁶³:

L'attuazione del PTP e le determinazioni

- *prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti* nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, prevalenti su ogni difforme disposizione urbanistica vigente;
- *prescrizioni mediate*, cogenti nei confronti di tutti i soggetti pubblici in sede della formazione di atti di pianificazione e programmazione incidenti su ambiente e territorio;
- *indirizzi*, volti ad orientare l'attività dei soggetti cui competono la pianificazione e la programmazione del territorio e dell'ambiente¹⁶⁴;

¹⁶³ Norme di attuazione del PTP

Art. 2 “Elementi costitutivi ed efficacia del PTP”

3. Le determinazioni del PTP si articolano in:
- a. prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti [...] tali prescrizioni, ove contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con progetti o programmi o piani di settore, prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi; gli strumenti di pianificazione locale e i regolamenti dovranno comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui alla presente lettera a), nel termine stabilito da apposita norma di legge;
 - b. prescrizioni mediate [...] tali prescrizioni sono recepite, nel termine stabilito da apposita norma di legge, negli strumenti ed atti predetti; le prescrizioni stesse si applicano sul territorio in seguito a tale ricezione;
 - c. indirizzi [...] Gli strumenti di pianificazione urbanistica e i regolamenti, ove del caso adeguati nel termine stabilito da apposita norma di legge, traducono gli indirizzi nella realtà oggetto della loro disciplina, attraverso all'interpretazione, all'approfondimento e alla precisazione che risultano necessari; parimenti operano i progetti, i programmi, i piani di settore, che incidono sul territorio, per quanto non è disciplinato dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dai regolamenti adeguati agli indirizzi espressi dal PTP. Lo scostamento dagli indirizzi ad opera degli strumenti e degli atti sopra indicati richiede idonea motivazione.

¹⁶⁴ Nella revisione del progetto 1992 per giungere poi al progetto 1996, si è cercato di spostare, ovunque possibile, i contenuti normativi dalle prescrizioni immediatamente prevalenti a quelle mediate e agli indirizzi, dando maggiore importanza al ruolo dei piani regionali di settore e dei piani regolatori, soprattutto per:

- gli insediamenti abitativi, produttivi e di servizio (in particolare quelli di nuovo impianto);
- i boschi e i pascoli;
- il turismo (in particolare per le attrezzature ricettive e le aree sciabili);
- la difesa del suolo (in particolare per la pericolosità idrogeologica e per le fasce fluviali);
- i beni ambientali (in particolare per la delimitazione e la disciplina delle aree di specifico interesse naturalistico, paesistico, storico, culturale o documentario e archeologico).

Grazie a questa decisione, si è verificata una riduzione delle aree soggette a vincoli specifici, con maggior aderenza alle previsioni dei piani urbanistici comunali.

Sempre per quanto riguarda l'attuazione del PTP, si enuncia che, oltre agli strumenti di pianificazione, ai piani di settore, ai programmi e ai progetti, sono utilizzati gli accordi di programma, le intese e le concertazioni, le forme associative e di cooperazione, e le conferenze di servizi. L'attuazione del PTP avviene osservando le indicazioni contenute nelle cartografie, tenendo presente le specificazioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, e applicando le Norme di Attuazione del PTP.

L' art.9 delle Norme di Attuazione del PTP ci aiuta a comprendere a quali categorie normative fanno riferimento gli indirizzi e le prescrizioni mediate. In particolare, definisce quali sono:

Le categorie normative

- le modalità di intervento e di azione
- gli usi e le attività presenti nel territorio
- le condizioni operative

Il comma 2 indica le modalità di azione e di intervento sul territorio, che costituiscono una categoria normativa propria del PTP operante alla scala territoriale e non alla scala edilizia. Infatti, è da precisare che non sostituiscono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente definiti dall'art. 31 della legge 457/1978 "Norme per l'edilizia residenziale", la cosiddetta legge Bosetti - Gatti¹⁶⁵. Le modalità di azione e di intervento sono:

Le modalità di intervento

- di *conservazione* (CO) delle risorse e dei processi naturali, dei paesaggi, delle testimonianze e risorse culturali;

¹⁶⁵ Art. 31 "Definizione degli interventi"

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) interventi di *manutenzione ordinaria*, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di *manutenzione straordinaria*, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) interventi di *restauro e di risanamento conservativo*, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di *ristrutturazione edilizia*, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- e) interventi di *ristrutturazione urbanistica*, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni

- di *mantenimento* (MA) delle risorse, dei paesaggi e delle testimonianze culturali, anche mediante recuperi (con modificazioni fisiche marginali), e riutilizzi compatibili;
- di *restituzione* (RE) per:
 - il ripristino di condizioni ambientali alterate da degrado;
 - l'eliminazione o la massima mitigazione possibile delle cause del degrado;
 - il restauro dei monumenti e delle testimonianze storiche e culturali;
 - il recupero del patrimonio abbandonato o male utilizzato;
 - l'eliminazione o mitigazione degli usi incompatibili.
- di *riqualificazione* (RQ), per valorizzare le risorse ed il patrimonio esistenti e per eliminare gli usi non compatibili, anche mediante trasformazioni edilizie o urbanistiche consistenti, purché non aumentino significativamente i carichi urbanistici ed ambientali;
- di *trasformazione* (TR):
 - TR1: modificazione, potenziamento o completamento di insediamenti o di altri complessi infrastrutturali o di usi in atto, con limitati aumenti dei carichi urbanistici o ambientali;
 - TR2: realizzazione di nuovi insediamenti o altri complessi infrastrutturali con significativo aumento dei carichi urbanistici ambientali.

Il comma 3 enuncia gli usi e le attività presenti/previsti nel territorio, così ripartiti:

Usi e attività di tipo naturalistico (N) orientati alla conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale, con la riduzione al minimo delle interferenze antropiche	<i>Di conservazione (N1)</i> - osservazione scientifica e amatoriale (escursionismo, trekking, alpinismo, ...)
	<i>Per il turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta (N2)</i> - compatibile poiché non implica modificazioni ambientali
	<i>Di gestione naturalistica soprattutto dei boschi (N3)</i>
Usi e attività a carattere agro-silvo-pastorale (A) orientati al mantenimento del territorio con le tradizionali forme di sfruttamento delle risorse proprie delle comunità locali nonché alla conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale	<i>Attività agricole o forestali o inerenti all'uso e alla conduzione degli alpeggi (A1)</i> - compresi servizi ed abitazioni, con gestione coerente alla situazione ambientale, non implicanti significative modificazioni ambientali tra cui nuove strutture ed infrastrutture
	<i>Attività agricole o forestali o inerenti all'uso e alla conduzione degli alpeggi (A2)</i> - compresi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale
Usi ed attività abitativi (U) orientati alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni abitative	<i>Residenze permanenti e/o principali (U1)</i> - compresi i servizi e le infrastrutture ad esse connessi; - attività commerciali e produttive, di interesse prevalentemente locale

	<p><i>Residenze temporanee ed attività ricettive (U2)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - comprese le attrezzature e i servizi ad esse connessi di carattere turistico, ricreativo, escursionistico, sportivo
	<p><i>Residenze temporanee legate alle attività agro-silvo-pastorali (U3)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - compresi i servizi e le attività ad esse connessi
<p>Usi ed attività di tipo specialistico di rilievo non locale (S) orientati a scopi speciali</p>	<p><i>Attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (S1)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - richiedenti impianti, attrezzature o spazi distinti da quelli per gli usi di cui alle lettere precedenti
	<p><i>Attività produttive, commerciali o industriali (S2)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - non collocate né collocabili in contesti urbano-abitativi
	<p><i>Attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero (S3)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - richiedenti spazi specificatamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture

È da precisare che gli usi e le attività di tipo naturalistico (N), quindi orientati alla conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale, possono sempre essere esercitati. Gli usi e le attività a carattere agro-silvo-pastorale (A), orientati al mantenimento del territorio e alla conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale, possono essere mantenuti ed esercitati anche dove sono ammessi gli usi e le attività abitativi (U) o di tipo specialistico di rilievo non locale (S).

Infine, il comma 4 definisce le condizioni operative, ovvero le condizioni a cui sono sottoposti gli interventi:

C1	interventi sempre consentiti, purché conformi al piano regolatore generale;
C2	interventi subordinati all'approvazione di strumenti urbanistici di dettaglio, ovvero conformi alle prescrizioni della apposita normativa di attuazione dei PRGC nelle zone di tipo A;
C3	interventi ammessi solo se espressamente previsti da progetti e programmi integrati o dai piani regionali di settore conformi al PRGC adeguato al PTP.

Titolo II: Norme per parti di territorio – i sistemi ambientali, le unità locali

Art. 10 “Articolazione del territorio in parti differenziate”

Art. 11 “Sistema delle aree naturali: sottosistemi dell’alta montagna e delle altre aree naturali”

Art. 12 “Sistema dei pascoli”

Art. 13 “Sistema boschivo”

Art. 14 “Sistema fluviale”

Art. 15 “Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato”

Art. 16 “Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale”

Art. 17 “Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico”

Art. 18 “Sistema urbano”

Art. 19 “Unità locali”

Passando al Titolo II, ci sono gli articoli che definiscono il modo in cui si articola il territorio, ovvero in sistemi ambientali e nelle unità locali.

I sistemi ambientali

L’art. 10 enuncia che il territorio è articolato in parti omogenee, caratterizzate dalla prevalenza di una o più componenti paesistico-ambientali: i sistemi ambientali. In queste zone si possono applicare indirizzi con modalità di azione e di intervento, di usi ed attività e di condizioni operative differenziati. Infatti, negli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono specificati gli indirizzi da attuare, per ciascun tipo di sistema ambientale, nella formazione e nell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e dei piani di settore, utilizzando le categorie normative viste precedentemente trattando l’art. 9 delle NdA del PTP. Ogni articolo stabilisce, inoltre, quale sia l’indirizzo caratterizzante del sistema ambientale trattato, seppur ne siano ammessi degli ulteriori con condizioni di attuazione. Da non dimenticare è che i sistemi ambientali non hanno la stessa natura e funzione delle zone omogenee dei piani regolatori poiché essi hanno un fine di tutela ambientale e paesaggistica del territorio regionale, e non di attribuzione di destinazioni d’uso al territorio comunale. Infatti, i sistemi ambientali non determinano delle modificazioni alla zonizzazione dei piani regolatori comunali, ma si sovrappongono integrandosi.

La suddivisione del territorio in parti omogenee: i sistemi ambientali

Il PTP articola il territorio regionale nei seguenti sistemi ambientali:

- Sistema delle aree naturali, articolato in sottosistemi:
 - dell’alta montagna
 - delle altre aree naturali
- Sistema dei pascoli;
- Sistema boschivo;
- Sistema fluviale;
- Sistema insediativo tradizionale, articolato in sottosistemi;
 - a sviluppo integrato
 - a sviluppo residenziale
 - a sviluppo turistico

Il sistema comprende ambiti caratterizzati dalla presenza di insediamenti e di attività tradizionali. In particolare: nel sottosistema “a sviluppo integrato”, gli ambiti sono interessati da processi di sviluppo che non comportano significative discontinuità nell’originario contesto rurale (l’indirizzo caratterizzante infatti è costituito dalla riqualificazione del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo); nel sottosistema “a sviluppo residenziale”, gli ambiti sono interessati da processi di sviluppo, prevalentemente residenziale, relativamente indipendenti dall’originario contesto rurale; nel sottosistema “a sviluppo turistico”, gli ambiti sono interessati da processi di sviluppo, prevalentemente turistico, relativamente indipendenti dall’originario contesto rurale.

- Sistema urbano, articolato in sottosistemi locali.

Le unità locali

In questo contesto, è importante delineare anche l’articolo che tratta le unità locali, ovvero l’art. 19. Le unità di relazione locali sono sottosistemi di relazioni ecologiche, paesistiche e funzionali, individuate dal PTP per garantire l’integrazione delle diverse componenti che definiscono l’identità e la riconoscibilità delle diverse parti del territorio regionale. Infatti, le norme del Titolo II sono integrate attraverso apposite schede allegate, che individuano i problemi e definiscono gli orientamenti da considerare nella formazione e nell’adeguamento degli strumenti urbanistici locali e dei piani di settore.

Le schede (30 in tutto, ovvero 30 unità locali individuate) sono articolate per porzioni significative del territorio regionale e incidono direttamente sulle specifiche realtà locali; per questo non esprimono delle prescrizioni, ma solamente delle indicazioni, che poi i Comuni, in sede di adeguamento o di formazione di piano regolatore generale e di strumenti urbanistici, dovranno tradurre in disposizioni operative, pur mantenendo un ampio margine interpretativo.

Le schede sono corredate da schemi grafici in scala 1: 20.000 e sono costituite da:

- una premessa che sintetizza le principali relazioni ecologiche, paesistiche e funzionali che caratterizzano l’unità locale (orientamenti a supporto della pianificazione locale per la stesura di piani locali, di regolamenti, di programmi e progetti);
- un elenco delle “unità di paesaggio”¹⁶⁶ partecipanti all’unità locale stessa in modo da costituire un sistema complessivo di riferimento per gli aspetti paesistici del territorio (da approfondire nell’ambito delle indagini alla scala locale), per

**La dimensione
relazionale: le
unità locali**

**I contenuti delle
Schede e la scala di
dettaglio: 1: 20.000**

**Le unità di
paesaggio**

¹⁶⁶ Le unità di paesaggio, riconosciute in sede analitico-valutativa, sono intese come ambiti caratterizzati da specifici sistemi di relazioni ecologiche e paesistiche, che conferiscono loro un’immagine relativamente unitaria e l’identità di luoghi riconoscibili e distinguibili dal contesto. Si tratta di una differenziazione del territorio diversa da quella considerata con i sistemi ambientali, che assume nel PTP un significato operativo ben distinto e complementare (i sistemi colgono ambiti monotematici o comunque prevalentemente connotati dall’omogeneità delle componenti ambientali; le unità tendono invece a cogliere, in modo olistico e comprensivo, le interazioni tra componenti e sistemi di componenti diversi, fra loro generalmente eterogenei, conferendo loro un’immagine e un’identità riconoscibile, che li distingue gli uni dagli altri).


consentire atteggiamenti omogenei di tutela e valorizzazione nell'ambito degli strumenti gestionali e di pianificazione locale. Le unità di paesaggio individuate possono essere suddivise in tre gruppi:

- Unità di paesaggio a caratterizzazione naturale o prevalentemente naturale:
 - AG - paesaggi dei ghiacciai;
 - AL - paesaggi lacustri d'alta quota;
 - AC - paesaggi di conche d'alta quota;
 - PC - paesaggi di conche a pascolo;
 - PS - paesaggi di convergenza di sottosistemi del pascolo;
 - VG - paesaggi di valloni a gradoni;
 - VF - paesaggi di valloni in forte pendenza;
 - VC - paesaggi di valle minore a morfologia complessa.

- Unità di paesaggio caratterizzate da copertura boschiva:
 - BV - paesaggi di versanti boscati.
 - BI - paesaggi dell'insediamento diffuso nei boschi;
 - BC - paesaggi di cornici boscate.

- Unità di paesaggio variamente insediate e più o meno intensamente antropizzate:
 - VD - paesaggi di vallata a sviluppo discontinuo;
 - VP - paesaggi di valle con piana;
 - GS - paesaggi di gole e strettoie;
 - TV - paesaggi di terrazzo lungo versanti;
 - IT - paesaggi di terrazzi con conche insediate;
 - IV - paesaggi di versante a fasce;
 - IK - paesaggi di insediamenti su confluenze;
 - IP - paesaggi di pendio insediato dell'envers;
 - IF - paesaggi dei conoidi insediati;
 - FD - paesaggi dominati da uno o più fulcri;
 - DP - paesaggi di piana della valle centrale;
 - UU - paesaggi urbani;
 - UN - paesaggi urbani dominati da monumenti naturali.

Le unità locali derivano dalle unità di paesaggio anche se ci sono delle differenze: le unità di paesaggio individuano aree ben riconoscibili, anche se non sempre separate da confini netti (a volte si sovrappongono), mentre le unità locali sono costituite da sistemi di relazioni di varia natura (visive, ecologiche, funzionali, ...) che offrono indicazioni e indirizzi per la tutela e la valorizzazione delle identità locali.



**UNITÀ
DI PAESAGGIO
UNITÉS
DE PAYSAGE**

	AG — paesaggio dei ghiacciai		BI — paesaggio dell'insediamento diffuso nel bosco		IP — paesaggio di pendio insediato dell'envers
	AL — paesaggio lacustre d'alta quota		BC — paesaggio di cornice boscata		IF — paesaggio del conoide insediato
	AC — paesaggio di conche d'alta quota		GS — paesaggio di gole e strettoie		FD — paesaggio dominato da uno o più fulcri
	PC — paesaggio di conche a pascolo		VD — paesaggio di vallata a sviluppo discontinuo		DP — paesaggio di piana della valle centrale
	PS — paesaggio di convergenza di sottosistemi del pascolo		VP — paesaggio di valle con piana		UU — paesaggio urbano
	VG — paesaggio di vallone a gradoni		TV — paesaggio di terrazzo lungo versante		UN — paesaggio urbano dominato da monumenti naturali
	VF — paesaggio di vallone in forte pendenza		IT — paesaggio di terrazzo con conca insediata		
	VC — paesaggio di valle minore a morfologia complessa		IV — paesaggio di versante a fasce		
	BV — paesaggio di versanti boscati		IK — paesaggio di insediamento su confluenza		

- un elenco delle situazioni problematiche e degli orientamenti da perseguire per ciascuna unità locale con riferimento agli elementi e alle relazioni indicati nell'articolo 19, comma 3 delle NdA. Gli *elementi relazionali*, che perseguono orientamenti di conservazione o mantenimento (modalità di azione e di intervento CO o MA), di ripristino o di riqualificazione (RE o RQ) e di trasformazione (TR1 o TR2), individuati dalle schede delle unità locali sono:
 - *interazioni paesistiche* tra le principali componenti che caratterizzano il paesaggio;
 - *linee di connessione ecologica e paesistica*, costituite da fasce continue di componenti naturali e seminaturali e dai corridoi che le collegano;

Le criticità, gli orientamenti e gli elementi relazionali

- *corridoi ecologici*, costituiti da elementi lineari, quali corsi d'acqua e sistemi spondali, alberate e siepi, ..., atti a collegare le aree e le risorse d'interesse naturale;
- *varchi liberi* da costruzioni, che separano le aree edificate, assicurando la continuità ecologica e paesistica delle aree verdi;
- *confini delle espansioni urbanizzative* nei confronti del contesto agricolo;
- *principali mete visive*;
- canali principali di *fruizione visiva e i punti panoramici*;
- *siti di integrazione paesistica*, costituiti da interazioni paesistiche particolarmente intense tra elementi limitrofi;
- *margini naturali e i bordi dell'edificato*, di particolare rilievo paesistico;
- *elementi di degrado o di detrazione visiva*, che alterano o mutilano le interazioni paesistiche ed ecologiche;
- *connessioni per la mobilità*, significative per l'unità locale;
- *relazioni funzionali*, significative per l'unità locale.

A titolo di esempio, di seguito una scheda di unità locale:

Unità locale n. 26 - Val d'Ayas, da Brusson al Monte Rosa

- relazioni ecologiche, paesistiche e funzionali caratterizzanti;
- descrizione delle unità di paesaggio interessate;
- situazioni problematiche e orientamenti;
- cartografia con schemi grafici.

UNITÀ 26 VAL D'AYAS DA BRUSSON AL MONTE ROSA**RELAZIONI
DI UNITÀ LOCALE**COMUNI INTERESSATI:
Ayas, Brusson, Valtournenche**RELAZIONI ECOLOGICHE, PAESISTICHE E FUNZIONALI CARATTERIZZANTI**

L'unità locale è fondata sul rapporto strutturale tra il massiccio Monte Rosa e il sistema di insediamenti che punteggiano il primo tratto di valle, con un modello insediativo autonomo e particolare (quello walser) caratterizzato dalla morfologia del paesaggio della fascia insediata.

Gli estremi della relazione strutturante l'intera unità, coincidono con gli ambiti dominati dai tre protagonisti: la montagna e i due sistemi insediati principali, Ayas e Brusson:

- i terrazzi e le conche d'alta quota al piede del complesso di vette e ghiacciai del Monte Rosa, caratterizzati da alta naturalità con presenza di percorsi storici walser intervallivi e transalpini e di pascoli ben attrezzati nella parte più bassa, con ambiente naturale vegetato anche alle quote maggiori.

Si distinguono per le caratterizzazioni morfologiche o degli utilizzi:

- comba de Fourcaré sul versante sinistro, con versanti parzialmente attrezzati per lo sci alpino, con impianti e piste sino al Col-Battforko collegato all'area sciabile di Gressoney-La-Trinité e insediamenti rurali stagionali di terrazzo collegati ai pascoli (Résy, Sousun);

- versante e piana di Vèraz, pascolo storico di Saint-Jacques con numerosi insediamenti stagionali sopra Blanchard, in diretta continuità con l'insediamento di fondovalle;

- comba d'Aventine, in condizioni di elevata naturalità con un paesaggio di vallone in forte pendenza di grande pregio per l'esemplarità delle morfologie, la ricchezza floristica, i paesaggi dei ghiacciai del versante settentrionale; connessa con l'unità locale 22 Valtournenche (Col des Cimes-Blanches);

- comba de Nannaz, valle sospesa del versante destro con pascoli ben attrezzati; ambiente naturale di pregio, con mete alpinistiche (Grand-Tournalin) e colli intervallivi (per unità locale 22 Valtournenche e unità locale 21 Chamois);

- paesaggio con forte identità, costituito da una ampia conca dell'alta valle, con grandi fondali del Monte Rosa e con versanti asimmetrici a fasce, uno scosceso e boscato, l'altro insediato sia sul fondovalle che nel versante prativo, con sistemi di agglomerati connessi in serie (Lignod / Antagnod / Magnéaz; Cornu / Periac / Magnichoulaz / Champoluc / Frachey) e con vasti pascoli superiori. La conca si chiude alla base dei valloni di testata con insediamenti (Saint-Jacques) sul nodo di convergenza dei pascoli, a monte di una strettoia con fondovalle pianeggiante e poco insediata.

Dal versante sinistro convergono sul tratto terminale del fondovalle numerose valli sospese, insediate nella fascia inferiore a pascoli (Mascognaz, Cunéaz, Crest) con paesaggi di conche d'alta quota e ambienti lacustri (Lac de Pente, Lac de Salère) nella fascia superiore.

L'intera unità di paesaggio è interessata dalla stazione turistica con centro in Champoluc, grande sistema di aree sciabili nei valloni a monte di Crest, percorsi intervallivi e verso il Monte Rosa.

- tratto con vaste piane e conoidi insediati della media valle di Ayas interessata dalla stazione turistica a sviluppo bista-gionale, di Brusson, centro per lo sci nordico, con ampi sviluppi di recente espansione per turismo (Volon, Extrépière) e vaste aree agricole in abbandono.

Il versante destro, boscato sino al Col de Joux connette la valle con il sistema della "collina" di Saint-Vincent mentre a est si innesta il *vallon de* Palasinaz, di pascoli interessati da infrastrutture per lo sci.

Il versante sinistro è caratterizzato da valloni scoscesi formanti i grandi conoidi di Brusson ed Extrépière, che abbracciano un versante con gradone roccioso e grande terrazzo insediato superiore.

Oltre a quelle "trasversali" con il Col de Joux e Palasinaz, sono importanti le relazioni lungo la valle, e con le mete turistiche dell'area sciabile di Palasinaz / Estoul.

La relativa integrità del massiccio del Monte Rosa e la ridotta aggressione ai territori in quota lungo i versanti limitano le situazioni di criticità rispetto all'antropizzazione dell'ambiente naturale ad episodi puntuali intorno ai rifugi e agli itinerari alpinistici più frequentati.


Si verificano piuttosto situazioni critiche nei confronti del paesaggio integrato, di grande importanza storico-culturale, per l'intasamento portato dall'espansione turistica dei centri maggiori, che ha occupato gran parte delle aree libere di pertinenza degli insediamenti tradizionali, alterando le relazioni strutturali di micropaesaggi molto delicati.

Relazioni funzionali e di integrazione dell'offerta turistica tra gli agglomerati dell'unità locale (in particolare Antagnod / Champoluc e Brusson / Estoul / Palasinaz). Per le piste e gli impianti, integrazione funzionale con unità locale 30 (Gressoney).

Relazioni storiche walser (ed attualmente escursionistiche o per lo sci) si connettono lungo percorsi intervallivi (al Col Saint-Théodule¹¹², Col des Fontaines, Col Portola, per il versante destro, Battforko, Pentecoll, Freidecoll, Col de Palasinaz per il versante sinistro) con il Monte Rosa, Chamois (unità locale 21), i pascoli di Palasinaz e Frudière, l'unità locale 30 di Gressoney-La-Trinité.

DESCRIZIONE DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO INTERESSATE	
Unità di paesaggio	Componenti caratterizzanti gli aspetti tipici (lettere) e specifici (*)
VP — piane di valle e conoidi con villes di Fontaine (Brusson) e di Extrépière	<p>A — piana di fondovalle in parte intaccata da infrastrutture ed espansioni degli agglomerati</p> <p>B — tratto dell'Evançon con fascia golenale</p> <p>C — agglomerati storici di Fontaine ed Extrépière su conoidi con coltivi in abbandono</p> <p>F — terrazze prative isolate nel bosco, con colonia Olivetti</p> <p>H — strada di fondovalle al piede dei conoidi con tratti urbanizzati</p> <p>* — espansioni diffuse lungo strada e tra gli agglomerati (residenze secondarie e attrezzature)</p> <p>* — versante sinistro roccioso (a monte di Volon) con terrazzi superiori insediati</p>
TV — di terrazzo lungo versante (Salomon)	<p>A — terrazzo in quota con bordo inaccessibile sopra Volon</p> <p>B — insediamenti sul terrazzo (Salomon) in radure del bosco</p> <p>D — versante boscato con vallone scosceso (Fornolles)</p>
BV — versanti boscati del Col de Joux (con unità locale 20 e unità locale 25)	<p>A — bosco di versante con percorsi in quota e <i>rus</i> storici</p> <p>B — strada a tornanti per il Col de Joux</p> <p>* — macchie boscate e profilo del colle tra la Tête de Comagne e Mont-des-Fremies</p>
VG/AL — valloni di Palasinaz, con ambienti lacustri in quota	<p>A — tratto di valle del <i>torrent</i> Messuère a V con ripidi versanti boscati</p> <p>B — tratto di valle a U, pascoli sopra versanti rocciosi (Cuignon, Merendioux)</p> <p>E — versanti aperti da confluenze laterali con pascoli o praterie in quota (Palasinaz, Chanlochère)</p> <p>F — testata con passi praticabili (Col de Palasinaz, Valdonierforko) conche con laghi (di Brenguez, di Palasinaz)</p> <p>* — sistema di insediamenti di versante, <i>mayen</i> ai pascoli (Brenguez, Delaz, Chavannes, Palasinaz)</p>
PS — insediamenti di Estoul alla convergenza di pascoli (con unità locale 25)	<p>A — convergenza di versanti e conche a pascolo nel versante di Estoul</p> <p>B — sistema degli alpeggi e infrastrutture connesse (Mouchéroulaz, Fenilletaz)</p> <p>C — praterie e zone rocciose (verso il Mont-Ciosé) e conche in quota con lago Chamen</p> <p>* — percorsi storici intervallivi (Col de Ranzola) del sistema walsler, connessi anche con Graine</p>
VG — vallone a gradoni di Graine e Frudière (con unità locale 25)	<p>A — tratto di valle a V del <i>torrent de</i> Graine con versanti boscati ripidi o rocciosi</p> <p>B — tratto di valle a U con pascoli superiori ai versanti rocciosi (Charbonnière, Chanton, Frudière)</p> <p>F — testata con creste e conche con laghi (Frudière) e passi intervallivi con percorsi storici (Frudière)</p>
IV — versanti a fasce con collana di insediamenti in quota (da Lignod a Champlan), e in fondovalle (da Corbet a Champoluc)	<p>A — fascia a terrazzi in abbandono tra fondovalle e insediamenti di costa</p> <p>B — fascia fluviale di fondovalle con tratti poco insediati più integri</p> <p>C — piane di fondovalle con insediamenti in serie da Corbet a Croisette e tratti liberi (Ravines / Periac, Magnicoulaz / Champoluc, Ramey / Frachey)</p> <p>D — serie di agglomerati di costa (Lignod, Antagnod, Bèjou, Magnéaz, Paloutaz) con espansioni nelle piane di terrazzo</p> <p>F — bosco compatto sul versante sinistro sino al limite degli abitati</p> <p>G — aree pascolive in quota sino al crinale tra Mont-Tantané e il Bec-de-Nannaz</p> <p>H — versante destro: fascia boscata con percorsi escursionistici e <i>ru</i> Courthoud</p> <p>* — percorsi storici (al Col Saint-Théodule)¹¹² in evidenza con strada di costa Lignod / Antagnod</p> <p>* — centro di Champoluc con espansioni turistiche sulle pendici dei versanti</p> <p>* — fondali del Monte Rosa per la fascia del versante di Antagnod</p>
PS — insediamenti di convergenza di pascoli (Saint-Jacques)	<p>A — insediamento di Blanchard, alla convergenza di valli (Courthoud, Vèraz) e conche a pascolo (Nannaz, Résy)</p> <p>B — sistema di alpeggi con infrastrutture (Choucoz, Résy, Sapien, Nannaz)</p> <p>D — confluenza di torrenti (Nannaz, Courthoud, Vèraz) in zone insediate e con cascate</p> <p>* — fondali del Monte Rosa; verso sud: Mont-Tantané e Mont-Dzerbion</p> <p>* — versanti con impianti di risalita (Monte Cavallo e Battforko)</p> <p>* — Saint-Jacques, sul percorso storico per il Col Saint-Théodule¹¹²</p>
AC — conche in quota con pascoli di Mascognaz e Cunéaz	<p>A — conche con creste rocciose (Betlinohore, Testa Grigia, Pentespetz)</p> <p>B — prateria alpina e pascoli di versante e di conca</p> <p>C — laghi o zone umide di testata (Lac de Pente, Lac de Salère)</p> <p>* — insediamenti con agglomerati alla base dei valloni di pascolo e lungo percorsi intervallivi (Mascognaz, Crest, Cunéaz)</p> <p>* — colli e percorsi intervallivi (Gressoney, Palasinaz)</p> <p>* — piste sciistiche e impianti di risalita (Monte Cavallo e Monte Sarezza)</p>
VP — valle con piana da Champoluc a Croisette	<p>A — piana prativa da Champoluc a Croisette con bordo di bosco frastagliato</p> <p>B — torrente con fascia golenale accessibile e insediamenti turistici di bordo</p> <p>C — piccoli agglomerati nelle aree prative con insediamenti turistici storici isolati</p> <p>D — versanti scoscesi e boscosi con impianti a fune per l'arroccamento</p> <p>H — strada di fondovalle</p> <p>I — strettoia boscata e pareti rocciose laterali a Croisette in prossimità di Saint-Jacques</p>

SITUAZIONI PROBLEMATICHE E ORIENTAMENTI			
ELEMENTI RELAZIONALI	TIPI DI PAESAGGIO	SPECIFICAZIONI	ORIENTAMENTI
Interazioni paesistiche tra grandi componenti	VP	• piane di fondovalle con Evançon, conoidi insediati, pareti rocciose, bosco di versante, crinale boscato	MA
	VG/AL	• a Palasinaz: sistema di conche lacustri e ambienti di alta quota connessi da bassi crinali	CO
	IV	• sezione particolare del tratto di valle asimmetrico di Ayas: versante destro a fasce (piana di fondovalle, fiume, fascia di seminativi, terrazzo con collana di insediamenti, bosco, versante a pascoli, fondali del Monte Rosa)	MA
	VP	• piana di valle tra Champoluc e Frachey, con tratti non insediati, versanti boscati e rocciosi integri	CO
	AC	• conche di Mascognaz e di Cunéaz, con relazioni integre tra piane e versanti prativi e insediamenti	CO
	AG/AC	• valloni connessi per morfologia dei versanti e visuali con il complesso del Monte Rosa e con le testate delle conche e combe	CO
Fasce di connessione ecologica e paesistica	VP	• tra i versanti attraverso piana a Volon e conoidi (Extrépierre e Brusson)	MA
	VG/AC/AL	• tratto della fascia in quota di praterie in conche e versanti, con alta naturalità, continua dal Monte Rosa alla Croix-Courma	MA
	IV	• fascia di versante tra fondovalle e terrazzo insediato sul versante sinistro nel tratto tra Pilaz e Champoluc	MA
	AC/VG/AL	• sistema di valloni e conche ad alta naturalità, dorsale tra valli (Lys e Evançon) e tra Mascognaz e Palasinaz	MA
	AC/PC	• alti versanti e valloni, dorsale tra val d'Ayas e Valtourneche, ad alta naturalità sino al Mont-Dzerbion	MA
	VG/AC/VF	• i valloni dell'intera unità locale costituiscono un giunto degli ecosistemi e dei paesaggi d'alta quota tra la parte a contatto con vette e ghiacciai e le aree limitrofe agli insediamenti pascolivi e del bosco delle quote inferiori	CO
Corridoi ecologici	IV/VP	• a Champoluc, lungo i torrenti minori sino all'Evançon	RE
Varchi liberi	VP	• tra Brusson e Volon e tra Volon ed Escarra	MA
	IV	• nel fondovalle: da Corbet a Cornu, da Cornu a Meytère, da Periac a Pilaz, dall'Immaculée Conception a Frachey	MA
	IV	• di costa: Lignod/Antagnod, Antagnod/Béjou, Béjou/Magnéaz	MA
Confini dell'edificato	VP	• Escarra verso Extrépierre	MA
	IV	• Pilaz verso Champoluc	RQ
	IV	• ingresso a Champoluc, ingresso a Saint-Jacques	RQ
Mete visive	AG	• complesso del Monte Rosa	CO
	IV	• collana degli agglomerati di costa (campanile di Antagnod)	MA
	AC	• Résy e Crest	MA
	IV	• Champoluc	RQ
	VP	• Saint-Roch ed ex alberghi isolati a Frachey (a breve distanza)	MA
	IV	• Evançon nel tratto Pilaz / Champoluc (a breve distanza)	MA
	AC/PC	• vette di testata dei diversi valloni	CO
	VP	• conoide di Brusson e di Extrépierre	MA
	VP	• terrazzamenti di Servaz a nord-est di Extrépierre	MA
	VP	• parete rocciosa di Volon - Extrépierre	MA
	BV	• crinali e versanti boscati del Col de Joux	MA
	VP	• campeggio sotto Servaz presso Extrépierre	RQ
Canali di fruizione e punti panoramici	VP	• strada di fondovalle da Brusson a Extrépierre	RQ
	BV	• strada dal Col de Joux a Brusson	MA
	TV	• Salomon	MA
	VP/PS	• strada Brusson / Estoul	MA
	VD/PS	• strada di fondovalle da Corbet a Blanchard	MA
	IV	• strada di costa da Corbet a Champoluc per Antagnod	RQ
	AC	• Crest, Barmasc, Résy, Blanchard	MA
Siti di particolare integrazione paesistica	VP	• conoide di Brusson: segni del paesaggio agrario in abbandono, agglomerati di Pilaz e Pasquier con fronti storici e residue aree libere di pertinenza, sistema di percorsi storici, espansioni alteranti la struttura insediativa	RQ
	VP	• piana dell'Evançon: fascia golenale e laghetto, aree prative libere e macchie boscate, insediamenti di bordo non congruenti e sistemazioni per attrezzature intrusive, strada per Col de Joux, pista di sci nordico	RQ
	VP	• intorno di Extrépierre: parte ancora integra del conoide e versante di Servaz: segni del paesaggio agrario in abbandono, agglomerato storico e aree libere di pertinenza, fascia golenale, espansioni turistiche e campeggi alteranti la struttura insediativa e le relazioni con la fascia golenale	RQ/RE
	VP	• fondovalle a sud di Brusson con fronte sud degli agglomerati con aree di pertinenza libere, Saint-Valentin, macchie boscate (Praz-de-la-Servaz) e radure non insediate sino al fiume, colonia Olivetti isolata nel bosco	MA



Schede per unità locale, Unità 26 - Val d'Ayas da Brusson al Monte Rosa, pp. 225-232

Titolo III: Norme per settori – i caratteri storico-culturali

Art. 20 “Trasporti”

Art. 21 “Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune”

Art. 22 “Infrastrutture”

Art. 23 “Servizi”

Art. 24 “Abitazioni”

Art. 25 “Industria e artigianato”

Art. 26 “Aree ed insediamenti agricoli”

Art. 27 “Stazioni e località turistiche”

Art. 28 “Mete e circuiti turistici”

Art. 29 “Attrezzature e servizi per il turismo”

Art. 30 “Tutela del paesaggio sensibile”

Art. 31 “Pascoli”

Art. 32 “Boschi e foreste”

Art. 33 “Difesa del suolo”

Art. 34 “Attività estrattive”

Art. 35 “Fasce fluviali e risorse idriche”

Art. 36 “Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale”

Art. 37 “Beni culturali isolati”

Art. 38 “Siti di specifico interesse naturalistico”

Art. 39 “Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica”

Art. 40 “Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico”

Il Titolo III delle Nda è adibito agli indirizzi declinati per settori. In rapporto al quadro strategico disegnato dal PTP e come già delineato precedentemente, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale costituiscono la base della strategia di sviluppo della Valle d’Aosta proposta dal PTP. In particolare, si propone di delineare il patrimonio in:

- paesaggio sensibile;
- centri e nuclei d’interesse storico-culturale;
- beni culturali isolati;
- aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale, archeologico o documentario.

In questo contesto, le norme del PTP costituiscono il quadro di riferimento per l’applicazione dei vincoli della legge 1497/1939 e della legge Galasso del 1985.

Il paesaggio sensibile

Con paesaggio sensibile, l’art. 30, considera tutti quegli aspetti che influiscono sulla percezione e sulla fruizione delle forme e della qualità sensibile dei luoghi. Gli indirizzi proposti dal PTP si articolano in tre direzioni principali:

- la tutela della visibilità e riconoscibilità delle componenti strutturali¹⁶⁷ del paesaggio, escludendo azioni trasformative che possano pregiudicarle (dalle

L’articolazione del patrimonio

Il paesaggio sensibile: la percezione e la fruizione delle forme

¹⁶⁷ Art. 30 “Tutela del paesaggio sensibile”

Al comma 2, sono elencate le componenti strutturali, ovvero:

- grandi configurazioni geomorfologiche, alla rete idrografica, al sistema dei pascoli e dei boschi, ai tratti peculiari del paesaggio agrario, agli agglomerati di interesse storico e relative infrastrutture);
- la disciplina degli usi e degli interventi nelle aree e sulle risorse di particolare sensibilità in modo da rispettarne i peculiari equilibri ecosistemici (come i pascoli, i boschi, le fasce fluviali o le aree di specifico interesse culturale o ambientale);
 - la tutela e la valorizzazione dei sistemi di relazioni visive che caratterizzano le unità di paesaggio (con particolare riguardo per i valori panoramici).

Da evidenziare come questo articolo ne comprenda al suo interno molti altri, poiché disciplinando gli usi e gli interventi nelle aree e sulle risorse di particolare sensibilità fa riferimento ad articoli successivi definendo aree di particolare sensibilità:

Le aree di particolare sensibilità

- i pascoli (art. 30)
- le aree boscate (art. 32 “Boschi e foreste”)
- le aree di alta e media pericolosità geologica (art. 33 “Difesa del suolo” e disposizioni di legge regionale in tema di terreni sedi di frane in atto o potenziali)
- le fasce fluviali (art. 35 “Fasce fluviali e risorse idriche”)
- gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale (art. 36)
- i beni culturali isolati (art. 37)
- le aree di specifico interesse naturalistico (art. 38 “Siti di specifico interesse naturalistico”)
- aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico (art. 40)

Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

Gli agglomerati storici

L’articolo 36 “Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale” è l’articolo cardine per il mio lavoro di tesi, nonché uno tra gli articoli più corposi delle NdA del PTP, poiché dà una definizione di agglomerato storico e determina il ruolo che la pianificazione locale gioca nella fase di adeguamento del piano regolatore al PTP anche dando indicazioni per il riconoscimento e la perimetrazione delle zone A.

In questo contesto non approfondirò in toto le determinazioni dell’articolo poiché lo riprenderò nel capitolo relativo alla perimetrazione delle zone A, proprio per comprendere

-
- i ghiacciai e i circhi glaciali, i cordoni morenici delle pulsazioni glaciali recenti, le creste, le guglie, i picchi isolati, le selle, i conoidi, le grandi pareti rocciose, le grandi rocce montonate, le forre, i bordi di terrazzo e gli elementi essenziali della struttura tettonica, i torrenti, i laghi, le cascate e gli altri elementi principali del sistema idrografico;
 - i boschi, le praterie alpine, i pascoli con i relativi sistemi di percorsi e infrastrutture;
 - i vigneti, i frutteti, i versanti terrazzati, i sistemi dell’appoderamento agricolo tradizionale, di coerente e consolidato impianto, nonché gli alberi monumentali e le macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica, indicati nelle schede delle unità locali;
 - gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, con le relative infrastrutture, nonché i beni culturali isolati costituenti emergenze o fulcri essenziali di riferimento visivo.

la zonizzazione in sede di adeguamento dei piani locali. Sicuramente è però importante comprendere cosa si intende per “agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale”, ovvero tutte quelle strutture insediative aggregate, di varia complessità e antichità, che presentano un interesse culturale legato:

- o ai processi storici che le hanno generate;
- o alla qualità intrinseca dei manufatti e delle forme strutturali;
- o al loro significato testimoniale e documentario;
- o al loro ruolo paesistico e ambientale.

La perimetrazione degli agglomerati comprende sia gli elementi che sono rilevanti per il loro interesse culturale storico, archeologico, architettonico, urbanistico, paesaggistico, che quelli complementari o integrativi (rapporti funzionali, fisici, formali o ambientali quali orti e vergers, strade di accesso, pergolati, manufatti del paesaggio agrario, canali, rus, terrazzamenti, ...).

La disciplina degli interventi negli agglomerati è definita nei piani regolatori generali comunali con riferimento ai tipi e ai caratteri delle singole unità edilizie costitutive degli aggregati e dei diversi spazi liberi.

Uno dei commi che ritengo importante delineare in questo paragrafo è il comma 10, ovvero quello che, con riferimento ai caratteri storici strutturali, distingue gli agglomerati in classi di decrescente complessità:

- *Centro storico di Aosta*: è l'area contenuta dalla “città romana” e dalle aree edificate e non che formano con l'area interna alla cinta un tessuto urbano coerente e unitario, comprese le parti di recente trasformazione;
- *Bourg*: è il nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, appoggiata su un asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di chiusura e di difesa (cinta muraria, porte, torri, castello o casaforte) e di una zona franca periferica;
- *Ville*: è il nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante;
- *Village*: è il nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione;
- *Hameau*: è il nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio;

**Gli agglomerati
distinti in classi di
decescente
complessità: i
bourgs, le villes, i
villages e gli
hameaux**

- altre strutture insediative aggregate: quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità.

Questa suddivisione è emersa grazie all'esito di analisi condotte preventivamente, ma soprattutto grazie al censimento dell'architettura rurale che con metodo ha indagato la conservazione sul territorio regionale dei caratteri dell'architettura tradizionale. Una interessante descrizione dei bourgs è stata delineata dalla Soprintendente Cristina De La Pierre¹⁶⁸ e molti sono gli studi effettuati da Claudine Remacle anche nell'ambito dell'architettura rurale¹⁶⁹. Per ogni classe di agglomerati, il PTP individua degli indirizzi da seguire per la specificazione della disciplina d'uso e di valorizzazione, e delle prescrizioni da rispettare, in relazione ai caratteri storico-strutturali dei nuclei, ai caratteri ed alle dinamiche del contesto, ai caratteri ed alle qualità intrinseche, che analizzeremo nei prossimi capitoli, ove necessario.

L'importanza della disponibilità delle conoscenze

I beni culturali isolati

L'articolo 37 è dedicato ai beni culturali isolati e si determina che il piano, con la pianificazione locale, deve individuare¹⁷⁰ i beni culturali situati all'esterno degli agglomerati sopra descritti (torri, castelli, forti, caseforti, chiese, cappelle, santuari, conventi, beni dell'archeologia industriale, ...), definirne gli indirizzi di conservazione, di restauro e di eventuale riuso, demandando ai piani locali o di settore gli approfondimenti necessari per

I beni situati esternamente agli agglomerati

¹⁶⁸ CRISTINA DE LA PIERRE, «*Alla riscoperta dei bourgs*», in «Bourgs de la Vallée d'Aoste», 2007

¹⁶⁹ I Bourgs: lungo la valle centrale, l'antica via delle Gallie è affiancata dai *Bourgs*, i quali hanno un piano urbanistico chiaro, con un asse centrale rettilineo lungo il quale, da parte a parte, si sviluppano i fabbricati. I manufatti a destinazione rurale, invece, erano arretrati o localizzati nei pressi del corso d'acqua.

Les villes: situate sopra terrazze di origine glaciale o nelle valli laterali sono dei villaggi di dimensione importante, spesso in relazione con una dimora signorile e il centro di comunità rurali piuttosto forti (es. Antagnod, Magnéaz, Lignod e Extrepiéraz in Val d'Ayas). Sia borghi che i villaggi sono caratterizzati da fabbricati addossati, che creano degli agglomerati urbani: Veulla. Ancora oggi alcune frazioni portano questo toponimo come a Courmayeur, Cogne e Challand Saint-Victor.

I villages: erano legati generalmente alla policoltura e alla cerealicoltura, la cui dimensione era proporzionale all'estensione delle terre coltivabili. I villages sono principalmente caratterizzati da un tessuto particellare non ordinato, ad eccezione di quelli attestati su una via di circolazione. La coesione sociale era forte: ne sono esempio i fabbricati comunitari come i forni, le cappelle e i mulini.

Gli hameaux: sono degli agglomerati di dimensione molto ridotta, spesso di origine familiare. Sono legati al mondo rurale e sono localizzati in posizione periferica o, ad intercalare, rispetto alle villes, tranne che nella valle di Gressoney, in cui si è in presenza di un popolamento diffuso. Gli hameaux, malgrado le ridotte dimensioni, giocavano un ruolo fondamentale nell'equilibrio economico e sociale del territorio regionale.

¹⁷⁰ Tale individuazione concorreva alla formazione degli elenchi dei beni tutelati ai sensi della legge n.1089 del 1939, abrogata poi dal testo unico del 1999, abrogato a sua volta dal Codice dei Beni culturali.

verificarne la consistenza e lo stato di conservazione e per specificarne le suscettibilità d'intervento e di riuso.

L'orientamento che il piano definisce per questi beni è essenzialmente conservativo, per non andare in contrasto con i caratteri autentici e per non indurre alterazioni sugli intorni visivi, storici, e funzionali dei beni stessi. Il PTP richiede infatti anche di conservare e valorizzare i percorsi storici, le strade e i sentieri che costituiscono le trame connettive dell'insediamento rurale e del patrimonio storico-culturale.

Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico

Infine, l'ultimo articolo delle Nda, l'art. 40, tratta le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico la cui delimitazione e le cui prescrizioni sono precisate in sede di adeguamento del PRGC al PTP. Come per l'art. 37 "Beni culturali isolati" concorreva alla formazione degli elenchi di cui alle leggi n. 1089 e 1497 del 1939 (ora Codice BBCC); ogni intervento su tali aree richiede l'acquisizione dei pareri favorevoli o sfavorevoli condizionati delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di tutela dei beni culturali, a seconda che si tratti degli elenchi di cui alla legge n. 1497 del 1939 o della legge n. 1089 del 1939.

Gli interventi consentiti in queste aree sono edificazioni e realizzazioni di infrastrutture per le attività agricole e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli usi e attività in atto, per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree. Inoltre, l'indirizzo è quello di conservare, mantenere e ripristinare gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rus, filari, vergers, ...). In queste aree possono essere presenti agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale e beni culturali isolati a cui si applicano rispettivamente le determinazioni degli articoli 36 e 37.

Le aree di specifico interesse paesaggistico

In questo quadro, il PTP si delinea come un sistema di regole, norme di attuazione ed elaborati grafici, che devono essere rispettati da tutti i soggetti, pubblici o privati, operanti attraverso attività ed interventi sul territorio, sul paesaggio o sulle condizioni ambientali. Il sistema delle regole è inoltre integrato da disposizioni relative alle unità locali nelle schede per unità locali, in cui si definiscono le relazioni da valorizzare per l'identità e la riconoscibilità, e da un insieme di indicazioni, le *linee programmatiche*, più flessibili e non vincolanti, per orientare le attività di programmazione della Regione, delle ex comunità montane, ora Unités des Communes, e dei Comuni, individuando gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi da perseguire. Le linee programmatiche erano nate come un fondamentale strumento per evidenziare l'opportunità di promuovere progetti e programmi integrati riferiti ad ambiti territoriali o a sistemi di risorse con operazioni strategiche complesse, coinvolgendo una pluralità di soggetti e di azioni interconnesse (la grande impresa

Il PTP come sistema di regole, ma anche strumento di indirizzo e coordinamento

collettiva accennata nei capitoli precedenti), ma purtroppo non sono mai state attuate, ad esclusione del Progetto operativo integrato di rilievo regionale “PTIR 3-Bard” nel quadro degli orientamenti per i progetti e i programmi integrati. Esse tendevano a valorizzare il ruolo propositivo e promozionale della Regione, sforzandosi di delineare un quadro programmatico. Oltre ad essere un sistema di regole, il PTP si pone quindi anche come strumento di indirizzo e di coordinamento nei confronti della pianificazione comunale e intercomunale, definendo le linee generali di assetto del territorio regionale.

C A P I T O L O

6

L'adeguamento dei PRGC

Il piano regolatore generale comunale (PRGC) è uno strumento molto importante di gestione e programmazione del territorio, ed è anche lo strumento più diretto per il controllo e per garantire la tutela dei beni culturali e paesaggistici sul territorio. Proprio per questo suo importante ruolo, tutti i PRGC devono essere adeguati secondo la legge l.r. 11/1998 “*Urbanistica e pianificazione territoriale in Valle d’Aosta*” e le determinazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP), che come si è già detto è un piano dalla duplice valenza, urbanistica e paesaggistica, con riferimenti normativi al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 (al momento dell’approvazione alle leggi 431/1985 (Legge Galasso) e 142/1990), come da art. 13 “Adeguamento dei PRG”, comma 1 (l.r. 11/1998).

6.1| Le modalità di adeguamento

L’iter necessario per adeguare i PRG alle disposizioni della l.r. 11/1998 e del PTP, si articola in tre fasi principali:

- la formazione
- l’adozione
- l’approvazione

L’iter di adeguamento

Prima di tutto, però, è bene ricordare che l’adeguamento del PRG al PTP è una variante sostanziale generale. L’art. 14 “Modifiche e varianti al PRG” elenca quali sono i quattro ordini di atti che permettono modifiche, sempre in coerenza con il PTP oltre che con le procedure eccezionali di cui al titolo IV (accordi - intese - opere pubbliche comunali, intercomunali e delle comunità montane – strutture per radio telecomunicazioni-impianti di energia eolica), al PRG ovvero:

Variante sostanziale generale

- a) varianti sostanziali generali¹⁷¹;
- b) varianti sostanziali parziali;
- c) modifiche non costituenti variante;
- d) varianti non sostanziali.

Nel caso dell'adeguamento è una variante sostanziale generale al PRG poiché riconsidera lo strumento urbanistico nella sua interezza e lo modifica organicamente.

Nella formazione di una variante sostanziale generale (FIG. 6.1), come enuncia l'art. 15 "Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali generali al PRG", il Comune elabora una bozza, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della stessa, che sarà sottoposta a valutazione di impatto ambientale in sede di conferenza di pianificazione (strumento di pianificazione concertata introdotta prima dell'adozione della variante per abbreviare i tempi di approvazione, secondo un'ottica di strategia inclusiva) a cui partecipano il sindaco del comune interessato e i responsabili delle strutture regionali coinvolte¹⁷².

¹⁷¹Art. 14 "Modifiche e varianti al PRG"

- I. Sono varianti sostanziali generali al PRG le modifiche che:
 - a) riconsiderano lo strumento urbanistico nella sua interezza e lo modificano organicamente;
 - b) attengono ad una impostazione programmatica del PRG, con particolare riguardo alla disciplina degli equilibri funzionali e della dotazione complessiva dei servizi;
 - c) superano i limiti massimi di cui al comma 3, lettere b), c) e g).
 - b) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica, la superficie territoriale delle zone di tipo Ba o Ca, come definite con deliberazione della Giunta regionale, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 5 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13, e quantificata per tipologia di zona territoriale interessata;
 - c) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di nuove condizioni di sviluppo economico, la superficie territoriale delle zone di tipo B o C, diverse da quelle di cui alla lettera b), nonché delle zone territoriali di tipo D o F, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13, e quantificata per tipologia di zona interessata;
 - g) comportano, per le zone territoriali di tipo Eh, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato per la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovicaprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 UBA, fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti.

¹⁷² Art. 14 bis "Conferenza di pianificazione"

- I. La conferenza di pianificazione, convocata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, valuta le varianti sostanziali generali e parziali ai PRG, le deroghe agli strumenti urbanistici, nonché le varianti e le deroghe al PTP, [...], assicurando la coerenza con i principi, le

Il Comune adotta il testo preliminare della variante, tenendo conto dell'esito della conferenza, ma può comunque essere oggetto di osservazioni durante il periodo di deposito di pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che successivamente adotterà il testo definitivo. Questo testo è nuovamente valutato dalla conferenza di pianificazione e può essere approvato con o senza modificazioni dalla Giunta regionale (il Comune ha il diritto di presentare ulteriori controdeduzioni, sulle quali la Giunta, infine, sentito il parere della conferenza, deve pronunciarsi in via definitiva)¹⁷³.

Qui di seguito, si analizza l'art. 15 "Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali generali al PRG" per comprendere l'iter di una variante sostanziale generale, come quella dell'adeguamento dei PRG al PTP.

Per avviare la procedura di formazione delle varianti sostanziali generali al PRG e di concertazione di avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica (poiché sono sottoposte al processo di VAS), il Comune elabora il documento programmatico e la relazione metodologica preliminare, trasmettendoli poi alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali. La struttura regionale competente in urbanistica esamina la documentazione e la concerta con il Comune, in ordine alla coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della legge urbanistica regionale e del PTP (entro ottanta giorni). Il documento di concertazione è trasmesso anche alla struttura regionale competente in valutazioni ambientali, la quale esamina la documentazione trasmessa, individua gli altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per l'espressione di eventuali osservazioni, da rendersi entro sessanta giorni, ed esprime il parere al fine di definire gli elementi da includere nel rapporto ambientale (entro novanta giorni).

Nel rispetto degli esiti dei procedimenti appena descritti, il Comune predisporre e adotta il testo preliminare della variante sostanziale generale, completo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso e li invia alla struttura regionale competente in

finalità e le determinazioni della presente legge, del PTP e delle leggi e dei piani e programmi di settore condizionanti lo strumento urbanistico e con la VAS, qualora prevista.

2. Alla conferenza di pianificazione partecipano:
 - a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, o suo delegato;
 - b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, o suo delegato;
 - c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
 - d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di foreste, o suo delegato;
 - e) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, o loro delegati;
 - f) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo, o loro delegati;
 - g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree protette, o suo delegato;
 - h) i rappresentanti delle altre strutture regionali o dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, eventualmente individuati dal responsabile del procedimento, in relazione ai contenuti delle varianti sostanziali generali e parziali ai PRG e delle deroghe agli strumenti urbanistici.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro criterio e modalità, anche procedimentale, per il funzionamento della conferenza di pianificazione.

¹⁷³ CHIARA GREMO, «Adeguamento dei PRG», in «Environnement», n.44, 2009

valutazioni ambientali. Tale documentazione è pubblicata nell'albo pretorio on-line del Comune, nei siti web della Regione e del Comune ed è depositata in pubblica visione presso il Comune e presso la struttura regionale competente. Contestualmente, la struttura competente in materia di valutazioni ambientali individua altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni, e in tutela dei beni culturali e del paesaggio, per l'espressione del parere di competenza, da formulare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio on-line del Comune. Sempre entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, chiunque può formulare osservazioni e proposte, espresse nel pubblico interesse, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, fino allo scadere del termine predetto (le modifiche introdotte a seguito del recepimento delle osservazioni formulate non sono soggette a nuova pubblicazione).

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione negli albi e nei siti web, il Comune trasmette alla struttura di valutazioni ambientali le osservazioni pervenute che esprimerà il parere di VAS entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione negli albi, sulla base delle osservazioni formulate.

Entro centoventi giorni dal ricevimento del parere di VAS, comprensivo del parere delle strutture competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il Comune si pronuncia sulle osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione e concernenti gli aspetti urbanistici, adegua conseguentemente gli elaborati della variante sostanziale generale e adotta il testo definitivo della variante, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio. In seguito, il Comune trasmette i documenti alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che cura l'istruttoria, acquisendo anche i pareri e le osservazioni delle strutture regionali competenti in materia territoriale, ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio (sono inclusi anche i pareri dei soggetti gestori di reti e infrastrutture pubbliche qualora interessati dal contenuto della variante). In particolare, la struttura regionale di valutazioni ambientali valuta la coerenza del testo definitivo con i contenuti del parere di VAS espresso sul testo preliminare della variante.

Il testo definitivo è valutato dalla conferenza di pianificazione sulla base degli esiti istruttori, tenendo conto delle indicazioni contenute nel parere di VAS. L'istruttoria e la conferenza di pianificazione sono compiute entro novanta giorni dal ricevimento della variante sostanziale generale adottata e della relativa documentazione da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica.

Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di pianificazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione:

- a) approva la variante sostanziale generale;
- b) non approva la variante sostanziale generale;
- c) propone modificazioni al Comune.

Nel caso di proposte di modificazioni, il Comune può accoglierle oppure presentare delle proprie controdeduzioni, su cui la Giunta deve pronunciarsi in via definitiva entro sessanta giorni, sentito il parere della conferenza di pianificazione.

La deliberazione della Giunta regionale di approvazione o la deliberazione del Comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta contengono, oltre alla documentazione relativa alla variante sostanziale generale approvata:

- a) il parere di VAS;
- b) la dichiarazione di sintesi;
- c) il piano di monitoraggio.

La variante sostanziale generale assume efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione o della deliberazione del Comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta e costituisce approvazione della medesima variante.

Entro sessanta giorni dall'approvazione della variante sostanziale generale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica una copia della variante approvata, adeguata alle modificazioni eventualmente introdotte in sede di approvazione sia su supporto informatico firmato digitalmente sia su supporto cartaceo.

La tragica alluvione del 2000 ha portato alla nuova centralità relativa alla tutela idrogeologica e alla gestione del rischio, con la revisione della disciplina definita dal titolo V della l.r. 11/1998, che ha portato ad uno slittamento dei tempi per l'adeguamento dei PRG. Le prime varianti generali di piani regolatori comunali furono approvate a partire dal 2007. Il primo Comune a concludere il processo di adeguamento è stato Nus, seguito due anni dopo da Aosta, Challand-Saint-Victor, Donnas, Pollein, Pont-Saint-Martin e Saint-Christophe¹⁷⁴. Ad oggi, i comuni che hanno approvato la variante generale al PRG sono 62 su 74 comuni valdostani; tre sono i comuni con testo definitivo in corso di valutazione, tre con testo definitivo da valutare, due con testo in bozza in corso di valutazione (tra cui il comune di Bionaz che ho seguito più da vicino) e quattro che non hanno ancora avviato l'iter di approvazione della variante generale (dopo ben 21 anni dall'approvazione del PTP, nonostante il termine fosse fissato entro il 2005). Per un quadro completo sullo stato dell'adeguamento dei PRG in Valle d'Aosta rimando all'[allegato n. 3](#) | *Lo stato di adeguamento dei PRG in Valle d'Aosta*.

**Lo stato di
adeguamento in
Valle d'Aosta**

¹⁷⁴ CHANTAL TRÈVES, «Lo stato della pianificazione locale», in «Environnement», XVII, n.58, 2012, pp. 5-9

Variabile	80 gg		60 gg	10 gg	90 gg	120 gg	90 gg	30 gg	60 gg	60 gg
	80 gg	90 gg								
ITER ADEGUAMENTO PRGC AL PTP										
Il Comune elabora il documento preliminare e lo trasmette alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali.										
La struttura regionale competente in urbanistica esamina la documentazione e la connota con il Comune.										
Il documento di concertazione è trasmesso alla struttura regionale competente in valutazioni ambientali; la quale lo esamina ed esprime il parere al fine di definire gli elementi da includere nel rapporto ambientale.										
Il Comune adotta il testo preliminare e lo invia alla struttura competente in valutazioni ambientali. Tale documentazione è pubblicata on-line ed è depositata in pubblica visione presso il Comune e presso la struttura regionale competente.										
La struttura di valutazioni ambientali individua altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, per l'espressione di osservazioni, e in tutela dei beni culturali e del paesaggio, per l'espressione del parere di competenza.										
Osservazioni e proposte, espresse nel pubblico interesse.										
Il Comune trasmette alla struttura di valutazioni ambientali le osservazioni pervenute.										
La struttura di valutazioni ambientali esprime il parere di VAS sulla base delle osservazioni formulate.										
Il Comune adegua la variante dopo il ricevimento del parere di VAS e del parere delle strutture di tutela dei beni culturali e del paesaggio, e adotta il testo definitivo della variante, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio.										
Il Comune trasmette i documenti alla struttura urbanistica, che cura l'istruttoria, acquisendo i pareri e le osservazioni delle strutture competenti in materia territoriale, ambientale e di tutela dei beni culturali. In particolare, la struttura regionale di valutazioni ambientali valuta la coerenza del testo definitivo con il parere di VAS espresso sul testo preliminare della variante.										
Il testo definitivo è valutato dalla conferenza di pianificazione sulla base degli esiti istruttori, tenendo conto delle indicazioni contenute nel parere di VAS.										
Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di pianificazione, la Giunta regionale:										
a) approva la variante sostanziale generale;										
b) non approva la variante sostanziale generale;										
c) propone modificazioni al Comune.										
Nel caso di proposte di modificazioni, il Comune può accoglierle o presentare delle controdeduzioni, su cui la Giunta deve pronunciarsi.										
La variante sostanziale generale assume efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione o della deliberazione del Comune; costituisce approvazione della variante.										
Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica una copia della variante approvata e adeguata su supporto informatico e cartaceo.										

▲ (FIG 6.1) L'iter di approvazione di una variante sostanziale generale

6.2| Il ruolo della Soprintendenza per i beni e le attività culturali nell'iter di adeguamento

In questa sede, vorrei definire e specificare meglio quale sia il ruolo della Soprintendenza per i beni e le attività culturali nell'iter di adeguamento dei piani regolatori al Piano Territoriale Paesistico.

Come abbiamo delineato nella spiegazione dell'art. 15, la Soprintendenza si esprime nelle fasi di valutazione del documento preliminare (detto bozza) e del testo definitivo.

Nel merito dell'istruttoria di piano, ovvero quel documento formulato dalla struttura regionale competente in materia urbanistica (ovvero la struttura pianificazione territoriale) acquisendo anche i pareri e le osservazioni delle strutture regionali competenti in materia territoriale, ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, è indispensabile verificare la correttezza delle indicazioni:

- dei vincoli di tutela paesaggistica (aree assoggettate a specifici decreti ministeriali, aree di interesse paesaggistico, quali le fasce di pertinenza di torrenti, laghi, zone boscate, territori in quota, parchi e riserve naturali, ghiacciai, le zone di interesse archeologico)
- dei beni culturali (monumenti, documenti, beni isolati, nuclei e percorsi storici, rus)
- delle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Vengono anche esaminati gli elementi del paesaggio sensibile (come gli ambienti naturali quali ghiacciai, creste, conoidi e cascate, i boschi e i pascoli, i sistemi dell'appoderamento agricolo tradizionale, i nuclei storici con relative infrastrutture, le aree di specifico interesse, ...), i sistemi ambientali e le unità di paesaggio, componenti delineati dal PTP. In seguito, si prosegue con lo studio del territorio, della sua morfologia, della trama del paesaggio antropico; si analizzano la localizzazione e la conformazione degli insediamenti, i margini e i bordi dell'edificato e l'infrastrutturazione storica.

Il modo in cui si valutano le scelte delle amministrazioni comunali tiene conto del loro possibile impatto sul territorio, del modo in cui interferiscono con i vincoli di tutela, della compatibilità con le esigenze di salvaguardia, del rapporto tra il paesaggio tradizionale, le espansioni più recenti e la nuova edificazione proposta. In particolare, nel trattare le norme tecniche di attuazione dei PRG, si verifica che oltre a essere coerenti con la disciplina vigente, devono rispettare le esigenze di tutela, promuovere il recupero del patrimonio storico, contenere e proporzionare la previsione di una nuova edificazione.

Gli adempimenti della Soprintendenza sono tre: il primo è la valutazione dell'impatto ambientale della bozza del PRG, riferita all'intero territorio municipale. Contestualmente, ovvero il secondo adempimento, la struttura avvia alcuni incontri con il Comune interessato all'adeguamento del PRG per esporre le criticità emerse tra le scelte di piano e le esigenze di salvaguardia riguardanti non l'intero territorio comunale, ma solamente le aree e i beni tutelati. Questa fase è conosciuta come concertazione, ovvero un confronto costruttivo, e si conclude con un documento firmato da entrambe le parti. Il terzo ed ultimo

L'istruttoria di piano

Gli adempimenti della Soprintendenza

provvedimento è il risultato dell'istruttoria del testo definitivo di piano. La verifica, operata dalla Soprintendenza, riguarda il recepimento, o meno, delle richieste emerse in fase di bozza, le modifiche introdotte dalle osservazioni dei cittadini e da altre varianti inserite in sede di progetto preliminare di e si verifica che il piano sia coerente con la disciplina di settore. La Soprintendenza, inoltre, partecipa alle conferenze di pianificazione convocate dalla struttura pianificazione territoriale per la valutazione degli esiti istruttori relativi alla bozza e al testo definitivo delle varianti sostanziali generali ai piani regolatori comunali¹⁷⁵.

Nella mia esperienza di tirocinio presso la Soprintendenza per i beni e le attività culturali, struttura paesaggio, ho avuto l'opportunità di partecipare ad una conferenza di pianificazione, per la valutazione d'impatto ambientale della bozza di variante generale del comune di Bionaz. La struttura Pianificazione territoriale, che convoca la conferenza di pianificazione, ha redatto un'istruttoria ai sensi della l.r. 11/1998, comprendente tutti i pareri e osservazioni delle altre strutture regionali coinvolte, tra cui la struttura regionale competente in materia di beni culturali e tutela del paesaggio, come già detto precedentemente. La struttura esprime il proprio parere osservando i contenuti del PTP, la legge urbanistica regionale, le esigenze di tutela paesaggistica e culturale, e gli estremi del provvedimento di vincolo (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 aprile 1998, n. 13, art. 40 norme di attuazione PTP; l.r. 10 giugno 1983, n. 56.

L'esperienza di tirocinio

Prima di esprimersi attraverso l'istruttoria per la bozza del comune di Bionaz, fondamentale è stato svolgere un sopralluogo, in particolare per verificare e comprendere le scelte relative alle perimetrazioni sia dei nuclei storici che delle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Per quanto riguarda la parte dell'istruttoria legata alla Soprintendenza per i beni e le attività culturali, i funzionari per verificare la coerenza del PRG al PTP si sono dotati di una scheda a matrice, che consente di verificare gli elaborati cartografici e la loro completezza. In particolare:

La matrice di coerenza

- Verifica degli elaborati cartografici conformi alla Deliberazione di Giunta regionale n. 418, del 15.02.1999, in attuazione dell'art.12 *Contenuti ed elaborati del PRG* della l.r. 06.04.1998, n. 11: Cartografia motivazionale (M1 Carta dell'assetto generale del territorio e dell'uso turistico; M2 Carta di analisi dei vincoli naturalistici; M4 Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali, M5 Carta dei vincoli) e Cartografia prescrittiva (P1 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali; P2 Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica; P4 Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG)
- Verifica della rispondenza per titolo e per numero degli elaborati con l'elenco delle tavole in allegato
- Verifica della completezza dei singoli elaborati grafici
- Indicazioni fornite dalle schede per unità locali

¹⁷⁵ DONATELLA MARTINET

Per comprendere i contenuti dell'istruttoria, riporto in nota l'indice di quella relativa alla bozza del PRG del Comune di Bionaz¹⁷⁶.

Nel prossimo capitolo, approfondirò il tema delle perimetrazioni delle zone A, rappresentate nelle tavole P4. L'articolazione e le definizioni delle sottozone seguono le disposizioni contenute all'articolo 22 (Zone territoriali) della l.r. 11/1998 e del relativo provvedimento attuativo DGR 421/1999.

¹⁷⁶ Indice

1. Premessa
 - 1.1 riferimenti normativi
 - 1.2 cronologia e tempistiche
 - 1.3 documentazione consegnata
 - 1.4 adempimenti per la presentazione della bozza
2. Obiettivi e strategie prefigurate dalla bozza
 - 2.1 obiettivi e strategie
 - 2.2 considerazioni e osservazioni
3. Esame della cartografia e confronto fra prg vigente e bozza
 - 3.1 - tavola p1 (Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali)
 - 3.2 - tavola p2 (Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica)
 - 3.3 - tavola p4 (Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG)
 - 3.4 variazioni nell'assetto viabile
 - 3.5 variazioni nella localizzazione e nel dimensionamento dei servizi
- Considerazioni generali
- Dotazione di servizi di rilevanza regionale
- Analisi della dotazione di servizi di rilevanza comunale
4. Insediabilità e dimensionamento del prg
 - 4.1 dati sulla popolazione
 - 4.2 grado di attuazione del prg vigente
 - 4.3 insediabilità prevista e dimensionamento della variante al prg
5. Adeguatezza della bozza e sua coerenza con il ptp
 - 5.1 prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del ptp
 - 5.2 prescrizioni mediate
 - 5.3 verifica del recepimento degli indirizzi
6. Quadro normativo
 - 6.1 premesse
 - 6.2 considerazioni generali
 - 6.3 annotazioni e valutazioni specifiche
7. Pareri delle strutture competenti
 - 1.1 raccolta dei pareri formulati
8. Osservazioni conclusive
 - 8.1 conclusioni
- Allegato a - grado di completezza degli elaborati
 - a.1 considerazioni generali
 - a.2 cartografia motivazionale
 - a.3 cartografia prescrittiva
 - a.4 relazione
 - a.5 banca dati prg dati

6.3| Le misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia hanno lo scopo di evitare che, nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva di un piano urbanistico, il rilascio di provvedimenti che consentono attività edificatorie (o comunque trasformative) del territorio possa compromettere l'assetto urbanistico previsto dagli strumenti adottati, ma non ancora approvati.

Per queste ragioni, fino all'approvazione di un nuovo strumento urbanistico pianificatorio, ogni determinazione sulle domande che involgono attività trasformative del territorio dovrà essere sospesa in attesa dell'entrata in vigore del nuovo piano, alla stregua del quale dovrà assumersi la determinazione definitiva. Da qui la natura obbligatoria, vincolata e temporanea di dette misure¹⁷⁷.

Qui di seguito elenco le misure di salvaguardia che sono normate dalla l.r. 11/1998 *Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*.

Per quanto riguarda la pianificazione regionale, le misure di salvaguardia sono normate dall'art. 7 *Misure di salvaguardia riguardanti le varianti al PTP e relative deroghe*¹⁷⁸.

**Le misure nella
pianificazione
regionale**

¹⁷⁷ <<https://blogs.dlapiper.com/regulatory-ita/2019/05/06/le-misure-di-salvaguardia-alcuni-spunti-di-riflessione/>>

¹⁷⁸ Art. 7 *Misure di salvaguardia riguardanti le varianti al PTP e relative deroghe*

1. Dal giorno successivo a quello della ricezione da parte dei singoli enti locali del testo della variante adottata dalla Giunta regionale, e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sui titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante adottata dalla Giunta regionale; i provvedimenti di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati.
2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche ed interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, ancorché non soggetti alle procedure di assenso edilizio, che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata dalla Giunta regionale; la disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia della variante adottata.
3. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, non è consentita l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata dalla Giunta regionale.
4. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, non è consentita l'adozione né l'approvazione di strumenti urbanistici generali e di loro varianti, di piani urbanistici di dettaglio sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata e di loro varianti, di strumenti, programmi, intese e concertazioni attuativi dei piani regolatori generali comunali, di regolamenti, di programmi e di piani di settore, che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata dalla Giunta regionale.
5. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite la conferenza di pianificazione, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti per la specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare l'esclusione dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 per opere di interesse generale e per specifici lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga.

Questa misura di salvaguardia è stata necessaria finché non è stato approvato il PTP della Regione Valle d'Aosta con l.r. 13/1998. Fino alla data di approvazione del PTP, i Comuni hanno sospeso ogni determinazione sui titoli abilitativi edilizi in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante adottata dalla Giunta regionale tra cui il divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche ed interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi. Non è stata consentita l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che risultavano in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante. Non è stata consentita l'adozione né l'approvazione di strumenti urbanistici generali e di loro varianti, di piani urbanistici di dettaglio sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata e di loro varianti, di strumenti, programmi, intese e concertazioni attuativi dei piani regolatori generali comunali, di regolamenti, di programmi e di piani di settore. Sono stati esclusi da queste misure solamente le opere di interesse generale e per specifici lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica.

Per quanto riguarda la pianificazione comunale, tre sono gli articoli da prendere in considerazione:

- Art. 13 *Adeguamento dei PRG*
- Art. 20 *Misure di salvaguardia*
- Art. 54 *Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio*

**Le misure nella
pianificazione
comunale**

L'art. 13 *Adeguamento dei PRG*¹⁷⁹, espone il fatto che i Comuni che, entro il 31 dicembre 2005 (la data fissata per la conclusione di tutti gli adeguamenti dei piani comunali), non hanno provveduto all'adeguamento non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e per la classificazione degli edifici. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante. Quando il

¹⁷⁹ Art. 13 *Adeguamento dei PRG*

4. I Comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto all'adeguamento di cui al comma 1 non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e per la classificazione degli edifici. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante.

Dalla data di trasmissione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica della bozza di variante sostanziale al PRG, i Comuni possono approvare, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, quelle di seguito elencate, sempre che le stesse siano coerenti con la bozza di variante al PRG:

a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante;
 b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica
 c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica la bozza di variante sostanziale al PRG, può approvare, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali prima citate, anche:

- a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante;
- b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica;
- c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo.

L'art. 20 *Misure di salvaguardia*¹⁸⁰, norma il fatto che dal momento in cui è assunta la deliberazione che adotta una variante non sostanziale, o il testo preliminare di una variante sostanziale, e fino all'approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze e sulle dichiarazioni relative a titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con la variante adottata (divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche che risultino in contrasto con la variante adottata (fatte salve le trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia)).

Queste misure decadono a sei mesi dalla data di adozione delle varianti non sostanziali senza che sia intervenuta l'approvazione.

Decorsi i termini del procedimento relativi alle varianti sostanziali generali e alle varianti sostanziali parziali, se il Comune non trasmette entro ulteriori sei mesi i testi definitivi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, le misure decadono a tutti gli effetti.

¹⁸⁰ Art. 20 *Misure di salvaguardia*

1. Dal momento in cui è assunta la deliberazione che adotta una variante non sostanziale, o il testo preliminare di una variante sostanziale, e fino all'approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze e sulle dichiarazioni relative a titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con la variante adottata; il provvedimento di sospensione, adeguatamente motivato, è notificato tempestivamente agli interessati.

2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche che risultino in contrasto con la variante adottata; la disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia.

3. A richiesta del Comune e nell'ambito del periodo di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato notificato al proprietario, al costruttore e al direttore dei lavori, può ordinare la sospensione di trasformazioni edilizie o urbanistiche e di interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione della variante adottata.

4. Decorsi sei mesi dalla data di adozione delle varianti non sostanziali senza che sia intervenuta l'approvazione, esse decadono a tutti gli effetti.

4bis. Decorsi i termini del procedimento di cui agli articoli 15 e 15bis relativi alle varianti sostanziali generali e alle varianti sostanziali parziali, qualora il Comune non abbia trasmesso entro ulteriori sei mesi i testi definitivi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, esse decadono a tutti gli effetti.

L'art. 54 *Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio*¹⁸¹, sottolinea il fatto che i Comuni devono adeguare il regolamento edilizio entro dodici mesi dall'adeguamento del PRG al PTP. Per i Comuni che non rispettano questo termine si applica quanto previsto dal precedente art.13 (comma 4).

¹⁸¹ Art. 54 *Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio*

10. I Comuni adeguano il regolamento edilizio alle disposizioni di cui al presente capo entro dodici mesi dall'adeguamento del PRG al PTP ai sensi dell'articolo 13. Per i Comuni che non rispettano il termine di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 4.

C A P I T O L O

7

La perimetrazione dei nuclei storici

Come si è visto nei capitoli precedenti, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale costituiscono la base della strategia di sviluppo proposta dal PTP, in particolare sono un riferimento obbligato per le azioni direttamente incidenti sul patrimonio. Le norme del PTP costituiscono il quadro di riferimento per l'applicazione dei vincoli del D.Lgs n. 42 del 2004 (ex 1497 del 1939 e n. 431 del 1985), e per i relativi provvedimenti autorizzativi (fatte salve sempre le più specifiche determinazioni della struttura regionale competente).

Per quanto concerne le 'cose di interesse artistico o storico', le indicazioni del PTP fanno riferimento ai beni già vincolati sempre ai sensi del D.Lgs n. 42 del 2004 (ex 1089 del 1939), di cui concorrono ad ampliare gli elenchi.

L'art. 36 delle Norme di Attuazione del PTP ci presenta gli *agglomerati d'interesse storico, artistico, documentario o ambientale* (norme per settori) che rappresentano in Valle d'Aosta una realtà complessa e diffusa su tutto il territorio. Infatti, essi sono oltre 1.200, di varia dimensione, origine e caratterizzazione: il 40% è situato oltre i 1.200 m s.l.m. (il 33% dei nuclei più grandi quindi con oltre 40 edifici si colloca in questa fascia di altitudine), il 78% ha nuclei composti da meno di 25 edifici di cui il 45% situato sotto i 1.000 m s.l.m..

Le strutture insediative in oggetto presentano degli interessi culturali legati ad uno o più fattori quali:

- i processi storici che le hanno generate;
- la qualità intrinseca dei manufatti e delle forme strutturali;
- il loro significato testimoniale e documentario;
- il loro ruolo paesistico ed ambientale.

Fino all'entrata in vigore del PTP, la pianificazione locale non era sufficientemente attenta al valore del patrimonio storico, poiché quasi un terzo dei nuclei non risultava inserito in zone A, portando alla cancellazione o all'erosione delle pause che staccavano storicamente i diversi nuclei rendendoli riconoscibili e paesisticamente identificabili.

**Le strutture
insediative e gli
interessi culturali**

Il PTP ha cercato, infatti, di promuovere un approccio più consapevole e integrato ai problemi dei centri e dei nuclei storici, dando indicazioni per un corretto riconoscimento in sede di pianificazione locale, anche ai fini della delimitazione e perimetrazione delle zone A. Un elemento interessante è il fatto che si sono presi in considerazione non solamente gli elementi di specifico interesse storico, ma anche quelli complementari ed integrativi, che insieme ai primi formano delle unità funzionali, fisiche, culturali, relazionali o visive. Tra questi elementi si possono citare gli orti, i *vergers*, le strade di accesso, i manufatti del paesaggio agrario, i canali, i *rus*, i terrazzamenti, gli elementi naturali inglobati o di bordo. Il PTP definisce poi gli indirizzi da seguire per la specificazione della disciplina d'uso e di valorizzazione, e le prescrizioni da rispettare, in relazione ai caratteri storico-strutturali dei nuclei, ai caratteri ed alle dinamiche del contesto, ai caratteri ed alle qualità intrinseche.

Il PTP e la promozione di un approccio integrato

7.1| Le zone territoriali e la classificazione degli edifici

La l.r. 11/1998 affronta la questione dell'adeguamento dei PRG al PTP, affermando che i piani regolatori sono gli strumenti di gestione e programmazione del territorio che possono garantire una tutela dei beni culturali e ambientali presenti attuando politiche di conservazione e di corretto sviluppo. L'art. 12¹⁸² determina le funzioni dei PRG tra cui

I PRG come strumenti di tutela

¹⁸² Art. 12 *Contenuti ed elaborati del PRG*

1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, assicura lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso:

- a) la tutela del paesaggio e dei beni culturali, archeologici, ambientali e naturali e la salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli e agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione;
- b) il contenimento del consumo del suolo per mezzo della conservazione e della riqualificazione degli insediamenti abitativi esistenti;
- c) l'individuazione delle parti del territorio da destinare a nuova edificazione, qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- d) la valutazione ambientale delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica, al fine di verificare la coerenza, gli effetti e la necessità di tali scelte.

1bis. Oltre a quanto disposto dal comma 1, il PRG:

- a) definisce i criteri e le norme per i vari tipi di insediamento;
- b) individua la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo;
- c) dispone in merito al sistema di verde pubblico;
- d) evidenzia i vincoli che gravano sul territorio;
- e) individua le aree di proprietà pubblica;
- f) stabilisce le modalità delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse;
- g) individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle condizioni dei luoghi, al sistema socio-economico, all'uso delle risorse ambientali e all'assetto e alla difesa del suolo, che sia necessario ad un corretto inquadramento della pianificazione, anche al fine di costituire un valido supporto alle decisioni.

2. Il PRG definisce gli equilibri funzionali e dispone in ordine al loro raggiungimento via via che si realizzino gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale in coerenza con il PTP; ai fini anzidetti le norme di attuazione del PRG definiscono le condizioni ed eventualmente le successioni temporali per la realizzazione degli interventi, in relazione alle

provvedere oltre alla tutela e salvaguardia dei beni culturali, ambientali e naturali, anche ad individuare quei nuclei esistenti da conservare e riqualificare.

I PRG sono dotati di una cartografia prescrittiva che individua la zonizzazione: P4 Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG.

L'articolazione e le definizioni delle sottozone seguono le disposizioni contenute all'art. 22 *Zone territoriali* della l.r. 11/1998 e del relativo provvedimento attuativo DGR 421/1999, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – 2° supplemento ordinario al n. 23 / 25.05.1999*, che ne spiega la consistenza e la destinazione in funzione dello sviluppo equilibrato del territorio comunale. L'individuazione delle sottozone è ritenuta opportuna in relazione alla necessità di consentire una più adeguata gestione del PRG differenziando in modo più mirato gli usi, i valori storici, culturali, agro-silvo-pastorali, naturali, in relazione agli interventi ed attività da autorizzare.

La zonizzazione

Tra queste c'è la definizione dei nuclei e degli agglomerati storici definiti come *Zone territoriali di tipo A*. Si motiva la suddivisione in sottozone A per:

Le zone territoriali di tipo A

- differenziare i diversi nuclei storici in relazione alle loro tipologie ed in particolare alle dimensioni e alle caratteristiche storiche e strutturali.
- facilitare la traduzione degli indirizzi del PTP.

Le zone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi, vengono così suddivise, come già fatto emergere nel capitolo relativo al PTP (sottoparagrafo relativo alle norme per settori):

destinazioni di uso da essi previste e alle infrastrutture esistenti e programmate; in ogni caso, le previsioni spaziali dei piani, tenuto conto delle diverse situazioni locali anche in ordine all'utilizzazione turistica del territorio, devono riferirsi alla prevista evoluzione dell'entità e della composizione della popolazione e delle attività entro un orizzonte temporale non superiore al decennio.

3. Ove specifici servizi pubblici o di interesse pubblico siano, in forza di un formale accordo, concentrati in un Comune ma destinati a soddisfare il fabbisogno di più Comuni vicini, il PRG del Comune designato come sede del servizio deve garantire la quantità di spazi a ciò destinati corrispondente al fabbisogno complessivo; in presenza di tale condizione, i PRG dei Comuni in cui il servizio non ha sede sono esonerati dall'obbligo di assicurare la corrispondente dotazione di spazi.

4. Il PRG è dotato di relazione illustrativa, di idonea cartografia, di norme di attuazione e degli elaborati relativi al processo di valutazione ambientale strategica; la Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa:

- a) la cartografia di base su cui rappresentare lo strumento urbanistico;
- b) le scale di rappresentazione grafica in relazione all'oggetto della pianificazione;
- c) i formati degli elaborati, in relazione alla scala di rappresentazione e di analisi;
- d) le rappresentazioni grafiche necessarie in relazione alle zone territoriali e alle relative infrastrutture ed attrezzature, ai sistemi ambientali e agli ambiti inedificabili;
- e) le norme intese a garantire l'uniformità e la possibilità di informatizzazione degli elementi espressivi del PRG, delle varianti e delle modifiche allo stesso;
- f) la natura, prescrittiva o motivazionale, dei singoli elaborati del PRG.

5. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, le procedure di formazione, adozione ed approvazione delle varianti e delle modifiche al PRG sono comunque esperibili sulla base di idonei elaborati tecnici.

- a) **Aa. Centro storico di Aosta:** area contenuta dalla «città romana» e dalle aree edificate e non, formanti, con la prima, compagine urbana coerente e unitaria, comprese le parti di recente trasformazione, secondo quanto definito dal PRGC
- b) **Ab. Bourg:** nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, appoggiata su un asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di chiusura e di difesa (cinta muraria, porte, torri, castello o casaforte) e di una zona franca periferica
- c) **Ac. Ville:** nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante
- d) **Ad. Village:** nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione.
- e) **Ae. Hameau:** nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio.
- f) **Af. Altre strutture insediative aggregate:** quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità.

Per la classificazione delle altre sottozone (B: insediamenti residenziali, artigianali, commerciali; C: parti del territorio inedificate o debolmente edificate; D: zone destinate ad attività industriali; E: zone destinate agli usi agro-silvo-pastorali; F: zone destinate agli impianti e attrezzature di interesse generale) rimando all'art. 22 *Zone territoriali* della l.r. 11/1998 e del relativo provvedimento attuativo DGR 421/1999 nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – 2° supplemento ordinario al n. 23 / 25.05.1999, in allegato (**Allegato n. 4** | *Le zone territoriali*).

Per le zone A, la legislazione prevede una normativa apposita che prende in considerazione i contenuti in modo specifico per riconoscere i valori presenti e per conservare la loro identità storica, culturale e architettonica. Si tratta di un insieme organico di determinazioni normative e cartografiche riguardanti essenzialmente gli aspetti edilizi, per definire le modalità di intervento. È richiesto, in particolare, un elaborato costituito, solamente nel caso in cui si voglia redigere una normativa di attuazione, da schede di rilievo (diventando un documento motivazionale) dei fabbricati classificati monumento, documento o di pregio storico-culturale-architettonico-ambientale, contenente documentazione fotografica, la classificazione dell'edificio e l'indicazione degli elementi meritevoli di conservazione/recupero. Le norme tecniche in questo contesto forniscono

La disciplina delle zone A

disposizioni per garantire la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientali delle zone di riferimento¹⁸³.

A questo, la l.r. urbanistica individua inoltre all'art. 52 la classificazione dei centri storici con il fine di individuare i valori storici, artistici, architettonici, archeologici, etnografici degli immobili presenti sul territorio e in particolare nelle zone A.

La classificazione si articola nelle seguenti categorie di beni distinte sulla base del loro valore, sottolineando il carattere di aggiornabilità e flessibilità di classificazione (deliberazione di giunta regionale n.418/1999):

A - Monumento¹⁸⁴;

B - Documento¹⁸⁵;

C - Edificio di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale¹⁸⁶;

**La classificazione
degli edifici**

¹⁸³ NATHALIE DUFOUR, *La tutela dei centri storici in Valle d'Aosta*, in «*Bollettino, Soprintendenza per i beni e le attività culturali*», n. 0, 2004, pp. 95-101

¹⁸⁴ A - MONUMENTO. «Classificazione del P.R.G. Per monumento si intende qualsiasi bene immobile, o insieme di beni immobili, vincolato ai sensi delle vigenti leggi in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico (castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni; reperti archeologici; ponti e strutture viarie; edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi; edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni).

Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi: A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni, A2 - reperti archeologici, A3 - ponti e strutture viarie, A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi, A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti». DUFOUR, *La tutela dei centri storici*, cit., pp. 95-101

¹⁸⁵ B - DOCUMENTO. «Classificazione del P.R.G. Per documento si intende qualsiasi bene immobile, o insieme di beni immobili, che presenti particolare interesse storico, culturale, etnografico, che documenti realtà sociali, produttive, economiche del passato, o tecniche e caratteristiche compositive particolari. Quali: rascards, greniers, städels; edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi); edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere); edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici (ad esempio: «maison du sel», terme, edifici legati alla storia di personaggi celebri, ecc.).

Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi: B1 - rascard, grenier, städel, B2 - edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi), B3 - edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere), B4 - edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici (ad esempio: «maison du sel», terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri, ecc.)». DUFOUR, *La tutela dei centri storici*, cit., pp. 95-101

¹⁸⁶ C - EDIFICIO DI PREGIO STORICO, CULTURALE, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE. «Classificazione del P.R.G. Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi. La sigla riprende la lettera degli elementi di pregio che ne hanno determinato il loro valore: a - articolazione volumetrica, b - organizzazione distributiva, c - strutture, d -

D – Rudere (DB, DC, DE1, DE2, DE3 – Diroccato)¹⁸⁷;

E - Edificio non rientrante nelle precedenti categorie (E1 - Edificio inserito nell'ambiente;

E2 - Edificio in contrasto con l'ambiente; E3 - Basso fabbricato inserito nell'ambiente; E4 -

Basso fabbricato in contrasto con l'ambiente)¹⁸⁸;

elementi stilistici databili, e - impiego di materiali e caratteristiche della lavorazione di materiali, f - elementi decorativi di particolare rilievo (ad esempio Edificio di tipo Cab = edificio di pregio determinato dall'articolazione volumetrica e dall'organizzazione distributiva)». DUFOUR, *La tutela dei centri storici*, cit., pp. 95-101

¹⁸⁷ D - EDIFICIO DIROCCATO. «Classificazione del P.R.G. Per edificio diroccato si intende: a) un immobile, o insieme di immobili che, presentando strutture murarie in elevazione pressoché integralmente conservate, atte a testimoniare l'originaria consistenza volumetrica, non siano staticamente recuperabili con interventi di tipo conservativo. Il P.R.G. definisce il loro valore storico, culturale, architettonico, ambientale (con riferimento alla classificazione di cui alle categorie B, C ed E). Essa è finalizzata all'individuazione degli interventi ritenuti ammissibili mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili e quindi il loro recupero nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta. DB = edificio diroccato (assimilabile ad edificio documento per il valore intrinseco). DC = edificio diroccato (assimilabile ad edificio di pregio per il valore intrinseco), DE1 = edificio diroccato (assimilabile ad edificio inserito nell'ambiente per il valore intrinseco), DE2 = edificio diroccato (assimilabile ad edificio in contrasto con l'ambiente per il valore intrinseco), DE3 = edificio diroccato (assimilabile a basso fabbricato per il valore intrinseco). b) un rudere che presenta tracce di murature perimetrali e/o strutture orizzontali che non consentano però l'individuazione precisa della sagoma, desumibile invece da elementi esterni (edifici confinanti) o da documentazione fotografica o scritta, che permettano in ogni caso di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali. D = rudere. I ruderi che non presentino tali caratteristiche devono intendersi non ricostruibili e quindi a tutti gli effetti aree libere. Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi: idem come P.R.G.». DUFOUR, *La tutela dei centri storici*, cit., pp. 95-101

¹⁸⁸ E - EDIFICIO NON RIENTRANTE NELLE PRECEDENTI CATEGORIE. «Classificazione del P.R.G. Rientrano in questa categoria tutti gli edifici che non presentano valore storico, culturale, architettonico, ambientale come individuato alle precedenti categorie. Al fine di una organica disciplina edilizia il P.R.G. potrà specificare le seguenti tipologie o demandare allo strumento attuativo la relativa individuazione: E1 = edificio inserito nell'ambiente. Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad 5. Fénis: cappella in fraz. Tillier. (N. Dufour) esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore. E2 = edificio in contrasto con l'ambiente. Immobile o insieme di immobili che presenta elementi tipologici, volumetrici, architettonici compositivi in contrasto con i rispettivi elementi caratterizzanti il contesto. In via esemplificativa sono da considerare in contrasto con le caratteristiche tipologiche di una costruzione gli elementi volumetrici e di finitura che costituiscono alterazioni dell'organismo edilizio medesimo. E3 = basso fabbricato inserito nell'ambiente. Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, coerenti con i rispettivi elementi caratterizzanti il contesto e che risultano bene inseriti nel tessuto storico-urbanistico del contesto stesso. E4 = basso fabbricato. Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, in contrasto con i rispettivi elementi caratterizzanti il contesto; nonché quelli che risultano in contrasto con il tessuto storico-urbanistico del contesto stesso, influenzando negativamente anche sugli aspetti relazionali intesi come: rapporti visivi, spazi di relazione con edifici monumento/documento o elementi di pregio, spazi di relazione ed aggregazione di pregio ambientale, flussi pedonali e passaggi storici, componenti caratterizzanti i rapporti tra il costruito e le aree limitrofe (aree agricole tradizionali, corti, percorsi storici, ecc.). Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi: E2a - edificio in contrasto volumetrico o anche solo in altezza, E2b - edificio in contrasto per

F - Aree di particolare interesse (F1 - Aree archeologiche e aree di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale; F2 - Aree di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale)¹⁸⁹.

A questa classificazione sono state anche associate le tipologie di intervento e in assenza di strumento attuativo nelle zone di tipo A (comma 2, art. 52 l.r. 11/1998) gli interventi ammissibili sono quelli indicati al comma 4 dell'art. 52 della l.r. 11/1998.

7.2| La perimetrazione delle zone A

La Soprintendenza per i beni e le attività culturali si pone come difensore della memoria collettiva ed interviene in concertazione con tutti gli attori interessati nella definizione delle categorie di classificazione di tutte le zone territoriali poiché ha «il dovere di vigilare sugli edifici oggetto di notificazione, sugli immobili nelle zone A e classificati come Monumenti e Documenti dai PRGC [...]. Ciascun fabbricato compreso nella perimetrazione di zona riceve in questo frangente una categoria che rappresenta [...] l'entità degli interventi che sarà possibile eseguire su di esso. Le esperienze di classificazione maturate in ambiti differenti, sia a livello accademico che di raccolta dati e ricerca sul campo (analisi a Torino delle prof.sse Comoli e Viglino, e il censimento del patrimonio storico dell'architettura minore seguito dall'arch. Remacle, hanno messo in rilievo la necessità di considerare i limiti di tali operazioni. In tale prospettiva appare delicata la questione non tanto della categoria in sé, sempre fonte di ambiguità e difficoltà interpretative, quanto di tutto ciò che ne viene escluso. Infatti, quello che non viene individuato e che rimane nell'ombra rispetto all'osservatore rischia di non essere salvaguardato e perciò di scomparire¹⁹⁰».

La problematica che emerge è che la l.r. 11/1998 dà degli strumenti di gestione urbanistica, ma non automaticamente di tutela ambientale e architettonica. È in questo frangente che risulta importante il supporto alla tutela della Soprintendenza. La legge, infatti, è carente di alcune categorie di beni come possono essere l'architettura moderna o industriale, o

La perimetrazione e i limiti di tale operazione

Le carenze legislative

elementi di finitura, E2c - edificio in contrasto tipologico, E2d - edificio in contrasto sia per volumetria che per elementi di finitura o elementi tipologici». DUFOUR, *La tutela dei centri storici*, cit., pp. 95-101

¹⁸⁹ F - AREE DI PARTICOLARE INTERESSE. Classificazione del P.R.G. F1 - aree di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale. Sono le aree di pertinenza o che comunque contribuiscono a determinare l'interesse artistico, storico, architettonico, archeologico ed etnografico, dell'edificio e pertanto strettamente funzionali alla sua salvaguardia. F2 - aree di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale. Sono le aree che, non facendo parte di immobili monumentali o di pregio, costituiscono di per sé, per l'uso di materiali, di arredi, per la presenza di elementi storici, architettonici (recinzioni, murature, ru, ecc.) ambiti da valorizzare e salvaguardare. Sono tali anche le aree che, non facendo parte di immobili monumentali o di pregio, rappresentano comunque per le loro particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, o perché connesse a particolari momenti o eventi storici, testimonianza di valore documentale da valorizzare». DUFOUR, *La tutela dei centri storici*, cit., pp. 95-101

¹⁹⁰ DUFOUR, *La tutela dei centri storici in Valle d'Aosta*, cit., pp. 95-101

ancor di più su strumenti finalizzati alla messa in valore dei sistemi di relazione tra i diversi componenti del paesaggio e i sistemi socio-economici e culturali prodotti dal paesaggio stesso, che sono fondamentali per la tutela dell'ambito territoriale e paesaggistico di cui i centri storici fanno parte.

Per definire la perimetrazione delle zone, e quindi anche delle zone A, il riferimento normativo è ancora legato alla parcellizzazione catastale. È per questo motivo molto difficile l'attribuzione di categorie a fabbricati articolati e composti da più elementi disomogenei. Infatti, spesse volte la perimetrazione dei nuclei storici è inadeguata poiché esiste la possibilità di inglobare elementi disomogenei o estranei alla zona A da rendere difficoltose le azioni di tutela. Inoltre, spesso non vengono considerati in modo adeguato e valorizzati (dalle amministrazioni comunali e dagli abitanti) gli elementi pertinenziali e di contorno come i vicoli, le strade, gli spazi di relazione fra i fabbricati, la viabilità pedonale che caratterizzano i nuclei e che partecipano alla loro sedimentazione storica e culturale¹⁹¹.

La metodologia

La perimetrazione delle zone A, come quelle di tutte le altre zone, è delineata dall'estensore del piano regolatore locale e dall'amministrazione comunale, osservando gli elenchi e le definizioni fornite dal PTP, sulla base di idonei studi aggiornati, anche in relazione alle ricerche condotte o promosse dalle strutture regionali competenti nelle materie urbanistica e dei beni culturali. In fase di adeguamento del PRG al PTP, durante la valutazione della bozza del PRG, in conferenza di pianificazione, i funzionari della Soprintendenza in concertazione con i progettisti e con l'amministrazione comunale valutano le proposte di perimetrazione. Grazie all'aiuto di Luca Comiotto, istruttore tecnico presso l'ufficio Concertazioni strumenti urbanistici e contributi, ho delineato il processo metodologico per l'azzonamento, in particolare delle zone A.

L'articolo chiave per procedere all'azzonamento dei nuclei storici è l'art. 36 *Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale PTP* delle Norme di attuazione del PTP.

Innanzitutto, gli agglomerati, per essere individuati, devono avere un senso dimensionale. Infatti, sono stati visionati e presi come riferimento gli elenchi e le definizioni forniti dal PTP contenenti i *bourgs*, le *villes*, i *villages* e gli *hameaux*. Questi elenchi non sono stati modificati, ma, in alcuni casi, implementati con l'individuazione di nuove zone A.

A questo proposito, i nuclei storici sono differenziati con sigle in base ai toponimi e alle classi di decrescente complessità, progressivamente numerati:

Zona A → Bourg **b= Ab**

Zona A → Ville **c= Ac**

Zona A → Village **d= Ad**

Zona A → Hameau **e= Ae**

**Il senso
dimensionale**

¹⁹¹ *Ibidem*

Prima di procedere con la perimetrazione si verifica la consistenza sui territori, per definire quello che è rimasto e per comprendere lo stato dell'arte degli agglomerati. Infatti, come nel caso del centro storico del comune di Issogne in cui il nucleo urbano intorno al castello ha continuato a trasformarsi, cancellando le caratteristiche dei nuclei storici, alcuni centri storici sono denaturati, diventando delle zone di tipo B.

La consistenza dei nuclei



Issogne dall'alto, in una cartolina degli anni quaranta



Issogne da Visey, fotografia 2005

Esempio di denaturazione di un agglomerato storico: Issogne. In viola le sottozone Ba, con al centro le zone Fb in azzurro (zone destinate ai servizi di rilevanza comunale) del castello e della chiesa parrocchiale.

Dal punto di vista urbanistico, si guarda all'impianto catastale come base di riferimento per l'azonamento. Per l'organizzazione spaziale si analizzano ortofoto, catasto d'impianto e si effettuano sopralluoghi. Come da DGR 421/1998, nell'individuazione grafica delle sottozone devono, per quanto possibile, essere rispettati i seguenti criteri:

L'impianto catastale quale base di riferimento

- la delimitazione segue l'asse di limiti fisici ove esistono (ad esempio: fiumi, torrenti, elementi morfologici ...);
- la delimitazione ove coincida con una strada viene eseguita sull'asse strada;

- la delimitazione segue, ove possibile, la delimitazione dei mappali catastali, evitando la suddivisione degli stessi tra due sottozone diverse;
- la delimitazione delle sottozone destinate all'edificazione deve valutare la reale possibilità di utilizzo del territorio, evitando l'inglobamento di ambiti inedificabili;
- la suddivisione del territorio in sottozone deve riguardare l'intero territorio comunale;
- una sottozona è individuata dalla delimitazione grafica (linea continua e/o campitura come definite dall'abaco) e dalla sigla corrispondente numerata progressivamente, il punto di applicazione della sigla deve trovarsi su un punto valido della superficie della zona stessa (esempio Ab2, Ab3...). La stessa sottozona è ulteriormente specificata nelle tabelle con il nome della località;
- la delimitazione delle sottozone deve avvenire mediante un tematismo (livello o simili) specifico, distinguendolo dagli altri tematismi.

Molto importante nella perimetrazione è tener conto e capire l'intorno, i piccoli lotti agricoli e le pertinenze storiche agricole. Infatti, la delimitazione degli agglomerati tiene conto di tutti gli elementi rilevanti per il loro interesse culturale (storico, archeologico, architettonico, urbanistico, paesaggistico, ...) e quelli complementari o integrativi, legati ai primi da rapporti funzionali, fisici, formali o ambientali, imprescindibili ai fini della tutela e della valorizzazione. Questi sono, come da art. 36:

**Gli elementi
pertinenziali di
interesse culturale**


- gli edifici e le aree edificate inglobate o periferiche, anche di recente sistemazione o impianto, facenti parte integrante delle strutture insediative aggregate;
- gli orti cintati, i vergers, i pergolati, le strade e gli accessi, le piazze, e gli altri spazi liberi di stretta pertinenza dei nuclei insediativi;
- i manufatti, i canali, i rus, i terreni sistemati con muri di sostegno o terrazzamenti e le altre opere a vario titolo concorrenti alla configurazione complessiva dei nuclei insediativi;
- gli elementi naturali inglobati o di bordo, quali torrenti, rocce, masse arboree, che formano parte integrante della struttura fisica o dell'immagine dei nuclei stessi.

Nel processo di perimetrazione, si cerca di limitare la zona A, quindi di ridurla, per i seguenti motivi:

Riduzione della perimetrazione

1. non sottrarre terre coltivabili;
2. non compromettere l'intorno (spesso si crea disordine a causa di superfetazioni);

Località Pessolin - Jovençon	
Ae8	Pessolin, Hameau





Superfetazioni (baracche) costruite all'interno della zona A che compromettono l'intorno e creano disordine

3. non compromettere le visuali sul nucleo storico (essendo il sottosuolo edificabile, evitare il proliferarsi di autorimesse).

Invece, nel caso in cui la zona A sia in prossimità di una zona B, l'intenzione è quella di allargare la zona A, per non compromettere la relazione visiva su edifici con valore storico/documentario/architettonico, come nel caso di Rhêmes Notre-Dame (non compromettere visione su un edificio monumento - una cappella).

**Allargamento della
perimetrazione**

Località Le Carré – Rhêmes Notre-Dame	
Ae3	Le Carré, Hameau
Ba1	Le Carré, Sottozona già completamente edificata o di completamento destinata principalmente alla residenza



Nella casistica analizzata dalla Soprintendenza, ci sono esempi di *hameau* che sono stati perimetrati come zone Ei (sottozona che non rientrano in alcune delle precedenti categorie) come a Challand Saint-Victor, perché ancora oggi presentano notevole attività rurale. In questi casi, le sottozone sono disciplinate con la normativa delle zone di tipo A per quanto riguarda il recupero dell'esistente e come zone di tipo E per i possibili ampliamenti.

Zone A che diventano zone E

Località Oillon – Challand Saint-Victor	
Ei5	Ollion, Sottozona che non rientra in alcune delle precedenti categorie. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili ¹⁹² .

¹⁹² Sono le altre sottozone in cui possono essere presenti diverse attività agricole o con esse compatibili per le quali il PRG definisce apposite indicazioni in ordine alla loro trasformazione, mantenimento e/o valorizzazione, con particolare riguardo della nuova edificazione ammissibile.



Per quanto riguarda la nuova edificazione di completamento in centro storico, essa è ammissibile, solamente per limitati interventi nelle aree di bordo o periferiche (a monte e non a valle o su coni privilegiati) non rilevanti dal punto di vista paesistico o funzionale per i rapporti col contesto, per non compromettere le relazioni visuali. Se la zona edificabile è troppo a ridosso della zona A, si applica un vincolo di limitazione (con retino LM). L'edificazione nelle zone A è consentita solo in interrato; la capacità edificatoria si può spostare grazie alla perequazione.

Nuova edificazione

La disciplina degli interventi

La disciplina degli interventi negli agglomerati è definita nei PRG con riferimento ai tipi e ai caratteri delle singole unità edilizie costitutive degli aggregati e dei diversi spazi liberi. La disciplina individua i casi e i tipi d'intervento per i quali è necessaria la preventiva formazione di piani urbanistici di dettaglio (lo strumento di attuazione PUD, è definito e individuato dal PRG, con validità 10 anni dall'attuazione come già delineato nel paragrafo dedicato alla l.r. 11/1998), o di apposita normativa di attuazione, o di comparti edificatori, e gli ambiti o le unità minime per i quali occorrono progetti unitari. Questa disciplina segue gli indirizzi del PTP e si basa su analisi multidisciplinari (aspetti storici, archeologici, geografici, urbanistici, architettonici, tecnologici, economici e sociologici), e su rilievi

La disciplina nei PRG

accurati¹⁹³. La pianificazione locale ha un importante ruolo in questa fase. Infatti, deve escludere, anche negli edifici e manufatti privi di intrinseco valore, ma in diretto rapporto visuale con questi elementi, le contraffazioni tipologiche o stilistiche, l'introduzione di elementi e materiali estranei alle specifiche tradizioni e regole architettoniche locali (ad esempio i rivestimenti in legno o in pietra, le grondaie o i pluviali in acciaio inossidabile), gli interventi mimetici e i camuffamenti (i finti rascard), l'arredo urbano con materiali e prodotti estranei alle tradizioni e alle regole locali ed incoerenti con l'ambiente storico. Deve inoltre garantire che gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia posti nelle espansioni del nucleo storico abbiano caratteri edilizi coerenti con quelli dell'adiacente nucleo.

La specificazione della disciplina in sede di pianificazione locale deve tenere conto dei caratteri¹⁹⁴ e delle qualità intrinseche degli agglomerati che emergono dalle valutazioni operate in sede di formazione del PTP e dagli studi specifici della Soprintendenza relativi:

-
- ¹⁹³ a) gli elementi costitutivi dell'impianto storico (connotati geomorfologici ed elementi naturali singolari, percorsi storici, vie di transito e assi rettori dell'assetto urbano, orientamenti dei tetti dominanti, fulcri e polarità naturali o progettate, assetto agricolo produttivo del contesto, ...);
- b) gli elementi costitutivi degli aggregati edilizi, con l'individuazione delle unità edilizie elementari e della parcellizzazione del suolo, la definizione dei tipi ricorrenti e degli edifici singolari e l'individuazione dei ruderi, con i relativi attributi (stato di conservazione, caratteri tipizzanti, qualità intrinseche, coerenze, ...);
- c) gli elementi costitutivi degli spazi di socializzazione o d'uso comune sia sotto il profilo economico funzionale (quali servizi, attività centrali e luoghi d'incontro), sia sotto il profilo fisico formale (quali strade, piazze e slarghi, aree verdi pubbliche, fontane, forni, lavatoi, pavimentazioni, arredo urbano);
- d) gli elementi integrativi dell'assetto insediativo, quali canali, rus, vergers, orti, giardini;
- e) gli elementi di bordo e di raccordo col contesto, quali aree coltivate limitrofe, elementi naturali delimitanti, cinte daziarie, strade e percorsi di connessione con gli insediamenti produttivi o abitativi legati al nucleo, linee e punti di accesso, punti panoramici, aree di pertinenza visiva.

¹⁹⁴ Per i bourgs, l'indirizzo stabilito dal PTP richiede in particolare:

- a) azioni a scala territoriale che consentano di rivalutare il ruolo storico dei centri quali nodi di centralità urbana e di riqualificarne gli assi rettori, riducendo o eliminando i flussi veicolari d'attraversamento;
- b) azioni pubbliche a scala urbana, volte a migliorare il sistema degli accessi e degli attestamenti veicolari, a riqualificare gli assi rettori e le trame storiche di riferimento, compresi spazi pubblici ed elementi d'uso collettivo, arredo urbano storico e pavimentazioni da ripristinare, rus, canali, percorsi e vergers da mantenere o riqualificare;
- c) una disciplina di tutto il centro anche differenziata nelle varie sue parti, che dovrà di regola prevedere la conservazione e il restauro delle cortine edilizie prospettanti gli assi rettori, coi relativi imbocchi e passaggi laterali, negozi e servizi a piano terra, e la possibilità di trasformazione, senza incrementi di altezze e di volume, se non preordinati in strumenti attuativi pubblici, delle parti riconosciute dallo strumento attuativo come prive di intrinseco valore storico, artistico o documentario, con interventi articolati per comparti o con progetti unitari estesi almeno alle intere unità edilizie interessate; limitati interventi di completamento, a fini essenzialmente riqualificativi, potranno essere previsti, sempre nell'ambito di progetti unitari, per le aree di bordo non interessate da rapporti significativi, funzionali o visivi, col contesto.

Per le villes, oltre alle azioni volte a ristabilirne equilibrati rapporti col contesto rurale, l'indirizzo stabilito dal PTP richiede in particolare:

- a) alla peculiarità della giacitura orografica (di cresta, di vetta, di mezza costa, di piana, ...);
- b) alla originalità, chiarezza, antichità, complessità e rappresentatività (storica e/o tipologica) dell'impianto storico;
- c) alla omogeneità, coerenza, unitarietà dell'edificato (in termini di struttura, di tipologie edilizie, di caratteri stilistici e di materiali);
- d) alla presenza di edifici e manufatti di intrinseco valore storico, artistico, documentario o di tradizione (torri, castelli, caseforti, chiese, cappelle, oratori, ospizi, alberghi, forni, mulini, rascard, canali, rus, ...);
- e) alla presenza di edifici e manufatti tipologicamente coerenti e rappresentativi di un'epoca, di una valle o di un evento storico;
- f) all'interesse, significatività e rappresentatività degli spazi pubblici (strade, piazze, luoghi d'incontro e d'attività collettive);
- g) allo stato di conservazione, di leggibilità e di fruibilità dei nuclei in complesso e di singole parti caratterizzate;
- h) all'assenza o scarsa incidenza di elementi alteranti, fattori di degrado o di detrazione visiva.

Sempre nella specificazione della disciplina, la pianificazione locale deve tener conto dei sistemi ambientali e delle loro relazioni¹⁹⁵, e, per la leggibilità e la riconoscibilità degli

**I sistemi
ambientali e le
relazioni**

-
- a) interventi sulle trame di riferimento, quali strade e percorsi, canali, rus, reti tecnologiche, con particolare attenzione per le connessioni coi villages e gli hameaux storicamente connessi;
 - b) una disciplina organica di tutto il centro, articolata secondo la varietà dei tipi edilizi, delle qualità intrinseche e dello stato di conservazione; tale disciplina non potrà salvo motivate eccezioni prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica quali definiti dall'articolo 31 della legge n. 457 del 1978, se non in ambiti privi di intrinseco interesse, nel quadro di piani urbanistici di dettaglio; limitati interventi di completamento potranno tuttavia essere previsti nelle aree di bordo o periferiche non rilevanti dal punto di vista paesistico o funzionale per i rapporti col contesto.

Ai villages e agli hameaux si applicano gli indirizzi di cui al comma 13; particolare attenzione deve peraltro essere rivolta, in sede di pianificazione locale, al rapporto col contesto agricolo e naturale (accessi e sentieri, orti e prati falciati, bordi di terrazzo, ruscelli, ecc.) e all'unitarietà dei nuclei, data la loro dimensione generalmente modesta (orientamento dei fabbricati e dei tetti, materiali, tipologie edilizie, ecc.); i piani urbanistici locali, generali o di dettaglio, dovranno pertanto escludere salvo motivate eccezioni interventi trasformativi che implicino nuove edificazioni, se non per completamenti e limitate espansioni nelle aree di bordo, rigorosamente coerenti con le regole organizzative, tipologiche e costruttive delle unità edilizie caratterizzanti.

Per le altre strutture aggregate, l'indirizzo del PTP a scala locale e a scala urbana e territoriale è volto al recupero dell'impianto originario e alla valorizzazione della peculiarità storico-funzionale; la disciplina degli interventi deve pertanto escludere alterazioni della trama viaria storica, dei caratteri essenziali tipologici e funzionali, fatte salve più specifiche cautele relative agli edifici o ai manufatti d'intrinseco valore.

¹⁹⁵ Nel sistema delle aree naturali, nel sistema dei pascoli, nel sistema boschivo, nel sistema fluviale salvo motivate eccezioni deve essere escluso ogni intervento di completamento, ampliamento o espansione degli agglomerati e dei nuclei esistenti, che non riguardi fabbricati e manufatti di servizio strettamente necessari per le attività inerenti all'uso e alla conduzione degli alpeggi o per le attività forestali, da realizzarsi con tipologie, materiali e dimensioni coerenti con quelle in atto.

agglomerati, deve essere escluso ogni intervento che comporta alterazioni dei margini edificati evidenziati nelle schede delle unità locali.

In assenza della disciplina urbanistica e di normativa attuativa, sono consentiti soltanto gli interventi edilizi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, che non alterino gli elementi di pregio architettonico degli edifici. Sono consentiti anche l'ampliamento in elevazione (solo se compatibile con i caratteri architettonici delle strutture edilizie esistenti) e modeste demolizioni (funzionali agli interventi ammessi e quelle necessarie per eseguire opere che migliorano la funzionalità di infrastrutture pubbliche.

La perimetrazione delle zone A nel Comune di Brusson: alcuni esempi

La struttura urbanistica del Comune di Brusson è stata fortemente condizionata dalla forma del territorio e dall'uso che, nei secoli, è stato fatto di questo territorio. L'economia agricola ha strutturato il territorio in un alternarsi di aree agricole e di insediamenti rurali che da queste aree trovano sostentamento. Una così marcata utilizzazione agricola ha generato una notevole dispersione degli insediamenti rurali nel territorio. Nella fascia a valle, sono disseminati i nuclei storici più consistenti: il Capoluogo, Arcesaz e Extrepièraz, e, procedendo verso l'alto, i villaggi di Fenillaz, di La Croix, di Champeilla, e di Estoul, Graines, Curien, che sorgono in zone a modesta pendenza e si sviluppano in un insieme compatto con abitazioni addossate una all'altra in modo da occupare la minore superficie possibile di aree agricole e pastorali. Infatti, la necessità di risparmiare terreno produttivo, ha indotto gli abitanti ad insediare i villaggi nelle posizioni meno favorevoli alle colture, ma in prossimità di sorgenti e di terreni fertili.

Nella fascia degli alti e medi pascoli, l'edificazione consiste in modesti agglomerati e casolari isolati, sempre a carattere sparso e disseminato, con una funzione ben precisa derivata dalla scarsissima produzione agricola del territorio d'influenza e dal fenomeno della transumanza (gli alpeggi per il pascolo, ora, in alcuni casi, anche posto di residenza permanente, con orti e colture cerealicole).

I villaggi in gran parte sono già stati recuperati a scopo turistico in questi ultimi anni, e rappresentano ancora, con le loro caratteristiche strutturali e distributive, una testimonianza storica della cultura che in passato si era sviluppata in questa fascia del territorio comunale.

Nel complesso la struttura urbanistica di Brusson si configura secondo due tipologie principali:

- nel *fondo valle* si è organizzata principalmente lungo il torrente Evançon ed attorno al capoluogo, denominato *Trois Villages* (un agglomerato di tre villaggi originari: Fontaine, Pila e Pasquier). Lungo il torrente si distinguono tre nuclei classificati dal PTP come villes: Arcesaz, verso il confine con il Comune di Challand Saint-Anselme, Extrepièraz al confine con il Comune di Ayas e Graines, centro

La struttura insediativa di Brusson

Le tipologie della struttura urbanistica

sviluppatosi accanto al castello omonimo. Un altro centro di particolare importanza lungo il torrente Evançon è il nucleo di Vollon.

- nella *fascia medio alta*, si trova una struttura dispersa formata da un'alternanza di piccoli e medi villaggi, case sparse ed aree libere, derivante principalmente dalle esigenze di un'economia di tipo agricolo. In questa fascia sono presenti i centri abitati di Curien, Fenillaz e Estoul, e altri centri minori classificati dal PTP come *hameaux*.

A modificare in parte l'originaria struttura dispersa delle frazioni ha concorso in questo secolo il primo avvio dello sviluppo turistico.

Con la costruzione della strada regionale, l'arteria principale che attraversa il comune da sud a nord, ed il collegamento per il Col di Joux, iniziarono i collegamenti con i villaggi più alti: collegamenti tradizionali tra il capoluogo ed Estoul e quelli da Arcesaz verso Graines, Curien e le piccole frazioni più alte. I collegamenti tra il fondovalle e gli insediamenti in quota si sviluppano con percorsi tortuosi e ripidi lungo i fianchi della Valle. Altri collegamenti longitudinali legano gli insediamenti in quota tra di loro sul versante orografico sinistro.

I recenti insediamenti residenziali sono stati prevalentemente realizzati in conseguenza allo sviluppo turistico, attorno ai centri esistenti di Extrepièraz, Arcesaz, Vollon e del capoluogo. Le piste da sci e la seggiovia di Estoul-Palasinaz hanno contribuito a portare l'interesse edificatorio anche attorno a frazioni come Fenilletaz ed Estoul.

La trasformazione del paesaggio è stata notevole e si precepisce esaminando fotografie storiche, come nella zona del capoluogo in cui ancora nel 1950 si distinguevano chiaramente le tre frazioni di La Pila, Pasquier e Fontaine. (FIG 4.13).

Nel territorio di Brusson gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale (art.36) individuati dal PTP sono:

Villes: Archésaz, Extrépière, Fontane, Graines;

Villages: Curien, Estoul, Fenillaz, Pasquier, Pila, Vollon;

Hameaux: Bringuez, Cassot, Champeille, Crête, Croix, Mandaz, Praz-Communal, Salomon, Salomon-Dessous, Salomon-Dessus, Servaz, Torrettaz.

**Gli agglomerati
individuati**

Il PRGC segue le indicazioni del PTP, ma individua nuovi hameaux nelle frazioni di Delaz superiore ed inferiore, Ponteil, Fontanasc, Mandaz, Fenilletaz, Tchanton e Lavessey in accordo con le strutture regionali competenti.

Per l'individuazione della zonizzazione, sono state propedeutiche e vincolanti le tavole cartografiche degli ambiti inedificabili, che concernono sia i vincoli idrogeologici (esondazioni, frane, valanghe), sia quelli forestali. La delimitazione delle zone è stata rivista a seguito delle considerazioni di carattere generale, e, in analogia allo sviluppo storico dell'abitato e della viabilità per aggregazioni successive da monte verso valle, anche le zone sono disposte secondo una analogia logica. Per quanto riguarda le sottozone A (parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico,

**L'individuazione
della zonizzazione**

documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari integrativi), si è cercato di collocare in zona A tutti i nuclei storici del comune non ancora inseriti per evidenziarne l'importanza (sia dei singoli edifici – inglobando tutti gli edifici antecedenti il 1945 - che del contesto ambientale generale), e come da normativa, è stata realizzata la classificazione degli edifici dei centri storici allo scopo di favorirne il recupero.

Nel comune di Brusson le zone A si articolano in sottozone Ac-Ville (4), Ad-Village (5), Ae-Hameau (19). Qui di seguito, analizzo alcune perimetrazioni delle zone A relative alle *villes* di Graines e Capoluogo, al *village* di La Pila e all'*hameau* di La Croix.

Località Graines - Brusson	
Ac2	Graines Ville: nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante.



La *ville* di Graines è nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo e centro di vita di comunità, in relazione al Castello omonimo. È caratterizzata da una struttura parcellare piuttosto ordinata lungo gli assi viari. Al suo interno sono presenti una cappella, classificata monumento, molti edifici documento (tra cui il forno e la vecchia scuola) e di pregio storico, ma anche molti classificati a rudere. Parte del villaggio è installato su un particellare ortogonale dove gli edifici sono particolarmente datati: questa anomalia è decentrata rispetto al centro dell'agglomerazione.


La perimetrazione della ville di Graines è interessante poiché:

- tiene conto degli elementi rilevanti per il loro interesse culturale e quelli complementari o integrativi, inglobando al suo interno:
 - i percorsi storici quali mulattiere e canali (in questo caso i percorsi storici lambiscono l'agglomerato, ovvero la via segue un percorso indipendente dal sistema del villaggio poiché il suo scopo principale è lontano¹⁹⁶ (gli alpeggi verso Fenilliaz e Estoul, e verso Frudière con il colle che collega a Gressoney);
 - gli orti cintati, i vergers, i pergolati, gli accessi e gli altri spazi liberi di stretta pertinenza dei nuclei insediativi;
- la delimitazione coincide con l'asse strada, laddove presente;
- la delimitazione segue la delimitazione dei mappali catastali, evitando la suddivisione degli stessi in sottozone diverse;
- non sottrae terre coltivabili (come ben è evidenziato dalla foto precedente).

Località Trois Villages - Brusson	
Ac3	Capoluogo Ville: nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante.
Ad3	La Pila

¹⁹⁶ CLAUDINE REMACLE, *Une vallée, des paysages*, Umberto Allemandi & C., Torino 2002

Village: nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione



Nel PRG precedente queste due zone A erano comprese in un'unica zona A (ex A4), comprendente anche la zona a nord (ora Bd2). Come già citato precedentemente, i Trois Villages fino alla metà del Novecento erano tre villaggi separati (FIG 7.1), mentre ora, a causa dello sviluppo turistico e dell'urbanizzazione, sono diventati un unicum, che però presenta delle differenze: per questo motivo il PRG individua due differenti sottozone.

I tre villaggi erano percorsi dalle reti dette *vivrières* che permettevano agli abitanti di raggiungere i loro terreni, formando così un incrocio ed è per questo che l'agglomerato si è adattato alla forma dell'incrocio o della biforcazione. Un punto di popolamento si cristallizza infatti spesso all'incrocio di più strade ¹⁹⁷.

Ac3 (la frazione di La Fontaine) infatti, definito come *ville*, presenta una struttura parcellare ordinata che si sviluppa lungo l'asse stradale storico. Al suo interno sono presenti tre edifici classificati monumento tra cui una cappella votiva e la cappella della Madonna del Carmine. La presenza della piccola cappella votiva rappresenta nella mentalità popolare uno scudo di protezione, poiché spesso realizzate a seguito di catastrofi naturali, interpretati come eventi voluti da Dio¹⁹⁸. L'intero territorio comunale è disseminato di cappelle, lungo i percorsi storici e all'interno dei villaggi.

¹⁹⁷ REMACLE, *Une vallée, des paysages*, cit.

¹⁹⁸ *Ibidem*

Ad3 (frazioni di La Pila e Pasquier), invece, classificato come *village*, è caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare meno ordinata. Al suo interno sono presenti quattro edifici classificati a monumento (la Chiesa parrocchiale di San Maurizio con la parrocchia, la biblioteca comunale accolta nell'edificio di Maison Jonzo e la chiesa di San Rocco a Pasquier). Nei villaggi la coesione sociale è forte ed è per questo che sono presenti edifici comunitari quali il forno, la latteria e la cappella.


Entrambe le perimetrazioni tengono conto degli elementi rilevanti per il loro interesse culturale e quelli complementari o integrativi, inglobando al loro interno:

- i percorsi storici e i canali (in particolare per Ad3, nella parte più a sud, vengono inglobate alcune particelle catastali a prato per far rientrare nella zonizzazione anche il canale derivato dal torrente Messuere – vedi illustrazione che segue);
- gli orti cintati, i vergers, i pergolati, le strade, gli accessi, la piazza (il sagrato della chiesa e delle cappelle) e gli altri spazi liberi di stretta pertinenza dei nuclei insediativi;

La delimitazione segue la delimitazione dei mappali catastali, evitando la suddivisione degli stessi in sottozone diverse. Soprattutto per Ac3, la delimitazione dove coincide con una strada viene eseguita lungo l'asse strada. Per Ad3, invece, nella parte a est, la delimitazione coincide con un limite fisico morfologico (inizio di una pendenza ai limiti del bosco).




La prima fotografia evidenzia in primo piano il canale di irrigazione e sullo sfondo un vergers con alberi da frutto, a pertinenza delle abitazioni, entrambi ricadenti all'interno della perimetrazione della zona A. La seconda fotografia evidenzia il segno del canale di irrigazione che delimita la zona A.



▲ (FIG 7.1) Brusson tra il 1920 e il 1930: questa fotografia evidenzia bene la separazione dei tre villaggi (in primo piano Pasquier, al centro La Pila, e sullo sfondo dove emerge la cappella La Fontaine). Nella seconda fotografia, invece, lo stato attuale. Non è stato possibile scattare la foto con lo stesso punto di vista poiché il bosco sul versante è avanzato (come anche è possibile vedere sullo sfondo della foto verso il Col di Joux).

Località La Croix - Brusson	
Ae11	La Croix Hameau: nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio



L'Hameau di La Croix è un nucleo con struttura agglomerata utilizzato stagionalmente che si sviluppa all'incrocio di tre percorsi storici. Presenta al suo interno anche una cappella, dedicata a San Grato (datata 1713) e classificata come documento.

Nella perimetrazione della zona A sono presenti:

- gli elementi rilevanti per il loro interesse culturale e quelli complementari o integrativi come i percorsi storici quali mulattiere e canali;
- gli accessi, l'area a parcheggio e gli altri spazi liberi di stretta pertinenza dei nuclei insediativi e dell'edificio documento;
- la delimitazione segue in parte i percorsi storici;
- la delimitazione segue la delimitazione dei mappali catastali, evitando la suddivisione degli stessi in sottozone diverse.



▲ (FIG 6.2) Nella prima fotografia, datata anni 1920-1930, sono ben evidenti i percorsi storici e la canalizzazione. Nella seconda fotografica, lo stato attuale, in cui i percorsi storici sono diventati strade comunali, tranne quello che diparte dall'agglomerato. Sullo sfondo, verso il Col di Joux, emerge l'avanzamento del bosco.

Conclusioni

A conclusione di questo mio lavoro, volevo fare alcune riflessioni, in particolare per quanto riguarda:

- gli aspetti innovativi che il PTP ha portato sulla scena della pianificazione paesaggistica italiana;
- la revisione dello strumento che ha superato i 20 anni dalla sua approvazione;
- la perimetrazione delle zone A.

Queste riflessioni nascono anche grazie al contributo di Paolo Castelnovi che ha condotto, insieme al Prof. Roberto Gambino, le analisi del patrimonio storico-culturale del Piano Territoriale Paesistico valdostano.

Innanzitutto, bisogna dire che il PTP della Regione Valle d'Aosta è un piano costruito con un'impronta fortemente storico-culturale. L'esperienza che Gambino ha portato, infatti, deriva da un impianto di competenze molto legato all'ANCSA, ai centri storici e a tutto il dibattito che negli anni Novanta era ancora molto vivo. L'attenzione era passata dai grandi centri storici ai centri storici minori e dai centri storici minori al patrimonio diffuso al di fuori dei nuclei storici. Questo piano si è posto infatti come capostipite e come grande esperimento per quanto riguarda questi aspetti. È stato fatto un enorme lavoro sull'assetto storico del territorio e sull'assetto paesaggistico che è stato letto non solamente nelle sue componenti storiche e ambientali, ma anche nelle sue componenti percettive. Questa è stata una grande innovazione rispetto al quadro generale della pianificazione paesaggistica italiana di quegli anni. Per quanto riguarda le componenti storiche, del paesaggio e percettive, non è stato fatto, secondo Castelnovi, un passo avanti, soprattutto con gli adeguamenti, «la parte storica e la parte percettiva sono state tenute *cold case*, fredde sulle indagini fatte per la stesura del piano, mentre per quanto riguarda la parte ambientale e anche della qualità delle attività di allevamento e coltivazione sono stati fatti dei passi in avanti molto precisi, molto belli e molto interessanti». Bisogna tenere conto, però, che nel 2000 la Valle d'Aosta è stata fortemente colpita da un'alluvione importante che ha portato in primo piano i problemi di tipo idraulico e relativi alla sicurezza idrogeologica del territorio. È stata così portata in secondo piano l'indagine culturale condotta in particolare sui fondovalle, la cui priorità è ricaduta sulle esigenze di sicurezza. Interessante è stata la consulenza del geologo Paolo Loporati che, insieme al gruppo delle indagini storico-culturali, ha ricostruito i rapporti tra geologia e storia, facendo emergere che proprio nei fondovalle molti insediamenti sono stati costruiti in condizioni di non sicurezza e, in parte, nei secoli sono stati portati via ad esempio dai grandi eventi calamitosi: l'alluvione del 2000 è però considerato un evento eccezionale, non legato a tempi di ritorno centennali, che ha portato via cappelle e tracce storiche importanti anche del XV secolo. Questo clima culturale, ovvero al primo posto c'è la sicurezza, poi la qualità ambientale e poi la

Il PTP, piano capostipite e innovativo

Il ruolo dell'alluvione del 2000

testimonianza storica, dal punto di vista della ricostruzione di un telaio storico, è una trasformazione forte perché qualsiasi tipo di intervento per la messa in sicurezza, altera degli assetti secolari. Infatti, è stato dato uno spazio notevole a tutte le componenti non legate ai processi culturali e storici, ma legati alla situazione ambientale. Le norme sulla situazione ambientale sono molto precise e molto analitiche, e hanno comportato per molti anni dei lavori di indagine suppletivi¹⁹⁹. Anche per questo motivo, l'adeguamento dei piani regolatori al PTP ha fatto registrare tempi lunghi. Tra i fattori di rallentamento sicuramente l'alluvione del 2000 è la preponderante poiché si è reso necessario concentrare gli sforzi in materia di sicurezza idrogeologica, dando priorità alla redazione e all'approvazione di cartografie comunali degli ambiti inedificabili (frane, valanghe, alluvioni, ...), ma anche l'iniziale non accettazione degli enti locali di un piano sovraordinato considerato autoritativo per via del non coinvolgimento nell'elaborazione del piano.

Importante è però stato il ruolo della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, con la sua forte tradizione di autonomia e un corpus di conoscenze accumulate che, in Italia, non ha eguali. Il dipartimento è considerato come componente fondamentale per la trattazione dei temi della conservazione della testimonianza, ma per sua natura e per il tipo di incarico statutario che ha, di fatto tutela i singoli beni e non pone sempre la giusta attenzione per la tutela dei territori, delle tracce storiche complessive e delle componenti immateriali come la percezione.

L'importante ruolo della Soprintendenza

Una innovazione che il PTP ha portato nel quadro paesaggistico nazionale è la metodologia di lavoro che è stata svolta per la stesura del piano. Infatti, la particolarità della Valle d'Aosta è che è, dimensionalmente parlando, grande quanto una provincia e, quindi, la scala utilizzata è quella tipica dei piani provinciali. Si è disegnato un piano al 20.000 che ha permesso di fare un lavoro di fine, tipico dei piani provinciali, che purtroppo, con l'abolizione delle province, non è stato portato avanti e quindi non ha potuto 'fare scuola' sufficientemente. Il fatto che le province siano state esautorate da questo tipo di ruolo porta tutto a concentrarsi sull'ente comune che, però, per quanto riguarda i temi inerenti al paesaggio non ha alcun senso visti i fenomeni sovracomunali coinvolti. Il PTP, per questa sua natura, è stato un modello per alcuni piani provinciali ad esempio nel Trentino e a Napoli perché la scala è sufficientemente di dettaglio da poter dialogare con le comunità locali. I piani regionali successivi, però, risentono di questa mancanza di dettaglio, perché quelli che hanno voluto normare tutto sono diventati iper-regolativi, e quindi bloccanti, e quelli che hanno rinviato alle province adesso hanno alcuni vuoti (tra cui la Regione Piemonte che sta trovando alcune difficoltà nella fase di adeguamento). Un'ipotesi che si potrebbe prendere in considerazione è che le regioni riconoscessero la necessità di uno sforzo di dettaglio alla scala d'ambito o ad una scala intermedia e allora così sarebbe possibile recuperare la metodologia del PTP valdostano.

L'innovazione della scala di dettaglio

L'altra innovazione, di cui ho già accennato prima, è la proposta del piano sugli aspetti relazionali e paesaggistici, che sono temi molto dibattuti e soggettivi. Nella tradizione italiana, infatti, la pianificazione ha il limite di essere di natura normativa. Il paesaggio è

L'innovazione della dimensione relazionale

¹⁹⁹ FELICIA GALLUCCI, «Piani territoriali regionali e piani paesaggistici», in «Environnement», XVII, n.58, 2012, pp. 32-34

un tema normativamente ‘sfuggente’ e relativamente interpretabile, molto spesso trascurato nell’applicazione. Infatti, è da considerare anche la difficoltà tecnica di elaborare contenuti prescrittivi sulla materia del paesaggio, «una materia particolarmente sensibile alla ricerca di soluzioni contestuali e fatta di processi, dunque variabile nel tempo²⁰⁰». Importante e fondamentale è anche e soprattutto il rapporto che è possibile instaurare tra l’indagine storica e la sua applicabilità agli strumenti di Piano, per rispondere alle necessità concrete della pianificazione del territorio anche se è evidente la difficoltà di ricondurre la riflessione teorica all’operatività e a quadri normativi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico: «dall’ambiguità concettuale tra «territorio» e «paesaggio» negli strumenti di Piano, alla difficoltà di leggere il paesaggio come sistema complesso di relazioni piuttosto che come somma di oggetti, alle recenti interpretazioni dei paesaggi culturali come palinsesto stratificato di processualità storiche piuttosto che come costellazione – seppure sempre più ampia – di beni e aree vincolate²⁰¹». L’auspicio è quello di arrivare ad una capacità di avere una comunanza di obiettivi per l’interesse del bene comune che porterebbe il paesaggio a diventare ‘l’anello forte’, come lo considera Castelnuovi, nella condivisione di valori. In alcuni paesi europei, in cui i piani sono affidati alla concertazione con gli enti locali, con minori riferimenti normativi, il paesaggio sta iniziando a diventare davvero materia di discussione e delle scelte di intervento, recependo l’impostazione della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP). In Italia, la convenzione è gestita lateralmente dal Ministero e dalle Sovrintendenze. Essi, dal II correttivo del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio del 2008, con la convenzione Stato-Regione (copianificazione), in particolare, si occupano della cosiddetta vestizione dei vincoli, ovvero la dotazione di una scheda approfondita del contesto paesaggistico di ognuno dei beni tutelati. Questa scheda arriva ad una scala di dettaglio al 1.000, anche delle componenti paesaggistiche che vengono identificate, però l’atteggiamento dello Stato rimane più incentrato al singolo bene e non al paesaggio nel suo complesso e nelle sue relazioni. Quindi la proposta innovativa sugli aspetti relazionali e gli aspetti paesaggistici del PTP valdostano a tutt’oggi non è seguita con l’attenzione dovuta, ma rimane un aspetto marginale. Questo piano ha però avuto un importante seguito nel PUP della Provincia autonoma di Trento, seppur il contesto fosse molto più complesso anche per le sue dimensioni, con un esito interessante grazie alla maggiore continuità del gruppo politico che ha promosso il piano e ai rapporti organici con le comunità locali.

Per quanto riguarda la revisione del PTP, bisogna considerare che il piano è stato redatto anche per arginare il problema dell’urbanizzazione che a fine anni Novanta era un

La revisione del PTP

²⁰⁰ CLAUDIA CASSATELLA, *Perpetuum mobile. La disciplina dei beni paesaggistici in Italia*, in ANDREA LONGHI, EMANUELE ROMEO (a cura di), *Patrimonio e tutela in Italia. A cinquant’anni dall’istituzione della Commissione Franceschini (1964-2014)*, Ermes edizioni scientifiche, 2017, (Cultural Heritage, collana di storia, analisi, conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale), pp. 81-93

²⁰¹ ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *La Convenzione europea del paesaggio e le prospettive della ricerca storica*, in MAURO VOLPIANO (a cura di) *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L’Artistica Savigliano, Torino 2011, II, pp. 211-216

fenomeno incombente. L'obiettivo che ci si pone ora è quello di dare qualità e in alcuni casi di 'liberarsi' di alcune strutture non inserite in modo adeguato nel contesto paesaggistico, e quindi di fare un piano che vada nella direzione di agevolare gli intenti positivi dei comuni. È in questo senso indispensabile la connessione stretta fra la Regione (e quindi la Soprintendenza) e i Comuni. La revisione del piano dovrebbe andare nella direzione del fare e non del non fare, per dare ai Comuni degli strumenti che possano dare loro degli atteggiamenti più costruttivi. Un aspetto da tenere in considerazione è tutto il corpus di lavori svolti sui beni storico-culturali di Montanari, della Deval, della Remacle e della Scuola di Specializzazione Beni Architettonici e del Paesaggio coordinati da Chiara Devoti che dovrebbero essere interiorizzati e fatti diventare una risorsa del nuovo piano, anche per formare una scuola di architettura di qualità e interessante anche in Valle d'Aosta (andare oltre la tradizione).

La progettazione del paesaggio

Un altro versante interessante da valorizzare nella revisione del piano è più legato alla partecipazione e alla tutela attiva del territorio, per arginare gli effetti dell'abbandono sui paesaggi (dalla cancellazione di paesaggi tradizionali, all'aggravarsi delle fragilità ambientali, ...) ²⁰². L'obiettivo è quello di arrivare ad una progettazione del paesaggio, cercando di valorizzare la tradizione del sistema complessivo dell'allevamento e dell'agricoltura, legato allo spostamento, agli alpeggi, ai vitigni, che in questi ultimi anni alcuni imprenditori stanno cercando di portare avanti con rinnovato interesse con esperienze di recupero. Questo si verifica soprattutto nei comuni di mezzavalle (sotto i 1.200 m s.l.m.), cercando di fare coniugare ad esempio l'attività agricola con l'attività turistica, andando in una direzione di marcia potente per il recupero di competenze secolari e di qualità dell'intervento (dai terrazzamenti, ai ru e al sistema dell'agricoltura a secco). Il PTP è un piano che tiene conto contemporaneamente di tutte le strategie di valorizzazione del paesaggio e di sviluppo del territorio e questo è un elemento che deve essere mantenuto, ovvero l'integrazione tra piano paesaggistico e piano territoriale. Infatti, la scuola territorialista, in cui si sono riconosciuti studiosi come Alberto Magnaghi, Roberto Gambino, Giuseppe Dematteis, Massimo Quaini, ha sempre sostenuto l'inscindibilità del paesaggio dal territorio e l'impossibilità di governarli separatamente ²⁰³. La revisione che ci sarà dovrà essere direzionata soprattutto dal punto di vista del piano di sviluppo e far diventare il motore di questo sviluppo la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, diventando un piano più progettuale: «passare da un piano che frena, a un piano che fa fare, ma fare bene». Infatti, la pianificazione territoriale di livello regionale, fino ad ora, anziché rappresentare il supporto a iniziative di sviluppo economico, sociale, ambientale nei diversi contesti territoriali sub-regionali, si è manifestata come uno

L'inscindibilità del paesaggio e del territorio

²⁰² CLAUDIA CASSATELLA, *Pianificare il paesaggio. Finalmente*, in ANDREA GUARAN MAURO PASCOLINI (a cura di), *Pianificazione e governo del paesaggio: analisi, strategie, strumenti: l'apporto pluridisciplinare dell'Università di Udine al piano paesaggistico regionale del Friuli-Venezia Giulia*, Editrice Universitaria Udinese, Udine 2019, pp. 15-26

²⁰³ CASSATELLA, *Pianificare il paesaggio. Finalmente*, cit., pp. 15-26

strumento di impedimento e di freno, non essendo mai decollato il versante che avrebbe dovuto incoraggiare lo sviluppo territoriale-urbanistico²⁰⁴ attraverso i diversi progetti d'area e i programmi di settore individuati nel piano. Quindi, il piano dovrà fornire una legittimazione e una sponda per 'l'agire paesaggistico' di una rete di iniziative e processi che vedono protagonisti enti locali e soggetti consapevoli, anche privati. La grande sfida dei prossimi anni sarà la gestione del paesaggio, concetto appena accennato nel Codice all'art. 35: «Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito [...]»²⁰⁵.

Per quanto riguarda la perimetrazione delle zone A, è un discorso piuttosto complesso e su cui ci sarebbe da fare un lavoro metodologico. In una realtà come la Valle d'Aosta, dimensionalmente piccola, durante la stesura del PTP si era tentato di mettere in evidenza per periodi le caratteristiche di ogni porzione di territorio, proprio per la natura relazionale del piano, e quindi di evitare le perimetrazioni. La logica delle perimetrazioni si utilizza quando c'è la necessità di applicare determinate norme entro certi confini, proprio come nelle zone di tipo A, con tutti i limiti che comporta. In relazione ad una futura revisione del PTP, si potrebbe cercare di cambiare la logica delle perimetrazioni a favore di una logica, ad esempio, di periodizzazione, ovvero «la messa a punto di quadri cronologici interpretativi, fondati sull'analisi delle fonti materiali e documentarie, che consentono di dare senso ai fenomeni e ai processi organizzando temporalmente le dinamiche territoriali, individuando ambiti omogenei, eventi significativi, tendenze e persistenze di lunga durata²⁰⁶» dei nuclei, oppure di riconoscimento delle direzioni storiche di evoluzione dell'insediamento e quindi di individuare delle linee di crescita o delle linee di completamento. Potrebbe quindi delinearsi una doppia direzione di marcia: una quella di riconoscere la qualità storica di alcune espansioni legate, ad esempio, alla villeggiatura, agli insediamenti produttivi, che completano i nuclei storici tradizionali di epoca medioevale che hanno mantenuto la loro logica tradizionale; l'altra di riconoscere anche nei nuclei tradizionali delle regole di crescita e di completamento. Oggi giorno, non siamo in un periodo di crescita urbanistica, ma siamo in un periodo di ricomposizione: in questo senso, c'è una logica ri-compositiva a sottrarre e non soltanto ad aggiungere? La Valle d'Aosta si potrebbe mettere al centro di un'importante riflessione, per arrivare ad una tutela attiva del

Perimetrazione, periodizzazione o riconoscimento delle direzioni storiche di evoluzione?

²⁰⁴ JOSETTE MATHIOU, «L'esperienza della Valle d'Aosta per la pianificazione paesaggistica», in «Urbanistica informazioni», XXXXII, 2015, pp. 12-13

²⁰⁵ CASSATELLA, *Pianificare il paesaggio. Finalmente*, cit., pp. 15-26

²⁰⁶ MAURO VOLPIANO, *Il territorio storico*, in CLAUDIA CASSATELLA, ROBERTO GAMBINO (a cura di), *Il territorio: conoscenza e rappresentazione*, Celid, Torino 2005, pp. 47-57

paesaggio che reclaims un'attenzione complessiva al sistema di testimonianze storiche in un contesto territoriale e non solamente in una singola area perimetrata²⁰⁷.

²⁰⁷ ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *L'interpretazione della struttura insediativa storica e del patrimonio culturale paesaggistico*, in Atti & Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, numero monografico *Il Piano paesaggistico del Piemonte*, a. 151, n.s. LXXII, 3, dicembre 2018, pp. 68-73

Apparati

Gli apparati sono costituiti da:

- **Allegati**
- **Bibliografia**
- **Sitografia**
- **Iconografia²⁰⁸**
- **Trascrizione di documenti descrittivi**

²⁰⁸ La schedatura dell'iconografia storica deve essere sempre considerata non solo come illustrazione, ma come fonte.

Allegati

Allegato n. 1 | I piani paesaggistici di nuova generazione

Il Piano di Indirizzo Territoriale toscano (PIT)²⁰⁹

La Regione Toscana nel 2007 ha avviato il processo di formazione del proprio piano paesaggistico come integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT). Il PIT con valenza di piano paesaggistico è stato approvato nel 2015 e «persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione dell'impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano²¹⁰».

Il piano è organizzato su due livelli: quello regionale (una parte riguardante l'intero territorio regionale e una riguardante i beni paesaggistici che sono organizzati in base alle strutture ecosistemica e ambientale, antropica, percettiva) e quello d'ambito. Il piano definisce il concetto di paesaggio con tre approcci: l'approccio estetico-percettivo «seguendo il concetto di “percezione” rinnovato dalla Convenzione europea del Paesaggio, dal “bello sguardo” alla percezione degli abitanti dei loro mondi di vita²¹¹», l'approccio ecologico e l'approccio strutturale. Quest'ultimo approccio individua le identità dei luoghi attraverso le relazioni fra gli insediamenti umani e l'ambiente, interpretando le relazioni fra 'paesaggio ecologico' e 'paesaggio culturale'. Il paesaggio è studiato e analizzato nella sua dinamica complessiva: questo approccio ha portato ad assumere come riferimento le “invarianti strutturali”, considerate come elementi di raccordo tra i contenuti territoriali e quelli paesaggistici²¹². Il piano individua inoltre 20 ambiti di paesaggio a cui si riferiscono le schede d'ambito per approfondire ad una scala di maggior dettaglio le elaborazioni di livello regionale costituendo il quadro di riferimento generale: in questo modo è possibile sintetizzare i valori e le criticità, al fine di formulare specifici obiettivi di qualità e la relativa disciplina.

²⁰⁹ <<https://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico>> (25 marzo 2020)

²¹⁰ Art. 1 “Finalità e contenuti del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico” – Disciplina di piano

²¹¹ SILVIA VIVIANI, «Il PIT della Regione Toscana», in «Rapporto dal territorio», I, 2016, pp. 214-215


²¹² Le invarianti strutturali sono riferite ai seguenti morfotipi:

- caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
- i caratteri ecosistemici dei paesaggi
- il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali
- i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali

Il piano è organizzato in obiettivi (generali, di qualità e specifici dei morfotipi), orientamenti, indirizzi, direttive e prescrizioni. Gli obiettivi del piano sono la conoscenza delle peculiarità identitarie che caratterizzano il territorio e del loro ruolo; la consapevolezza e l'attenzione al paesaggio per la costruzione di politiche integrate ai diversi livelli di governo; il rafforzamento del rapporto tra paesaggio e partecipazione.

Tra gli obiettivi strategici presenti nel piano, si riscontrano di interesse per questa trattazione i seguenti:

- Trattare in modo sinergico e integrato i diversi elementi strutturanti del paesaggio: le componenti idrogeomorfologiche, ecologiche, insediative, rurali.
- Perseguire la coerenza tra base geomorfologia e localizzazione, giacitura, forma e dimensione degli insediamenti.
- Trattare il tema della misura e delle proporzioni degli insediamenti, valorizzando la complessità del sistema policentrico e promuovendo azioni per la riqualificazione delle urbanizzazioni contemporanee.
- Assicurare che le diverse scelte di trasformazioni del territorio e del paesaggio abbiano come supporto conoscenze, rappresentazioni e regole adeguate²¹³.




Cartografia identificativa degli ambiti

Lo statuto del P.I.T. riconosce come valore da assoggettare a disciplina di tutela e valorizzazione il Patrimonio Territoriale della Toscana, inteso come bene comune, che è costituito anche dalla struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici, e dalla struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale.

²¹³ Relazione generale del Piano Paesaggistico, pp. 10-12

Il piano viene attuato attraverso i “Progetti di paesaggio” che favoriscono la valorizzazione dei paesaggi regionali.



Struttura del Piano di Indirizzo Territoriale

Per quanto riguarda il tema della trattazione, è interessante comprendere in che modo la Toscana si è posta rispetto al patrimonio storico-culturale. Innanzitutto, ha individuato, come visto precedentemente, quattro invarianti strutturali: nel nostro caso interessanti sono le ultime due ovvero:

- *il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani*, come elemento strutturante del paesaggio, dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino alla modernità²¹⁴;
- *i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani*, tra cui emerge il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo; l'alta qualità architettonica e urbanistica dell'architettura rurale; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell'alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio.

Per ogni invariante, alla scala regionale, è stato realizzato un abaco, contenente il lavoro conoscitivo, interpretativo e propositivo (obiettivi di qualità), tra cui la trattazione dei diversi “tipi” che compongono l'abaco stesso (descrizione degli aspetti strutturali, dei valori e delle criticità, e degli obiettivi di qualità).


²¹⁴ Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città di alto valore artistico la cui differenziazione morfotopologica risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali, solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli insediativi centro-periferici.

L'invariante sul carattere policentrico si struttura in due diversi abachi (morfotipi insediativi e morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee) ed è correlata dalle cartografie del sistema insediativo, dei morfotipi insediativi, delle figure componenti i morfotipi insediativi e del territorio urbanizzato. Inoltre, si individuano i valori del sistema insediativo e urbano e le criticità (riporto di seguito i valori riportati negli abachi delle invarianti strutturali)²¹⁵: *valore urbano, valore bioregionale, valore identitario e socio-culturale, valore della qualità abitativa.*

L'invariante dei paesaggi rurali fa riferimento ai morfotipi frammentati dalla diffusione insediativa e a quelli delle diverse colture e delle associazioni colturali, rappresentati nella carta dei morfotipi rurali.

A livello d'Ambito, per ognuno dei 20 ambiti è stata redatta una Scheda d'ambito, articolata in sei sezioni²¹⁶:

- 1. Profilo dell'ambito
- 2. Descrizione interpretativa (strutturazione geologica e geomorfologica; processi storici di territorializzazione; caratteri del paesaggio; iconografia del paesaggio);
- 3. Invarianti strutturali (i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici; i caratteri ecosistemici del paesaggio; il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali; i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali);




Estratto della carta dei Sistemi insediativi in scala 1:50.000 relativa all'invariante strutturale "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali"


- 4. Interpretazione di sintesi (patrimonio territoriale e paesaggistico; criticità);

²¹⁵ Abachi delle invarianti strutturali, elaborato di livello regionale, p. 94

²¹⁶ Per questa sezione farò riferimento all'ambito 19 "Amiata"



Estratto della carta di interpretazione di sintesi del Patrimonio territoriale e paesaggistico (valori)



Estratto della carta di interpretazione di sintesi del Patrimonio territoriale e paesaggistico (criticità)

- 5. Indirizzi per le politiche
- 6. Disciplina d'uso (obiettivi di qualità e direttive; norme figurate; rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all'art.136 del Codice).


Quindi, il PIT della Toscana costituisce un'integrazione paesaggistica del Piano di Indirizzo territoriale ed interpreta il paesaggio attraverso quattro Invarianti strutturali (I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici; i caratteri

ecosistemici del paesaggio; il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali; i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali), individuanti i caratteri, i principi generativi e le regole per definire la trasformabilità del patrimonio territoriale. Le Invarianti sono trattate a livello regionale negli Abachi e a livello d'ambito nelle schede d'ambito, attraverso l'individuazione di caratteri, valori, criticità, obiettivi di qualità, azioni e disposizioni normative. Per quanto riguarda il rapporto tra la vestizione dei beni e la disciplina del territorio, il lavoro conoscitivo e interpretativo, strutturato nelle quattro invarianti, è stato il riferimento essenziale²¹⁷.

Salvaguardare la riconoscibilità del complesso vulcanico del Monte Amiata e del sistema insediativo storico disposto a corona lungo le pendici, l'importante patrimonio agroforestale, nonché i paesaggi fluviali del Fiora e dell'Albegna

Tutelare le importanti emergenze forestali montane, con particolare riferimento ai castagneti da frutto, alle abetine autoctone e alle caratteristiche faggete d'altitudine e ai boschi misti di latifoglie nobili

Rendere prioritario il riutilizzo del patrimonio abitativo esistente rispetto alla previsione di nuove edificazioni, facilitare l'accessibilità delle zone rurali in termini di miglioramento della viabilità esistente e dei servizi di trasporto e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche per la fruizione storico-culturale del territorio



Contenere l'espansione degli insediamenti posti lungo la viabilità ad anello, a corona del Monte Amiata, evitando la dispersione del tessuto urbano e la saldatura lungo i principali assi stradali

Tutelare l'integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze storiche e gli scenari da essi percepiti, nonché le visuali panoramiche verso il sistema insediativo di medio versante, caratterizzato da piccoli nuclei e centri rurali che hanno conservato uno stretto rapporto con le aree agricole

Disciplina d'uso: Norme figurate (esemplificazioni con valore indicativo)

²¹⁷ MARIA RITA GISOTTI, RICCARDO MASONI, *Schede di approfondimento sui piani paesaggistici approvati o adottati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, su piani in elaborazione ritenuti significativi e su strumenti di interesse metodologico*, in ALBERTO MAGNAGHI (a cura di) *La pianificazione paesaggistica in Italia - Stato dell'arte e innovazioni*, Firenze University Press, 2016 (Territori, 26), pp. 69-74

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale pugliese (PPTR)²¹⁸

Nel 1985, dopo la legge Galasso, la regione Puglia avvia la formazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), approvato poi nel 2000. Questo piano conteneva tutti i beni sottoposti a tutela dell'intero territorio regionale con un'analisi dello stato di fatto delle aree vincolate, la definizione degli ambiti, gli obiettivi e i criteri specifici per gli interventi urbanistici nei siti. Il piano, però, risultava poco preciso nelle rappresentazioni e nel quadro conoscitivo, con l'esclusione dal piano dei "territori costruiti" e del territorio rurale, e con un impianto normativo prevalentemente vincolistico.

Nel 2007 la regione ha dato avvio alla elaborazione un nuovo Piano paesaggistico a valenza territoriale (PPTR), approvato poi nel 2015, che concorre a promuovere nei piani locali non soltanto il recepimento dei vincoli, ma un diverso modo di considerare i beni culturali e paesaggistici quale componente qualificante l'intero territorio, con una connotazione strategica e progettuale. La struttura del piano paesaggistico vuole integrare le azioni di tutela con quelle di valorizzazione, riqualificazione e riprogettazione per elevare la qualità paesistico-ambientale dell'intero territorio regionale.

Il paesaggio considerato nel suo complesso ed è definito come bene patrimoniale identitario (ambientale, territoriale, urbano, socio-culturale); in particolare il paesaggio storico è considerato come un giacimento straordinario di saperi e di culture urbane e rurali, e come ponte fra conservazione e innovazione grazie alla quale la società ripensa a sé stessa tenendo conto della propria identità. Per questo il piano si pone come obiettivo quello di essere uno strumento per riconoscere, denotare e rappresentare i principali valori identitari del territorio, per definirne le regole d'uso e di trasformazione per uno sviluppo locale autosostenibile e durevole. Il paesaggio è analizzato attraverso tre approcci: l'approccio estetico, quello ecologico e quello storico-strutturale. La filosofia del piano può essere riassunta attraverso tre capisaldi:

- la centralità del patrimonio territoriale (ambientale, infrastrutturale, urbano, paesistico, socioculturale) nella promozione di forme di sviluppo socioeconomico fondate sulla valorizzazione sostenibile e durevole del patrimonio stesso attraverso modalità di produzione sociale del paesaggio;
- il ruolo di cogenza al piano paesaggistico nei confronti dei piani di settore, territoriali e urbanistici, essendo anche un piano territoriale (il PPTR è un piano multisettoriale integrato attraverso processi di copianificazione);
- l'attribuzione al piano di una funzione progettuale e strategica.


Il piano si sviluppa in tre parti principali: *l'Atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico*, lo *Scenario strategico* e le *Norme tecniche* (tra cui anche il *Sistema delle tutele*).

²¹⁸ Relazione Generale, elaborato 1, PPTR Puglia
<<https://www.paesaggiopuglia.it/>> (2 aprile 2020)

L'Atlante del patrimonio ambientale è una struttura organizzativa del quadro conoscitivo del PPTR al fine di descrivere, interpretare e rappresentare i differenti paesaggi della Puglia, per poi stabilirne le regole di tutela e valorizzazione. L'atlante evidenzia per l'intero territorio regionale gli elementi patrimoniali che costituiscono l'identità paesaggistica della regione e, nella seconda parte dell'atlante, a livello degli ambiti di paesaggio, definisce le invarianti strutturali (trasformazioni storiche), lo stato di conservazione e le condizioni di riproducibilità per le trasformazioni future (regole statutarie) per salvaguardare il valore di esistenza degli elementi patrimoniali nei progetti di trasformazione. L'atlante non ha quindi solo un valore interpretativo dei valori patrimoniali, ma anche un valore di documento statutario che definisce i requisiti fondamentali per le trasformazioni. L'Atlante contiene descrizioni analitiche, descrizioni strutturali di sintesi e interpretazioni identitarie e statutarie.

Tra le descrizioni strutturali di sintesi è presente la tavola 3.2.5 relativa alla Carta dei beni culturali che propone un'organizzazione a sistema dei beni evidenziando la città storica, i beni culturali di individuazione incerta e certa (poligonale e puntuale), e i contesti topografici stratificati. Questa complessità sistemica si è rispecchiata nella parte normativa e nella parte progettuale, soprattutto per quanto riguarda i contesti topografici stratificati che costituiscono un progetto territoriale per il paesaggio regionale (i sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali).

L'ultima parte dell'Atlante è dedicata alle "Interpretazioni identitarie e statutarie", che comprende la Carta dei Paesaggi della Puglia. Essa rappresenta la sintesi dei caratteri identitari di unità territoriali omogenee e riconoscibili: gli ambiti e le figure territoriali. La perimetrazione degli ambiti è stata delineata grazie all'analisi dei caratteri storico-geografici, idrogeomorfologici, ecologici, insediativi, paesaggistici, identitari (attraverso analisi morfotipologiche e storico-strutturali).



Estratto della Carta dei beni culturali del PPTR pugliese

Si può dire che la carta dei paesaggi è un'interpretazione strutturale dei paesaggi che mette a sistema le descrizioni di sintesi dell'atlante del patrimonio e determina le dominanti di ciascun paesaggio (componenti fisio-morfologiche, agro-ambientali o insediative più

rappresentative). Ogni ambito di paesaggio presenta la sua descrizione (descrizione strutturale di sintesi) e la sua interpretazione identitaria e statutaria (descrizione sintetica delle principali invarianti strutturali che emergono dalle descrizioni strutturali di sintesi e dello stato di conservazione delle invarianti stesse), ma manca una visione complessiva del paesaggio regionale. Nelle schede d'ambito si ha una descrizione olistica delle componenti, anche attraverso la rielaborazione e interpretazione grafica. È presente anche la parte relativa allo scenario strategico da attuare in quella determinata area.



Ambiti di paesaggio del PPTR pugliese, con al loro interno le figure territoriali, sovrapposti alla Carta dei paesaggi

Lo scenario strategico per le future trasformazioni è la visione progettuale di medio lungo periodo del PPTR che si propone di valorizzare gli elementi del patrimonio identitario individuati nell'Atlante, elevando la qualità paesaggistica dell'intero territorio attraverso azioni di tutela, valorizzazione, riqualificazione e riprogettazione dei paesaggi della Puglia. Esso è composto dagli obiettivi generali e specifici (tra cui l'obiettivo 5 "Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo", dai progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali e dalle linee guida regionali, dai cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale (tra cui "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali"). Quest'ultimo progetto si propone di rendere fruibili non solo i singoli beni del patrimonio culturale individuati nella Carta dei beni culturali, ma di trattare i beni culturali (puntuali e areali) in quanto sistemi territoriali integrati nelle invarianti strutturali delle figure territoriali di appartenenza, per la loro valorizzazione complessiva e per sviluppare il concetto di territorializzazione dei beni culturali (già presente in Puglia con le esperienze di archeologia attiva e di formazione degli ecomusei).

L'ultima parte che compone il piano è la struttura normativa, ovvero le norme tecniche, che passa da una concezione più vincolistica e prescrittiva ad una più dinamica, progettuale e partecipata.

Un aspetto innovativo del sistema normativo è quello relativo al sistema delle tutele che comprende i beni paesaggistici (immobili ed aree di notevole interesse pubblico e aree tutelate per legge²¹⁹) e gli ulteriori contesti paesaggistici tutelati ai sensi del piano. L'insieme di questi è organizzato nelle tre strutture con cui è descritto il paesaggio regionale (strutture idrogeomorfologica, ecosistemica e ambientale, antropica e storico-culturale) a loro volta articolate in componenti; i beni sono rappresentati in sei carte tematiche regionali, una per ogni componente. Per la struttura insediativa e storico culturale, le componenti sono due, ovvero le componenti culturali e le componenti dei valori percettivi. Per queste componenti sono state realizzate due cartografie.

²¹⁹ Art. 136 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”


1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 157 “Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente”

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti: a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778; b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431; e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art 142 “Aree tutelate per legge”

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.



Estratto dell'elaborato "Componenti culturali e insediative" (area di Lecce)

Quindi, il PPTR della Puglia poggia su di un'interpretazione patrimoniale del territorio e del paesaggio (struttura idrogeomorfologica, struttura ecosistemica e ambientale, struttura antropica e storico culturale), oggetto di descrizioni di sintesi che ne evidenziano valori patrimoniali e criticità. Per la descrizione, rappresentazione e regolazione delle strutture il piano definisce le invarianti strutturali, la figura territoriale, lo Statuto del territorio e lo scenario strategico. Nel PPTR della Puglia la descrizione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti è articolata nelle medesime tre strutture in cui è suddivisa la trattazione dei caratteri del paesaggio regionale. Molto importante per il rapporto tra la vestizione dei beni e la disciplina dell'intero territorio regionale è, come già detto precedentemente, il progetto "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali" finalizzato alla fruizione e alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni Culturali. Quest'ultima, inoltre, costituisce un elemento di innovazione della catalogazione e del trattamento dei beni culturali poiché promuove un'organizzazione a sistema dei beni (dall'unità topografica, al sito, al Contesto Topografico stratificato), in una crescente integrazione territoriale del sistema (che comprende, catalogati come siti, anche la città storica, articolata in città antica e moderna)²²⁰.

²²⁰ MARIA RITA GISOTTI, RICCARDO MASONI, *Schede di approfondimento sui piani paesaggistici approvati o adottati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, su piani in elaborazione ritenuti significativi e su strumenti di interesse metodologico*, in ALBERTO MAGNAGHI (a cura di) *La pianificazione paesaggistica in Italia - Stato dell'arte e innovazioni*, Firenze University Press, 2016 (Territori, 26), pp. 64-69

*Il Piano Paesaggistico Regionale piemontese (PPR)*²²¹

La regione Piemonte fu tra le prime a dotarsi di una legge urbanistica regionale, la l.r. 56/1977, la cosiddetta legge Astengo, lungimirante in materia di tutela del territorio, ma non si è mai dotata di piani paesistici. La cultura urbanistica e soprattutto quella paesaggistica sono da sempre temi cari alla regione; si ricordano infatti i lavori di ricostruzione di un profilo storico e culturale del territorio svolti di Giampiero Vigliano, che è tra i primi ad interessarsi alla costruzione del paesaggio storico e culturale della regione (*Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici urbanistici*²²²), e di Vera Comoli, che ha riletto il territorio Piemontese per la *relazione di sintesi per i quaderni del piano* (1995) dando respiro a situazioni non ancora sollevate da Vigliano. L'analisi di Vera Comoli ricostruisce i contesti storici nei quali determinate dinamiche si sono sviluppate, per arrivare alla comprensione di come il paesaggio è andato strutturandosi in base alle capacità, necessità, e alle questioni economiche e culturali di una civiltà antecedente la nostra²²³.

Dal 2005 la Regione Piemonte ha avviato un processo di rinnovamento del sistema della pianificazione regionale del territorio, attraverso la redazione del Piano territoriale (Ptr) e del Piano paesaggistico regionale (Ppr), rientrando nel quadro nazionale delineato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004) e in quello internazionale della Convenzione europea del paesaggio (2000), con la volontà di agire efficacemente sulla tutela e sulla valorizzazione del paesaggio attraverso la pianificazione paesaggistica rivolgendosi all'intero territorio regionale. La formazione dei due piani è stata avviata congiuntamente e in piena coerenza. Il coordinamento dei due strumenti è avvenuto attraverso la definizione di un sistema di strategie e obiettivi generali comuni.

Il PPR costituisce una presa di coscienza da parte della comunità del valore del proprio territorio. Il piano vuole porsi come strumento di conoscenza, rappresentando una visione unitaria della regione in relazione delle sue componenti costitutive e delle sue vocazioni che contraddistinguono la sua storia, di regolazione attraverso misure di tutela, di pianificazione, ponendosi come elemento fondante per il sistema di pianificazione a livello provinciale/metropolitano e comunale, e di programmazione attraverso linee strategiche volte alla tutela del paesaggio e al miglior utilizzo del territorio in una logica di sviluppo, al fine di garantire la salvaguardia, la riqualificazione, la crescita di una coscienza comune.

²²¹ Fascicolo illustrativo, PPR Piemonte

<<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr>>
(10 aprile 2020)

²²² GIAMPIERO VIGLIANO, *Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici*, Regione Piemonte, settore informazione territoriale e settore informazione stampa relazione esterne, Stamperia Artistica Nazionale, Torino 1990, p.11-12

²²³ ANNA LÉVÊQUE, GIACOMO MATEEV MATEEV, *Ecomuseo e beni culturali ambientali, possibili generatori di una nuova identità di Mirafiori*, Tesi di Laurea, re. Mauro Volpiano, Area dell'architettura – Politecnico di Torino, a.a. 2016-2017

Il Piano paesaggistico regionale ha iniziato il suo iter di formazione tra il 2006-2009 grazie alla collaborazione del Politecnico di Torino, del Protocollo d'intesa (MiBACT) tra la Regione Piemonte e le Province, per la formazione condivisa del piano, per garantire una partecipazione di tutti gli stakeholders e per realizzare uno strumento completo, comprensibile ed efficace. Il Piano pone la copianificazione come strumento prioritario per garantire l'attuazione condivisa delle politiche derivanti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La prima adozione risale al 2009, a cui è seguito un periodo di approfondimento dei contenuti, di integrazione e di revisione degli elaborati. Dopo la nuova adozione nel 2015, nel 2016 gli elaborati del Ppr sono stati trasmessi al MiBACT e a ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano paesaggistico regionale.

Il Piano fornisce, per la prima volta, una lettura strutturale delle caratteristiche paesaggistiche del territorio piemontese, definendo le politiche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio. Importante è sottolineare il grande lavoro di analisi della struttura storica del territorio diretto da Mauro Volpiano (responsabile scientifico delle analisi storico-culturali, curante principalmente i sistemi di interesse storico-culturale e l'interpretazione dell'inquadramento strutturale della Regione) e da Andrea Longhi (coordinatore del gruppo di ricerca per le analisi storico-culturali, curante in particolare le indagini sulla struttura storica degli ambiti di paesaggio), che ha comportato una revisione del quadro conoscitivo e normativo di indagini a scala regionale esistenti, facendo emergere una nuova sensibilità e spostando l'attenzione dal territorio al paesaggio e ai suoi aspetti strutturali, percettivi (ad esempio il paesaggio percepito ha delle componenti storicamente consolidate in termini di assialità, sistemi prospettici, ...) e identitari²²⁴. Il paesaggio storico può essere definito come «un sistema di sistemi di relazioni territoriali, soggetto a processi trasformativi incessanti che ne determinano il grado di conservazione, la fruibilità e la suscettibilità al cambiamento²²⁵». Il lavoro è stato strutturato su due livelli connessi ovvero la definizione metodologica degli strumenti di conoscenza e l'individuazione di un quadro aggiornato del patrimonio storico-culturale e del paesaggio, individuando anche 'lacune e latenze' di sistemi culturali territoriali storici.

I punti importanti del lavoro sono stati:

- l'acquisizione di un'interpretazione strutturale del territorio;
- l'allargamento a nuove categorie di beni e di contesti storicamente significativi²²⁶;

²²⁴ ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *La Convenzione europea del paesaggio e le prospettive della ricerca storica*, in MAURO VOLPIANO (a cura di) *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L'Artistica Savigliano, Torino 2011, II, pp. 211-216

²²⁵ ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *L'interpretazione della struttura insediativa storica e del patrimonio culturale paesaggistico*, in Atti & Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, numero monografico *Il Piano paesaggistico del Piemonte*, a. 151, n.s. LXXII, 3, dicembre 2018, pp. 68-73

²²⁶ L'individuazione dei beni culturali e dei beni paesaggistici è un'operazione sempre in divenire, perché in divenire è il concetto stesso di bene culturale. Françoise Choay, *L'allégorie du patrimoine*, Seuil, Paris 1992

- l'implementazione di una concezione processuale del paesaggio;
- il contributo per un quadro normativo efficace, concreto e applicabile.

Il piano non si pone quindi come un contenitore o un catalogo del patrimonio storico e paesaggistico, ma come uno strumento di impianto interpretativo, selettivo e processuale che responsabilizza le comunità locali nell'implementazione e nell'attuazione del piano²²⁷. Il lavoro di indagine, che definisce un ruolo di primaria importanza alla struttura insediativa storica e al sistema della viabilità per l'organizzazione territoriale e per la percezione contemporanea del territorio, è stato impostato su un doppio registro: a scala regionale con un assetto normativo rivolto alla disciplina dei beni e delle componenti di paesaggio e a scala di ambiti di paesaggio con indicazioni normative specifiche. «Nella definizione dei caratteri storico-paesaggistici e normativi degli AP si attua uno dei nodi decisivi dell'impostazione del piano, ossia il passaggio da una concezione tradizionale della tutela dei beni (intesi come sommatoria di oggetti) a una visione per contesti e sistemi di relazioni che strutturano il paesaggio alle diverse scale²²⁸». Il Piemonte è infatti una regione in cui è possibile riconoscere una complessità storica, politico-istituzionale e culturale del territorio. Per questo, sono stati riconosciuti a scala regionale i caratteri strutturanti del territorio storico, i sistemi e gli assetti storico-culturali, definiti da quadri di relazioni storicamente consolidati che assumono particolare valenza paesistica. Insieme a questi sistemi, sono stati definiti i caratteri storico-culturali dei territori regionali per il riconoscimento dei paesaggi²²⁹.


Il PPR, infatti, è strutturato basandosi sull'individuazione di macroambiti che definiscono il territorio non solo in base alle caratteristiche geografiche, ma anche alle componenti percettive. La struttura del Piano è caratterizzata dal riconoscimento di 76 ambiti di paesaggio in cui è suddiviso il territorio regionale, definiti sull'evidenza degli aspetti geomorfologici, la presenza di ecosistemi naturali e di sistemi insediativi storici coerenti, e la diffusione consolidata di modelli colturali e culturali, dimostrando un ampio ventaglio di tipologie paesaggistiche riconosciute da caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative. L'ambiente, così trattato, «non è un semplice 'contenitore' neutro delle dinamiche storiche, ma ne è fattore condizionante, essendone tuttavia anche a sua volta condizionato».²³⁰

²²⁷ ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *L'interpretazione della struttura insediativa storica e del patrimonio culturale paesaggistico*, cit., pp. 68-73

²²⁸ ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *Lacune, latenze e valenze nella struttura storica del territorio: le indagini per il Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte*, in *Architettura del Paesaggio- Overview*, n.22 (gennaio-giugno 2010), Atti del XIV Convegno nazionale interdisciplinare *Il backstage del mosaico paesistico-culturale: invisibile, inaccessibile, inesistente*, IPSAPA/IPSALEM (Gorizia, 24-25 settembre 2009), 2010, p. 457

²²⁹ ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *La Convenzione europea del paesaggio e le prospettive della ricerca storica*, cit., pp. 211-216

²³⁰ ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *Lacune, latenze e valenze nella struttura storica del territorio: le indagini per il Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte*, cit., p. 453



I 76 ambiti di paesaggio del PPR

Gli ambiti sono descritti all'interno di schede, le Schede degli Ambiti di Paesaggio, che costituiscono un documento analitico che accompagna il Piano e ne integra i contenuti della conoscenza relativi alla partizione del territorio effettuata attraverso la perimetrazione degli ambiti. L'elaborato è composto da 76 schede che riportano la cartografia di inquadramento, una breve descrizione che ne individua i tratti fisici e storico-culturali prevalenti, gli indirizzi e gli orientamenti strategici a cui fare riferimento nella fase di attuazione del Ppr dai piani territoriali di coordinamento ai piani locali (descrizione ambito, caratteristiche naturali, emergenze fisico-naturalistiche, aspetti insediativi, caratteristiche storico-culturali – fattori strutturanti, fattori caratterizzanti, fattori qualificanti – dinamiche in atto, condizioni, strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale, indirizzi e orientamenti strategici, elenco delle unità di paesaggio comprese nell'ambito in esame e relativi tipi normativi, tipologie architettoniche rurali, tecniche e materiali costruttivi caratterizzanti). Gli ambiti di paesaggio, come appena sopra accennato, sono stati a loro volta suddivisi in unità di paesaggio, caratterizzate da sistemi di relazioni ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive fra elementi eterogenei per far emergere e riconoscere l'identità degli abitanti.

Il Piano propone una lettura del paesaggio come interpretazione e analisi delle caratteristiche naturali, culturali, morfologiche e percettive del territorio. Ogni componente paesaggistica (componenti naturalistico-ambientali, componenti storico-


culturali, componenti percettivo-identitarie, componenti morfologico-insediative) è accompagnata dalla sua definizione, dai criteri identificativi e riscontri sulle tavole di Piano, dagli obiettivi di tutela e valorizzazione, e dalla disciplina, in termini di indirizzi, direttive e prescrizioni. Il Ppr propone, quindi, una lettura complessiva a più scale del territorio, dai macroambiti alle componenti paesaggistiche che caratterizzano gli ambiti.

Per una maggiore leggibilità dei livelli e per perseguire la doppia matrice normativa (per componenti e per ambiti), il PPR propone l'elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio" specificando per ogni tipo di componente gli elementi puntuali individuati e cartografati. Per quanto riguarda le componenti storico-culturali, ovvero gli elementi fondamentali del territorio storico piemontese, normati agli artt. 22-29 delle Norme di Attuazione (il riconoscimento della struttura insediativa è richiamato all'art. 24 delle norme), troviamo:

- Viabilità storica e patrimonio ferroviario (*rete viaria di età romana e medievale; rete viaria di età moderna e contemporanea; rete ferroviaria storica*)
- Centri e nuclei storici (art.24 NdA)
 - Torino e centri di I-II-III rango (*Torino; centri di I rango; centri di II rango; centri di III rango*)
 - Struttura insediativa storica dei centri con forte identità morfologica (*permanenza archeologica di fondazioni romane e protostoriche; reperti e complessi edilizi isolati medievali Insediamenti di nuova fondazione di età medievale (villenove, ricetti); insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti Insediamenti con strutture religiose caratterizzanti; rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna (tra cui Residenze Sabaude e pertinenze, art. 33); rifondazioni o trasformazioni urbanistiche del XIX e XX secolo*)
- Patrimonio rurale storico
 - Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (*permanenze di centuriazione e organizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.)*)
 - Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali
 - Presenza stratificata di sistemi irrigui
- Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo (*sistemi di ville, giardini e parchi; luoghi di villeggiatura e centri di loisir; infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna*)
- Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (*poli e sistemi della protoindustria; sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento; aree estrattive di età antica e medievale; aree estrattive di età*

moderna e contemporanea; infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria)

- Poli della religiosità (*sacri monti e percorsi devozionali; santuari e opere “di committenza” di valenza territoriale*)
- Sistemi di fortificazioni (*sistemi di fortificazioni “alla moderna”; linee di fortificazione di età contemporanea*)



Le componenti storico-culturali del PPR piemontese


Tra le componenti percettivo-identitarie, di nostro interesse per la trattazione sono le relazioni visive tra insediamento e contesto (*insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi; sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza* *Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati; contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate; aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)*).

Inoltre, individua i beni paesaggistici (spostando l'attenzione dai singoli beni oggetto di tutela ai contesti in cui ricadono e ai sistemi di relazioni che li legano) e le aree tutelate riconosciuti dagli articoli 136 e 157 (beni paesaggistici) e 142 (aree tutelate) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e li riporta, suddividendoli per categorie e fornendone una rappresentazione attraverso schede descrittive e normative, all'interno del Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte.

Il Ppr affianca anche a tale lettura l'approfondimento della Rete di connessione paesaggistica come l'individuazione delle relazioni tra gli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva. Infine, il piano promuove, in sinergia con i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio, progetti e programmi strategici che contribuiscono all'attuazione delle finalità del Ppr stesso.


Quanto detto fino ad ora, è stato riportato in sei Tavole di piano:

- *Tavola P1 "Quadro strutturale"*: orienta l'intero processo di pianificazione, dal livello regionale a quello locale, offrendo indicazioni che consentono una visione d'insieme multidisciplinare. Questa tavola, quindi, costituisce l'inquadramento strutturale del territorio mettendo in evidenza i fattori (elementi e relazioni naturali e culturali) cui si riconosce un ruolo "strutturante" nei confronti delle dinamiche evolutive del territorio.
- *Tavola P2 "Beni paesaggistici"*: riporta i beni paesaggistici presenti nel territorio regionale tutelati ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- *Tavola P4 "Componenti paesaggistiche"*: rappresenta l'insieme delle componenti paesaggistiche suddivise negli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico-insediativi. In legenda si ritrovano gli elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio.



Estratto della tavola P4 “Componenti paesaggistiche” riguardante l’area di Mirafiori rientrante nell’ambito n.36 “Torinese”

- Tavola P5 “Rete di connessione paesaggistica”: rappresenta i principali elementi funzionali alla realizzazione delle Rete di connessione paesaggistica che è costituita dall’integrazione di elementi della rete ecologica, della rete storico-culturale e di quella fruitiva.



Estratto della tavola P5 “Rete di connessione paesaggistica” riguardante l’area di Mirafiori

- Tavola P6 “Strategie e politiche per il paesaggio”: costituisce la tavola di sintesi del Ppr in cui vengono trasposte le strategie del piano per il territorio.

Per la ricognizione di tutti i beni paesaggistici, è stato attivato un processo di cooperazione per l’elaborazione congiunta del Ppr tra Regione e Ministero, costituendo un gruppo di lavoro interistituzionale. Quest’ultimo ha provveduto a perimetrare e a rappresentare, in scala idonea all’identificazione, i beni paesaggistici piemontesi. Nel processo si è deciso di garantire il coinvolgimento dei soggetti interessati, inviando a ciascun Comune la documentazione relativa ai beni presenti sul proprio territorio comunale, con l’invito a verificarla rispetto ai dati in proprio possesso e a segnalarne eventuali errori e omissioni.

Quindi, il PPR del Piemonte interpreta il paesaggio come sintesi di quattro gruppi di componenti (naturalistico-ambientali; storico-culturali; percettivo-identitarie; morfologico-insediative). La disciplina del PPR si estende a tutto il territorio, come da Convenzione Europea del Paesaggio. Il PPR riconosce e individua i fattori della struttura paesaggistica che connotano il paesaggio regionale e ne condizionano la trasformabilità, rappresentati nella carta relativa al Quadro Strutturale. I fattori vengono distinti in strutturanti, caratterizzanti e qualificanti.


In conclusione, si può affermare che il Piano paesaggistico regionale dà un'interpretazione strutturale del paesaggio, non soffermandosi solamente sulla descrizione per ogni ambito degli elementi di rilevanza, con l'obiettivo di «valorizzare il patrimonio culturale come motore di sviluppo e di innovazione attraverso una pluralità di strategie che potranno diventare progetti²³¹».

²³¹ ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *L'interpretazione della struttura insediativa storica e del patrimonio culturale paesaggistico*, cit., pp. 68-73

Il Piano Paesaggistico Regionale friulano (PPR-FVG)²³²

La Regione Friuli-Venezia-Giulia ha attuato il Codice dei beni culturali nel 2007 con la l.r. n.5, modificata poi nel 2013. La formazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG) inizia nel 2013, anno in cui viene firmata l'intesa e la copianificazione con il MiBACT. Nel 2017 ha adottato il piano paesaggistico, mentre nel 2018 è stato approvato. Il piano prende in considerazione l'intero territorio regionale al fine di salvaguardare il paesaggio, individuando degli ambiti territoriali, ed è considerato come lo strumento del governo del territorio finalizzato ad integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione. Una scelta della regione da mettere in evidenza è il fatto che la definizione di paesaggio presente all'interno del PPR segue quella delineata dalla Convenzione europea del paesaggio: il paesaggio è costruito e trasformato dalla popolazione, la quale è chiamata alla partecipazione per l'individuazione di fattori positivi e negativi al fine di definire le strategie per le future trasformazioni.

Il PPR è organizzato in una parte statutaria (ovvero come si presenta allo stato attuale il paesaggio), una parte strategica (come si prefigura il territorio attraverso le azioni di valorizzazione del paesaggio che è visto come punto di forza per lo sviluppo e la qualità della vita dei cittadini) e una dedicata alla gestione. Il Piano riconosce le componenti paesaggistiche a scala generale omogenea riferita agli "ambiti di paesaggio" (ai sensi dell'articolo 135 del Codice) e a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei "beni paesaggistici" (ai sensi degli articoli 134 e 143 del Codice). La particolarità del piano è il modo in cui i beni paesaggistici vengono trattati. Infatti, essi sono sottoposti a prescrizioni d'uso cogenti, mentre per l'intero territorio regionale sono previsti indirizzi e direttive per la pianificazione territoriale.



Struttura del PPR

²³² <<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/>> (28 aprile 2020)


La parte Statutaria del PPR è formata dal quadro conoscitivo; l'analisi del territorio non è svolta in modo olistico su tutto il territorio regionale, ma a livello di ambito di paesaggio (caratteri idro-geomorfologici, ecosistemici-ambientali, sistemi insediativi, infrastrutturali e agro-silvo-pastorali). Il piano individua, tra gli allegati alle norme di attuazione, i morfotipi territoriali, ovvero tutte le forme riconoscibili e prevalenti degli insediamenti urbani e del territorio agro-rurale (unità territoriali minime dotate di caratteri ricorrenti a livello regionale). Grazie ai morfotipi, è possibile comprendere e interpretare l'evoluzione del territorio al fine di determinare degli obiettivi e delle regole. A livello regionale, nello "Abaco dei morfotipi" sono individuati 21 morfotipi di tipo insediativo e agro-rurale per i quali vengono riportati i valori paesaggistici, le criticità, gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive.

Per quanto riguarda i morfotipi insediativi, sono suddivisi in:

- tessuti storici (insediamenti storici originari "compatti" e "lineari"; insediamenti di fondazione (storico-contemporanei); insediamenti fortificati/difesi)
- tessuti contemporanei (insediamenti compatti ad alta densità; insediamenti compatti a bassa densità; insediamenti commerciali polarizzati; insediamenti produttivi e logistici; insediamenti commerciali e produttivi lineari-strade mercato).

Sempre come allegato alle norme di attuazione, il piano contiene delle "Schede dei Poli di alto valore simbolico". I Poli di alto valore simbolico fanno parte della Rete dei beni culturali e sono elementi del paesaggio di grande valore identitario, storico-culturale e naturalistico-simbolico. Essi possono essere luoghi, complessi architettonici o manufatti di riconoscibilità collettiva. In ogni scheda è presente la descrizione e la normativa d'uso per la valorizzazione del bene.

Come già detto precedentemente, il territorio regionale è suddiviso in 12 ambiti di paesaggio a seconda delle caratteristiche idro-geomorfologiche, ambientali ed ecologiche, identitario-storico-culturali, amministrativo-gestionali, della permanenza di territorializzazione storica e della coerenza con i sistemi aggregati insediativo-territoriali.




I 12 ambiti di paesaggio del PPR friulano

Per ogni ambito di paesaggio è stata fatta un'analisi delle caratteristiche d'ambito attraverso la descrizione dettagliata dei caratteri (idrogeomorfologici, ecosistemici e ambientali, evolutivi del sistema insediativo e infrastrutturale, e sistemi agro-rurali), e degli aspetti (iconografici, immateriali e identitari, socioeconomici e il coinvolgimento delle comunità locali).

Nella parte di interpretazione, invece, si sono trattate le invarianti strutturali, tra le quali quelle per gli aspetti insediativi e per la costruzione della rete dei beni culturali, individuando i beni divisi per reti presenti all'interno dell'ambito (rete delle testimonianze di età preistorica e protostorica, rete delle testimonianze di età romana e loro componenti territoriali, rete degli insediamenti, rete delle testimonianze di età medievale, rete dei siti spirituali e dell'architettura religiosa (dal IV sec. in poi), rete delle fortificazioni (castello, struttura/e fortificata/e fortificazioni, torri, insediamenti fortificati, castrum), rete delle ville venete, rete dell'età moderna e contemporanea, poli di alto valore simbolico).

Inoltre, vengono trattati i valori e le criticità all'interno di una SWOT analysis, i morfotipi, gli obiettivi di qualità tra cui quelli per la rete dei beni culturali; per la disciplina d'uso sono individuati anche indirizzi e direttive per gli aspetti insediativi e per la costruzione della rete dei beni culturali, e l'abaco dei morfotipi (per ogni morfotipo sono presenti la descrizione, le varianti localizzative, i valori, le criticità, gli obiettivi di qualità paesaggistica e gli indirizzi/direttive).



Estratto dell'illustrazione del morfotipo "Insediamenti storici originari" nella scheda dell'AP-5 Anfiteatro morenico

Dopo aver descritto e analizzato lo stato dell'arte del territorio con il quale si definiscono gli obiettivi generali e specifici, si passa alla parte strategica del piano in cui si trattano i beni paesaggistici e i vincoli in un contesto più ampio con una visione dinamica del paesaggio e del suo governo ai fini di una gestione complessiva del paesaggio e delle sue relazioni. Il piano elabora il progetto delle tre "reti": ecologica, dei beni culturali e della mobilità lenta: in questo modo il territorio e il paesaggio friulano sono trattati in modo olistico, superando il concetto degli ambiti di paesaggio. La "La Rete dei beni culturali" fa emergere come il piano considera il patrimonio storico-culturale come componente essenziale del paesaggio. «La stratificazione storica che ha visto la progressiva trasformazione del primigenio paesaggio contrassegnato da boschi e foreste, e il succedersi di popolazioni e civiltà hanno marcato, in profondità, questi luoghi fino alla contemporaneità, lasciando sul territorio tracce profonde [...] che sono andate nel tempo

a costituire un patrimonio unico ed originale»²³³. Tra gli obiettivi della rete dei beni culturali ci sono quelli di salvaguardare l'intero territorio regionale, di riconoscere, proteggere, conservare e migliorare l'intero sistema di beni culturali per uno sviluppo sostenibile di qualità della regione e di proporre degli indirizzi di riqualificazione del patrimonio storico-culturale: tutto ciò proponendo una lettura unitaria del patrimonio regionale.

Il piano, per prima cosa ha individuato i beni e le aree di valore culturale e paesaggistico, e le invarianti culturali, riportati poi in una cartografia tematica che fornisce una lettura chiara e immediata delle invarianti culturali del territorio regionale. La scelta effettuata dal piano è quella di limitare il numero delle reti per evidenziare le categorie di beni che costituiscono sistemi interrelati con il paesaggio circostante nelle sue declinazioni locali. Sono state poi individuate delle sottoreti. Qui di seguito, le reti e le sottoreti individuate:

	RETE	SOTTORETE
1	RETE DELLE TESTIMONIANZE DI ETÀ PREISTORICA E PROTOSTORICA	<p>A. Sottorete dei SITI PREISTORICI di cui rimangono tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana (siti palafitticoli, villaggi anche fortificati, grotte/ripari con frequentazione antropica)</p> <p>B. Sottorete dei CASTELLIERI E DEI TUMULI</p> <p>C. Sottorete dei SITI NATURALI SACRALIZZATI (coincidenti con alture strategiche, in posizione dominante su corsi d'acqua o su altipiani: Lauco, Raveo, Monte Barda/Roba, Amaro)</p>
2	RETE DELLE TESTIMONIANZE DI ETÀ ROMANA E LORO COMPONENTI TERRITORIALI Tessuti urbani e loro componenti - Complessi insediativi - Ville e altre strutture abitative - Evidenze funerarie - Luoghi di culto - Elementi di pianificazione territoriale - Complessi produttivi (fornaci, cave, miniere) - Infrastrutture viarie - Infrastrutture idriche e idrauliche	<p>A. Rete delle infrastrutture (agrarie, viarie, idriche e idrauliche, approdi)</p> <p>B. Sottorete insediativa e produttiva (agglomerata e distribuita: abitati, stazioni di posta, ville, edifici rustici, luoghi di attività produttive, aree funerarie, luoghi di culto, di servizio)</p> <p>C. Strutture difensive</p>
3	RETE DEGLI INSEDIAMENTI rete verticale	<p>A. Insediamenti urbani stratificati: Aquileia, Grado, Cividale del Friuli, Udine, San Daniele del Friuli, Gemona, Venzona, Spilimbergo, Pordenone, Polcenigo, San Vito al Tagliamento, Sacile, Trieste, Muggia, Osoppo</p> <p>B. Insediamenti di fondazione: Palmanova, Torviscosa, Lignano Pianeta, Vajont</p> <p>C. Insediamenti fortificati</p> <p>D. Insediamenti rurali (rete locale - indirizzi per i piani urbanistici e territoriali)</p>
4	RETE DELLE TESTIMONIANZE DI ETÀ MEDIEVALE	A. Sottorete delle CENTE E CORTINE
5	RETE DEI SITI SPIRITUALI E DELL'ARCHITETTURA RELIGIOSA (dal IV sec. in poi) rete verticale	<p>A. Sottorete DEI COMPLESSI PALEOCRISTIANI (es. Invillino)</p> <p>B. Sottorete delle PIEVI</p> <p>C. Sottorete DELLE CHIESETTE CAMPESTRI</p> <p>D. Sottorete dei LUOGHI DI CULTO E DI PELLEGRINAGGIO (ABBAZIE, SANTUARI, PERCORSI ROGAZIONALI, STRUTTURE OSPITALIERE)</p>
6	RETE DELLE FORTIFICAZIONI (CASTELLO, STRUTTURA/E FORTIFICATA/E FORTIFICAZIONI, TORRI, INSEDIAMENTI FORTIFICATI, CASTRUM)	<p>RETE DEI CASTELLIERI (vedi Rete 1.B)</p> <p>RETE DELLE STRUTTURE DIFENSIVE ROMANE (vedi Rete 2.C)</p> <p>A. CASTELLI E FORTIFICAZIONI MEDIOEVALI</p> <p>B. FORTEZZE VENEZIANE E ARCIDUCALI</p> <p>C. FORTIFICAZIONI DELL'EPOCA NAPOLEONICA</p> <p>D. FORTIFICAZIONI DEL REGNO D'ITALIA E DELL'IMPERO AUSTROUNGARICO</p> <p>E. FORTIFICAZIONI DEL VENTESIMO SECOLO</p>
7	RETE DELLE VILLE VENETE	
8	RETE DELL'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA	<p>A. ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE</p> <p>B. IMPIANTI E STRUTTURE DI BONIFICA</p> <p>C. CASONI</p> <p>D. ARCHITETTURA DEL '900</p> <p>E. ARCHITETTURA RURALE</p>


Rete dei beni culturali del Piano Paesaggistico Regionale del Friuli-Venezia-Giulia

²³³ Relazione generale, PPR-FVG, p. 13

La Carta dei Beni è costituita da quattro tematismi distinti:

- strato puntuale del patrimonio culturale
- strato dei provvedimenti di tutela
- strato areale delle zone di interesse archeologico
- strato lineare della viabilità romana e tracce di centuriazione

L'unica rete rappresentata in cartografia è quella relativa all'intervisibilità che mette a sistema determinate categorie di beni (castelli e fortificazioni; pievi; castellieri).



Estratto della carta “Rete regionale dei beni culturali”; in particolare le relazioni di intervisibilità tra gli elementi della rete delle fortificazioni dell’Anfiteatro morenico

Il PPR del Friuli-Venezia Giulia riprende molti dei concetti e delle metodologie adottate dai piani della Puglia e della Toscana. Inn particolare i concetti di “invariante”, “interpretazione strutturale” e di ambito di paesaggio come esito dell'intreccio tra quattro tematismi: caratteri idrogeomorfologici, caratteri ecosistemici e ambientali, sistemi insediativi e infrastrutturali, sistemi agro-ambientali.

Allegato n. 2| I piani paesaggistici e la trattazione dei centri e nuclei storici: Piemonte, Friuli Venezia-Giulia e Provincia di Trento

I centri e i nuclei storici nel Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte

Per un'introduzione al piano, si rimanda all'allegato n. 1| nella sezione dedicata al PPR Piemonte.

Per una maggiore leggibilità dei livelli e per perseguire la doppia matrice normativa (per componenti e per ambiti), il PPR propone l'elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio" specificando per ogni tipo di componente gli elementi puntuali individuati e cartografati. Per quanto riguarda le componenti storico-culturali, ovvero gli elementi fondamentali del territorio storico piemontese, elencate nell'elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio" troviamo, di interesse per la trattazione, tra cui il riconoscimento della struttura insediativa, richiamato all'art. 24 delle norme):

- Centri e nuclei storici (art.24)
Torino e centri di I-II-III rango (*Torino; centri di I rango; centri di II rango; centri di III rango*)
Struttura insediativa storica dei centri con forte identità morfologica (*permanenza archeologica di fondazioni romane e protostoriche; reperti e complessi edilizi isolati medievali; insediamenti di nuova fondazione di età medievale (villenove, ricetti); insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti; insediamenti con strutture religiose caratterizzanti; rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna (tra cui Residenze Sabaude e pertinenze, art. 33); rifondazioni o trasformazioni urbanistiche del XIX e XX secolo*)
- Patrimonio rurale storico (art.25)
Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (*permanenze di centuriazione e organizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.)*)
Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali
Presenza stratificata di sistemi irrigui

Tra le componenti percettivo-identitarie, di nostro interesse per la trattazione sono le relazioni visive tra insediamento e contesto (*insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi; sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza; insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati; contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche*

isolate; aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)).

Per ciascuna componente le norme di attuazione del Piano contengono:

- la definizione,
- i criteri identificativi e i riscontri sulle tavole di Piano²³⁴;
- gli obiettivi di tutela e valorizzazione;
- la disciplina, in termini di indirizzi, direttive e prescrizioni²³⁵.

I centri e i nuclei storici sono normati all'art. 24 sia della legge regionale che delle Norme di Attuazione del piano. Il Ppr *definisce* i centri e nuclei storici piemontesi quali testimonianze del valore storico e documentario e dell'identità culturale regionale. Il Ppr identifica i principali insediamenti storicamente consolidati e li rappresenta nella Tavola P4 (scala 1: 50.000) e negli Elenchi. Il PPR persegue obiettivi di conservazione attiva dei valori a essi associati, di valorizzazione dei sistemi di relazioni, di miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.

Per questa categoria individua *direttive*, tra cui quella inerente alla *perimetrazione*. In sede di adeguamento al PPR i piani locali anche in coerenza con le indicazioni del PTR e della

²³⁴ Le Tavole di piano sono:

- *Tavola P1 "Quadro strutturale"*: orienta l'intero processo di pianificazione, dal livello regionale a quello locale, offrendo indicazioni che consentono una visione d'insieme multidisciplinare. Questa tavola, quindi, costituisce l'inquadramento strutturale del territorio mettendo in evidenza i fattori (elementi e relazioni naturali e culturali) cui si riconosce un ruolo "strutturante" nei confronti delle dinamiche evolutive del territorio. Scala 1:250.000.
- *Tavola P2 "Beni paesaggistici"*: riporta i beni paesaggistici presenti nel territorio regionale tutelati ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Quadro d'unione scala 1:250.000 - 6 fogli scala 1: 100.000.
- *Tavola P3 "Ambiti e unità di paesaggio"* Scala 1:250.000.
- *Tavola P4 "Componenti paesaggistiche"*: rappresenta l'insieme delle componenti paesaggistiche suddivise negli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico-insediativi. In legenda si ritrovano gli elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio. La Tavola P4 costituisce il principale elaborato di riferimento per l'attuazione del Piano nella fase di adeguamento al Ppr della pianificazione provinciale, locale e settoriale. Quadro d'unione scala 1:250.000 - 22 fogli scala 1: 50.000.
- *Tavola P5 "Rete di connessione paesaggistica"*: rappresenta i principali elementi funzionali alla realizzazione delle Rete di connessione paesaggistica che è costituita dall'integrazione di elementi della rete ecologica, della rete storico-culturale e di quella fruitiva. Scala 1:250.000.
- *Tavola P6 "Strategie e politiche per il paesaggio"*: costituisce la tavola di sintesi del Ppr in cui vengono trasposte le strategie del piano per il territorio. Scala 1:250.000.

²³⁵ Per indirizzi si intendono le previsioni di orientamento e i criteri per il governo del territorio e del paesaggio rivolti alla pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica alle diverse scale, con discrezionalità nelle modalità di recepimento. Per direttive si intendono le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici alle diverse scale, previa puntuale verifica. Per prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso si intendono le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti; sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

l.r. 56/1977 devono verificare le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il PPR. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse. Inoltre, i PRG devono definire una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:

- della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;
- delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all'accessibilità;
- delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti, delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri edilizi e dei caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;
- degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto.

I PRG tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, con particolare attenzione per gli spazi urbani progettati, per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto (tipologie edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri costruttivi), per gli scenari e fondali, per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabauda o da residenze appartenenti al sistema della corona di delitie, per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano. Inoltre, tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti.

Anche il patrimonio rurale storico è normato attraverso indirizzi e direttive per la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, soprattutto attraverso il mantenimento delle tracce storiche

Per i beni paesaggistici il PPR prevede, oltre alla disciplina delle componenti e dei beni, specifiche prescrizioni d'uso contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, creando una continuità normativa che rende i beni degli elementi di valore connessi al territorio regionale

L'*adeguamento* dei Piani Regolatori Generali deve essere fatto tramite la formazione di un nuovo piano oppure tramite una variante generale, ai sensi della L.R. n.56 del 1977 articolo 17 comma 3, poiché interessa tutto il territorio comunale.

La Regione ha deciso di redigere il Regolamento per l'adeguamento per dare precise indicazioni volte a disciplinare e uniformare gli elaborati presentati dai comuni nelle Conferenze di Copianificazione con la Regione e il Ministero. Le indicazioni sono molto dettagliate e hanno la finalità di agevolare la fase di verifica da parte della Regione e di aiutare i Comuni e i professionisti nell'elaborazione dei vari documenti.

La *partecipazione* del PPR piemontese non è confrontabile con la definizione di ruolo attivo della popolazione data Convenzione Europea del Paesaggio. Infatti, i cittadini non hanno potuto partecipare nella formazione del piano, ma solamente essere informati attraverso una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema del paesaggio avviata dal Settore Territorio e Paesaggio.

I centri e i nuclei storici nel Piano Paesaggistico Regionale della Regione Friuli Venezia-Giulia

Il PPR è organizzato in una parte statutaria (ovvero come si presenta allo stato attuale il paesaggio), una parte strategica (come si prefigura il territorio attraverso le azioni di valorizzazione del paesaggio che è visto come punto di forza per lo sviluppo e la qualità della vita dei cittadini) e una dedicata alla gestione. Il Piano riconosce le componenti paesaggistiche a scala generale omogenea riferita agli "ambiti di paesaggio" (ai sensi dell'articolo 135 del Codice) e a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei "beni paesaggistici" (ai sensi degli articoli 134 e 143 del Codice). La particolarità del piano è il modo in cui i beni paesaggistici vengono trattati. Infatti, essi sono sottoposti a prescrizioni d'uso cogenti, mentre per l'intero territorio regionale sono previsti indirizzi e direttive per la pianificazione territoriale. L'analisi del territorio non è svolta in modo olistico su tutto il territorio regionale, ma a livello di ambito di paesaggio (caratteri idro-geomorfologici, ecosistemici-ambientali, sistemi insediativi, infrastrutturali e agro-silvo-pastorali). Per l'individuazione dei 12 ambiti di paesaggio sono stati utilizzati criteri di delimitazione idro-geomorfologico, ambientale-ecologico, identitario-storico-culturale, amministrativo-gestionale, permanenza di territorializzazione storica e coerenza con i sistemi aggregati insediativo-territoriali. Gli ambiti sono considerati dei distretti cultural-paesaggistici-funzionali con l'obiettivo della valorizzazione patrimoniale, della miglior governabilità possibile e di una effettiva gestione del paesaggio, in modo di superare le rigide barriere di una zonizzazione fine a sé stessa e autoreferenziale ed evitare la scomposizione fra entità territoriali diverse.

Il piano individua, tra gli allegati alle norme di attuazione, i *morfotipi territoriali*, ovvero tutte le forme riconoscibili e prevalenti degli insediamenti urbani e del territorio agrorurale (unità territoriali minime dotate di caratteri ricorrenti a livello regionale).

Per quanto riguarda i morfotipi insediativi, sono suddivisi in:

- *tessuti storici* (insediamenti storici originari "compatti" e "lineari"; insediamenti di fondazione (storico-contemporanei); insediamenti fortificati/difesi
- *tessuti contemporanei* (insediamenti compatti ad alta densità; insediamenti compatti a bassa densità; insediamenti commerciali polarizzati; insediamenti

produttivi e logistici; insediamenti commerciali e produttivi lineari-strade mercato).

Nella parte strategica del piano, la “La Rete dei beni culturali” (scala 1: 150.000) fa emergere come il piano considera il patrimonio storico-culturale come componente essenziale del paesaggio. Tra gli obiettivi della rete dei beni culturali ci sono quelli di salvaguardare l'intero territorio regionale, di riconoscere, proteggere, conservare e migliorare l'intero sistema di beni culturali per uno sviluppo sostenibile di qualità della regione e di proporre degli indirizzi di riqualificazione del patrimonio storico-culturale: tutto ciò proponendo una lettura unitaria del patrimonio regionale. È stata individuata una *rete degli insediamenti* (insediamenti urbani stratificati; insediamenti di fondazione; insediamenti fortificati; insediamenti rurali).

La *tutela* è espletata attraverso:

- gli indirizzi che sono utili per l'integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio, devono essere recepiti in base alle modalità e tempi stabiliti dal PPR e si riferiscono a tutto il territorio;
- le direttive che definiscono i modi e le condizioni per garantire la realizzazione degli obiettivi e sono rivolte a tutto il territorio regionale;
- le prescrizioni d'uso che sono rivolte ai beni paesaggistici e indicano gli usi e le trasformazioni ammissibili;
- le misure di salvaguardia e di utilizzazione che indicano gli usi e le trasformazioni ammissibili per gli ulteriori contesti;
- le linee guida che hanno lo scopo di orientare le attività e gli interventi di trasformazione.

Grazie ai morfotipi, è possibile comprendere e interpretare l'evoluzione del territorio al fine di determinare degli obiettivi e delle regole. A livello regionale, nello “Abaco dei morfotipi” sono individuati 21 morfotipi di tipo insediativo e agro-rurale per i quali vengono riportati i valori paesaggistici, le criticità, gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive.

Per ciascuno di essi vengono identificate le varianti, localizzate, i valori caratterizzanti e le criticità. In attuazione all'articolo 135, comma 3, del Codice, sono indicati gli obiettivi di qualità paesaggistica, e sono definiti gli indirizzi e le direttive cui si devono conformare gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione.

Per quanto riguarda i tessuti storici, interessanti sono gli insediamenti storici originari “compatti” e “lineari”, i quali sono *definiti*, come nella “Carta del Restauro” del 1972, insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche. I tessuti costitutivi di questi insediamenti si caratterizzano per la complementarità morfologica tra la trama edilizia, lo spazio pubblico e gli spazi destinati alla circolazione. La conformazione planimetrica della rete viaria è irregolare e riconducibile ad uno schema evolutivo stratificato a partire da un'asse principale o altri

elementi strutturanti. Sono individuati i *valori* da preservare come il carattere storico degli insediamenti e l'insieme degli elementi materiali e intangibili che ne esprimono l'immagine come le relazioni della città con il suo ambiente naturale o creato dall'uomo e le vocazioni diverse della città acquisite nel corso della sua storia. Tra le *criticità* da governare individuate vi è l'abbandono o il sottoutilizzo di spazi e la formazione di vuoti urbani che influiscono negativamente sull'immagine della città in termini di degrado paesaggistico e di rarefazione sociale e le possibili aggiunte e/o superfetazioni non armonizzate con il contesto storico.

Da queste considerazioni emergono *gli obiettivi di qualità paesaggistica* come conservare e rendere leggibili i segni della struttura insediativa originaria e leggibili i manufatti e i materiali che sono testimonianza significativa della stratificazione storica nell'impianto viario, nell'organizzazione degli spazi pubblici e conservare le tipologie edilizie; rafforzare la struttura insediativa originaria (le nuove architetture devono essere coerenti con i valori del sito, con la sua morfologia e con l'organizzazione spaziale delle zone storiche); contrastare il degrado e l'abbandono dei centri storici .

Vi sono poi gli *indirizzi/direttive*: gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione individuano i segni della struttura insediativa originaria e gli edifici di rilevanza storico culturale, gli elementi architettonici e i materiali che li caratterizzano e definiscono norme volte al loro recupero ed alla salvaguardia dell'organismo edilizio nel suo insieme. Per la salvaguardia dell'organismo nel suo insieme, vanno considerati tanto gli elementi edilizi (nei loro aspetti formali e tipologici), quanto altri elementi costituenti gli spazi aperti ed altre strutture significanti, nonché eventuali elementi naturali che accompagnano l'insieme caratterizzandolo più o meno accentuatamente. Inoltre, definiscono norme volte alla disciplina dei nuovi interventi edilizi e prevedono interventi negli spazi di relazione che considerino i segni della struttura originaria e i materiali propri della zona.

Il piano definisce la seconda rete strategica "*La Rete dei beni culturali*" come uno strumento sia di tutela sia di pianificazione poiché non si limita solamente a tutelare i beni paesaggistici, ma punta ad una valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e del rapporto che i beni paesaggistici hanno tra di loro e con il paesaggio circostante.

Gli *obiettivi* primari della Rete dei Beni culturali sono principalmente quelli di assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto e salvaguardato; di riconoscere, proteggere, conservare e migliorare i patrimoni architettonici e archeologici, gli insediamenti, e i sistemi di beni culturali per uno sviluppo sostenibile di qualità della regione; di proporre indirizzi di riqualificazione del patrimonio storico-culturale regionale, garantendone l'accessibilità; di proteggere e rigenerare il patrimonio edilizio esistente con idonee politiche di conservazione tese a valorizzare il valore storico, culturale, estetico del patrimonio regionale; di conservare la bellezza ed il valore ricreativo del paesaggio, dei complessi e monumenti storico artistici e dei contesti rurali; di perseguire il mantenimento dei contesti figurativi e dei cono di visuale rispetto a beni di particolare valore paesaggistico; di favorire la gestione transfrontaliera e interregionale dei sistemi di beni già riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Per quanto riguarda l'*adeguamento*, l'art. 13 delle NTA definisce che gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati o conformati alle previsioni del PPR entro due anni dalla sua entrata in vigore. Decorso il termine, i Comuni che non hanno adeguato o conformato i loro strumenti procedono comunque alla redazione di nuovi piani urbanistici generali o loro varianti solo se contenenti contestualmente l'adeguamento o la conformazione al PPR.

Durante l'adeguamento dei PRGC al PPR, gli enti locali hanno la possibilità di integrare e aggiornare gli stati informativi dei beni e degli ulteriori valori del piano paesaggistico (modifica, inserimento, esclusione). Infatti, i comuni devono definire ad una scala di maggior dettaglio i dati del PPR, il quale sarà soggetto ad integrazione dopo l'approvazione dell'adeguamento.

Per quanto riguarda i centri storici, gli strumenti urbanistici generali, in sede di adeguamento al PPR, recepiscono i morfotipi con le seguenti modalità:

- gli strumenti urbanistici generali riconoscono e delimitano gli insediamenti espressivi del morfotipo individuati nella *Scheda di ambito di paesaggio* e nella *cartografia*, ne ampliano la casistica e ne recepiscono la disciplina d'uso (obiettivi/direttive/indirizzi);
- qualora sia riscontrato uno scostamento fra le informazioni contenute nel quadro conoscitivo e il territorio, il quadro conoscitivo è integrato e implementato con riferimento alla effettiva consistenza dei tessuti insediativi che sono espressione dei morfotipi individuati;
- in ogni caso, la verifica rispetto alla situazione territoriale esistente, la puntuale delimitazione dei singoli morfotipi presenti nel territorio, e l'eventuale implementazione degli strati informativi sono rimessi allo strumento urbanistico generale. La specificazione di un dato morfotipo, per adattarsi ai diversi contesti territoriali, può avvenire a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione (art.13 NTA) attraverso la sola implementazione dell'apparato normativo a cui l'"Abaco rimanda" (Definizione, Descrizione, Varianti, Valori, Criticità, Obiettivi, Indirizzi/Direttive); attraverso l'individuazione di "Varianti localizzate" alle quali è possibile riconoscere una "sottonominazione" riferita comunque ai tipi generali riconosciuti nell'Abaco, così come un apparato normativo specifico.

Gli strumenti urbanistici devono, inoltre, recepire gli indirizzi e le direttive della Rete dei Beni Culturali presenti in ogni scheda d'ambito: gli indirizzi e direttive non sono rivolti solamente agli elementi della rete, ma a tutto il territorio circostante, poiché la rete si basa sull'intervisibilità dei beni. Gli strumenti urbanistici devono garantire, quindi, l'intervisibilità e la coerenza con il contesto ambientale e paesaggistico delle nuove edificazioni.

La regione sta elaborando in accordo con la Soprintendenza un documento utile per indirizzare e definire le modalità e i contenuti dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano paesaggistico. Ora le indicazioni sono contenute nelle norme tecniche

di attuazione che definiscono quali sono gli elementi che sono da trattare durante la fase di adeguamento per la parte statutaria e la parte strategica.

La definizione di paesaggio presente all'interno del PPR segue quella delineata dalla Convenzione Europea del Paesaggio: il paesaggio è costruito e trasformato dalla popolazione, la quale è chiamata alla partecipazione per l'individuazione di fattori positivi e negativi al fine di definire le strategie per le future trasformazioni e gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Il *processo partecipativo* del Piano comprende diversi livelli di partecipazione:

- l'informazione, ovvero mettere a conoscenza i cittadini di decisioni già prese;
- la consultazione cioè considerare le idee e posizioni dei cittadini su specifici temi nelle decisioni finali;
- la partecipazione decisionale vale a dire i cittadini che partecipano agli incontri hanno un peso diretto nella definizione delle politiche.

Per rendere possibile questa partecipazione è stato realizzato un archivio partecipato online per raccogliere le segnalazioni sulla percezione del paesaggio individuando gli aspetti di valore e di degrado del paesaggio e sono stati organizzati tavoli di confronto e di lavoro suddivisi in quattro fasi (informazione sull'avanzamento del PPR; identificazione e raccolta delle informazioni di valore e di degrado del paesaggio locale; definizione di uno scenario desiderato; incontro dei tavoli locali per confrontare e condividere i risultati). I dati e le informazioni raccolte sono stati inseriti nel paragrafo *Aspetti socio-economici e coinvolgimento delle comunità locali* in ogni Scheda d'ambito e nelle quattro aree tematiche di analisi.

I centri e i nuclei storici nella Provincia Autonoma di Trento

Il Piano Urbanistico Provinciale è lo strumento unitario di governo e di pianificazione del territorio provinciale, con valenza di piano paesaggistico, che definisce le strategie, le direttive e le prescrizioni da seguire per il governo e le trasformazioni territoriali, e si configura come uno strumento generale di coordinamento territoriale e di disciplina delle invariants (elementi che caratterizzano l'ambiente e l'identità a carattere permanente) e delle reti ambientali e infrastrutturali. Il PUP è un piano flessibile: da una parte, la disciplina degli elementi permanenti e delle reti è inquadrata nel piano attraverso meccanismi di aggiornamento progressivo; dall'altra, si sposta sui territori, vale a dire dalla dimensione provinciale al livello intermedio, nell'ottica della sussidiarietà responsabile, individuando il Piano Territoriale della Comunità (PTC) come livello pianificatorio di approfondimento e definizione delle scelte territoriali rispetto a indicazioni o problematiche evidenziate dal PUP. È dunque il PTC che prende in esame i contenuti paesaggistici del PUP e li elabora in termini operativi.

Tre sono le cartografie che trattano il patrimonio storico-culturale: *l'Inquadramento Strutturale* che rappresenta il quadro conoscitivo delle risorse di maggiore importanza

ambientale, territoriale e storico-culturale e che individua gli elementi invariati del territorio; la *Carta del Paesaggio* che costituisce l'interpretazione del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle invariati, al fine della definizione delle scelte di trasformazione territoriale e del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici, individuando i sistemi complessi e le unità percettive; la *Carta delle tutele paesistiche* che è lo strumento procedurale per l'individuazione delle aree di tutela ambientale, finalizzate all'autorizzazione degli interventi edilizi.

L'inquadramento strutturale (IS), in scala 1: 50.000, permette di leggere organicamente l'insieme degli elementi strutturali ed è il riferimento necessario per i PTC per articolare la carta del paesaggio, disciplinare le reti, ed elaborare le strategie. Le sue indicazioni, approfondite e integrate dalla pianificazione locale impostano le norme di tutela e gli indirizzi strategici per la valorizzazione economica e l'attrattività dei singoli territori.

L'IS rappresenta le reti ordinando i caratteri in tre quadri per presentare le relazioni tra i beni costituenti il patrimonio della Provincia, tra cui il *quadro secondario* che comprende componenti che testimoniano la stratificazione storica dei processi insediativi (*insediamenti storici*, sistemi di beni storici e artistici, siti archeologici, viabilità storica, cave di pietra e miniere storiche), e quella consolidata nella gerarchia delle centralità amministrative, e nelle reti di connessioni viabilistiche e ferroviarie. Una serie di beni storici e architettonici, articolati per categorie di beni (sistema dei beni religiosi, sistema dei beni insediativi, sistema delle fortificazioni, sistema dei beni archeologici), sono stati individuati con la collaborazione della soprintendenza per i beni architettonici; il *quadro terziario*, riferito agli aspetti identitari dei luoghi, la cui strutturazione emergente è fondata sui paesaggi ritenuti eccezionali come i beni ambientali, i beni archeologici, i beni architettonici e i beni storico-artistici rappresentativi.

La Carta del paesaggio, in scala 1: 25.000, può essere considerata un'articolazione fondamentale dell'inquadramento strutturale, e individua le *unità di paesaggio*, ponendo in evidenza le immagini identitarie e caratterizzanti dei diversi territori, operando una prima classificazione degli ambiti elementari tra cui gli insediamenti storici, dei sistemi complessi e delle unità di paesaggio, che costituiscono la struttura territoriale delle identità e delle invariati.

Attraverso l'interpretazione dei tematismi funzionali fondamentali del territorio alpino lo suddivide in 5 *sistemi complessi di paesaggio* tra cui quello di *interesse edificato tradizionale e centri storici* che considera i nuclei abitati la più preziosa testimonianza culturale trentina. Il sistema mostra la diffusione degli abitati, la loro natura integra o modificata da fenomeni di espansione, le tendenze evolutive che contrastano con l'impianto originario e con l'equilibrio territoriale.

Con la carta del paesaggio, il PUP propone un generale approfondimento del paesaggio, orientando la disciplina verso il superamento del semplice sistema del vincolo e dell'autorizzazione dei singoli interventi, grazie all'integrazione di pianificazione, lettura del paesaggio e valutazione delle possibili trasformazioni.

Ogni area tematica ritenuta di rilevanza paesaggistica a livello provinciale è stata perimetrata. Infatti, il PUP affronta l'argomento dei centri storici direttamente e indirettamente, indicando nelle cartografie solamente la perimetrazione dell'insediamento. Ai piani subordinati, PTC e PRG, spetta il compito di approfondire la tematica nel suo complesso, aggiornando, se necessario, il PUP, sia in termini di tutela, di strategie di sviluppo, di specificità e di relazioni. Il PUP fornisce delle indicazioni metodologiche inerenti alla struttura insediativa, tra cui i materiali tradizionali, le modalità di espansione e le dinamiche insediative. In particolare, per l'identità degli insediamenti storici, il PUP delinea per il PTC due compiti fondamentali. Il primo è relativo alla pianificazione ed è finalizzato a riconoscere e tutelare i valori e le caratteristiche di contesto, per orientare la pianificazione comunale nell'adozione conseguente di scelte insediative corrette. Attraverso il confronto sui temi identitari, in particolare su ciò che è riconosciuto come sostanza e cornice del centro storico, la comunità può in questa sede definire:

- metodo e criteri per rivedere il perimetro dell'insediamento storico;
- margini rispetto all'intorno agricolo;
- relazione con complessi monumentali isolati, tenuto conto del rapporto tra abitato e morfologia del sito;
- esposizione alla viabilità principale;
- relazione con la nuova edificazione.

Il secondo compito del PTC è concentrato sul tema tipologico-architettonico, al fine di approfondire metodologie di analisi e di intervento sui manufatti edilizi e sugli spazi aperti, ragionando in termini morfologia e di contesto. L'obiettivo è quello di arrivare ad un ragionamento esteso al tessuto urbano, analizzando in particolare fronti urbani e schiere edilizie, per fornire un metodo di verifica degli interventi ammissibili, non limitato alla singola unità edilizia.

Il PRG, successivamente, precisa i perimetri e individua gli insediamenti storici stabilendo la disciplina relativa alle modalità di conservazione, di recupero e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Per quanto riguarda l'*adeguamento* dei piani subordinati, a seguito dell'approvazione del PUP o di sue varianti, gli strumenti di pianificazione subordinati sono adeguati in sede di adozione della prima variante allo strumento urbanistico da parte delle comunità e dei comuni. Il PUP individua, tra le proprie disposizioni, quelle che prevalgono sugli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e non adeguati. A complemento dei materiali di supporto per la pianificazione territoriale la Giunta provinciale predispone un documento metodologico costituente le linee guida per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in coerenza con i contenuti e le indicazioni del piano urbanistico provinciale.

Il *processo partecipativo* è avvenuto principalmente attraverso il recepimento delle osservazioni. Il PUP è considerato un processo di ragionamento non semplicemente tecnico, ma soprattutto politico e trasversale sul futuro del Trentino. Le osservazioni hanno una funzione essenzialmente collaborativa ai fini di una stesura definitiva del piano,

nell'ottica di verificare e considerare i suggerimenti costituenti un contributo per migliorare e perfezionare i contenuti del progetto di piano.

Le osservazioni sono state catalogate e schematizzate in tre macrocategorie:

- osservazioni strategiche finalizzate a definire un progetto di sviluppo territoriale di lungo periodo quindi proprie del PUP (modifiche normative o cartografiche essenziali all'assetto pianificatorio sovraordinato);
- osservazioni strategiche rispetto ai singoli territori delle comunità da approfondire nei piani delle comunità;
- regolarizzazioni cartografiche o modifiche non sostanziali rispetto alle attuali previsioni del PUP vigente.

Allegato n. 3 | Lo stato di adeguamento dei PRG in Valle d'Aosta



Comune di Allein

Il Consiglio Comunale con deliberazione n° 32 del 24/06/2015 ha adottato una rettificata all'art. 58 delle NTA del testo preliminare della variante sostanziale al vigente PRGC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 08.04.2014.



Comune di Antey-Saint-André

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 25/03/2015 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 359 del 13/03/2015.



Comune di Aosta

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 25/11/2009 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1612 del 12/06/2009, integrato con provvedimento della Giunta regionale n. 2719 del 02/10/2009



Comune di Arnad

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24/02/2012 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 246 del 10/02/2012.



Comune di Arvier

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29/01/2018 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1622 del 20/11/2017.



Comune di Avise

Testo definitivo in corso di valutazione



Comune di Ayas

Variante sostanziale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 694 del 23/04/2013 e del Consiglio comunale n. 25 del 13/04/2017 in attuazione di sentenza del Consiglio di Stato



Comune di Aymavilles

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 23/07/2014 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 817 del 13/06/2014.



Comune di Bard

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 07/03/2013 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 201 del 15/02/2013.



Comune di Bionaz

Testo in bozza in corso di valutazione



Comune di Brissogne

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 27/11/2014 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1561 del 07/11/2014.



Comune di Brusson

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29/12/2014 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1739 del 28/11/2014.



Comune di Challand-Saint-Anselme

Testo definitivo in corso di valutazione



Comune di Challand-Saint-Victor

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 28/05/2009 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provv. n. 1137 del 24/04/2009, integrato con provv. dir. n. 2105 del 22/05/2009.



Comune di Chambave

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 25/02/2011 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 3733 del 30/12/2010.



Comune di Chamois

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 27/12/2010 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 3290 del 12/11/2010



Comune di Champdepraz

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 01/10/2015 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1215 del 21/08/2015.



Comune di Champorcher

Testo definitivo in corso di valutazione



Comune di Charvensod

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 02/10/2013 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1243 del 26/07/2013.



Comune di Châtillon

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 28/12/2017 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1623 del 20/11/2017



Comune di Cogne

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 06/10/2016, integrata con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/11/2016, che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1206 del 09/09/2016, integrato con provvedimento di Giunta regionale n. 1492 del 04/11/2016.



Comune di Courmayeur

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 22/02/2013 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 17 del 11/01/2013.



Comune di Donnas

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 18/12/2009 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 3183 del 20/11/2009



Comune di Doues

Comuni che non hanno avviato l'iter di approvazione della variante generale



Comune di Emarèse

Testo in bozza valutata, testo definitivo da valutare



Comune di Etroubles

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 07/04/2010 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 508 del 26/02/2010.



Comune di Fénis

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 22/12/2015 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1689 del 20/11/2015.



Comune di Fontainemore

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 26/02/2010 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 63 del 15/01/2010.



Comune di Gaby

Testo in bozza in corso di valutazione



Comune di Gignod

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 01/10/2009 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2391 del 28/08/2009



Comune di Gressan

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 15/04/2014 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 375 del 28/03/2014.



Comune di Gressoney-La-Trinité

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 04/08/2015 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 594 del 24/04/2015, integrato con provvedimento dirigenziale n. 2678 del 17/07/2015.



Comune di Gressoney-Saint-Jean

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 16/12/2013 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1874 del 22/11/2013.



Comune di Hône

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 25/10/2010 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2260 del 20/08/2010.



Comune di Introd

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 30/06/2014 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 659 del 16/05/2014.



Comune di Issime

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 24/02/2016 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 35 del 15/01/2016.



Comune di Issogne

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 18/11/2014 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1458 del 17/10/2014.



Comune di Jovençon

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 25/07/2018 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 673 del 28/05/2018.



Comune di La Magdeleine

Testo in bozza valutata, testo definitivo da valutare



Comune di La Salle

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 07/11/2013 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1595 del 04/10/2013.



Comune di La Thuile

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 03/09/2018 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 876 del 16/07/2018.



Comune di Lillianes

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 11/04/2016 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 258 del 26/02/2016.



Comune di Montjovet

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 07/04/2010 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 730 del 19/03/2010.



Comune di Morgex

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 25/08/2014 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1058 del 25/07/2014.



Comune di Nus

Variante sostanziale approvata con provvedimento di Giunta regionale n. 2925 del 19/10/2007 che ha accolto la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 12/07/2007 di controdeduzioni alle modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1550 del 08/06/2007



Comune di Ollomont

Testo in bozza valutata, testo definitivo da valutare



Comune di Oyace

Comuni che non hanno avviato l'iter di approvazione della variante generale



Comune di Perloz

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 27/04/2018 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 270 del 12/03/2018.



Comune di Pollein

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 05/03/2010 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 3735 del 18/12/2009.



Comune di Pontboset

Comuni che non hanno avviato l'iter di approvazione della variante generale



Comune di Pontey

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/06/2011 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 521 del 04/03/2011.



Comune di Pont-Saint-Martin

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 26/11/2009 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2942 del 23/10/2009.



Comune di Pré-Saint-Didier

Comuni che non hanno avviato l'iter di approvazione della variante generale



Comune di Quart

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 18/02/2012 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 3117 del 23/12/2011.



Comune di Rhêmes-Notre-Dame

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 18/04/2018 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 209 del 26/02/2018.



Comune di Rhêmes-Saint-Georges

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 13/03/2017 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 112 del 03/02/2017



Comune di Roisan

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 11/03/2013 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1935 del 05/10/2012.



Comune di Saint-Christophe

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 28/01/2010 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 3151 del 13/11/2009, integrato con provvedimento dirigenziale n. 5317 del 09/12/2009



Comune di Saint-Denis

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 21/02/2014 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1936 del 29/11/2013.



Comune di Saint-Marcel

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n.16 del 18/05/2012 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 843 del 20/04/2012.



Comune di Saint-Nicolas

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 08/07/2015 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 779 del 29/05/2015.



Comune di Saint-Oyen

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30/12/2016 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1621 del 25/11/2016.



Comune di Saint-Pierre

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 05/02/2019 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1660 del 21/12/2018.



Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 27/07/2017 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 420 del 07/04/2017.



Comune di Saint-Vincent

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 26/02/2019 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1388 del 09/11/2018, integrato con provvedimento dirigenziale n. 335 del 28/01/2009



Comune di Sarre

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 08/07/2016 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 362 del 18/03/2016.



Comune di Torgnon

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 15/09/2015 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1171 del 07/08/2015.



Comune di Valgrisenche

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 01/06/2015 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 595 del 24/04/2015



Comune di Valpelline

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 28/12/2012 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2081 del 02/11/2012.



Comune di Valsavarenche

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 27/12/2016 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1059 del 04/08/2016.

**Comune di Valtournenche**

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 19/04/2016 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 460 del 07/04/2016.

**Comune di Verrayes**

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 27/12/2011 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2970 del 09/12/2011.

**Comune di Verrès**

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 25/10/2010 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1501 del 28/05/2010

**Comune di Villeneuve**

Variante sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 02/10/2015 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1096 del 24/07/2015.

Allegato n. 4 | Le zone territoriali

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste

2° Supplemento ordinario al n. 23 / 25 - 5 - 99
2° Supplément ordinaire au n° 23 / 25 - 5 - 99

cazione territoriale della Valle d'Aosta, previsto in particolare dal comma 2, dell'art. 22 (Zone territoriali);

2°) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Zone territoriali

(ART. 22)

(delibera Giunta regionale
n. 421 del 15 febbraio 1999)

SOMMARIO

CAPITOLO I. LINEE GUIDA

CAPITOLO II. ARTICOLAZIONE DELLE SOTTOZONE

PARAGRAFO A. ZONE DI TIPO A

PARAGRAFO B. ZONE DI TIPO B:

PARAGRAFO C. ZONE DI TIPO C

PARAGRAFO D. ZONE DI TIPO D

PARAGRAFO E. ZONE DI TIPO E

PARAGRAFO F. ZONE DI TIPO F

CAPITOLO I. LINEE GUIDA

1. L'individuazione delle sottozone è ritenuta opportuna in relazione alla necessità di:

- a) consentire una più adeguata gestione del PRG differenziando in modo più mirato gli usi, i valori storici, culturali, agro-silvo-pastorali, naturali, in relazione agli interventi ed attività da autorizzare.
- b) creare un abaco di sottozone, all'interno del quale i Comuni potranno scegliere il tipo di sottozona in relazione alle proprie esigenze, garantendo però omogeneità di denominazione per sottozone aventi le stesse caratteristiche;
- c) favorire l'informatizzazione, garantendo appunto tale uniformità al fine anche di permettere elaborazioni di cartografie tematiche.

2. Nella individuazione grafica delle sottozone dovranno, per quanto possibile, essere rispettati i seguenti criteri :

d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste, aux termes, notamment, de l'alinéa 2 de l'article 22 (Types de zone) de ladite loi ;

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

ANNEXE A

Types de zone

(ARTICLE. 22)

(délibération du Gouvernement régional
n° 421 du 15 février 1999)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I^{er}. LIGNES DIRECTRICES

CHAPITRE II^e. ORGANISATION DES SOUS-ZONES

PARAGRAPHE A. ZONES DU TYPE A

PARAGRAPHE B. ZONES DU TYPE B

PARAGRAPHE C. ZONES DU TYPE C

PARAGRAPHE D. ZONES DU TYPE D

PARAGRAPHE E. ZONES DU TYPE E

PARAGRAPHE F. ZONES DU TYPE F

CHAPITRE I^{er}. LIGNES DIRECTRICES

1. La détermination des sous-zones est jugée opportune pour la réalisation des objectifs suivants :

- a) Permettre une meilleure gestion du PRG, et diversifier de façon plus ciblée les usages, ainsi que les biens historiques, culturels, agro-pastoraux et naturels en fonction des actions et des activités qui seront autorisées.
- b) Créer des légendes de sous-zone, où les communes pourront choisir le type de sous-zone sur la base de leurs exigences, et assurer toutefois une l'homogénéité de la dénomination des sous-zones ayant les mêmes caractéristiques ;
- c) Favoriser l'informatisation, grâce à cette uniformité, aux fins également de l'élaboration des cartes thématiques.

2. Lors de la détermination graphique des sous-zones, les critères suivants devront être respectés dans la mesure du possible :

- a) la delimitazione segue l'asse di limiti fisici ove esistono, (esempio: fiumi, torrenti, elementi morfologici ...);
- b) la delimitazione ove coincide con una strada viene eseguita sull'asse strada;
- c) la delimitazione segue, ove possibile, la delimitazione dei mappali catastali, evitando la suddivisione degli stessi tra due sottozone diverse;
- d) la delimitazione delle sottozone destinate all'edificazione deve valutare la reale possibilità di utilizzo del territorio, evitando l'inglobamento di ambiti inedificabili;
- e) la suddivisione del territorio in sottozone deve riguardare l'intero territorio comunale;
- f) una sottozona è individuata dalla delimitazione grafica (linea continua e/o campitura come definite dall'abaco) e dalla sigla corrispondente numerata progressivamente, il punto di applicazione della sigla deve trovarsi su un punto valido della superficie della zona stessa (esempio Ab2, Ab3...). La stessa sottozona è ulteriormente specificata nelle tabelle con il nome della località;
- g) la delimitazione delle sottozone deve avvenire mediante un tematismo (livello o simili) specifico, distinguendolo dagli altri tematismi.

3. Le destinazioni delle diverse sottozone devono intendersi indicazioni progettuali.

4. La definizione delle *sottozone* di seguito individuate ha finalità operative e deve intendersi a tutti gli effetti come concetto equiparabile a quello di *zona* ai sensi e per le finalità della legge.

5. Le grafie fanno riferimento all'apposito provvedimento di cui all'art. 12 della L.R. 11/98, anche per la rappresentazione in b/n.

CAPITOLO II. ARTICOLAZIONE DELLE SOTTOZONE

Paragrafo A. ZONE DI TIPO A

1. L'individuazione delle sottozone intende:

- a) differenziare i diversi nuclei storici in relazione alle loro tipologie ed in particolare alle dimensioni e alle caratteristiche storiche e strutturali.
- b) facilitare la traduzione degli indirizzi del PTP.

2. Definizione della legge. Zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.

3. Articolazione delle sottozone:

- a) La délimitation suit, le cas échéant, l'axe des éléments naturels (p. ex. : rivières, torrents, éléments morphologiques, etc.) ;
- b) La délimitation qui coïncide avec une route longe l'axe routier ;
- c) La délimitation recoupe, dans la mesure du possible, celle des plans cadastraux, en évitant de répartir ces derniers entre deux sous-zones différentes ;
- d) La délimitation des sous-zones constructibles doit tenir compte des usages possibles du territoire, en évitant d'englober des zones inconstructibles ;
- e) La répartition du territoire en sous-zones doit concerner le territoire communal tout entier ;
- f) La délimitation graphique (ligne continue et / ou remplissage tels qu'ils sont définis dans les légendes) et le sigle correspondant numéroté suivant un ordre croissant identifie une sous-zone ; le point d'application du sigle doit se trouver sur la superficie de la zone en question (p. ex. : Ab2, Ab3, etc.). La sous-zone est définie plus précisément dans les tableaux par le nom de la localité ;
- g) La délimitation des sous-zones doit se faire à l'aide d'un thème (niveau ou similaires) spécifique, qui se distingue des autres thèmes.

3. Les destinations des différentes sous-zones doivent être considérées comme des prévisions.

4. La définition des *sous-zones* énumérées ci-après pour suit un objectif opérationnel et est assimilable, aux termes de la loi, à la notion de *zone*.

5. Les graphiques font référence à l'acte visé à l'article 12 de la LR n° 11 de 1998, même pour la version en noir et blanc.

CHAPITRE II^e. ORGANISATION DES SOUS-ZONES

Paragraphe A. ZONES DU TYPE A

1. La détermination des sous-zones vise à :

- a) Différencier les différents centres anciens suivant leur type et notamment leurs dimensions et leurs caractéristiques historiques et structurelles.
- b) Faciliter la concrétisation des lignes directrices du PTP.

2. Définition de la loi. Zones du type A : portions du territoire communal constituées par l'habitat présentant une valeur historique, artistique, environnementale ou une valeur de document, ainsi que par les éléments complémentaires y afférents.

3. Organisation des sous-zones :

- a) **Aa** (*Grafia* : C01 + sigla). **Centro storico di AOSTA**: area contenuta dalla «città romana» e dalle aree edificate e non, formanti, con la prima, compagine urbana coerente e unitaria, comprese le parti di recente trasformazione, secondo quanto definito dal PRGC
- b) **Ab** (*Grafia* : C01 + sigla). **Bourg** : nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, appoggiata su un asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di chiusura e di difesa (cinta muraria, porte, torri, castello o casaforte) e di una zona franca periferica
- c) **Ac** (*Grafia* : C01 + sigla). **Ville** : nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante
- d) **Ad** (*Grafia* : C01 + sigla). **Village** : nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione.
- e) **Ae** (*Grafia* : C01 + sigla). **Hameau** : nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno aggregata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio.
- f) **Af** (*Grafia* : C01 + sigla). Altre strutture insediative aggregate: quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità.

Paragrafo B. ZONE DI TIPO B

1. Per quanto riguarda la zone di tipo B l'articolazione delle sottozone ha come presupposto il contenuto progettuale del PRG, ovvero la destinazione prevista dal PRG tenuto conto dello stato di fatto. La situazione in atto costituisce comunque la base di partenza per le decisioni di pianificazione, in particolare per quanto riguarda l'assetto normativo che il Comune deciderà di adottare. Il concetto di fondo è pertanto quello di definire una suddivisione delle zone edificate sulla scorta dell'individuazione di una specifica sottozona, demandando, in relazione alle destinazioni d'uso prescelte, al PRG, la definizione puntuale e precisa delle attività e degli usi ammessi, con specifico riferimento alle destinazioni d'uso di cui all'art. 73 della L.R. 11/1998.

2. Definizione della legge. Zone di tipo B: sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati di cui alla lett. a), e dai relativi elementi complementari o integrativi, qualunque sia l'utilizzazione in atto, totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate.

- a) **Aa** (*Graphique* : C01 + sigle). **Centre historique d'AOSTE** : délimitée par la «ville romaine» et les aires bâties et non bâties, y compris les parties récemment transformées au sens du PRGC, qui forment avec la ville romaine un tissu urbain cohérent et unitaire.
- b) **Ab** (*Graphique* : C01 + sigle). **Bourg** : centre doté d'une structure architecturale dense et planifiée, reposant le long d'un axe routier principal, protégé, dans le Moyen Âge, par des systèmes de fermeture et de défense (enceintes, portes, tours, châteaux ou maisons fortes) et caractérisé par une zone franche périphérique.
- c) **Ac** (*Graphique* : C01 + sigle). **Ville** : centre de concentration de la population déjà au Moyen Âge, caractérisé souvent par des plans parcellaires ordonnés, abritant des résidences seigneuriales ou accueillant une communauté particulièrement importante.
- d) **Ad** (*Graphique* : C01 + sigle). **Village** : centre de concentration de la population qui, à la fin du XIX^e siècle, compte une dizaine au moins de bâtiments et est caractérisé par la présence d'édifices à l'usage de la communauté et par une structure parcellaire non ordonnés, sauf quand il est implanté le long d'une importante voie de communication.
- e) **Ae** (*Graphique* : C01 + sigle). **Hameau** : centre le plus petit, caractérisé par une structure parcellaire plus ou moins agrégée et dont l'origine dépend de l'implantation d'un foyer ou d'usages du territoire saisonniers ou marginaux.
- f) **Af** (*Graphique* : C01 + sigle). Autres centres agrégés : quartiers ouvriers, villages miniers, aires bâties revêtant un intérêt du point de vue historique et culturel, et dépourvue de tout rôle central.

Paragraphe B. ZONES DU TYPE B

1. Pour ce qui est des zones du type B, l'organisation des sous-zones se fonde sur les prévisions du PRG, et donc sur la destination prévue par ce dernier, compte tenu de la situation actuelle qui n'en constitue pas moins le point de départ pour les décisions en matière de planification, notamment en ce qui concerne le cadre normatif que la commune décidera d'adopter. Le but est donc de procéder à une répartition des zones bâties, après avoir délimité une sous-zone spécifique, et de déléguer au PRG, pour ce qui est des destinations choisies, la définition ponctuelle et précise des activités et des usages consentis, compte tenu notamment des destinations visées à l'article 73 de la L.R n° 11/1998.

2. Définition de la loi. Zones du type B : portions du territoire communal caractérisées par la présence de bâtiments à usage d'habitation, artisanal, commercial, touristique et, en général, à usage du secteur tertiaire, autres que l'habitat visé à la lettre a) du présent alinéa, ainsi que par les éléments complémentaires y afférents, indépendamment de leur destination actuelle et du fait qu'elles soient totalement ou partiellement bâties et équipées.

3. Articolazione delle sottozone :

- a) **Ba** (*Grafia* : C06 + sigla). Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza. Il PRG disciplina le destinazioni compatibili.
- b) **Bb** (*Grafia* : C06 + sigla). Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività artigianali. Il PRG disciplina le destinazioni compatibili.
- c) **Bc** (*Grafia* : C06 + sigla). Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività commerciali o al terziario. Il PRG disciplina le destinazioni compatibili.
- d) **Bd** (*Grafia* : C06 + sigla). Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche. Il PRG disciplina le destinazioni compatibili.
- e) **Be** (*Grafia* : C06 + sigla). Sottozone già completamente edificate o di completamento, destinate ad attività varie. Il PRG disciplina le destinazioni compatibili.

Paragrafo C. ZONE DI TIPO C

1. Per le zone di tipo C l'articolazione delle relative sottozone è definita con lo stesso criterio adottato per le zone di tipo B. In questo caso le sottozone individuano aree non ancora edificate o debolmente edificate.

2. Definizione della legge. Zone di tipo C: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari.

3. Articolazione delle sottozone :

- a) **Ca** (*Grafia* : C02 + sigla). Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona) destinate prevalentemente alla residenza. Il PRG disciplina le destinazioni compatibili.
- b) **Cb** (*Grafia* : C02 + sigla). Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona) destinate prevalentemente alle attività artigianali. Il PRG disciplina le destinazioni compatibili.
- c) **Cc** (*Grafia* : C02 + sigla). Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona) destinate prevalentemente alle attività commerciali o al terziario. Il PRG disciplina le destinazioni compatibili.

3. Organisation des sous-zones :

- a) **Ba** (*Graphique* : C06 + sigle). Sous-zones déjà entièrement bâties ou devant être urbanisées, affectées essentiellement à usage résidentiel. Le PRG définit les destinations compatibles.
- b) **Bb** (*Graphique* : C06 + sigle). Sous-zones déjà entièrement bâties ou devant être urbanisées, destinées à accueillir essentiellement des activités artisanales. Le PRG définit les destinations compatibles.
- c) **Bc** (*Graphique* : C06 + sigle). Sous-zones déjà entièrement bâties ou devant être urbanisées, destinées à accueillir essentiellement des activités commerciales ou liées au secteur tertiaire. Le PRG définit les destinations compatibles.
- d) **Bd** (*Graphique* : C06 + sigle). Sous-zones déjà entièrement bâties ou devant être urbanisées, destinées à accueillir essentiellement des activités touristiques et d'accueil. Le PRG définit les destinations compatibles.
- e) **Be** (*Graphique* : C06 + sigle). Sous-zones déjà entièrement bâties ou devant être urbanisées, destinées à accueillir des activités diverses. Le PRG définit les destinations compatibles.

Paragraphe C. ZONES DU TYPE C

1. Pour ce qui est des zones du type C, l'organisation des sous-zones y afférentes est régie par le même critère adopté pour les zones du type B. Dans ce cas, les sous-zones délimitent des zones caractérisées par l'absence totale ou presque totale de bâtiments.

2. Définition de la loi. Zones du type C : portions du territoire communal caractérisées par l'absence totale ou presque de bâtiments, nécessitant des travaux d'équipement et destinées à la réalisation de nouveaux bâtiments à usage d'habitation, artisanal, commercial, touristique et, en général, à usage du secteur tertiaire.

3. Organisation des sous-zones :

- a) **Ca** (*Graphique* : C02 + sigle). Sous-zones caractérisées par l'absence totale ou presque totale de bâtiments (20% maximum de la surface des fonds compris dans la zone), affectées essentiellement à usage résidentiel. Le PRG définit les destinations compatibles.
- b) **Cb** (*Graphique* : C02 + sigle). Sous-zones caractérisées par l'absence totale ou presque totale de bâtiments (20% maximum de la surface des fonds compris dans la zone), destinées à accueillir essentiellement des activités artisanales. Le PRG définit les destinations compatibles.
- c) **Cc** (*Graphique* : C02 + sigle). Sous-zones caractérisées par l'absence totale ou presque totale de bâtiments (20% maximum de la surface des fonds compris dans la zone), destinées à accueillir essentiellement des activités commerciales ou liées au secteur tertiaire. Le PRG définit les destinations compatibles.

- d) **Cd** (*Grafia* : C02 + sigla). Sottozone totalmente ineditate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona) destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche. Il PRG disciplina le destinazioni compatibili.
- e) **Ce** (*Grafia* : C02 + sigla). Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona), destinate ad attività varie. Il PRG disciplina le destinazioni compatibili.

Paragrafo D. ZONE DI TIPO D

1. Le zone industriali sono distinte in zone di nuovo insediamento e zone esistenti.

2. Definizione della legge. Zone di tipo D: sono le parti del territorio comunale destinate ad attività industriali.

3. Articolazione delle sottozone:

- a) **Da** (*Grafia* : C05 + sigla). Sottozone completamente edificate o di completamento destinate ad attività industriali.
- b) **Db** (*Grafia* : C05 + sigla). Sottozone totalmente ineditate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona), destinate ad attività industriali.

Paragrafo E. ZONE DI TIPO E

1. La legge regionale 11/98 precisa che la pianificazione territoriale-paesistica, urbanistica, di settore e la programmazione generale e settoriale sono orientate a perseguire uno sviluppo sostenibile gestendo le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente, riservando all'agricoltura le buone terre coltivabili, il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, provvede alla salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli ed agro-silvo-pastorali, a tal fine individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione. Di seguito sono individuate in modo specifico le zone di particolare interesse agro-silvo-pastorale, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 14 della L.R. 11/98. Il PRG può motivatamente individuare tra le zone di tipo Eb ed Eg individuate dal piano, quelle che, pur avendo destinazioni ed usi assimilabili, non rivestono *particolare* interesse agro-silvo-pastorale.

2. Nel rispetto di tali principi l'individuazione delle sottozone tiene conto che le parti di territorio non urbanizzate non sono necessariamente zone di tipo agricolo; le esigenze di tipo agro-silvo-pastorali, che assumono ora una valenza fondamentale nel nuovo PRG, possono convivere con quelle di tutela del paesaggio se sono evidenziati in modo chiaro i cri-

d) **Cd** (*Graphique* : C02 + sigle). Sous-zones caractérisées par l'absence totale ou presque totale de bâtiments (20% maximum de la surface des fonds compris dans la zone), destinées à accueillir essentiellement des activités touristiques et d'accueil. Le PRG définit les destinations compatibles.

e) **Ce** (*Graphique* : C02 + sigle). Sous-zones caractérisées par l'absence totale ou presque totale de bâtiments (20% maximum de la surface des fonds compris dans la zone), destinées à accueillir des activités diverses. Le PRG définit les destinations compatibles.

Paragraphe D. ZONES DU TYPE D

1. Les zones industrielles sont distinctes en zones d'implantation récente et zones existantes.

2. Définition de la loi. Zones du type D : portions du territoire communal destinées à accueillir des activités industrielles

3. Organisation des sous-zones :

- a) **Da** (*Graphique* : C05 + sigle). Sous-zones entièrement bâties ou devant être urbanisées, destinées à accueillir des activités industrielles.
- b) **Db** (*Graphique* : C05 + sigle). Sous-zones caractérisées par l'absence totale ou presque totale de bâtiments (20% maximum de la surface des fonds compris dans la zone), destinées à accueillir des activités industrielles.

Paragraphe E. ZONES DU TYPE E

1. La LR n° 11/1998 précise que la planification territoriale, paysagère, urbaine et sectorielle, ainsi que la programmation générale et sectorielle ont pour but de promouvoir un processus de développement durable propre à assurer la gestion mesurée et compatible avec l'environnement des ressources disponibles et l'exploitation des bonnes terres uniquement à des fins agricoles ; le PRG, établi compte tenu du PTP et des exigences de coordination avec les PRG des communes limitrophes, veille à la préservation des sols à usage agro-sylvo-pastoral ; à cet effet, le PRG délimite prioritairement les sols pour lesquels des règles d'utilisation et de transformation particulières doivent être prévues. Les zones revêtant un caractère particulier du point de vue agro-sylvo-pastoral, aux termes de la lettre d), alinéa 2, de l'article 14 de la LR n° 11/1998, sont définies ci-après. Le PRG peut définir, en motivant sa décision, les zones du type Eb et Eg du plan qui ont des destinations et des usages analogues, mais ne revêtent pas un intérêt *particulier* du point de vue agro-sylvo-pastoral.

2. Suivant ces principes, la détermination des sous-zones tient compte du fait que les portions de territoire non urbanisées ne sont pas nécessairement des zones à vocation agricole ; les exigences agro-sylvo-pastorales, qui assument une importance fondamentale dans le nouveau PRG, peuvent coexister avec les exigences de sauvegarde du paysage, à

teri di tutela paesaggistica che il PRG deve valutare, spostando quindi dal progetto edilizio al piano urbanistico una serie di valutazioni di salvaguardia o valorizzazione paesaggistica; la zonizzazione non è l'unico strumento utilizzabile per la traduzione degli indirizzi di tutela e valorizzazione paesaggistica, che sono invece trasversali a tutte le zone, comprese quelle più urbanizzate, per cui tali indirizzi, ad eccezione di particolari zone da individuarsi anche ai fini del PTP, sono da tradursi in indicazioni di tipo normativo.

3. L'articolazione delle zone è necessaria per definire meglio le tipologie degli interventi ammessi e consentire una più trasparente definizione normativa, tale fattore facilita inoltre l'eventuale informatizzazione del PRG.

4. L'elencazione delle sottozone costituisce un abaco delle destinazioni, i Comuni, in relazione alle proprie scelte pianificatorie ed al proprio territorio, utilizzano esclusivamente quelle che ritengono opportune.

5. L'articolazione delle sottozone di tipo agricolo, con riferimento anche alle destinazioni e uso del suolo in atto, favorisce la politica di valorizzazione, potenziamento e razionalizzazione, gestione dell'agricoltura e costituisce uno strumento attraverso il quale il Comune pianifica il territorio agricolo in relazione anche agli interventi urbanistico-edilizi prevedibili.

6. Definizione della legge. Zone di tipo E: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili.

7. Articolazione delle sottozone:

- a) **Ea** (*Grafia* : C03 + sigla). Sottozone di alta montagna; sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili. Tale sottozona è destinata ad individuare parti di territorio molto particolari in cui l'attività edilizia-urbanistica è limitata alla realizzazione di rifugi, bivacchi, impianti ed infrastrutture quali funivie e piste di sci, consente una opportuna corrispondenza con gli indirizzi previsti dal comma 1, dell'articolo 11, del PTP.
- b) **Eb** (*Grafia* : C03 + sigla). Sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili. Il PRG individua i pascoli differenziandoli tra quelli per cui è previsto il mantenimento da quelli per cui si prevede potenziamento e trasformazione al fine di tradurre gli indirizzi previsti dall'art. 12 e 31 del PTP. I pascoli dove si prevede potenziamento e trasformazione sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 14 della L.R. 11/98.

condition que le PRG énonce clairement les critères de protection paysagère ; toute une série d'appréciations en matière de sauvegarde ou de valorisation du paysage ne sera plus effectuée dans le cadre du projet de construction, mais bien dans le cadre du plan d'urbanisme ; le zonage n'est pas le seul outil propre à la concrétisation des lignes directrices en matière de protection et de valorisation du paysage qui touchent d'ailleurs toutes les zones, y compris celles plus urbanisées, ce qui fait que ces lignes – sauf pour ce qui est de certaines zones spécifiques à définir même aux fins du PTP – doivent être transposées dans les dispositions normatives.

3. L'organisation des zones s'avère nécessaire aux fins de la définition des types d'interventions autorisées et de dispositions plus claires, ce qui faciliterait également l'éventuelle informatisation du PRG.

4. La liste des sous-zones constitue un exposé des destinations : les communes utilisent exclusivement les sous-zones qu'elles jugent utiles, compte tenu de leurs choix en matière de planification et de leur territoire.

5. L'organisation des sous-zones du type agricole, compte tenu également des destinations et des usages du sol existants, favorise la mise en place d'une politique de valorisation, de renforcement, de rationalisation et de gestion de l'agriculture ; cette organisation constitue un instrument par lequel la commune planifie les terres agricoles, eu égard également aux interventions susceptibles d'être réalisées du point de vue d'urbanisme et de la construction.

6. Définition de la loi. Zones du type E : portions du territoire communal caractérisées par l'absence totale ou presque de bâtiments et destinées aux activités agro-silvo-pastorales ainsi qu'aux usages compatibles.

7. Organisation des sous-zones :

- a) **Ea** (*Graphique* : C03 + sigle). Sous-zones de haute montagne. Il s'agit de zones de montagne essentiellement couvertes par des friches ou caractérisées par la flore, la morphologie et la faune de haute montagne. Le PRG définit les usages et les destinations compatibles. Ce type de sous-zone vise à délimiter les portions de territoire très particulières où l'activité de construction et d'urbanisme est cantonnée à la réalisation de refuges, bivouacs, installations et équipements – tels que les téléphériques et les pistes de ski – et assure la concrétisation avec les orientations contenues au premier alinéa de l'article 11 du PTP.
- b) **Eb** (*Graphique* : C03 + sigle). Sous-zones agricoles des pâturages (alpages et mayens). Il s'agit de zones destinées essentiellement au pâturage saisonnier lié à l'estivage, y compris les zones boisées traditionnellement vouées au pâturage. Le PRG définit les usages et les destinations compatibles. Le PRG distingue les pâturages pour lesquels seul l'entretien est envisagé, de ceux qui devraient faire l'objet de transformations au sens des articles 12 et 31 du PTP. Les pâturages susceptibles de subir des transformations revêtent un intérêt agricole ou agro-silvo-pastoral particulier, aux termes de la lettre d), alinéa 2, de l'article 14 de la L.R. n° 11/1998.

- c) **Ec (Grafia : linee oblique C03 + sigla)**. Sottozona boscate; sono costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili. Le sottozone Ec ricomprendono, al di là dell'uso in atto, le aree che il PRG intende riservare al bosco in cui gli usi forestali sono preminenti e prevalenti. Ad esse si applicano gli indirizzi di cui agli articoli 13 e 32 del PTP. Il PRG individua, ove del caso, le aree in cui è consentito il pascolo, d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di forestazione. Le zone Ec sono da considerarsi di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 14 della L.R. 11/98.
- d) **Ed (Grafia : C03 + sigla)**. Sottozona da destinarsi ad usi speciali quali : discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000 Kw e similari. Il PRG definisce la loro destinazione anche in previsione dell'avvenuto esaurimento delle possibilità di sfruttamento, laddove è prevista una destinazione temporanea. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili. Sono sottozona a destinazione particolare e temporanea per le quali il PRG prevede la futura e probabile destinazione. Il PRG recepisce i piani di settore anche in riferimento all'art. 34 del PTP.
- e) **Ee (Grafia : C03 + sigla)**. Sottozona di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili. Sono le sottozone del PRG che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti all'art. 40 del PTP. Tali sottozone sono da considerarsi di particolare pregio paesaggistico, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 14 della L.R. 11/98.
- f) **Ef (Grafia : C03 + sigla)**. Sottozona di specifico interesse naturalistico. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili. Sono le sottozone del PRG che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti all'art. 11, comma 2, e 38 del PTP. Tali sottozone sono da considerarsi di particolare pregio ambientale e naturalistico, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 14 della L.R. 11/98.
- g) **Eg (Grafia : C03 + sigla)**. Sottozona di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili. Sono le sottozone del PRG in cui operano le prescrizioni e gli indirizzi previsti all'art. 26 del PTP, nonché quelli dei sistemi ambientali in cui si situano (artt. 14,15, 16, 17). Tali sottozone sono da considerarsi di particolare
- c) **Ec (Graphique : lignes obliques C03 + sigle)**. Sous-zones boisées. Il s'agit de zones principalement couvertes de forêts destinées à la conservation, à l'entretien ou à la revalorisation du patrimoine forestier ; ces zones comprennent également des aires destinées au reboisement, ainsi que celles où le patrimoine forestier a été détruit. Le PRG définit les usages et les destinations compatibles. Les sous-zones Ec regroupent, indépendamment de l'usage qui les caractérise avant cette destination, les zones que le PRG entend destiner aux bois. Dans ces zones, où les usages forestiers sont prioritaires, il est fait application des articles 13 et 32 du PTP. Le PRG définit, s'il y a lieu – de concert avec les services régionaux compétents en matière de forêts – les zones où le pâturage est autorisé. Les zones Ec revêtent un intérêt agricole ou agro-sylvopastoral particulier, aux termes de la lettre d), alinéa 2, de l'article 14 de la LR n° 11/1998.
- d) **Ed (Graphique : C03 + sigle)**. Sous-zones destinées à des usages spécifiques : décharges, extractions, stockage de déjections animales, installations de télécommunication, barrages artificiels d'intérêt intercommunal – avec leur bassin et les aires destinées aux touristes –, grandes centrales destinées à la production et à la transformation de l'énergie électrique au-delà des 3000 kW et structures similaires. Le PRG définit leur destination, compte tenu également de l'éventuel épuiement des ressources d'exploitation, lorsqu'une destination temporaire est envisagée. Le PRG définit les usages et les destinations compatibles. Il s'agit de sous-zones à vocation spécifique et temporaire pour lesquelles le PRG prévoit la possible destination future. Le PRG tient compte des plans de secteur, conformément à l'article 34 du PTP.
- e) **Ee (Graphique : C03 + sigle)**. Sous-zones revêtant un intérêt spécifique du point de vue paysager, historique, culturel, documentaire et archéologique. Le PRG définit les usages et les destinations compatibles. Il s'agit de sous-zones du PRG qui tiennent compte des prescriptions et des orientations de l'article 40 du PTP. Ces sous-zones revêtent une importance particulière du point de vue paysager, aux termes de la lettre d), alinéa 2, de l'article 14 de la LR n° 11/1998.
- f) **Ef (Graphique : C03 + sigle)**. Sous-zones revêtant un intérêt particulier du point de vue naturel. Le PRG définit les usages et les destinations compatibles. Il s'agit de sous-zones du PRG qui tiennent compte des prescriptions et les dispositions des articles 11, alinéa 2, et 38 du PTP. Ces sous-zones revêtent un intérêt particulier du point de vue environnemental et naturel, aux termes de la lettre d), alinéa 2, de l'article 14 de la LR n° 11/1998.
- g) **Eg (Graphique : C03 + sigle)**. Sous-zones revêtant un intérêt particulier du point de vue agricole, destinées aux cultures spécialisées (vignobles, vergers, châtaigneraie à fruits) et aux cultures fourragères reliées aux élevages des fonds de vallée ou qui peuvent y être reliées en raison de la localisation et de la nature des sols. Le PRG définit les usages et les destinations compatibles. Il s'agit des sous-zones du PRG où s'appliquent les prescriptions et les indications prévues à l'article 26 du PTP, ainsi que les dispositions des systèmes environnementaux où elles se

interesse agricolo od agro-silvo-pastorale, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 14 della L.R. 11/98.

- h) **Eh** (*Grafia* : C03 + sigla). Sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili. Tale sottozona rappresenta un fenomeno molto importante nella nostra Regione ovvero la coesistenza in diverse parti del territorio rurale di attività diversificate per le quali è opportuno che il PRG individui una disciplina specifica di volta in volta riferibile al tipo di attività presente. Ad esempio attività presenti o previste: attività agricole di pascolo riferimento agli indirizzi previsti per le zone Eb; attività di sci invernale riferimento agli artt. 27 e 29 del PTP.
- i) **Ei** (*Grafia* : C03 + sigla). Sottozone che non rientrano in alcune delle precedenti categorie. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili. Sono le altre sottozone in cui possono essere presenti diverse attività agricole o con esse compatibili per le quali il PRG definisce apposite indicazioni in ordine alla loro trasformazione, mantenimento e/o valorizzazione, con particolare riguardo della nuova edificazione ammissibile.

Paragrafo F. ZONE DI TIPO F

1. Con particolare riferimento agli articoli 22 del PTP e della L.R. 11/1998, tenuto conto che gli strumenti urbanistici dei comuni devono riservare aree per i servizi di rilevanza regionale nonché aree per i servizi locali, a mente quanto stabilito dal PTP, e a quanto precisato nei programmi per ciascun ambito di integrazione, sono individuate le seguenti sottozone di tipo F.

2. Definizione della legge. Zone di tipo F: sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.

3. Articolazione delle sottozone:

- a) **Fa** (*Grafia* : C04 + sigla). Sottozone destinate ai servizi di rilevanza regionale. In riferimento all'art. 23 delle norme di attuazione del PTP, il PRG dei Comuni interessati dalla presenza di servizi di interesse regionale o sovra-regionale individuano apposite sottozone di tipo Fa. In caso contrario il PRG può individuare una area destinata a servizi di interesse sovracomunale all'interno delle altre sottozone.
- b) **Fb** (*Grafia* : C04 + sigla). Sottozone destinate ai servizi di rilevanza comunale. Le sottozone di tipo Fb sono individuate solo nel caso che il PRG individui un centro

trouvent (articles 14, 15, 16 et 17). Ces sous-zones revêtent un intérêt agricole ou agro-sylvo-pastoral particulier, aux termes de la lettre d), alinéa 2, de l'article 14 de la LR n° 11/1998.

- h) **Eh** (*Graphique* : C03 + sigle). Sous-zones caractérisées par la présence simultanée d'activités agro-sylvo-pastorales, d'activités liées à la pratique du ski, aux loisirs, et aux activités touristiques, telles que les centres de tourisme équestre, les équipements liés à des parcours et à des activités touristiques en milieu naturel, les campings saisonniers. Le PRG définit les usages et les destinations compatibles. Ces sous-zones représentent un phénomène très important en Vallée d'Aoste : la coexistence, dans différentes parties du territoire rural, d'activités diversifiées pour lesquelles il est opportun que le PRG mette en place une réglementation spécifique se rapportant, cas par cas, au type d'activité existante. Par exemple, activités existantes ou prévues : activités agricoles liées au pâturage (référence est faite aux lignes directrices relatives aux zones Eb) ; activités liées à la pratique du ski pendant l'hiver (référence est faite aux articles 27 et 29 du PTP).
- i) **Ei** (*Graphique* : C03 + sigle). Sous-zones qui ne font pas partie des catégories précédentes. Le PRG définit les usages et les destinations compatibles. Il s'agit d'autres sous-zones qui peuvent abriter différentes activités agricoles, ou compatibles avec celles-ci, à propos desquelles le PRG donne des indications spécifiques quant à leur transformation, leur entretien et / ou leur mise en valeur, en accordant une attention particulière à la nouvelle architecture envisagée.

Paragraphe F. ZONES DU TYPE F

1. Conformément à l'article 22 du PTP ainsi qu'à l'article 22 de la LR n° 11/1998, et compte tenu du fait que les documents d'urbanisme des communes doivent réserver des aires aux services d'intérêt régional, ainsi que des aires aux services d'intérêt local, sur la base des dispositions du PTP et des précisions des programmes relatifs à chaque zone d'intégration, les sous-zones du type F indiquées ci-après sont déterminées.

2. Définition de la loi. Zones du type F : portions du territoire communal destinées aux installations et équipements d'intérêt général.

3. Organisation des sous-zones :

- a) **Fa** (*Graphique* : C04 + sigle). Sous-zones destinées aux services d'intérêt régional. Conformément à l'article 23 des dispositions d'application du PTP, le PRG des communes où sont présents des services d'intérêts régional ou interrégional, définissent des sous-zones du type Fa. Dans le cas contraire, le PRG peut définir une aire destinée aux services d'intérêt intercommunal au sein des autres sous-zones.
- b) **Fb** (*Graphique* : C04 + sigle). Sous-zones destinées aux services d'intérêt communal. Les sous-zones du type Fb sont définies uniquement au cas où le PRG définirait un

di servizi comunali o comunque una area che dal punto di vista infrastrutturale, e urbanistico caratterizzi una certa parte del territorio. I servizi di interesse locale, in caso contrario, si localizzano all'interno delle altre sottozone in cui la destinazione prevalente è comunque diversa, rappresentando semplici aree destinate ai servizi e non sottozone urbanistiche.

centre de services communaux ou, en tout cas, une aire caractérisant une certaine portion de territoire du point de vue des équipements et de l'urbanisme. Dans le cas contraire, les services d'intérêt local sont localisés au sein des autres sous-zones dont la destination essentielle est de toute façon différente, et représentent de simples aires destinées aux services et non pas des sous-zones urbanistiques.

Bibliografia

- CASSATELLA 2019
 CLAUDIA CASSATELLA, *Pianificare il paesaggio. Finalmente*, in ANDREA GUARAN, MAURO PASCOLINI (a cura di), *Pianificazione e governo del paesaggio: analisi, strategie, strumenti: l'apporto pluridisciplinare dell'Università di Udine al piano paesaggistico regionale del Friuli-Venezia Giulia*, Editrice Universitaria Udinese, Udine 2019, pp. 15-26
- SALSA 2019
 ANNIBALE SALSA, *I paesaggi delle Alpi*, Donzelli editore, 2019
- LONGHI, VOLPIANO 2018
 ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *L'interpretazione della struttura insediativa storica e del patrimonio culturale paesaggistico*, in Atti & Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, numero monografico *Il Piano paesaggistico del Piemonte*, a. 151, n.s. LXXII, 3, dicembre 2018, pp. 68-73
- CASSATELLA 2017
 CLAUDIA CASSATELLA, *Perpetuum mobile. La disciplina dei beni paesaggistici in Italia*, in ANDREA LONGHI, EMANUELE ROMEO (a cura di), *Patrimonio e tutela in Italia. A cinquant'anni dall'istituzione della Commissione Franceschini (1964-2014)*, Ermes edizioni scientifiche, 2017, (Cultural Heritage, collana di storia, analisi, conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale), pp. 81-93
- DI TOMMASO 2016
 LEO SANDRO DI TOMMASO, «Una biblioteca storica per il cittadino valdostano. Manuali, monografie e cantieri didattici in Valle d'Aosta (1925-2013)», in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 1, CXIV, pp. 125-256
- GISOTTI, MASONI 2016
 MARIA RITA GISOTTI, RICCARDO MASONI, *Schede di approfondimento sui piani paesaggistici approvati o adottati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, su piani in elaborazione ritenuti significativi e su strumenti di interesse metodologico*, in ALBERTO MAGNAGHI (a cura di) *La pianificazione paesaggistica*

- in *Italia - Stato dell'arte e innovazioni*, Firenze University Press, 2016 (Territori, 26), pp. 64-69, 69-74, 80-87
- REMACLE 2016
CLAUDINE REMACLE, *Paesaggi terrazzati ed architettura rurale in Valle d'Aosta. Materiali, tecniche, fonti d'archivio*, presentazione dell'intervento avvenuto a Domodossola, 5 marzo 2016
- VIVIANI 2016
SILVIA VIVIANI, «*Il PIT della Regione Toscana*», in «Rapporto dal territorio», I, 2016, pp. 214-215
- ZUBLENA 2016
RICHARD ZUBLENA, *Pianificazione a scala territoriale e urbanistica nelle Terre Alte: quattro territori a confronto*, Tesi di Laurea Magistrale, rel. Carlo Alberto Barbieri, Grazia Brunetta, Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-ambientale, aa 2015-2016, pp. 52, 55-60
- MATHIOU 2015
JOSETTE MATHIOU, «*L'esperienza della Valle d'Aosta per la pianificazione paesaggistica*», in «Urbanistica informazioni», XXXXII, 2015, pp. 12-13
- GLAREY 2014
MASSIMILIANO GLAREY, *Scenari di pianificazione e morfologie insediative emergenti in Valle d'Aosta*, Tesi di Laurea Magistrale, rel. prof. Roberto Dini, Umberto Janin Rivolin, Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-ambientale, aa 2013-2014, p. 11
- MARTINET, PATERNOSTER,
QUIRICONI 2014
DONATELLA MARTINET, CHIARA PATERNOSTER,
CLAUDIA QUIRICONI, «*Le paysage raconte...*» *signes d'histoire et de culture*, Atti delle Journées de la civilisation, de l'histoire et de la culture valdôtaines organizzate dalla Soprintendenza ai beni e alle attività culturali della Regione Valle d'Aosta, 3-6 giugno 2014, pp. 109-110
- BEDINI, CORTELLAZZO 2013
ELENA BEDINI, MAURO CORTELLAZZO, *I reperti faunistici del Castello di Quart: alimentazione e uso del suolo tra XIII e XVI secolo*, Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines, 24, 2013, pp. 189-206
- GALLUCCI 2012
FELICIA GALLUCCI, «*Piani territoriali regionali e piani paesaggistici*», in «Environnement», XVII, n.58, 2012, pp. 32-34
- TRÈVES 2012
CHANTAL TRÈVES, «*Lo stato della pianificazione locale*», in «Environnement», XVII, n.58, 2012, pp. 5-97

- CASATELLA, VOLPIANO 2011 CLAUDIA CASATELLA, MAURO VOLPIANO, *La valorizzazione integrata di un paesaggio culturale e naturale: il Sacro Monte di Orta*, in MAURO VOLPIANO (a cura di) *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L'Artistica Savigliano, Torino 2011, II, p.136
- FERRERO 2011 OSVALDO FERRERO, *La valorizzazione del paesaggio: strumenti e azioni per una qualità migliore*, in MAURO VOLPIANO (a cura di) *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L'Artistica Savigliano, Torino 2011, II, p.83
- GAMBINO 2011 ROBERTO GAMBINO, *La dimensione contemporanea del territorio storico*, in MAURO VOLPIANO (a cura di) *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L'Artistica Savigliano, Torino 2011, II, pp. 2, 23
- GARBINATO, JORY, VERTHUY 2011 GABRIELLA GARBINATO, BARBARA JORY, FELICE VERTHUY, «*Lungo antichi canali... i rus*», in «*Environnement*», n.51, 2011
- LONGHI, VOLPIANO 2011 ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *La Convenzione europea del paesaggio e le prospettive della ricerca storica*, in MAURO VOLPIANO (a cura di) *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L'Artistica Savigliano, Torino 2011, II, pp. 211-216
- PEANO 2011 ATTILIA PEANO, *Le innovazioni della Convenzione europea del paesaggio e del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in MAURO VOLPIANO (a cura di) *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L'Artistica Savigliano, Torino 2011, II, p.29
- VOLPIANO 2011 MAURO VOLPIANO (a cura di) *Territorio storico e paesaggio, conservazione, progetto, gestione*, L'Artistica Savigliano, Torino 2011, II, pp. 11-13
- LONGHI, VOLPIANO 2010 ANDREA LONGHI, MAURO VOLPIANO, *Lacune, latenze e valenze nella struttura storica del territorio: le indagini per il Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte*, in *Architettura del Paesaggio-Overview*, n.22 (gennaio-giugno 2010), Atti del XIV Convegno nazionale interdisciplinare *Il backstage del mosaico paesistico-culturale: invisibile, inaccessibile, inesistente*, IPSAPA/IPSALEM (Gorizia, 24-25 settembre 2009), 2010, pp. 443-467

- GREMO 2009 CHIARA GREMO, «Adeguamento dei PRG», in «Environnement», n.44, 2009
- PEANO 2009 ATTILIA PEANO, *Per l'operatività della pianificazione paesaggistica*, in ATTILIA PEANO, ANGIOLETTA VOGHERA (a cura di), *Innovazioni in corso nella pianificazione paesaggistica delle regioni*, «Urbanistica Dossier» INU Edizioni, n.112, p. 2
- ALIPRANDI 2008 LAURA E GIORGIO ALIPRANDI, *Una storia di passaggi dall'antica cartografia*, in SERGIO NOTO (a cura di), *La Valle d'Aosta e l'Europa*, Leo S. Olschki, Firenze 2008, (I), pp. 275-291
- CERUTTI 2008 AUGUSTA VITTORIA CERUTTI, *La regione valdostana, terra di incontri e di scambi fra Mediterraneo ed Europa centro-settentrionale*, in SERGIO NOTO (a cura di), *La Valle d'Aosta e l'Europa*, Leo S. Olschki, Firenze 2008, (I), pp. 111-131
- CUAZ 2008 MARCO CUAZ, *L'identità negoziata. La Valle d'Aosta fra Stati Sabaudi, Italia ed Europa*, in SERGIO NOTO (a cura di), *La Valle d'Aosta e l'Europa*, Leo S. Olschki, Firenze 2008, (I), pp. 63-110
- MEZZENA 2008 ROSANNA MOLLO MEZZENA, *La Valle d'Aosta e i rapporti con i paesi transalpini nell'antichità*, in SERGIO NOTO (a cura di), *La Valle d'Aosta e l'Europa*, Leo S. Olschki, Firenze 2008, (I), pp. 3-27
- SERGI 2008 GIUSEPPE SERGI, *Il Medioevo: Aosta periferia centrale*, in SERGIO NOTO (a cura di), *La Valle d'Aosta e l'Europa*, Leo S. Olschki, Firenze 2008, (I), pp. 29-62
- ASVISIO 2007 ELISA ASVISIO, *Un paesaggio di castelli. Analisi di alcune situazioni 'campione' al fine di uno strumento di tutela del paesaggio puntuale*, in GIULIO MONDINI, CHIARA DEVOTI, ANGELA FARRUGGIA (a cura di), *Beni culturali, città, territorio – indagini per un patrimonio da valorizzare*, Celid, Torino 2007, pp. 243-244
- DE LA PIERRE 2007 CRISTINA DE LA PIERRE, «Alla riscoperta dei bourgs», in «Bourgs de la Vallée d'Aoste», 2007
- FEDERICO 2007 MARIA FEDERICO, *Transumanza alpina e appenninica*, in GIULIO MONDINI, CHIARA DEVOTI, ANGELA FARRUGGIA (a cura di), *Beni culturali, città, territorio – indagini per un patrimonio da valorizzare*, Celid, Torino 2007, pp. 123-124

- NARETTO 2007
 MONICA NARETTO, *La Collegiata e il Borgo di Sant'Orso in Aosta*, in GIULIO MONDINI, CHIARA DEVOTI, ANGELA FARRUGGIA (a cura di), *Beni culturali, città, territorio – indagini per un patrimonio da valorizzare*, Celid, Torino 2007, pp. 27-28
- NATOLI 2007
 CRISTINA NATOLI, *La viticoltura in Valle d'Aosta. Valorizzazione e tutela di un paesaggio storico*, in GIULIO MONDINI, CHIARA DEVOTI, ANGELA FARRUGGIA (a cura di), *Beni culturali, città, territorio – indagini per un patrimonio da valorizzare*, Celid, Torino 2007, pp. 129-130
- PINTACUDA 2007
 CONCETTA PINTACUDA, *Il paesaggio agrario come bene culturale a Mondovì tra Piazza, Breo e Carassone: riconoscibilità degli elementi identitari attraverso l'analisi dei catasti storici*, in GIULIO MONDINI, CHIARA DEVOTI, ANGELA FARRUGGIA (a cura di), *Beni culturali, città, territorio – indagini per un patrimonio da valorizzare*, Celid, Torino 2007, pp. 135-136
- REMACLE, BÉTEMPS 2007
 CLAUDINE REMACLE, NATHALIE BÉTEMPS, *Catasti e territori. Utilizzo dei catasti storici per la gestione degli ecosistemi e per lo sviluppo sostenibile dei territori transfrontalieri*, Programma di iniziativa comunitaria Interreg III A 2000-2006, ALCOTRA – Italia-Francia, p. 7
- VAUTERIN 2007
 GIOVANNI VAUTERIN, *Gli Antichi Rù della Valle d'Aosta*, Le Château, Aosta 2007
- MARTINET 2006
 DONATELLA MARTINET, *Emergenze paesaggistiche: un approccio culturale*, in «*Bollettino, Soprintendenza per i beni e le attività culturali*», n. 2, 2006, p. 324-327
- GAMBINO 2005
 ROBERTO GAMBINO, *Le sintesi interpretative*, in CLAUDIA CASSATELLA, ROBERTO GAMBINO (a cura di), *Il territorio: conoscenza e rappresentazione*, Celid, Torino 2005, pp. 89-95
- VOLPIANO 2005
 MAURO VOLPIANO, *Il territorio storico*, in CLAUDIA CASSATELLA, ROBERTO GAMBINO (a cura di), *Il territorio: conoscenza e rappresentazione*, Celid, Torino 2005, pp. 47-57

- DUFOUR 2004 NATHALIE DUFOUR, *La tutela dei centri storici in Valle d'Aosta*, in «*Bollettino, Soprintendenza per i beni e le attività culturali*», n. 0, 2004, pp. 95-101
- GAMBINO 2003 ROBERTO GAMBINO, *Il paesaggio, verso nuove concezioni di tutela*, in CHIARA DEVOTI (a cura di), *Progetto guida per i borghi minori montani. Leverogne in Valle d'Aosta*, Celid, Torino 2003, p. 22
- JANIN RIVOLIN 2002 UMBERTO JANIN RIVOLIN, *La fabbrica sulla frontiera*, in LUIGI MAZZA (a cura di), *Esercizi di piano. L'area industriale Cogne ad Aosta*, Franco Angeli, Milano 2002, pp. 17-80 e 247-278
- REMACLE 2002 CLAUDINE REMACLE, *Une vallée, des paysages*, Umberto Allemandi & C., Torino 2002
- CORTESE 2001 LUIGI CORTESE, *Valle d'Aosta: alla scoperta di una realtà alpina*, Musumeci editore, Aosta 2001, p. 30
- RIVOLIN 2001 JOSEPH-GABRIEL RIVOLIN, *Valle d'Aosta: alla scoperta di una realtà alpina*, Musumeci editore, 2001, pp. 55-56
- CASTELNOVI 2000 PAOLO CASTELNOVI, *Il senso del paesaggio*, Istituto di Ricerche Economiche del Piemonte, Torino 2000.
- REMACLE 1999 CLAUDINE REMACLE, *Maisons et paysages ruraux en Vallée d'Aoste, la pratique et la recherche*, in «*Histoire des alpes-Storia delle alpi-Geschichte der alpen*», n.4, 1999, pp. 121-133
- CASTELNOVI 1997 PAOLO CASTELNOVI (a cura di), Regione Autonoma Valle D'Aosta Piano Territoriale Paesistico, in «*Urbanistica Quaderni INU*», n.14, INU edizioni, Roma 1997
- COMOLI 1997 VERA COMOLI, *Il territorio della grande frontiera*, in VERA COMOLI, FRANÇOISE VERY, VILMA FASOLI (a cura di), *Le Alpi, storia e prospettive di un territorio di frontiera*, Celid, Torino 1997, pp. 23-29
- LOUVIN 1997 ROBERT LOUVIN, *La Valle d'Aosta. Genesi, attualità e prospettive di un ordinamento autonomo*, Musumeci, Aosta, 1997, p. 39

- NICCO 1997 ROBERTO NICCO, *Il percorso dell'autonomia, le parcours de l'autonomie*, Musumeci editore, Quart, 1997, pp. 6, 109
- VERY 1997 FRANÇOISE VERY, *Confini e frontiera*, in VERA COMOLI, FRANÇOISE VERY, VILMA FASOLI (a cura di), *Le Alpi, storia e prospettive di un territorio di frontiera*, Celid, Torino 1997, p. 17-21
- RIVOLIN, RONC 1996 JOSEPH RIVOLIN, MARIA CRISTINA RONC, *Histoire, archéologie*, in JOSEPH RIVOLIN MARIA CRISTINA RONC, SAVERIO FAVRE, BERNERD JANIN, ALEXIS BETEMPS, CLAUDINE REMACLE, GIANNA BONIS (a cura di), *Espace temps culture en Vallée d'Aoste*, Imprimerie Valdôtaine, Aosta 1996, pp. 48, 60, 80, 112
- REMACLE 1992 CLAUDINE REMACLE, *Il recupero del patrimonio architettonico. Censimento del patrimonio rurale in Valle d'Aosta: metodi, applicazioni e risultati*, in «Insediamenti umani e architettura tradizionale nelle Alpi», Atti dell'incontro di Sampeyre (Sampeyre (Cn) 26-27 settembre 1992), C.A.I. Comitato scientifico Ligure-Piemontese-Valdostano, 1992, pp. 55-61
- VIGLIANO 1990 GIAMPIERO VIGLIANO, *Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici*, Regione Piemonte, settore informazione territoriale e settore informazione stampa relazione esterne, Stamperia Artistica Nazionale, Torino 1990, pp. 11-12, 14
- GUICHONNET 1988 PAUL GUICHONNET, *Les bases géographiques de l'histoire de la Vallée d'Aoste*, in MARIAGRAZIA VACCHINA (a cura di), Atti di convegno Internazionale di studi (Saint-Vincent, 25-26 aprile 1987), 1988, p. 46
- VACCHINA 1986 MARIA GRAZIA VACCHINA, *L'autonomia della Valle d'Aosta. Origini - Sviluppo - Prospettive costituzionali*, Musumeci editore, Quart, 1986, p. 36
- ROTELLI 1978 ETTORE ROTELLI, *La genesi dell'autonomia regionale valdostana*, in *L'alternativa delle autonomie. Istituzioni locali e tendenze politiche dell'Italia moderna*, Il Mulino, Bologna, 1978, p. 277-278.
- CHANOUX 1973 EMILE CHANOUX, *De la "Déclaration de Chivasso" à "Federalismo e autonomie"*, Imprimerie Valdôtaine, Aosta, 1973, p. 84

PASSERIN D'ENTRÈVES 1967

ALESSANDRO PASSERIN D'ENTRÈVES, MARC LENGÉREAU,
«*La Valle d'Aosta, minoranza di lingua francese dello Stato
italiano*», in «*Quaderni di sociologia*», 1, XVI, 1967, p. 73.

Sitografia

La pianificazione paesaggistica in Italia:

<<http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it>> (25 febbraio 2020)

<http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/> (13 marzo 2020)

<<http://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/pianificazione/pianificazione-paesaggistica.asp>> (13 marzo 2020)

<<http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/sitr.html>> (13 marzo 2020)

<<http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/01formazioneemetodologia.pdf>> (13 marzo 2020)

<<https://www.regione.liguria.it/homepage/territorio/piani-territoriali/verso-il-nuovo-piano-paesaggistico-regionale.html>> (13 marzo 2020)

<<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/Pianificazione-regionale/piano-paesaggistico-regionale-ppr/piano-paesaggistico-regionale-ppr>> (16 marzo 2020)

<<https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/ptrc>> (16 marzo 2020)

<<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR>> (16 marzo 2020)

<<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Paesaggio#PPAR---Piano-paesistico-ambientale-vigente>> (16 marzo 2020)

<<https://www.regione.abruzzo.it/content/piano-regionale-paesistico-prp>> (16 marzo 2020)

<<http://www.umbriapaesaggio.regione.umbria.it/pagine/piano-paesaggistico-regionale-000>> (17 marzo 2020)

<<http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4818>> (17 marzo 2020)

<<https://www.territorio.regione.campania.it/paesaggio-blog/piano-paesaggistico-regionale-ppr>> (17 marzo 2020)

<<http://ppr.regione.basilicata.it/documentale/>> (17 marzo 2020)

<<https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento14/subsite/qtrp/>> (17 marzo 2020)

<<http://www.sardegna.territorio.it/paesaggio/verificaeadeguamento.html>> (17 marzo 2020)

<http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=255> (17 marzo 2020)

<<https://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico>> (25 marzo 2020)

La legislazione e la pianificazione in Valle d'Aosta:

<<http://www.consiglio.regione.vda.it/app/commissioni>> (6 novembre 2019)

<https://www.regione.vda.it/amministrazione/struttura/default_i.asp> (30 ottobre 2019)

<http://www.regione.vda.it/territorio/territorio/pianificazione_territoriale/Ple/edilizia/piano_casa/> (26 ottobre 2019)

<https://www.regione.vda.it/cultura/patrimonio/default_i.asp> (10 novembre 2019)

<https://www.regione.vda.it/amministrazione/struttura/infomappa_i.asp?codmap=75> (11 novembre 2019)

<https://www.regione.vda.it/amministrazione/struttura/infomappa_i.asp?codmap=78> (11 novembre 2019)

I valori storico-culturali territoriali della Valle d'Aosta:

<<http://www.viadellegalie.vda.it/>> (13 maggio 2020)

<<https://www.youtube.com/watch?v=MQXfCnU7BKI&t=1306s>> (24 aprile 2020) Video realizzato dalla Sovrintendenza ai Beni culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'ambito del Patrimoine Transfrontalier au Petit-Saint-Bernard - Passages, Italie France ALCOTRA (minuti 15.00-22.00)

<<https://www.youtube.com/watch?v=Tg10teLbMO4&t=1767s>> (24 aprile 2020) *La route romaine des Gaules* (minuti 18.00-29.00)

<<https://www.youtube.com/watch?v=ORZrOQ99KEI&t=1849s>> (27 aprile 2020) *La route romaine des Gaules* (minuti 22.00-30.00)

<http://www.comune.oyace.ao.it/Portals/Oyace/documenti/LA%20TORNALLA%20DI%20OYACE%20_%20Relazione%20capitoli%20divisi.pdf>

Le misure di salvaguardia:


<<https://blogs.dlapiper.com/regulatory-ita/2019/05/06/le-misure-di-salvaguardia-alcuni-spunti-di-riflessione/>>
(27 maggio 2020)

La perimetrazione dei nuclei e dei centri storici:

Geoportale SCT Valle d'Aosta:

<<https://mappe.partout.it/pub/geourbapub/index.html?codcom=012&zcodcom=NE012>>

Iconografia



IV secolo d.C.

s.a.

Tabula Peutingeriana

- Carta, colori
- 340x6750 mm
- s.o.
- s.sc.
- Österreichische Nationalbibliothek, Vienna




1482

FRANCESCO BERLINGHIERI

Gallia Novella

- Carta
- s.dim
- s.o.

- S.SC
- FRANCESCO BERLINGHIERI, *Geographia*, Florentia, Nicolò Tedeschi



1550

SEBASTIAN MUNSTER

Cosmographia Universalis. Basilea

- Carta
- 342 x 227 mm
- s.o.
- s.sc.
- BIBLIOTECA REGIONALE DI AOSTA, CS S007




1683

GIOVANNI TOMASO BORGONIO

Carta generale de' stati di Sua Altezza reale

- “A Madama Reale Maria Giovanna Battista di savoia, Duchella di Savoia Principella di Piemonte Regina di Cipri. Madre è Tutrice dell’Altezza Reale di Vittorio Amedeo II e Reggente de fuoi Stati” (A.d.)
- Carta
- Una carta suddivisa in 12 fogli, di diversi formati
- s.o.
- s.sc.
- BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, département Cartes et plans, GE DD-2987 (5023 BIS,1-13 B)



1772

JACOPO STAGNONE

Carta corografica degli Stati di S. M. il Re di Sardegna data in luce dall'ingegnere Borgonio nel 1683, corretta ed accresciuta nell'anno 1772.

- Carta
- 705 x 535 mm
- s.o
- s.sc.
- BIBLIOTECA REGIONALE DI AOSTA, CS XL29



1800

GIUSEPPE PIETRO BAGETTI, JOSEPH SKELTON

Passage du Grand St. Bernard

- "Passage du Grand St. Bernard, 20 mai 1800"; "Gravé par Skelton" (B.d.); "Peint par Bagetti" (B.s.)
- Carta
- 500 x 373 mm
- s.o
- s.s.
- BIBLIOTECA REGIONALE DI AOSTA, FV



Inizio XX secolo

s.a.

Panorama su Aosta all'inizio del XX secolo

- Illustrazione
- s.d.
- s.o.
- s.s.
- JOSEPH RIVOLIN, MARIA CRISTINA RONC, *Histoire, archéologie*, in AA.VV. (a cura di), *Espace temps culture en Vallée d'Aoste*, Imprimerie Valdôtaine, Aosta 1996, p. 139



1920

s.a.

Il nuovo quartiere Cogne

- Carta fotografica
- s.d.
- s.o.
- s.s.
- Archivio storico regionale Regione Valle d'Aosta




1920-1930

s.a.

La Croix, Brusson

- “Brusson (m. 1331) – La Croix m. 1700, Nello sfondo il Colle di Joux” (B.s.); “621-73” (B.d.)
- Cartolina
- 170x120 mm
- s.o.
- s.s.
- Collezione privata di Rocco Lévêque



1920-1930

s.a.

Brusson, panorama

- “Brusson – Panorama” (B.c.); “A. Baer, Torino” (B.s.)
- Cartolina
- 165x104 mm
- s.o.
- s.s.
- Collezione privata di Carla Carmintrand



1930 c.a

s.a.

La Nazionale Cogne all'inizio degli anni Trenta

- Carta fotografica
- s.d.
- s.o.
- s.s.
- Istituto storico della resistenza in Valle d'Aosta



1940 c.a

s.a.

Issogne, panorama centrale

- “Issogne m. 380 – panorama centrale” (B.s.)
- Cartolina
- s.d
- s.o.
- s.s.
- Collezione privata di Nadia Boretta




1954

s.a.

Brusson, panorama visto dalla miniera aurifera

- “Brusson m. 1332 s. m. Panorama visto dalla miniera aurifera” (B.s.)
- Cartolina
- 174 x 122 mm
- s.o.
- s.s.
- Collezione privata di Carla Carmintrand




1965

s.a.

16 luglio 1965 - Inaugurazione del Traforo del Monte Bianco, il presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat e il presidente della Repubblica francese, Charles De Gaulle

- Carta fotografica
- 800x581 mm
- s.o.
- s.s.
- ARCHIVIO DI PALAZZO CHIGI

Trascrizione di documenti descrittivi

1191, Thomas I^{er}, “Charte des Franchises”

Documento ritrovato nell'aprile del 1990 dal prof. Thumiger negli Archivi del Vescovato di Aosta. Da analisi paleografiche, potrebbe trattarsi del documento originale della Charte des Franchise, fino ad allora mai ritrovato.

Moi, Thomas, comte de Maurienne et marquis d'Italie, voyant et reconnaissant les calamités survenues, ainsi que les vexations et les affronts commis, je rends à la liberté la cité d'Aoste avec ses faubourgs; j'agis ainsi par le conseil de l'évêque Valbert et de mes barons, dont les noms sont écrits plus bas, de sorte que jamais dorénavant ni moi ni mes successeurs nous n'exigerons par nous-mêmes ni par nos officiers les uilles ou les contributions qui ne seraient pas consenties; mais je m'engage à défendre de toute molestie, dans la mesure de mes forces, les églises, les biens de l'évêque, des clercs et des religieux.

Moi, comte, je retiens sous ma juridiction spéciale l'espace de territoire qui s'étend du Pont-de-Pierre sur le Buthier jusqu'au pont de Saint-Genis, et des deux ponts jusqu'à la Doire, suivant la ligne de la Rive qui vient du

Buthier et qui fait le tour de la cité et des faubourgs. Celui qui, dans ces limites, aura fait violence, à quelqu'un, l'aura blessé ou l'aura frappé en quelque manière, sera tenu, au jugement du magistrat député par le Comte, de réparer les dommages et les injures causées et de satisfaire le seigneur de l'habitant. L'homicide perdra sa personne et ses biens. En retour de cette charte de liberté, les prédits habitants présents et à venir promettent de garder et d'observer la fidélité due au comte. Si quelqu'un vient à violer cette promesse, après avoir été convaincu, il sera livré au seigneur et ses biens seront confisqués.

De meme, sur les instances et pour l'avantage de toute la cité et des faubourgs, je statue, sous peine de soixante livres d'amende, que les marchands étrangers et que tous ceux qui viennent de Mont-Joux par la porte Saint-Etienne aillent jusqu'à la mesure en pierre du grain, et de là par la grande rue jusqu'à la Porte-Saint-Ours, et se procurent un logement dans la cité ou les faubourgs, sans fraude ni dol ni contrainte. Pareillement j'ordonne rigoureusement, sous la meme peine, que ceux qui viennent de la Lombardie suivent la meme voie. Nous défendons, sous la même peine, aux habitants de la cité ou des faubourgs d'enfreindre cet ordre.²³⁶

²³⁶ Traduzione della *Charte des Franchises*:

Io, Tommaso, conte di Maurienne e marchese d'Italia, avendo constatato e riconosciuto le calamità sopraggiunte, così come le vessazioni e gli affronti subiti, rendo la libertà alla città di Aosta ed ai suoi sobborghi; agisco così anche per consiglio del vescovo Valbert e dei miei baroni, i cui nomi sono apposti in calce, in modo che d'ora in poi, né io, né i miei successori esigeremo, personalmente o per mezzo di ufficiali, le tasse o i contributi che non siano consentiti; ma mi impegno a difendere da qualsiasi pericolo, in misura delle mie forze, le chiese, i beni del vescovo, dei chierici e dei religiosi.

Io, il Conte, tengo sotto la mia giurisdizione speciale la porzione di territorio che si estende dal Pont-de-Pierre sul Buthier fino al ponte di Saint-Genis, e da questi due ponti fino alla Dora, seguendo il corso del canale che parte dal Buthier e fa il giro della città e dei suoi sobborghi. Colui che, entro questi confini, commetterà violenza a qualcuno, lo ferirà, o lo offenderà in qualsiasi maniera, sarà sottomesso al giudizio del magistrato nominato dal Conte, al fine di riparare i danni e le ingiurie causate e di rendere conto al Signore.


L'omicida perderà la sua persona ed i propri beni. In cambio di questa carta di libertà, i suddetti abitanti presenti e futuri, promettono di mantenere ed osservare la fedeltà dovuta al Conte. Se qualcuno violerà questo giuramento sarà consegnato al Signore ed i suoi beni saranno confiscati.

Allo stesso modo, su istanza e a vantaggio di tutta la città e dei suoi sobborghi, io stabilisco, a pena di sessanta lire, che i mercanti, gli stranieri e tutti coloro che giungono dal Mont-Joux attraverso la porta Saint-Etienne, vadano fino alla misura in pietra del grano in pietra, e di là attraverso la via principale fino alla Porta Sant'Orso, e si procurino un alloggio in città o nei suoi sobborghi, senza frode né dolo né costrizione.

Parimenti ordino rigorosamente, con la stessa pena, che coloro che giungono dalla Lombardia seguano la stessa via. Noi diffidiamo, con la medesima pena, gli abitanti della città e dei suoi sobborghi di violare quest'ordine.

1943, 19 dicembre “Dichiarazione de Chivasso”

Carta di Chivasso, redatta a conclusione di un convegno clandestino tenutosi in Chivasso il 19 dicembre 1943 e firmata dai resistenti Émile Chanoux, Ernesto Page, Gustavo Malan, Giorgio Peyronel, M. A. Rollier, Osvaldo Coisson.



Testo autografo della dichiarazione presentata da Émile Chanoux alla riunione di Chivasso dei rappresentanti delle valli alpine

Noi popolazioni delle valli alpine

CONSTATANDO

che i venti anni di mal governo livellatore ed accentratore sintetizzati dal motto brutale e fanfarone di "Roma doma" hanno avuto per le nostre valli i seguenti dolorosi e significativi risultati:

- a) OPPRESSIONE POLITICA attraverso l'opera dei suoi agenti politici ed amministrativi (militi, commissari, prefetti, federali, insegnanti), piccoli despoti incuranti ed ignoranti di ogni tradizione locale di cui furono solerti distruttori;*
- b) ROVINA ECONOMICA per la dilapidazione dei loro patrimoni forestali ed agricoli, per l'interdizione della emigrazione con la chiusura ermetica delle frontiere, per l'effettiva mancanza di organizzazione tecnica e finanziaria dell'agricoltura, mascherata dal vasto sfoggio di assistenze centrali, per la incapacità di una moderna organizzazione turistica rispettosa dei luoghi; condizioni tutte che determinarono lo spopolamento alpino;*
- c) DISTRUZIONE DELLA CULTURA LOCALE per la soppressione della lingua fondamentale locale, laddove esiste, la brutale e goffa trasformazione dei nomi e delle iscrizioni locali, la chiusura di scuole e di istituti locali autonomi, patrimonio culturale che è anche una ricchezza ai fini della emigrazione temporanea all'estero;*

AFFERMANDO

- a) che la libertà di lingua come quella di culto è condizione essenziale per la salvaguardia della personalità umana;
- b) che il federalismo è il quadro più adatto a fornire le garanzie di questo diritto individuale e collettivo e rappresenta la soluzione del problema delle piccolenazionalità e la definitiva liquidazione del fenomeno storico degli irredentismi, garantendo nel futuro assetto europeo l'avvento di una pace stabile e duratura;
- c) che un regime Federale repubblicano a baseregionale e cantonale è l'unica garanzia contro un ritorno della dittatura, la quale trovò nello stato monarchico accentrato italiano lo strumento già pronto per il proprio predominio sul paese; fedeli allospirito migliore del Risorgimento

DICHARIAMO quanto segue

AUTONOMIE POLITICHE AMMINISTRATIVE

- 1) Nel quadro generale del prossimo stato italiano che economicamente ed amministrativamente auspichiamo sia organizzato con criteri federalistici, alle valli alpine dovrà essere riconosciuto il diritto di costituirsi in comunità politico-amministrative autonome sul tipo cantonale;
- 2) come tali ad esse dovrà comunque essere assicurato, quale che sia la loro entità numerica, almeno un posto nelle assemblee legislative regionali e cantonali;
- 3) l'esercizio delle funzioni politiche ed amministrative locali (compresa quella giudiziaria), comunali e cantonali, dovrà essere affidato ad elementi originari del luogo o aventi ivi una residenza stabile di un determinato numero di anni cheverrà fissato dalle assemblee locali;

AUTONOMIE CULTURALI E SCOLASTICHE

Per la loro posizione geografica di intermediarie tra diverse culture, per il rispetto delle loro tradizioni e della loro personalità etnica, e per i vantaggi derivanti dalla conoscenza di diverse lingue, nelle valli alpine deve essere pienamente rispettata e garantita una particolare autonomia culturale linguistica consistente nel:

- 1) diritto di usare la lingua locale, là dove esiste, accanto a quella italiana, in tutti gli atti pubblici e nella stampa locale;
- 2) diritto all'insegnamento della lingua locale nelle scuole di ogni ordine e grado con le necessarie garanzie nei concorsi perché gli insegnanti risultino idonei a tale insegnamento. L'insegnamento in genere sarà sottoposto al controllo o alla direzione di un consiglio locale;

AUTONOMIE ECONOMICHE

Per facilitare lo sviluppo dell'economia montana e conseguentemente combattere lo spopolamento delle vallate alpine, sono necessari:

- 1) un comprensivo sistema di tassazione delle industrie che si trovano nei cantoni alpini (idroelettriche, minerarie, turistiche, di trasformazione, ecc.) in modo che una parte dei loro utili torni alle vallate alpine, e ciò indipendentemente dal fatto che tali industrie siano o meno collettivizzate;
- 2) un sistema di equa riduzione dei tributi, variabile da zona a zona, a seconda della ricchezza del terreno e della prevalenza di agricoltura foreste o pastorizia;
- 3) una razionale e sostanziale riforma agraria comprendente:
 - a) l'unificazione per il buon rendimento dell'azienda, mediante scambi e compensi di terreni e una legislazione adeguata della proprietà familiare agraria oggi troppo frammentaria;

- b) l'assistenza tecnico-agricola esercitata da elementi residenti sul luogo ed aventi ad esempio delle mansioni di insegnamento nelle scuole locali di cui alcune potranno avere carattere agrario;*
- c) il potenziamento da parte delle autorità della vita economica mediante libere cooperative di produzione e consumo;*
- 4) il potenziamento delle industrie e dell'artigianato, affidando all'amministrazione regionale cantonale, anche in caso di organizzazione collettivistica, il controllo e l'amministrazione delle aziende aventi carattere locale;*
- 5) la dipendenza dall'amministrazione locale delle opere pubbliche a carattere locale e il controllo di tutti i servizi e concessioni aventi carattere pubblico. Questi principi, noi rappresentanti delle Valli Alpine vogliamo vedere affermati da parte del nuovo Stato italiano, così come vogliamo che siano affermati anche nei confronti di quegli italiani che sono e potrebbero venire a trovarsi sotto il dominio politico straniero.*